

5.5.702

Digitized by Google

DEL
REGGIMENTO
MUNICIPALE
TRATTATO

DEL SIGNOR

DUPIN MAGGIORE

VOLGARIZZATO

DA

LORENZO MOLOSSI

CON NOTE



PARMA

Dalla Stamperia Carmignani

1837.

Digitized by Google



A

DONNINO FONTANA

DILETTISSIMO AMICO

LORENZO MOLOSSI

AFFETTUOSAMENTE

OFFRE

Non ti sia discaro averti per amor mio questo volgarizzamento di un Trattato, che uno tra' più illustri giureconsulti della Francia, il signor DUPIN *maggiore,* (1) *col modesto titolo* d'Introduzione *poneva in fronte ad una* Raccolta delle Leggi de' Comuni, *pubblicata l'anno 1823 in due tomi. Esperto come tu sei della materia, dacchè fosti commendevole amministratore del tuo municipio, ho fermo che prenderai singolar piacere a dargli una letta.*

Intrapresi questo lavoro, or fa ben più di un anno, e l'ho proseguito alla divincolata in qualche ora d' ozio, più per mio particolare esercizio, e per fuggire mattana, direbbe il Caro, che con intendimento di darlo alle stampe. E se men risolvo adesso il fo (ma non senza rossore) pe' conforti di due prestanti amici miei, i quali stimano che possa di alcun giovamento riuscire a coloro che maneggiano i negozii delle comunità. Il cielo lo voglia pure! ma io ne avrei poca speranza, ove risguardassi agli stremenziti frutti che insino ad

(1) *L'attuale presidente della camera dei deputati.*

ora produssero le sudate e le gelate veglie di tanti uomini egregi intorno alla pubblica azienda. E poi, siamo noi sicuri di ottenere che certe passioni non vestano il lucco, e non più si assidano su' venerandi seggioloni del patrio senno? Quid leges proficiunt sine moribus? *Possiamo noi sperare che per guarire da quelle l'umana natura, sia per sorgere quando che sia una novella dottrina di* controstimolo?... *Ma vegñiamo al libro.*

In quattro capitoli ha il dotto Autore diviso questo suo Trattato. Egli ti spiega dapprima l'essenza delle comunità; ti delinea poscia la fisonomia del potere municipale, pigliandone i colori dal celebre Henrion de Pansey; indi rapidamente ti descrive le fortune di quelle piccole repubbliche, con manifestare alcuni suoi pensamenti di riforme; infine egli discorre le diverse parti della municipale amministrazione secondo gli ordini vigenti di quell'epoca. Ordine, chiarezza, dottrina legale, erudizione varia vi splendono da cima a fondo: tutto v'è poi condito da sali, che per avventura saranno riusciti pungenti a qualche palato: ma verità non vuol velami, dilettandosi a mostrare tutte le angeliche sue venustà.

Alle molte note del testo varie ne ho aggiunte del mio. Le sono per verità cose da nulla; ma le più serviranno a ricordare leggi e regolamenti che i francesi ci lasciarono qui nel 1814 e ci vivon

tuttora; altre accenneranno varietà, o concordanze delle due legislazioni parmense e francese.

Niuno però si avvisi che questa operetta servir possa assolutamente di pratica guida per l' amministrazione di una comunità; e nemmeno che tutto quello che il signor Dupin dice o propone rispetto a' comuni della Francia possa convenire al fatto nostro, stante la diversa forma de' governi, e, direi anche, per le diverse condizioni de' paesi e degli uomini. Ma sì parrebbemi che molti insegnamenti e consigli del prestante Autore potessero fare il nostro pro, massime perchè noi ricevemmo da Francia l' attuale ordinamento municipale.

Ora la tua pazienza mi conceda che attacchi un po' alto il filo del mio ragionamento, piacendomi rappresentarti in iscorcio le vicende del sistema municipale: in che, per le origini, debbo attenermi alle ragioni della Francia, non dell' Italia, appunto perchè quello ci pervenne di colà. E in far questo molto mi gioverò dell' Istoria dell' Amministrazione locale; *opera postuma del barone Stefano Dupin (uno dei dotti parenti del nostro Autore) la quale fu stampata in Parigi nel 1829.*

I. *Quella de' comuni è instituzione antichissima. Chi ben cercasse ne troverebbe probabilmente il germe tra le prime famiglie sociali, tra que' primi conventi di uomini che il bisogno di sostentare, e difendere la vita raccolse su varii punti*

della terra. Io dico che il municipio è albero venerando che ha sue radici nel cuore degli uomini, e sul cui tronco s' innestano e diramano tutti i poteri. Laonde se gli uomini sien guasti, ammalano le radici, ritrae il tronco pessimi suchi, e i rami danno frutte acerbe, o insteriliscono e muoiono.

Tralasciamo di penetrare collo sguardo i tempi rimotissimi coperti da buia notte, e volgiamci a dirittura a quelli di Roma, ove troveremo il tipo de' municipii.

Tali propriamente appellavansi que' luoghi (1) *abitati o da cittadini romani, ovvero da cittadini stranieri, i quali conservavano le leggi e la giurisprudenza loro, e, come il popolo di Roma, pervenir potevano a cariche onorifiche senz' uopo di assoggettarsi alle leggi del popolo stesso, quando però non vi si sottomettevan da sè.*

Il reggimento municipale fu introdotto da' romani anche nella conquistata Gallia. Seguirono in essa tre divisioni territoriali, e nell'ultima, che avvenne nel IV. *secolo a' tempi di Costantino e Graziano, fu scompartita in diciasette provincie, le quali reggeva un vicario generale dipendente da un prefetto del pretorio. Dividevansi le provincie in città;* (2) *le città in paghi; i paghi in parti:*

---

(1) Municipia, a muneribus capiendis.

(2) *Ne' comentarii di Cesare, e quando vi si parla della Gallia indipendente, si vede che* civitas *non già significa ma-*

risiedeva nelle prime un pretore, e nelle capitali delle città una curia, o senato, con littori, questori e duumviri. Questi ultimi per lo più decoravansi del titolo di consoli, e i senatori appellavansi decurioni. Il popolo era diviso in due classi; l'una di honestiores, (1) *l'altra di* humiliores: *i primi possedevano un dato censo, ed essi soli erano abili agli uffizi ed ai privilegi della città. Le deliberazioni di que' senati municipali erano soggette all' autorità del preside della provincia, il quale veniva aiutato e rappresentato così nelle città, come nei paghi da certi uffiziali appellati* comites. (2)

Le città possedevano beni di suolo, cui non potevano alienare senza risoluzione del proprio senato, e decreto del preside; sendo i municipii anche dalle leggi romane tenuti in conto di minori (3). *Tuttavia quei beni non furono, imperante Caligola, più che in altri tempi posteriori rispettati dagli acutissimi artigli del fisco di Roma.*

---

terialmente una città (urbs) *secondo l'idea che comunemente ne abbiamo, ma esprime un intero popolo, uno stato, il suo territorio, il suo governo.* Oppidum *era un luogo, o terra murata;* pagus *un piccolo distretto;* vicus *un casale.*

(1) *Grado antichissimo che deriva da comitando, ben diverso e ben meno importante oggidì da quello che fu a' tempi degli imperatori romani.*

(2) *Vedi dove ha sue radici il virtuoso vocabolo* onestà! *Fra le vanità, e le ricchezze.*

(3) Respublica minorum jure uti solet.

Ordinamento sì fatto non era però generale, essendovi anche città senza decurioni, e più rigidamente amministrate da prefettizii ministri.

Ei non si creda però che sotto l'egida di una sapiente legislazione qual'era la romana le faccende andassero a pennello. Altra cosa sono le leggi scritte, altra è l'osservanza di esse. Diceva un santo vescovo che ibi energumeni ubi exorcistæ, *ed io più largamente dirò che dove uomini sono esistono disordini, e più sono ambiziosi, più vi è casa del diavolo. Se la toga romana fu onorata da virtù stupende, coperse anche più spesso abbominevoli vizii. Del resto gl'imperatori Valentiniano e Valente ben si provarono verso la metà del* IV. *secolo a fiaccare la prepotenza de' magnati con istituire que' loro* defensores, *uffiziali temporanei tratti da' maggiorenghi; ma privi com'essi erano del braccio della forza nulla o poco più poterono che gridare e denunziare: non si dava lor retta, e le violenze, le prevaricazioni, e le iniquità tiravano avanti.*

II. *Sottentrata la monarchia de' Franchi al duro e fiscale imperio di Roma, quello che in sulle prime accadesse de' comuni non è chiaro. Ma in processo di tempo, e segnatamente nel secolo di Carlomagno, furono nelle città de'* conti, *regii ufiziali investiti di un gran fascio di poteri, essendo essi in una e magistrati giudiziali, e amministratori, e capitani. I vescovi poi, eletti dal popolo, rappresen-*

tavano e sostenevano gl' interessi di lui. Il territorio fu diviso in contadi, e questi in centurie, così dette dall' esser ciascuna di cento fuochi.

I conti decidevano su qualunque negozio d' ordine pubblico; conoscevano delle cose criminali, e guidavano a campo gli uomini liberi della propria giurisdizione. Le sentenze o decisioni loro non potevano esser riformate se non dal re, sul referto de' missi dominici, *magistrati che molto a proposito furono instituiti per tenere ne' limiti la potestà de' conti, e si mandavano su' luoghi a fare inquisizioni e processi* [1]. *I maestrati delle centurie espedivano i negozii di minor conto, decidendo soltanto in que' casi che non importassero privazione di vita, libertà od averi.*

Conti, e centurioni avevano un consiglio di giudici locali, comunemente appellati scabini, [2] *de' quali faceasi l' eletta dal popolo e dal conte, ed erano poi o tacitamente o formalmente approvati dal re. I* missi regii, o dominici *potevano anche deporre e sostituire gli scabini mentre gli avessero chiariti prevaricatori.*

Nota però che le città primarie, in grazia delle convenzioni ch' ebbero fermate col re Clodoveo con-

---

(1) *V. Annali d' Italia del Muratori. An.* DCCCVIII.

(2) Scabini, Scabinei, *ed anche* Scabines, *in francese* Echevins, *vocabolo che fassi derivare dal tedesco* Scabin o Scaben, *che vale* giudice o uomo dotto.

quistatore delle Gallie, conservarono i magistrati, e le proprie leggi municipali sin dopo Carlomagno. Ma sotto la costui posterità ignorante e floscia crebbe e ingigantì il feudalismo, mortifera pianta delle nordiche selve, la quale ogni buon ordinamento civile aduggiò, e a tutto fece cangiare d' aspetto. Allora i conti, che in prima duravano un anno, si tennero l' ufizio a titolo di feudo, tramandandolo in retaggio: e, usando della grande debolezza dei re, l' autorità esercitarono non più per delegazione di questi, ma sì per proprio conto. Per tanto gli amministrati diventarono i sudditi de' conti, che ogni sorta uffiziali pubblici nominarono senza partecipazione di popolo, o confermazione del re. Tutto questo però s' intende di que' dominii che non erano sotto l' assoluta dependenza del monarca.

I baroni, che tanto tra grossi e piccoli moltiplicarono, non si piacevan gran fatto delle faccende amministrative, siccome quelli che ancor tenevano del selvatico ed erano insipienti. Onde essi badavano alle guerre, alle cacce, a trar denaro per fas e per nefas, e talvolta a far peggio, e gli affari del governo affidavano al primo ufiziale del palazzo, siniscalco o balì, *da cui dipendevano certi altri ministri detti* prevosti. *Così facevano pure i re ne' proprii stati.*

III. *Lascia, dilettissimo amico, ch' io tutto trapassi un funesto e troppo lungo periodo. Anche*

questo tasto ci conturba l' animo, e ci fa sospirare amaramente sull' umana natura.

Oppressi i popoli dall' umiliante giogo di tanti padroni, cominciarono alla per fine a scuotere il collo ed a mostrar loro il viso. I re a cui il feudalismo era pur sempre un grave stecco negli occhi non furon lenti a stender la mano soccorrevole. Luigi il Grosso, secondo la comune degli storici, cominciò, o almeno continuò zelosamente ad affrancare varie città della Francia, mediante quelle che furon dette Carte di Comune. *Seguitarono il magnanimo esempio Luigi il giovane, e Filippo Augusto; e quindi anche gli stessi baroni, forse più tirati alle concessioni dall' avarizia e dalla paura, che dalla generosità dell' animo. Onde i cittadini poterono avere comunità d' interessi e di beni, nominare uffiziali per amministrarli, e riscattarsi poco a poco da tante reali e personali servitù; e i monarchi per parte loro trovarono uomini liberi da portare le armi.*

Le carte de' comuni costavano esorbitanti somme: pure non mancarono signorotti che non lasciavano in pace le affrancate città, e alcuni giunsero a tale d' impertinenza e di perfidia da voler ritrarre le concessioni pattuite, logorato ch' essi n' ebbero il prezzo. Se non che i popoli furono fiancheggiati e protetti dai sovrani.

Allorquando una città feudale veniva eretta in comune, il re concedeva l' importante privilegio della giurisdizione agli uffiziali municipali: guarentigia che sarebbe stata superflua rispetto alle città di regio dominio, perocchè esse godevano tutti i privilegi della francazione sebbene non avessero comunità, e fossero governate dai prevosti del re.

Altre città, massime nel mezzodì della Francia, vollero riavere que' vetusti diritti che godevano insino dall' epoca della irruzione de' franchi.

Per tanto ebbervi città di comune o di legge, città regie o di borghesla, e città di municipio o di consolato. Tanto le prime quanto le ultime aveano una magistratura domestica, erano rette o da maires *o da consoli, e potevano fare statuti in materia civile e criminale. E le città di borghesla venivano governate da ufficiali del re, e dal re i regolamenti ricevevano.*

IV. *L' orditura del sistema municipale fu per lungo correr d' anni molto svariata sì nei nomi, e sì nelle cose: l' uniformità (tuttochè qualche volta inopportuna) è opera dei tempi moderni. In fatti in alcune comunità il capo della magistratura appellavasi* o maire, o mayeur, (1) *e appresso lui venivano gli scabini: in altre* maires *e scabini qualificavansi* sovrani delle città di legge, o *semplicemente*

---

(1) *Dal latino* major.

eletti: *qua il* maire *chiamavasi* pretore; *colà non erano che scabini con titolo di* governatori. *In Linguadoca trovavansi* o consoli *o* rettori *o* sindaci: *nelle provincie meridionali il consolato era dignità primaria: finalmente nelle città di consolato e di scabinato erano ufiziali minori con titolo di* consiglieri, *i quali sonosi anche qualificati* e buonuomini (prud'hommes), [1] *e* giurati *e* pari.

In quanto è alle elezioni, dove gli ufiziali che scadevano nominavano i successori; dove si presentavano candidati al re che sceglieva; dove ancora l'istituzione facevasi dai siniscalchi o da altri ministri regii. Chi stava in ufizio un anno, chi più: dove vigeva il divieto della rielezione per un dato intervallo, e dove no. E generalmente allorquando uno trovavasi eletto legittimamente, se non accettava pagava il rifiuto [2].

Comunemente gli ufiziali delle comunità curavano le cose della polizia, amministravano le rendite, ed anche la giustizia. Insino all'uscire del secolo v. *i* maires *e gli scabini tennero podestà sulle milizie che aveano le stanze nelle città, ma i re a più valida difesa miservi i loro presidii. Alcune città aveano anche il diritto di far guerra, e di difendere a mano armata le proprie libertà dalle prepotenze de' feudatarii; altre conservarono*

(1) Da probi homines.
(2) *Così ancora nelle leggi di Pietro Leopoldo di Toscana.*

lunga pezza quello di mantenere in piedi una milizia paesana, nonostante la presenza de' presidii del re. Tutte grandi prerogative davvero: ma nell' affrancare la città, la corona dovette esser larga colla democrazia, unico stromento per tagliare i nervi al feudalismo e per affrancare se stessa. Se non che dopo aver secondati i popoli nella gran lotta contro il comune nemico, i monarchi fecero opera a ritrarre entro i suoi naturali confini la trascorsa potestà municipale; e sarebbe stato ottimo e lodato provvedimento, se avessero usata una giusta misura, e non avessero voluto ristringere molto più che gli altri non ebbero allargato. Egli è per tanto che si cominciò dal toglier le armi di mano ai cittadini; le comunità non poterono imporre gravezze arbitrarie; indi perderono le giurisdizioni nelle cause di commercio, nelle civili e nelle criminali; l' esercizio della polizia municipale fu inceppato, e finalmente tra le turbolenze del secolo VI. *anche il diritto di elezione che aveano le città rilevò gravissimi colpi.*

Alcune fra quelle poterono bensì o tutti od in gran parte conservare gli antichi privilegi, ma in generale non ebbero più che un' ombra della comperata libertà, e le cariche municipali perderon lustro, e non si vederono contornate che da poche prerogative, o da frivole onorificenze atte sole a dar fumo ai cervelli ambiziosi.

V. *I privilegi e gli onori o grandi o piccoli erano però un comino pe' rigiratori e i vanitosi, chè non ne mancavano e nelle maggiori e nelle minori città. Conobbelo il fisco, onde in tanta stremità dell' erario regio, non trasandò sì fatta tendenza, e poco a poco esso rendè mercenarie le cariche municipali. Primi ad esser venduti furono gli uffici di esattore, poscia quelli di regio procuratore e di cancelliere: ma dal 1692 al 1701 la venalità si dilatò dai* maires *e dagli scabini insino a' portieri. E tanto trasmodò questo monopolio che si mise mano anche sulla polizia municipale; onde molte città ebbero difatti a comperare le cariche di luogotenenti e di commessarii del buongoverno per farle esercitare dai proprii* maires *e scabini.*

La venalità fu a vicenda sbandita due volte e due rinnovellata tra il 1717 e il 1764. Anche il bell' editto del 1765, riordinatore de' corpi di città, condannava tale sistema; pure nel 1771 si tornò sul far bottega delle cariche, perchè si trovavano sempre in basse acque le cose della tesoreria, e incresceva al fisco distorsi da questo lecco. Nemmeno Luigi XVI, *il più generoso de' suoi precessori, abrogò tale usanza, allorquando salito il trono confermò gratuitamente privilegi a certe città.*

Quel buon monarca, tanto retto nelle intenzioni quanto infelice nelle riuscite, meditava un generale riordinamento de' comuni, con far cessare un grande

guazzabuglio. Infrattanto quelle città ch' ebbero ricomperi gli uffizi municipali continuavano a fare la scelta de' loro maires *e scabini. In Linguadoca le cose correvano più nel largo. Lione e Tolosa, e più questa che quello, mantennero insino alla rivoluzione ampli privilegi; qualcuno esorbitante, e coperto della ruggine del medio evo. Parigi si governò in ogni tempo con un sistema d' eccezione. Nel contado quasi tutte le parrocchie aveano un* maire *od un sindaco nominato o dalla comunità, o dal regio intendente della provincia, o dal feudatario: e talvolta in un luogo medesimo trovavansi due* maires *uno municipale ed uno feudale; oppure eravi un sindaco comunitativo, ed un sindaco militare il quale governava le faccende de' quartieri per le genti d' arme, e le operazioni per le tratte della milizia. Duplicazioni feconde di scandali.*

Ne' paesi feudali la giustizia ministravasi per conto de' padroni, ed era, come è noto, divisa in tre ordini; suprema, media, ed infima. Per cui i popoli trovavansi tuttora stretti, sebben manco di una volta, fra gli artigli del feudalismo, e gravati di servitù così reali come personali. Chi voglia avere un po' di lume sugli avanzi di tali esose servitudini, legga il preambolo del memorabile editto di agosto 1779 fatto da Luigi XVI, *pel quale esse furono abolite. Il governo del re avea*

pur fatto prova di annullare i corpi delle arti, inventati dal monopolio e dall' avidità, e rispettati dall' ignoranza, ma l'ostile parlamento contrariò la saggia risoluzione del suo re.

VI. Giunse finalmente la grand' epoca del 1789: sterminata sorgente e di lagrime, e di benefizii cittadini. Ahi! che la rimembranza di quel tempo ci fa tremare il cuore. . . . . . Allora tutte le antiche istituzioni crollarono, e co' resti della feudale potenza furono assorbite dall' ampia voragine della rivoluzione. Fra tante ruine e all' ombra della legge costituente del 14 dicembre 1789, sorsero anche in Francia le moderne comunità; e dico anche in Francia perchè l'immortale Leopoldo ne avea già dato l'esempio dieci anni prima nella sua felice Toscana.

Città, borghi, villaggi non ebbero più che il nome di Comuni: tutti furono ordinati e amministrati a un modo; tutti s' ebbero un corpo municipale di cui il capo ebbe nome di maire, e gli altri furon detti uffiziali municipali. Oltracciò in ciascun comune fu un corpo di notabili, che, unendosi al corpo municipale costituiva il consiglio generale comunitativo. Finalmente presso ciascun magistrato municipale, o, come dicevasi, municipalità, risiedeva un procuratore del comune (a cui nelle città di diecimila abitanti fu dato un sostitnto), ed un segretario-cancelliere.

I membri dei corpi municipali furono in proporzione di popolo: tre almeno, ventuno al più, compresovi il maire.

Maires, *uffiziali municipali, notabili, procuratori, sostituti, venivano eletti dalle assemblee di circondario* (1) (arrondissement), *composte di cittadini attivi (un per mille), cioè de' maggiori di 25 anni, domiciliati nel comune da un anno o più, paganti almeno un' imposta ragguagliata al prezzo di tre giornate di lavoro, non salariati per servigi domestici.*

Il maire *rimaneva eletto dalla maggioranza de' suffragi per anni due; poteva esser eletto di nuovo per altrettanto tempo, ma poscia avea divieto di due anni. Istessamente si facevano e duravano il procuratore e il sostituto, se non che essi alternativamente scadevano. Gli altri soggetti del corpo municipale dovevano rimaner vinti in due scrutinii (uno per polizza ed uno per individuo); i notabili in uno soltanto ed a maggioranza relativa de' suffragi. I consigli venivano rifatti tutti gli anni per metà. Il re non avea ingerenza in queste elezioni, però ei poteva rimuover gli eletti, salvo ad essi l' appellarsene al corpo legislativo.*

(1) *Il Botta, non mi soccorre bene in quale sua storia d' Italia, appunta questo vocabolo di circondario, non parendogli che potesse essere della cancelleria del gran duca Leopoldo: ma scorrendo i bandi e ordini leopoldini io ve l' ho trovato più e più volte.*

Ciascheduna magistratura, ossia corpo municipale, maggiore di tre soggetti, si partiva in consiglio, *ed in* uffizio; *e questo constava del terzo di tutti, compresovi il* maire. *I membri dell' uffizio traevansi tutti gli anni dalla magistratura stessa, e potevano essere rifermati per un altro anno. All' uffizio incumbeva soltanto la parte esecutiva, cioè a dire la semplice amministrazione economica; ma se il corpo municipale constava soltanto di tre soggetti, l' esecuzione era d' appartenenza del* maire. *Il consiglio dovea adunarsi una volta all' anno per lo meno: consiglio ed uffizio facevano in comune le deliberazioni e i partiti, fuorchè nella revisione del conto dell' uffizio stesso, non prendendovi parte che il primo. Il consiglio generale, oltre ai tempi comandati dalla legge, si adunava ogni volta che il magistrato lo richiedeva.*

La magistratura municipale era dipendente da un direttorio del distretto, *nel quale risicdeva un* procuratore-sindaco, *e con essi corrispondevano i corpi municipali ed i procuratori comunitativi. A codesti due gradi dell' autorità amministrativa sovrastava un* direttorio di dipartimento *con un* procuratore-generale-sindaco.

I corpi municipali trovaronsi investiti di uffizii amministrativi e giudiziali.

Gli uffizii amministrativi *derivaron loro per la legge costituente del 14 dicembre 1789: e furono*

di due ragioni; altri tutti proprii del potere municipale, altri delegati dal governo.

Uffizii proprii del potere municipale, siccome quelli che direttamente e particolarmente concernono l' interesse della comunità, furono questi essi, cioè: l' amministrazione de' beni e delle rendite comunitative; lo stanziare e il soddisfare le spese locali da pagarsi con denari del comune; il regolamento e l' esecuzione de' lavori pubblici a peso della comunità; la zienda de' patrimonii o degli stabilimenti spettanti al comune, mantenuti con denari suoi, o specialmente inservienti a' proprii cittadini: finalmente fu detto essere del potere municipale il fare i regolamenti atti a procacciare agli abitanti i vantaggi di una buona polizia, specialmente in ciò che concerne la nettezza, la salubrità, la sicurezza e la tranquillità nelle strade, e ne' luoghi ed edifizi pubblici (L. d. art. 50).

Relativamente a tali uffizi i magistrati comunitativi ebbero il diritto tutto proprio e personale di risolvere e di agire, e non furono sottoposti che alla vigilanza *ed* ispezione (1) *delle magistrature*

(1) *L' istruzione data dall' assemblea nazionale pel buon eseguimento della legge del 14 dicembre 1789 spiegava in che consistesse e la vigilanza e l' ispezione dell' autorità dipartimentale.*

Io mi distendo alquanto in queste cose perchè sono i fondamenti dell' amministrazione municipale, e perchè questo libro possa essere maggiormente gustato dai giovani iniziati nella carriera dell' amministrazione.

dipartimentali, giacchè importava alla grande comunità nazionale che tutte le comunità particolari, che ne costituiscono gli elementi, fossero rettamente governate, che nessun depositario del potere ne abusasse, e che coloro che si trovassero aggravati potessero ottenerne soddisfazione.

E qui giovi osservare, che sebbene si trattasse di cose proprie della potestà municipal , i magistrati comunitativi erano tenuti di far approvare dal direttorio dipartimentale le deliberazioni che dai consigli generali delle comunità si facevano relativamente ad acquisti, od alienazioni d'immobili, ad imposizioni straordinarie per ispese locali, a prestiti di denaro, a lavori pubblici, ed investimenti di denaro, e ad intraprender od anche a sostener liti.

Gli uffizi proprii dell'amministrazione generale, i quali erano o potevano essere delegati ai magistrati municipali, per esercitarli come agenti della nazione sotto la dipendenza del direttorio dipartimentale, furono gl' infrascritti; cioè: il reparto, l'esazione e lo sborso nella cassa del distretto o del dipartimento delle imposizioni generali, ossia (come i Francesi le chiamano) dirette, in quanto venivano a posare sugli abitanti della comunità; la direzione immediata dei lavori pubblici entro i limiti del respettivo territorio; l'amministrazione degli stabilimenti pubblici di utilità

Digitized by Google

generale; la vigilanza e la cura della conservazione delle proprietà pubbliche; l'ispezione immediata delle opere di restauro o costruzione di chiese, canoniche, od altro in servigio del culto religioso.

Rispetto all' ordine giudiziale *i magistrati rimasero investiti di due specie d'uffizi; cioè: 1.° di quello di giudici in materia di polizia, in virtù della legge del 16-24 agosto 1790* (1)*; 2.° di quello di uffiziali dello stato civile, giusta la legge del 20-25 settembre 1792; e per entrambi questi uffizi rimasero sottoposti alla vigilanza del procuratore del tribunale di prima istanza.*

VII. *Gli umori democratici che riscaldavano i cervelli di quell'epoca funestamente influivano sul sistema municipale. La costituzione dell'ottantanove o non era intesa o la non si voleva intendere, e avvegnachè il governo propagasse* (2) *istruzioni, pochi frutti ivane raccogliendo. I corpi municipali abusavano delle competenze loro, essi falciavano sul campo giudiziale, volevano ordinare*

---

(1) *V. anche il Cod. d'istr. crim. francese art.* 9, *e art.* 166 *e seg., alle quali funzioni furono aggiunte dal Cod. medesimo, lib.* 1, *cap.* 1 *e* 2, *quelle di uffiziali di polizia giudiziaria.*

(2) *Veggansi le istruzioni del* 12 *agosto* 1790*; le leggi del* 16 *agosto,* 18, *e* 23 *settembre, e* 21 *ottobre* 1790*; dell'*8 *luglio* 1791*; del* 26 *luglio, e* 15 *novembre* 1792*; e del* 26 *gennaio* 1793. - *Sarà giovevole ai giovani impiegati il farne riscontro.*

e comandar la milizia; insomma ciascuna comunità si dava l'aria di nazione, e dettava leggi sotto specie di far de' regolamenti di polizia.

Sopravvenne la costituzione del 22 agosto 1795 (5 fruttidoro anno III.) *la quale mise a partito quelle possenti comunità, ed entro angusti limiti le ritrasse.*

Crearonsi comuni di tre classi: quelli minori di 5 mila abitanti: quelli tra 5 mila e 100 mila, e quelli di popolo maggiore.

I comuni minori non ebbero più se non che un agente municipale, *ed un* aggiunto: *il primo fu incaricato della polizia, dello stato civile, della zienda de' beni comunitativi, dell'ordinazione delle spese: l'altro fu destinato a sostituir quello temporaneamente, e ad ajutarlo, richiestone, nelle faccende della polizia. Entrambi eletti dal popolo, stavano in uffizio anni due, e n' uscivano l' un dopo l' altro un anno.*

Tutti gli agenti municipali di essi comuni minori che trovavansi inchiusi in un cantone (1) *si assembravano almeno tre volte il mese nel capoluogo sotto un presidente parimenti eletto dall' assemblea popolare, e così congregati essi costituivano* l'amministrazione cantonale, *a cui competevano gli uffizi e le prerogative dei cessati diretto-*

(1) *Territorio formante la giurisdizione di un giudice di pace.*

rii di distretto, dipendentemente dal magistrato dipartimentale.

I comuni di 5 mila a 100 mila abitanti ebbero delle magistrature tutte proprie, a cui furono in una assegnate le incumbenze de' cessati municipii e dei distretti, e, come le cantonali, furono immediatamente soggette all' autorità del dipartimento. Sì fatte magistrature si componevano, a norma di popolazione, di cinque, di sette, o di nove soggetti eletti dal popolo, i quali rifacevansi tutti gli anni per metà.

Finalmente i comuni maggiori (1) *vennero scompartiti in varii magistrati municipali di circondario, ciascuno di sette membri; se non che fu eretto un* uffizio centrale, *da cui quelli dipendevano per la trattazione delle materie che non si potevan dividere, quali furono la polizia e l' annona.*

In forza di tale riordinamento scomparvero i procuratori comunitativi, i corpi dei notabili, i consigli de' comuni, dei distretti, e dei dipartimenti (allora si temevano le grosse adunanze); scomparvero i direttori distrettuali, e i dipartimentali, e in luogo di questi ultimi sorsero le amministrazioni centrali *ciascuna di cinque soggetti da rinnovellarsi per quinquennio. Tanto poi nelle amministrazioni municipali quanto nelle cen-*

(1) *Erano quattro; Parigi, Lione, Bordò, Marsiglia.*

trali, de' commessarii del governo furono surrogati ai procuratori, e procuratori-sindaci: ed alle comunità fu tolta, con affidarla ai giudici di pace, la cognizione delle contravvenzioni in materia di polizia.

VIII. *Questo sistema durò insino al consolato. Apparve allora sull'orizzonte politico la costituzione del 17 febbrajo 1801* (28 piovoso anno VIII.). *Il territorio della morente repubblica fu allora diviso in dipartimenti, e in circondarii comunitativi.*

Le magistrature che appellavansi direttorii dipartimentali nel 1789, amministrazioni centrali nel 1795, furono surrogate da un prefetto; *onde tanto di esse quanto de' procuratori-generali-sindaci, e de' susseguenti commessarii egli adempì tutte le funzioni, fuor quelle del contenzioso amministrativo.*

Ogni dipartimento ebbe anche un consiglio di prefettura incaricato del contenzioso fra l'interesse pubblico e il privato, ed un consiglio generale di dipartimento; sorta di rappresentazione incaricata del giusto reparto delle imposizioni, di verificarne il maneggio, di procurare presso il governo i miglioramenti necessarii alla pubblica amministrazione.

Così fu istituito un sottoprefetto *per circondario, che esercitò le incumbenze conferite ai già direttorii di distretto per le leggi del 1789, e 1790, e così ogni circondario ebbe un consiglio dello*

Digitized by Google

stesso genere del dipartimentale, ma di grado inferiore.

In tutti i comuni furono un maire, *uno o più aggiunti in ragione di popolo, ed un consiglio municipale di 10, 20, o 30 individui, secondo che i comuni non eccedessero 2500, o 5000 abitanti, o fossero più popolosi* (1).

Rispetto a' comuni maggiori di 5000 abitanti, le nomine dei maires, *e degli aggiunti riserbate furono al primo console; le altre ai prefetti. E nel 1802* (2) *fu provvisto che quelle cariche si dovessero scegliere nei consigli municipali. Sì gli uni che gli altri stavano in uffizio anni cinque, e potevano essere rifermati.*

La nomina de' consiglieri fu lasciata ai prefetti, i quali potevano anche sospenderli dall'uffizio. Secondo la costituzione dell'anno VIII *predetta i consiglieri doveano stare in carica tre anni: poi venne decretato che le assemblee cantonali ne presenterebbero i candidati traendoli dai cento proprietarii di massa maggiore (pratica che sfumò dopo il 1806), e che i consigli sarebbersi rifatti per metà ogni dieci anni* (3).

---

(1) *Si eccettuino i comuni di Parigi, Lione, Bordò e Marsiglia, ne' quali il sistema dell'anno* III *continuò; se non che poi i tre ultimi furono a tutti gli altri parificati; e l'eccezione durò per Parigi.*

(2) *S. C. del 14 agosto 1802 (16 term. an.* X*) art. 13.*

(3) *Ivi art. 10 e 11.*

Il maire *fu dichiarato depositario unico ed esclusivo della podestà municipale* (1). *Esso era uffiziale dello stato civile, uffiziale della polizia giudiziale: esso in una parola fu investito delle ingerenze e degli obblighi degli antichi corpi ed uffiziali municipali. Fu membro nato del consiglio e n'ebbe la presidenza, fuorchè in quella sessione in cui facevasi la revisione del suo conto, presiedendovi allora un aggiunto come ne' casi di assenza o legittimo impedimento di lui. Ebbe poi facoltà di adunare gli aggiunti per consultarli, e di delegare ad essi una parte delle sue incumbenze* (2).

Il consiglio municipale non rappresentò più il consiglio generale di prima, il quale costituiva una parte della potestà collettiva, ma si cambiò a così dire in consiglio di famiglia con incarico di dar parere su certi affari specificati dalla legge, o sottopostigli dal magistrato superiore. Assembravasi una volta l'anno (al 1.° maggio) in sessione ordinaria, la quale potevasi prolungare insino a 15 dì: ma per le tornate straordinarie richiedevasi l'ordine o l'approvazione del prefetto. Gli aggiunti non ci avevano seggio. Allorquando alle adunanze non conveniva il numero legale (non

(1) *Leg.* 28 *piov. an.* VIII *art.* 12, 13, 14; *decr.* 2 *piov. an.* IX *art.* 7, *decr.* 4 *giugno* 1806 *art.* 5.
(2) *Decreto* 4 *giugno* 1806, *art.* 5.

raro caso) il maire *poteva convocare gli aggiunti, e le deliberazioni e i partiti loro si tenevan per validi, sebbene non vi fosse intervenuto verun consigliere.*

Il nuovo codice d'istruzione criminale diede poi al maire *il diritto di giudicare, in concorrenza del giudice di pace, di certe contravvenzioni di semplice polizia: ma come si riconobbe che la maggior parte dei* maires *di villa non comportava sì fatto incarico, si credè rimediarci con affidarlo esclusivamente ai giudici di pace, relativamente però ai capiluoghi di cantone.*

Il Barone Dupin nella succitata sua Storia dell' Amministrazione locale fa la descrizione dei costumi amministrativi sotto l'impero. Narra che i maires *nominati dal governo erano sempre a' capelli coi prefetti ed i sottoprefetti; e che i* maires *rurali, non avendo presso loro alcuno che gli ecclissasse, davansi tale un' importanza che la bonarietà de' loro costumi poteva soltanto scusare. Talvolta nelle allocuzioni loro dicevano il* mio popolo: *e quando facevan crocchio all' osteria non dicevano mica, nominandosi fra loro, il signor* maire *di ***, ma a dirittura il signore di ***: e così non più* Giacomo o Pietro, *ma bensì il* signor aggiunto, *il* signor consigliere municipale. *Bisognava poi vedere alla messa, continua a dire il Dupin, con quanto scrupolo badavano alla prece-*

denza per poter conoscere la grande distanza che passava tra un consigliere ed un uffiziale dell' opera parrocchiale! Pure que' buoni campagnuoli che tanto mostravansi teneri della vanità loro, non lo erano a gran pezza di quella degli abitanti di città: onde se di alcun di essi cadeva discorso, fosse pure o un gran possidente o un eminente magistrato, ne profferivano il nome alla recisa, senza manco appiccarvi un tantino di signore.

Gli antichi signorotti poi, adescati da un' autorità che in qualche modo adombrava quella ch' essi aveano perduta, ricercavano ansiosamente la meria. Onde l' amministrazione attaccando al suo carro quella sorta di persone faceva stima di aggrandirsi, e i maires *di villa con sì fatti colleghi maggiormente invanivano. L' amministrazione era divenuta assai complicata anche nelle ultime ruote: la sua legislazione sparsa in una gran serie di volumi senza trovarvi cenno di ciò che vigente od abrogato era* (1). *Per un povero contadino punto*

(1) *La legislazione amministrativa (dice il ch. barone Cormenin nelle sue* Quistioni di diritto amministrativo*) è un incoerente ammasso d' articoli, ove trovasi alla mescolata il principio col regolamento, il transitorio col definitivo, la cosa colla persona. Le più di sì fatte leggi, nate fra le impurità della rivoluzione, sono perite per propria infamia e senza formale abolizione: esse commentansi senza spiegarsi, contraddiconsi senza abrogarsi, rivocansi senza supplirsi. Il bollettino delle leggi, ove le si trovano infarcite, gli è come un arsenale che fornisce armi a tutti i partiti, a tutti gl' interessi, a tutti i*

iniziato nel diritto pubblico, inetto al maneggio delle pubbliche faccende, chiamato ad ogni istante dalle cure della vanga o dell' accetta, diventava uno studio veramente impossibile. Quindi che cosa accadeva? Che l' amministrazione per quanto si affaccendasse nella educazione de' suoi maires, *spedendo loro e module, e minutissime istruzioni intorno a tutti i loro doveri, la maggior parte di que' magistrati nulla leggeva di tutto ciò. I più zelanti, facendo archivio del paiuolo che coronava la credenza, vi ordinavano bellamente per entro stampe, decreti, circolari, bollettini, ch' eglino ricevevano dalla prefettura; ed anche se ne tenevano, parendo loro di aver fatto tutto il meglio ch' essi potevano. Ma non ci avean poi colpa, se la massaia nel dì del bucato tirando giù il paiuolo si serviva de' fogli che conteneva a fargli fuoco sotto, mettendone tuttalpiù in disparte i più belli per farsene solecchio: e perciò la moglie e la*

sofismi. Finalmente l' applicazione di codeste leggi è tanto più malagevole, in quanto che esse sono saturate di principii politici che senza posa si sono cangiati, e che il segno a cui miravano è stato di continuo o spostato, od anche rovesciato pel trionfo e la sconfitta di tutti i sistemi di governo. Il dotto e benemerito Autore innalza un voto per la quasi totale rifusione della legislazione amministrativa; ma se a ciò fare, ei dice, non sieno ancor pronti gli elementi, e dobbiam essere condannati a veder aggiornato codesto benefizio, la giurisprudenza siaci almeno di aiuto a migliorare la legislazione; essa ne riempia i vani, ne rettifichi gli errori, ne risechi le superfluità, ne fermi il senso, ne diriga l' applicazione.

figliuola del maire *potevansi conoscere dai* vidi *e dai* considerandi *che apparivano sulle loro cuffie.*

Tuttavolta, continua a dire il Dupin, un contadino discretamente benestante, e che avesse avuto quel tanto di abilità che per l'appunto occorreva, assai più conveniva ad una merìa campestre che non il più ricco e il più dotto cittadino; perocchè egli governava con maggiore destrezza lo spirito degli abitanti, e questi con maggior confidenza obbedivangli, vedendo in lui l'uomo degli stessi panni, mentre ancora sussisteva il natio rancore fra il rozzo albàgio *e la* mezzalana *contro il panno di* Sedan *e di* Louviers.

VIII. *Fra il 1789 e il 1800 il governo non si mescolava nell'amministrazione economica delle comunità: istruiva ed eccitava, lasciando ai maestrati dipartimentali la cura d'invigilare e dirigere; onde quest'essi magistrati provvedevano o statuivano su tutti que' negozi pe' quali non era necessaria una legge: l'alta tutela de' comuni tenevasi dal corpo legislativo. Ma poi il governo autocratico si recò in mano da sè cosiffatta tutela, e ciò che da prima importava sanzione in forma di legge, fu poscia da imperiali decreti autorizzato.*

Si cominciò a voler saper tutto, veder tutto, operar tutto a Parigi: quello era il porto di mare dell'amministrazione. Tale ingerenza diventata a

gradi a gradi eccessiva, moltiplicò senza vera necessità le scritture, e intiepidì lo spirito della città. In somma l'imperatore era lo stato in persona – l'État c'est moi –; *i* maires *erano i caporali de' comuni; i sottoprefetti quasi macchine telegrafiche; ed i prefetti avevano negli ultimi tempi un' autorità più apparente che reale: quella della coscrizione era la loro faccenda massima; nel resto poi mettessero tavole, e facessero danzare le signore.*

Le necessità ognor crescenti dell' erario imperiale portarono a raggravare la mano sui comuni. Toccaronsi i loro dazii sulle consumazioni; i bilanci furono caricati per insino a 14 poste di spese non comunitative o parassite; i beni loro furono messi all' incanto, e si formò la famigerata cassa d'ammortizzazione, *quel gran pozzo di san Patrizio, in cui i comuni ebbero sprofondate ingenti somme.*

La direttorìa generale de' conti che nel 1810 fu eretta nel ministero dell' interno, diede l' ultima mano all' impronto sistema di concentrazione, al magnetismo amministrativo, e attrasse alla dominante gran quantità di minuzie con incomodi, danni e lamentazioni de' comuni. Bisognava si sottoponesse al governo tutta sorta disegni, stime, perizie di lavori di costruzione o di restauro per un'importanza di tenue somma. Dubbi, difficoltà, osservazioncelle da nulla spesso facevano galoppar

plichi sino a' più rimoti confini della Francia; spesso facevano trascorrere o lasciavano svanire l'opportunità di un' operazione utilissima.

A quella scuola d' inezie la Francia vide brulicare una generazione di piccolisti *cogli occhi armati di microscopi, i quali intanto che erano intenti a spaccare il capello battevan del naso nella trave. Ma que' giorni non sono più.*

Tolga il cielo ch' io non abbia in grande e perpetua reverenza cotanti provvidissimi ordini della francese amministrazione; ch' io non ammiri lo sviluppo stupendo di questa scienza di cui i gradi di perfezionamento segnano quelli della civiltà; ch' io non mi confessi debitore di quel pochissimo che ne so unicamente alle dottrine di gravi ministri, alle classiche opere, tutte sapienza, che giureconsulti francesi hanno messe in luce specialmente dopo il 1814, e che non ne esorti i giovani a farne ponderato studio: ma dove sono rose sono spine; e se mi sfuggì un grido, si fu per desiderio che qualcuno nel cogliere il fiore non si pungesse la mano.

IX. *Sotto la* Ristorazione *il sistema municipale del 1801 continuò: ma ben tosto scoppiarono su tutti gli scaglioni dell' amministrazione pubblica desiderii e voci di riforme, tali che le cose armonizzassero co' principii su quali reggevasi la novella costituzione dello stato. Varie dotte scrit-*

ture si pubblicarono, e fra quest' esse è quella che ora presento tradotta. Le camere applicaronsi a più riprese de' miglioramenti del sistema municipale; ma infine da tanti flutti null' altro emerse sino ad ora che la legge del 21-31 marzo 1831. I più notabili cangiamenti versano sulle elezioni de' consiglieri amministrativi, giacchè in quanto ai maires *ed agli aggiunti le cose rimasero, e continuano sull' andare del 1801.*

Però innanzi la predetta legge del 1831 l' amministrazione avea già gustato miglioramenti; e il sistema dell' assoluta concentrazione avea assai rimesso di quel suo tirato.

A buon conto nel 1814 la zienda diretta de' dazii sulle consumazioni (octrois) *tornò a porsi fra le ingerenze dei* maires, *i consigli comunitativi furono mantenuti nel diritto di deliberare intorno alle istituzioni, alle tariffe ed ai regolamenti di essi dazii. Dai bilanci de' comuni scomparvero molte di quelle ingiuste tolte che loro pesavano addosso. Una legge del 1818 ordinò che nei comuni aventi rendita minore di 100 mila franchi, ogni qualvolta fosse stato mestiere di fare un' imposta straordinaria farebbesi ai consigli un' arrota di contribuenti di massa maggiore, pari in numero ai consiglieri, per riconoscere tutti insieme la necessità della spesa, e rendere il partito.*

Nell' agosto 1821 fu per savia legge provvisto che le deliberazioni e i partiti de' consigli municipali sarebbero eseguiti solamente coll' approvazione del prefetto, mentre si trattasse di cose concernenti l' amministrazione dei beni propriamente comunitativi, o di costruzioni, restauri, lavori, od altri obbietti di mero interesse, e a tutto peso del comune; salvo però che le stime per riparazioni o costruzioni di edifizii comunitativi non fossero di un' importanza maggiore di 20 mila franchi, nel qual caso l' approvazione dipenderebbe dal ministro. Contuttociò moltissimi affari comunitativi facevano sempre crocchiare gli scrittoi ministeriali.

Altra legge del 1824 relativa alle strade comunitative permise ai comuni di fare (approvante il prefetto in consiglio di prefettura) ogni sorta d'acquisti, vendite, permutazioni di terreno per un prezzo minore di 3000 franchi.

I bilanci comunitativi, che sotto l' impero venivano approvati dal sovrano in consiglio di stato, rispetto a que' comuni che aveano almeno un' entrata ordinaria di 10,000 franchi, o da' prefetti se tale entrata era minore (1), *presentemente sono stanziati dal re quando la rendita sia più di 100,000 franchi; se minore e sino a 100 franchi dai pre-*

(1) *Decreto* 3 *gennaio* 1810.

fetti, e se inferiore a quest' ultima somma dai sottoprefetti.

Merita pure onorevole menzione un' ordinanza reale di aprile 1823 concernente i conti amministrativi, alla quale tennero dietro formole ed istruzioni interessanti così, ch' io ne raccomanderei volentieri lo studio a coloro che tengono le ragioni de' comuni.

Finalmente noterò un' altra buona legge, quella cioè del 25-31 maggio 1835, mercè della quale i comuni, gli ospizii e tutte le altre pubbliche fondazioni possono fare i fitti degli stabili per anni 18, con quelle sole formalità che da prima richiedevansi per le affittanze di nove anni.

Attualmente le Camere di Francia si occupano di una legge intorno agli ufizi municipali. Discussione piena d'interesse, e che mostra quanta sia la forza delle abitudini e dell' esempio nella mente dell' uomo.

Se già non avessi travalicato il confine ch' io m' era proposto per questa lettera, verrei ora notando volentieri le vicissitudini dell' amministrazione municipale di questi stati dal 1814 in poi, ed i miglioramenti ad essa procacciati, chè pure qualcuno se ne è fatto. Ma come io narrerei cose a tutti notissime, e come nel manipolare questa materia non potrei forse trattenermi dall' esporre qualche

mio avviso, così per non portar frasche alla boscaglia, e per non apparire presuntuoso farò fine con augurare a te lunga e beata vita, ed a me il sempiterno conforto della tua amistà.

Parma, 27 febbraio 1837.

Il tuo Amico
L. MOLOSSI.

Scopo dell'Autore

Se vuolsi estimare la utilità di un libro dal numero delle persone alle quali interessa, pochi veramente ne ha di un utile più esteso che una Raccolta delle *Leggi de' Comuni.*

Queste leggi premono a tutti i cittadini, cui sono più a contatto di qualunque altro ramo della legislazione. L'ordinamento politico, anche in causa della sua elevatezza, non è di tale natura che la massa del popolo possa conoscerlo, e farne giudizio: l'ignoranza degli uni, l'apatìa e l'indifferenza degli altri gli fa trascuranti d'istruirsi delle leggi costituenti la grande società. Dove così non avviene rispetto alle *Leggi de' Comuni;* tanto l'influenza loro è immediata su tutta la popolazione. Il pacifico abitatore delle campagne, confinato in fondo alla sua provincia, ben può ignorare per sino i nomi de' ministri che go-

vernan lo stato; ma e' non saprebbe rimanersi straniero al reggimento municipale. L'ultimo contadino sa ch' ei si deve sposare al municipio, innanzi di far benedire la sua unione dalla Chiesa; sa che le nascite e le morti voglionsi dichiarate all'uffizio dello stato civile: ognuno è informato che la polizia appartiene al podestà od al sindaco, che l'azienda della comunità è a quegli affidata: in una parola sa ch' eglino sono i patròni ed i tutori del paese.

I maggioringhi, o per dirlo alla moderna, i *più imposti,* hanno, in ragione dell'ampiezza de' loro tenimenti, maggiori relazioni col magistrato municipale (1). La polizia della città, se trattisi delle loro case urbane; la polizia rurale, se dei beni della villa; la costruzione od il restanro delle strade vicinali che condncono alle loro terre od alle loro castella; i soprasselli su' quali essi vengon chiamati a render voto, appunto perchè devono pagarne

---

(1) Nel preambolo del decreto di S. M. MARIA LUIGIA DUCHESSA DI PARMA, in data del 30 aprile 1821 (N.° 42) si legge: „ Considerando, che i possidenti sono quelli che hanno il „ principale interesse nel buon andamento delle amministrazioni „ comunitative, e che perciò debbono avervi tutti una parte „ proporzionata alla loro facoltà ... (*Nota del Tradutt.*)

la parte maggiore, sono tutte cose che del continuo gl'invitano a fare studio ed osservazioni intorno alle *Leggi municipali*. Non è un solo abitatore di città, borgo o villaggio, il quale non esperimenti la quotidiana influenza di esse leggi, ossia che a lui vengano contrapposte, ossia ch'egli medesimo le invochi, sendo egli soggetto all'autorità ed alla protezione di quelle, ed esposto ai mali che dall'imperfezione loro ne gli possono derivare; onde ben si può dire di sì fatta legislazione:

Æque pauperibus prodest, locupletibus æque.

Le nozioni ch'io ho assunto di raccogliere nella presente Introduzione sono certamente applicabili così alle podesterie delle grandi città, come a quelle de' piccoli comuni rurali, conciossiachè i principii dell'amministrazione sieno i medesimi in tutte le parti del territorio francese. Però io confesso di aver mirato più particolarmente agl'interessi de' comuni di contado nel tracciare le regole intorno all'azienda de' loro patrimoni, al muover delle liti in nome loro, all'usufruttare le proprietà a comune, e ad altri obbietti, i

quali nelle grandi città, per esserne affidata la direzione a soggetti più istrutti, danno in vero poca materia di controversie, ma nel forese sono una perenne sorgente di viluppi e difficoltà.

Tuttavolta ho esposte ancora alcune leggi particolari a Parigi, allorquando tali mi sieno parute da essere invocate altrove; dacchè le leggi ordinarie non abbracciano sempre tutto, e, principalmente in amministrazione, v'ha sempre quantità di casi abbandonati all'imperio dell'uso, ed alla discrezione degli amministratori. Pertanto qualora accada di non trovare il soccorso di un regolamento speciale, si dovrà indirizzare gli sguardi alla capitale, che meglio supponesi amministrata, e colà cercare l'autorità di un esempio. Ma consultando la pratica della capitale, quello non tanto considerare si deve che veramente vi si fa, quanto ciò che fare vi si dovrebbe: *non tam spectandum quid Romæ fiat, quam quid fieri oporteat. Legge 12 ff. de officio Præsidis.* Di più voglionsi osservate le regole proporzionali di una modesta analogia, per non imitare la semplicità del Titiro delle Buccoliche, il quale stimava Roma intera-

mente simile al paese ov'egli andava a vendere i suoi formaggi:

Urbem quam dicunt Romam, Melibæe, putavi,
Stultus ego, huic nostræ similem,... (1)

Nell'intento di fare un libro particolarmente comune, io ho dovuto occuparmi meno della teorica che della pratica. Senza lasciare di desiderare il meglio e di additarlo ancora là dove mi è sembrato scorgerlo, ho tuttavia pensato che infrattanto era più sicura cosa il valermi di quello che ora sussiste. Oltreacciò le mutazioni sperate verseranno piuttosto intorno all'*ordinamento*, che intorno all'*amministrazione* municipale. Così, per esempio, si potrà rendere alle comunità la libera elezione dei loro magistrati, ma non per questo il potere municipale, esercitato da ufiziali eletti in altra forma, cambierà natura, e gli obbietti medesimi rimarranno sottoposti alla amministrazione: quindi si tratterà sempre di assicurare in ogni luogo, mercè una

(1) Che il Manara traduce:

Quella città, cui dicon Roma, a questa
Nostra simile io, stolto, la credea.
(Nota del Tradutt.)

buona polizia, la nettezza e la salubrità delle abitazioni, di fruire a comune i beni comunitativi, di sostenere in comune le imposizioni comunitative, e di sciogliere il seguente problema di qualunque buon reggimento municipale - far godere a' cittadini ogni maniera di felicità possibile in una ben ordinata città: - *Quemadmodum civitas bene constituta beate habitari possit.* Legge 2. ff. *de nundinis.* Tale si è il principio al quale ho dovuto attenermi.

Io discorrerò adunque, secondo il mio disegno:

1.° De' Comuni in generale;

2.° Della natura del Potere municipale;

3.° Dell'Ordinamento municipale;

4.° Dell' Amministrazione municipale.

CAPO PRIMO

DE' COMUNI IN GENERALE

SEZIONE PRIMA.

Che cosa s' intenda per Comuni, Comunità.

In generale appellasi *comunità* un' aggregazione d' individui, uniti da un interesse comune, e viventi sotto una medesima regola. Anche i conventi chiamavansi un tempo *comunità:* e in fatti ognuno di essi avendo la sua regola particolare, de' beni proprii, ed un' azienda comune a tutti i suoi individui, costituiva una vera comunità.

Ogni sorta di *corpo* o stabilimento pubblico approvato, il quale abbia il suo regolamento speciale, un patrimonio destinato ad uso proprio, entra nella categoria delle comunità.

Si fatti corpi sono altrettante piccole repubbliche, le quali sotto il manto delle leggi dello stato, hanno, a similitudine di questo, un patrimonio ed un erario comuni, e degli amministratori incaricati di curare gl' interessi della comunità (1).

(1) *Quibus autem permissum est corpus habere collegii, societatis, sive cujusque alterius eorum nomine, ad exemplum Reipublicæ, habere res communes, arcam communem, et actorem sive syndicum, per quem, tamquam in Republica, quod*

Le *comunità d'abitanti*, onde più specialmente ci occupiamo adesso, si compongono dell' unione de' cittadini abitanti, o proprietari nella stessa città, nello stesso borgo o villaggio, e nell'adiacente territorio (1).

La costituzione del 1791, tit. 1, art. 8, ne ha porta una lucidissima idea, dicendo: » I cittadini » francesi, risguardati dal lato delle relazioni locali, » che derivano dalla riunione loro nelle città, ed in » certi circondari del contado, formano i *comuni* ».

Perciò i comuni non tanto si formano da una specie di coabitazione degli uomini, quanto e principalmente dalle *relazioni locali* stabilite fra loro, e costitnenti, propriamente parlando, la *comunione d' interessi*.

Sotto questo aspetto i comuni formano delle vere città. La città in fatti non consiste già nelle case, ne' portici, nelle piazze pnbbliche; ma sono gli uomini che la costituiscono (2).

Codesta definizione de' comuni concorda eziandio con quella che Cicerone ha dato della *cosa pubblica* ne' preziosi frammenti rimastici del suo mi-

---

communiter agi fierique oporteat, agatur, fiat Legge 1. §. 1. ff quod cujusque Universitatis nomine agatur.

(1) I Decreti Leopoldini definivano le Comunità, *tutti gl' interessi, le persone e le cose* comprese in un descritto territorio (*Nota del Trad.*)

(2) Orat. Imper. Aug. *apud* Dio. Cass., lib. 56. Ved. *l' Esprit des lois, lib. XXIII, cap.* 21.

rabil trattato *De re publica* (1). La cosa pubblica, ei dice, è la cosa del popolo; ed io dico popolo non già qualsivoglia ragunata d'uomini, ma sì una unione di persone strette fra loro dalla stessa disciplina, dalle stesse leggi, dagli stessi interessi (2).

Ciò è tanto vero, che vengono riconosciute anche le *sezioni de' comuni* (o vogliam dire i *comunelli*): lo che succede allorquando una porzione di abitanti d'un comune avendo un interesse parziale, si rende necessario di separare quest'essi abitanti dal rimanente del comune, e di risguardarli, per quell' interesse tutto loro proprio, come una comunità distinta da quella di cui e' fanno parte per tutti gli altri rispetti (3).

---

(1) Dall'invenzione de' più notabili di questi frammenti de' dialoghi della repubblica di Marco Tullio Cicerone, il mondo ha debito all'illustre italiano Monsignor Angelo Mai, prefetto della Vaticana, dal quale vennero con grande studio posti in luce nel 1822. Ed un bel volgarizzamento ne pubblicò, l'anno 1826, il principe D. Pietro Odescalchi. *(Nota del Tradutt.)*

(2) *Est igitur, inquit Africanus, res publica, res populi; populus autem non omnis hominum cœtus quoquo modo congregatus, sed cœtus multitudinis juris consensu, et utilitatis communione sociatus.* Palimpsest. Cic. de republica, lib. 1, n.° 25.

(3) Il nostro A. in questo luogo accenna all'art. 2 del decreto del 10 giugno 1793, relativo al modo di dividere i beni comunitativi, il quale articolo è concepito così: „ Un comune è una „ società di cittadini congiunti da relazioni locali, ossia ch'alla formi „ un municipio speciale, ossia che faccia parte di un altro muni- „ cipio: per cui dove sia composto di varie sezioni, e che cia- „ scheduna di queste abbia beni particolari a comune, i soli abi- „ tanti della sezione che godeva il fondo comune, avranno di- „ ritto alla divisione di esso „. *(Nota del Tradutt.)*

Un *comune* può essere per sè stesso considerato come formante un solo uomo, un solo individuo, siccome un corpo, il quale, preso così in astratto, diversifichi essenzialmente dai membri ond'è composto (1).

Questo principio è fecondo di applicazioni. Bisogna capirlo bene per formarsi una retta idea dello stato di una comunità.

Per esempio, se una somma di 10,000 franchi fosse dovuta ad un comune di diecimila abitanti, egli sarebbe errore il credere che ciascuno di questi fosse distintamente proprietario di un diecimillesimo del credito: ed a rovescio mal s'apporrebbe colui che pretendesse, che ciascun abitante fosse personalmente debitore di un franco, qualora quella somma fosse dovuta dal comune. In tal caso il comune sarebbe o creditore o debitore di tutta la somma, esso soltanto potrebbe legittimamente riscuoterla, solo contro lui si potrebbe procedere, e non già contro i singoli suoi membri (2).

---

(1) Queste idee comunemente si rende coll'assioma: *Universitas distat a singulis*. La legge romana dice ancora: *Personæ vice fungitur, municipium, et decuria, et societas*; legge 22, ff. de fidejussoribus; e la legge 16, ff. *de verbor. significat.* estende ancora codesta finzione, dicendo, essere le città a un dipresso come gl'individui: *civitates privatorum loco habentur.*

(2) *Si quid universitati debetur, singulis non debetur; nec quod debet universitas, singuli debent.* Legge 7, §. 1., ff. quod cujusq. univers.

Giusta la medesima distinzione dirassi, che il podestà è l'uomo dell'intero comune, non già il rappresentante di alcun abitante in particolare: egli è l'organo e l'interprete degl'interessi generali della comunità (1): egli non è nè l'agente, nè il procuratore di alcun cittadino individualmente preso (2).

Finalmente diremo, come le variazioni che sopravvengono nel numero degli abitatori non alterino punto il principio della comunità. I figliuoli sottentrano al padre; i sopraggiunti si surrogano agli assenti: tutti, quantunque diversifichino gl'individui, continuano a formare lo stesso comune: gli usuari succedonsi, ma non perisce il diritto, il quale si tramanda dagli uni agli altri, e si perpetua di generazione in generazione:

Permutet dominos, et cedat in altera jura.
. . . . Quia perpetuus nulli datur usus, et heres
Heredem alterius, velut unda supervenit undam.

Che se mai avvenisse che di una comunità non restasse più che un sol uomo, questi rappresenterebbe la comunità sino a tanto ch'ei si rimanesse solo, e ne eserciterebbe i diritti che potessero sus-

(1) *Quasi tutor et procurator rei publicæ.* Cic. de re pub. lib. II. n.° 29.

(2) *Si aliqua universitas det actorem, non erit dicendum quasi a pluribus datum sic haberi; hic enim pro universitate intervenit; non pro singulis.* Legge 2, ff. quod cujusq. univ. nomine.

sistere e trasfondersi in lui intanto che altri venissero occupando i posti vacanti (1).

Di tal guisa personificati i comuni, essi *vengon reputati minori*. Queste ultime parole trovansi scritte così nel preambolo della dichiarazione del 1652. Nè questa è già una mera finzione, poichè là non esiste comunità di abitanti dove non sieno donne, e fanciulli minori, i quali nel comun patrimonio hanno un diritto uguale a quello de' maggiori. Ora in tale mescolanza d'individui maggiori e minori di età, deve predominare la qualità di questi ultimi, anche in grazia della debolezza loro. *Quod minimum est sequimur.*

Nè di questo s'han da dolere i maggiori, conciossiacosachè, se la comune capacità trovisi in tal modo assottigliata, le guarentigie di tutti contro gli atti che contenessero una lesione degl'interessi comuni, trovansi ad un tempo accresciute e protette, per la virtù che i minori hanno di comunicare il privilegio loro ai maggiori, coi quali essi posseggono diritti indivisi (2).

---

(1) DOMAT. Diritto pubblico, tom. 2. pag. 104, n.° 3. - *In universitatibus, nihil refert utrum omnes idem maneant, an pars maneat, vel omnes immutati sint. Sed si universitas ad unum redit, magis admittitur posse eum convenire et conveniri: cum jus omnium in unum reciderit, et stet nomen universitatis.* Legge 7, §. 2, ff. quod cujusq univers.

(2) *Minor relevat majorem in individuis:* tal è il principio generale. Baldo lo applica nominatamente alle comunità: *Univer-*

Questo stato di *minorità* in cui per ordinario risguardansi i comuni, e che è poi giustificato dall'impossibilità in che si trova un comune di reggersi con quella medesima intelligenza e libertà che un sol uomo userebbe, spiega naturalmente quell'alta sopravveglianza che l'amministrazione superiore esercita ne' loro atti più importanti; come sarebbe, ad esempio, allorquando essi debbano vendere, comperare, permutare, prestare, litigare o transatare; siccome lo vedremo più avanti parlando dell' *Amministrazione municipale.*

Sezione seconda.

Condizioni per appartenere ad un Comune.

Per appartenere ad un comune fa di mestiere l'avervi il domicilio reale, ovvero delle proprietà; poichè vi sono degl' interessi comuni agli abitanti e per rispetto alle loro persone, e per rispetto ancora a' loro beni: degl' interessi *personali*, e degl' interessi *reali.*

Uno può esser nato in un comune e non dimorarvi, all' opposto e' può dimorarvi e non es-

---

sitas restituitur in integrum, propter minores et pupillos qui in ea sunt. Ciò che ancora si trova nelle legge 4, Codice *quib. ex causis maj. restit. in integrum*, ov'è detto: *res publica minorum jure uti solet, ideoque auxilium restitutionis implorare potest.* Adde l. 3, *Cod.* de jure rei pub.

servi nato. Vi si può stanziare per sempre, o soltanto per a tempo: abitarvi qual cittadino, o non risedervi che quale straniero, viaggiatore, o forese.

Tutte codeste condizioni introducendo delle varietà ne' diritti delle persone, conviene si considerino a parte a parte, a fine di non applicare all'una ciò che all'altra conviene.

Articolo primo.

De' Cittadini.

La qualità di cittadino non si acquista, e non si conserva che in conformità della legge costituzionale dello stato. (*Cod. civ. art.* 7.)

Tuttavolta la Carta nulla dice intorno a ciò; per cui conviene aver ricorso alla costituzione dell'anno VIII, siccome quella che in questa parte non fu abrogata dall'art. 66 di essa Carta. Infatti veggiamo che il governo regio ha più volte citata quella costituzione (e specialmente l'art. 75) sotto il titolo più modesto di legge del 22 frimaio anno VIII.

Il titolo I. di detta costituzione ha in fronte *dell'Esercizio dei diritti di cittadinanza:* difatti esso spiega,

1.° Come si acquisti la qualità di francese;

2.° Come la si perda;

3.° Come ne venga sospeso l'esercizio.

§. I.

Come si acquisti la qualità di Francese, e quali sieno i diritti ad essa inerenti.

Si è cittadino o per nascita o per naturalità. (1)

1.° Chiunque nato e residente in Francia (2), il quale, all'età di 21 anno, siasi fatto inscrivere nel registro civico del suo comune, ed abbia dappoi dimorato per lo spazio di un anno sul territorio della repubblica (di Francia), è cittadino francese. (*Costituz. dell' anno VIII, art.* 2).

Bisogna dunque essere inscritto sul *registro civico* del proprio comune, siccome fu ordinato dalla legge del 19–22 luglio 1791. Uno speciale decreto del 17 gennaio 1806 ha poi prescritte novelle forme intorno al particolare (3). Sembra peraltro che così fatti registri non siensi tenuti quasi in verun luogo

(1) *Cives quidem, origo.. adlectio facit.* L. 7, Cod. de incolis.

(2) Il cod. civ., art. 9, ha modificato questa disposizione per rispetto agl' individui nati in Francia da un forestiero.

(3) L'iscrizione in tali registri de' nomi, cognomi, qualificazioni, età, luogo del domicilio politico degli abitanti pervenuti all'età maggiore, era necessaria per l' esercizio dei *diritti politici*, o de' *cittadini*, i quali, come ognuno sa, differiscono dai *diritti civili*, mentre i primi sono quelli che la legge costituzionale annette alla qualità di *cittadino*, com'è il diritto di suffragio nelle elezioni, e d'esser nominato deputato; e gli altri sono quelli che ogni suddito può fruire, tali che il diritto di succedere, di disporre per testamento, di muovere un'azione senz'obbligo di cauzione, e va discorrendo, salve le eccezioni portate dalla legge. (*Nota del Tradutt.*)

Digitized by Google

e che siasi pensato potersi a quelli supplire con delle liste elettorali. Tuttavia sarebbe error grave il supporre che non esistano *cittadini* altri da quelli che sono elettori od eligibili. E' fuor di dubbio che prima d'essere inscritti in quelle liste bisogna essere cittadini (*legge del 5 febbraio 1817, art. 1*); ma il diritto di concorrere alla elezione dei deputati, o quello di essere eletto non è il solo diritto che i cittadini vengon chiamati ad esercitare. I negozianti notabili, a cagione d'esempio, conservan tuttora il diritto di eleggere i giudici del commercio: così per esercitare uffizi pubblici, per essere *giurato*, per essere *testimonio negli atti autentici* è necessario essere *cittadino*. I registri civici mantengono dunque tutta l'importanza loro; e l'astenersi che fanno i podestà da una pratica a loro rigorosamente prescritta dalla legge, è negligenza imperdonabile. Trascuraggine sì fatta proviene senza dubbio da quella specie d'ozio politico, che accompagna la qualità di cittadino, dappoichè s'è tolto a' francesi il diritto di concorrere con una libera elezione alla nomina de' loro uffiziali municipali. Questa obbiezione non isfuggì al signor *Lainé*, ministro dell'interno, il quale nel suo ragionamento del 28 di novembre 1816, la espose e la risolvè ne' termini seguenti. Notisi che in quell'epoca si discuteva intorno alla *legge elettorale*. » Alcuni, egli diceva, saranno certamente di

» amaritudine compresi, in veggendo *sì scarso nu-*
» *mero d' uomini* prender parte a sì fatte elezioni;
» ma si dà opera a ciò che *tutti i cittadini* pos-
» sano partecipare ad un' altra sorta d' interesse
» *che più da vicino gli tocca:* guari e' non andrà
» che proporrassi legge sulla maniera di proce-
» dere per le nominazioni a' consigli municipali,
» a quelli di circondario, e di dipartimento: questa
» legge era la più urgente ».

E in vero venne presentata; ma dopo ch' essa ebbe suscitate le più calde contraddizioni fu ritirata, nè alcun progetto novello comparve dappoi (1). Un tale stato di cose può bene protrarsi indefinitamente; ma per questo s' avrà egli a conchiudere non doversi infrattanto continuar a tenere i registri civici? Pensiamo che no: anzi ci è avviso, che debito del ministero sarebbe il far ricordo per lettere circolari delle preesistenti leggi, ed il curarne efficacemente l' esecuzione.

2.° In quanto a' forestieri, l' art. 3.° della Costituzione dell' anno VIII dice: « Un forestiero
» diventa cittadino francese allorquando, compita
» l' età di 21 anno, e fatta la dichiarazione di vo-

(1) Si noti che il Signor *Dupin* scriveva questa sua opera del 1823. Del resto una legge di riordinamento municipale (meno per Parigi) in data del 21-31 marzo 1831, è stata promulgata in Francia: e di essa faremo qualche accenno più avanti. (*Nota del Tradutt.*)

» ler fermare sua sede in Francia, abbiavi poi dimorato per anni dieci consecutivi » [1].

A prima giunta sembra che tutte queste condizioni sieno materiali, e che l'adempimento loro non dipenda in certo qual modo che dalla volontà del forestiere: pure non è così.

La naturalità *(adlectio)* presume una scelta: la città non è punto tenuta a raccogliere nel suo seno tutti coloro che le si presentano. E' un contratto che vuol esser fatto tra il forestiero che ama di essere accolto in una nazione, ed il governo cui spetta incontrastabilmente l'alternativa o di ricusarlo o di ammetterlo. Laonde il codice civile, art. 13 [2], indica che il forestiero anche per godere in Francia i diritti civili, e fermarvi dimora, deve impetrarne licenza dal governo.

Tanto più, s'ei voglia acquistare i diritti politici è mestieri che lo domandi, e che ottenga lettere di naturalità semplice, giusta il decreto del 17 marzo 1809, ovvero delle patenti di alta naturalità, verificate dalle due camere, secondo l'ordinanza del 4 giugno 1814 [3].

---

(1) Il nostro codice permense statuisce sene'altro *(Art. 19)* che „ nessun forestiero può acquistere i diritti di cittadino se non „ previo un decreto di cittadinanza, che deve implorarsi dalla sovrana autorità „ *(Nota del Tradutt.)*

(2) Conforme al precitato art. 19 del cod. parm. *(Nota del Tr.)*

(3) L'atto del 22 frimaio anno VIII (13 dicembre 1799) prescriveve doversi dichiarere al megistrato comunitetivo l'inten-

Il forestiero, per tal guisa naturalizzato, acquista i diritti del cittadino: però tal beneficio non va congiunto che alle patenti di alta naturalità, verificate nelle due camere.

Quella parola *verificate* è stata posta avvisatamente nell' ordinanza predetta. Non vuolsi già intendere per essa una semplice registratura, la quale possa a talvolta essere forzata, siccome un tempo accadeva ne' parlamenti; nè ch' esser debba una mera formalità, ne' tribunali, come al presente: essa è una *verificazione libera,* fatta in cognizione di causa nel medesimo modo con che si deliberano le leggi, e che da quell' istante può anch' essere rifiutata.

Ogni altra naturalità lascia lo straniero nella incapacità di risedere nelle camere dei pari e dei deputati (*Ordinanza del 4 giugno 1814*): al che per avventura sarebbe stato da aggiugnere, che il forestiero, avvegnachè munito di lettere di alta naturalità non potrebbe nè esser ministro, nè risedere in consiglio, nè comandare le nostre armi di terra e di mare.

E in vero per tutte codeste funzioni vige una ragione medesima, quella cioè che non si debbono

---

zione di far risedio in un comune; e il decreto del 17 marzo 1809, aggiugneva che l'istanza dello straniero co' documenti all' appoggio si doveano spedire dal podestà del domicilio del petitore al prefetto, da cui, col parer suo, al ministro della giustizia. (*Nota del Tradutt.*)

impiegare nelle faccende di governo se non che
» uomini, la cui nascita (nel suolo francese) en-
» tri a sicurtà dell'affezione al sovrano ed alle
» leggi dello stato, e che sino dalle fasce sieno
» stati educati nel patrio amore (1).

---

(1) Vedi le ordinanze del 1386, e del 1431, e quella di Blois nel 1579 art. 4, tutte fatte *a petizione degli Stati generali*, e dichiaranti gli stranieri inabili a possedere ufizi o benefizi, e nè meno di esercitare veruna sorta di pubbliche funzioni in Francia. Nel 1617, dopo la condanna del Maresciallo d'*Ancre* (il fiorentino *Concini*) (a) il Parlamento di Parigi decretava tal provvisione, per cui nessun forestiero avrebbe potuto essere ammesso nel ministero. – E in gennajo del 1629 Luigi XIII decretò che ninno potesse comandare una piazza di Francia, *se francese non fosse*. – Nelle memorie intorno al regno di Luigi XV, attribuite a sproposito al *Massillon*, in fine al capo decimo, l'autore dopo aver detto che gli stranieri, tuttochè naturalizzati, non potevano risiedere in consiglio, esce fuori colla seguente ragione: „ Tale e-
„ sclusione è massima provvidissima in Francia. E non è già che
„ un forestiere il quale venisse addetto alla corona fosse incapace
„ a fedelmente servirla, ma per quanto uom faccia, gli rimane
„ sempre alcun che delle impressioni del sangue, e de' pregiu-
„ dizi della educazione „. In Inghilterra i forestieri, che colà si ap-

(a) Concino Concini *nel* 1600 *passò in Francia* con *Maria Medici, sposa di Enrico IV. Pe' suoi maneggi e per le arti della moglie da semplice gentiluomo ei fu assunto alle primarie cariche del regno. Si concitò l'odio de' francesi, e gli sdegni del giovinetto Luigi XIII, che lo mandò all'altro mondo. Malherbe in sua morte cantava:*

Va-t-en à la malheur excrément de la terre,
Monstre qui dans la paix fait les maux de la guerre.

*Prese il cognome d'*Ancre *da una Terra in Picardia che egli acquistò, la quale poi confiscata e donata dal re al duca di Luynes fu appellata Albert dal nome patronomico di questo favorito. (Nota del Tradutt.).*

§. II.

Come si perda la qualità di cittadino.

Giusta l'art. 4. del Tit. I della Costituzione dell'anno VIII,

» La qualità di cittadino francese si perde,

» Prendendo la naturalità di paese estero;

» Accettando impieghi o pensioni da un go» verno estero;

» Aggregandosi ad un corpo qualunque, in » che si richiedessero distinzioni di natali;

» Per la condanna a pene afflittive od infamanti ».

---

pelleno *denizati* (*a*), non possono avere il comando del più piccolo bastimento delle marinerie reale, e nemmeno diventar padroni di semplici navi mercantili, sotto pena di nullità e delle revoca delle lettere di *denizazione*.

Per l'opposto in Russia la maggior parte degli ufizi primarii sono tenuti de forestieri. Ma ciò che si addice e paese barbaro, costretto, per le insufficienza de' proprii sudditi, e prender e prestanze dalle civiltà degli altri stati, non può servir d'esempio e popoli tento ricchi del proprio suolo de potersi governare col solo soccorso de' cittadini loro.

(*a*) Denizetion *è una naturalità di primo grado, che in Inghilterra viene concessa per lettere reali al forestiero che abbia risolto di dimorare in quel regno, almeno per un lungo corso d'anni. E colui che la ottiene chiamasi colà* denizon o denizen, *e può adire eredità, acquistare e posseder beni, e goderne a suo grado, come se fosse Inglese nativo; e se è ecclesiastico può anche posseder beneficii: ma non può per altro godere di quegli altri diritti che derivano dall'alta naturalità, ossia naturalità perfetta, la quale non vien conferita che da lettere approvate dal Parlamento. (Nota del Tradutt.)*

Riassumiamo ciascuna di queste disposizioni:

1.° La qualità di cittadino francese si perde *prendendo la naturalità di paese estero:* nulla di più evidente. Il forestiere che prende la naturalità di Francia diventa francese: i francesi che prendono la naturalità di un paese alieno diventano forestieri. Non si può essere ad un'ora cittadino di due nazioni. Perciò Attico, per quanto fosse vinto dal buon accoglimento degli Ateniesi appo i quali avea riparato, giammai non volle consentire di diventar cittadino di Atene per timore di perdere la cittadinanza romana. (1)

Ma non si dee confondere la naturalità di un paese straniero col semplice diritto di borghesia (*bourgeoisie*), la quale si acquistasse in una città estera coll'appruovamento del governo. Questa sorta di adozioni (*adlectiones*) meramente onorifiche, non traggon seco la perdita della qualità di cittadino (2).

---

(1) *Quo factum est ut huic omnes honores quos possent publice haberent, civemque facere studerent: quo beneficio uti noluit, quod nonnulli interpretarentur,* emitti civitatem romanam, alia adscita. (Corn. Nep. in vita Attici, n.° 3)

(2) Nel *Bollettino* delle leggi trovansi, per esempio, di molte ordinanze regie, le quali concedono a de' francesi d'accettare *patenti di cittadinanza* in Svizzera, *senza perdere la qualità di francese,* a condizione però di non voltar le armi contro la Francia. (*Veggasi in frall'altre un'Ordinanza del 26 marzo 1817, inserita per estratto nel Bollettino delle leggi, 7.a serie, n.° 2035*).

2.° La qualità di cittadino francese si perde *accettando impieghi, o pensioni offerte da un governo estero:* cosa naturalissima. Niuno può servire a due padroni.... Tuttavolta il codice civile ha alquanto temperata codesta disposizione col suo articolo 17, là dove è detto: » coll'accettazione, « *non autorizzata dal re,* d'impieghi pubblici » conferiti da un governo estero ».

Questa novella lezione ha, siccome è chiaro, tre notabili differenze dalla prima: 1.° il divieto non è più assoluto, potendo un francese, purchè ne sia licenziato dal re, acccettare impieghi *conferiti* da un governo estero, senza perdere quella sua qualità: 2.° il vocabolo *impieghi* è vincolato dall'aggettivo *pubblici* nell'art. 17 del codice civile: per cui la qualità di francese non si perderà qualora si accettino impieghi privati, come sarebber quelli di banchiere, di mandatario a titolo privato, ma solamente per l'accettazione non autorizzata di pubblici impieghi: 3.° finalmente, l'articolo 4 della costituzione dell'anno VIII faceva divieto anche di accettare *pensioni* dallo straniero: ma il codice civile non avendo riprodotta quell'espressione (1), si vorrà egli conchiudere, che un francese possa impunemente, e senza compromettere la sua qualità di cittadino, accettare pen-

(1) E neppure il codice parmense ne fa motto. *(Nota del T.)*

sioni offertegli da un governo estero? Nol credo: il silenzio del codice è un argomento negativo; ma più robuste ragioni s'innalzano per sostenere il divieto dell'art. 4. della prefata legge dell'anno VIII – Corruttor principale è il denaro. Filippo il Macedone ebbe pensionari in Atene assai tempo innanzi ch'ei ne facesse il conquisto. Egli stimava non esservi fortezza inespugnabile, purchè si potesse introdurvi un somiero carico d'oro. Il miglior mezzo d'antivenire gli effetti della corruzione straniera, quello è di dichiarare indegno della qualità di francese quel cittadino, il quale, senza l'approvazione del re, accettasse pensioni da un governo alieno.

3.° La qualità di cittadino francese si perde ella *ancora per l' aggregamento ad una corporazione qualsiasi, la quale presuma distinzioni di natali*? Questa terza cagione si dovea ritrovare naturalmente per entro la costituzione dell'anno VIII, la quale, almeno di nome, era *costituzione della Repubblica francese.* E trovasi pure letteralmente nell'art. 17 del *codice civile de' Francesi* promulgato nel 1811 (1); se non che essa era già divenuta incompatibile coll'impero, posciachè era-

(1) Nel cod. civ. pubblicato in Francia per l'ordinanza reale del 30 agosto 1816 (sì come nell'edizione del 1807) la condizione relativa alle affiliazioni trovasi limitata ai soli *ordini militari* stranieri – Art. 41 – *(Nota del Tradutt.)*

si creata una nnova nobiltà con titoli, stemmi, divise, e maggioraschi. Vidersi in fatti di quel tempo ricomparire le croci, i cordoni, le insegne di tutti gli ordini cavallereschi; e quello stesso desio che pungeva il nuovo imperadore di accreditare al di fuori i suoi ciondoli, fece sì ch'egli dovette alquanto rallentare quelle troppo strette proibizioni d'accettarli nell'interno. Bastò allora, a termini del codice napoleonico, di ottenere la permissione dell'imperatore per potersi legittimamente aggregarsi a corpi, od ordini stranieri, tuttochè essi presumessero o richiedessero distinzioni di casata.

Ciò che sotto la repubblica sarebbe stato una contraddizione, ciò che sotto l'impero non fu che un trascorso, è cosa naturale e legittima sotto la monarchia, la quale in ogni tempo ammise la nobiltà tra' suoi principali elementi. La Carta avendo detto (art. 71) » l'antica nobiltà *riassume* i suoi titoli; » la novella *conserva* i proprii; il re *crea* de' no» bili a suo talento » l'affiliazione a corpi stranieri, i quali supponessero distinzioni di nascita, ha dovuto cessare di esser un motivo per perdere la qualità di cittadino francese. Questo motivo in fatti non si è mantenuto nella edizione *expurgata* del codice civile, stampata e pubblicata in virtù della reale ordinanza del 3 agosto 1816. Epperò, 1.° siffatte affiliazioni possono aver luogo sotto il

reggimento attuale; 2.° ma le non possono aver effetto se non mediante l'approvamento del governo; 3.° del rimanente esse sono scevere da que' pericoli che temevansi dalla costituzione dell'anno VIII, » dacchè la nobiltà antica o moderna, personale o » ereditaria, nominale o majorascale, indigena o » affiliata non apporta fra noi che gradi ed onori» ficenze, senza esentare in alcun modo dai pesi, e » dai doveri della società ». (*Carta, art. 1, 2, e 71*).

4.° La qualità di cittadino francese si perde *per la condanna a pene afflittive e infamanti:* il che è conforme alla natura stessa delle cose. Il titolo di cittadino è titolo d'onore e di libertà: esso è incompatibile colla schiavitù della pena, siccome lo è colla schiavitù del disonore. Nondimeno tutte le pene seco non traggono la perdita della qualità di cittadino:

Ainsi que la vertu, le crime a ses dégrés.

Le sole pene che adducono la perdita della qualità di cittadino sono le afflittive od infamanti. Esse vengono descritte dal codice penale, art. 7 e 8 come segue:

Le pene afflittive ed infamanti sono:

1.° La morte;

2.° I lavori forzati a vita;

3.° La deportazione (anche in una fortezza);

4.° I lavori forzati a tempo;

5.° La reclusione.

Digitized by Google

Le pene infamanti sono:

1.° La berlina;

2.° Il bando;

3.° La degradazione civica.

Il codice, art. 17, aggiugne che la qualità di francese si perde » collo stabilirsi in paese estero » con animo di non più ritornare ».

Questa causa è la più equivoca; imperciocchè l'animo al ritornare facilmente si presume; e sarebbe cosa perniciosa se fosse altrimenti. Di più il codice ha ammessa una restrizione che assai sottrae a quel pericolo, avendo esso dichiarato che » gli stabilimenti per cagione di commercio non » si potranno giammai avere per fatti senz'animo » di ritornare ».

Un buon podestà deve unire le sollecitudini sue a quelle del ministero pubblico, pel vantaggio degli *assenti;* questo nelle cose giudiziarie; e quello col vegliare amministrativamente intorno a ciò che può ad essi concernere, col far pervenire a loro quelle notizie di cui possano aver interesse, col renderli soddisfatti sul luogo di tutto che possa da lui dipendere, col proteggere in modo speciale i figliuoli, o le sostanze ch'eglino avesser lasciato in patria, e sovratutto badando a non rimaritarne le mogli, che dopo le più accertate pruove della morte de' mariti assenti.

§. III.

Come sia sospeso o modificato l'esercizio dei diritti di cittadino.

» L'esercizio dei diritti di cittadino francese si
» sospende per lo stato di debitore fallito, o di
» erede immediatamente ditentore a titolo gratuito
» della successione totale o parziale di un fallito;
» per lo stato di famigliare salariato, addetto ad una
» persona o ad una casa; per lo stato d'interdi-
» zione gindiziaria, di accusa, o di contumacia ».
(*Costit. dell' an.* 8.° *Tit. I. art.* 5.)

A queste fondamentali disposizioni aggiungansi quelle degli art. 28, e 34, 9, e 42 del codice penale, così concepite:

» Art. 28. Chinnque sarà stato condannato alla pena de' lavori forzati a tempo, del bando, della reclusione o della berlina non potrà mai essere nè giurato, nè perito, ned'essere ascoltato negli atti come testimonio, nè deporre in giustizia, se non per darvi de' semplici indizi.

» Sarà incapace dell'uffizio di tutore o curatore, tranne che pei propri figliuoli, e soltanto dopo il parere della sua famiglia.

» Sarà decaduto dal diritto di portar armi, e di servir negli eserciti del regno.

» Art. 34. La degradazione civica consiste nella destituzione ed esclusione del condannato da tutte

le funzioni od impieghi pubblici, e nella privazione di tutti i diritti enunciati nell' art. 28.

» Art. 9. Le pene in materia correzionale sono:

» 1.° La ditenzione a tempo in una casa di correzione;

» 2.° L' interdizione a tempo di alcuni diritti civili, o di famiglia;

» 3.° La multa.

» Art. 42. I tribunali giudicando in via correzionale, potranno in certi casi interdire totalmente od in parte l' esercizio de' seguenti diritti civici, civili, o di famiglia:

» 1.° Di vóto e d' elezione;

» 2.° Di eligibilità;

» 3.° D' esser proposto o eletto giurato, o ad altri uffizi pubblici, od agl' impieghi dell' amministrazione, e di esercitare tali uffizi od impieghi;

» 4.° Di portar armi;

» 5.° Di vóto e di elezione nelle deliberazioni di famiglia;

» 6.° D' esser tutore, curatore, tranne pe' propri figliuoli, e solamente dopo il parere della famiglia;

» 7.° D' esser perito o testimonio negli atti;

» 8.° Di far testimonianza in giustizia fuorchè per delle semplici deposizioni ».

Bella legge è quella che vieta di apporre ad un uomo le proprie sventure, e la sua mala fortuna

al fine di dichiararlo incapace d' esercitare i suoi diritti di cittadino. *Ne quis opponat fortunam et casus tristiores suos, ad hoc solum ne patriæ idoneus civis esse videatur. L.* 3, §. 2, *ff. de munerib. et honorib.*

Perciò mal si potrebbe toglier taluno dalla lista degli elettori, sotto specie ch' egli sia compreso nell' ordinanza del 24 luglio 1815, e nella legge del 12 di gennaio 1816, quand' egli abbia partecipato dell' indulto, e per altra parte aduni in sè tutte le condizioni legali.

Molto più e' non sarebbe lecito imputare al figlio l' indegnità del padre, imperocchè, giusta le leggi nostre in ciò ben diverse dalle antiche, » i delitti » e i crimini, sendo personali, il supplizio di un » colpevole, e le condanne infamanti, qualunque » sieno, non imprimono l' infamia nella famiglia di » lui; l' onore di que' che gli appartengono non è » punto intaccato, e tutti continuano ad essere » ammissibili ad ogni sorta di professioni, uffizi, » e dignità. » (*Decreto del* 30 *gennaio* 1790, *art.* 2.). (1)

---

(1) Anche il cod. pen. parmense, art. 49, pone che l'infamia non ricade che sulla persona del condannato. (*Nota del Tradutt.*).

Articolo secondo.

Del godimento e della privazione dei diritti civili.

Appellansi diritti civili quelli il cui godimento non appartiene che ai cittadini ad esclusione de' forestieri.

Intorno a questo basterà riscontrare il lib. 1, tit I., del codice civile, tutto consecrato a regolare ciò che concerne il *godimento e la privazione de' diritti civili*. Di più si vegga la disposizione degli art. 18 e 19 del codice penale (1).

Pertanto ci limiteremo alle tre seguenti osservazioni:

1.° Ogni francese in generale fruisce dei diritti civili, purchè egli non ne sia incapace o indegno.

2.° L' esercizio dei diritti civili è indipendente dalla qualità politica di cittadino: perciò le femmine e i fanciulli, i quali non hanno il titolo di cittadino, godono tnttavia dei diritti civili.

3.° Lo straniero, cui il governo concesse di fermarsi in Francia, vi gode dei diritti civili, sinch' ei vi faccia risedio.

---

(1) Non sarà per avventura superfluo, ch'io esponga in questa nota quanto la parmense legislazione ha sostituito relativamente alla cittadinanza, ed a' diritti civili; il che servirà di agevolezza ai giovani che leggeranno questo libro per farne un riscontro colle soprarrecate disposizioni delle leggi di Francia.

Già ho notato più sopra, a facc. 15 (3) i *diritti politici* o *diritti civici* disferenziare dai *diritti civili*, in quanto che i primi

ARTICOLO TERZO.

Del Domicilio e dell' Incolato.

Altro è il domicilio politico, altro il domicilio civile.

I caratteri del *domicilio politico* vengono definiti dal decreto del 17 gennaio 1806. Si riscontrino anche l'art. 6 del tit. I. della costituzione dell'anno VIII.,

---

sono certi diritti che dalle leggi costituzionali vengono annessi alla qualità di cittadino, come sono quelli di elezione, e di eligibilità; e i *diritti civili* quelli al godimento de' quali ammettonsi tutti i sudditi dello stato.

E qui mi piace, per maggior chiarezza dell'argomento, riferire di trapasso la distinzione che fa il consigliere MACAREL, negli ottimi suoi *Elementi del diritto politico* (Bruxelles 1834) tra il *cittadino* ed il *suddito*. Essere *cittadino*, egli dice, è godere dei diritti politici, o, in altri termini, consiste nel prendere una parte immediata o diretta nella *formazione delle leggi*, e nella *elezione* degli uomini pubblici che *amministrano* la società, o che la *rappresentano*.

Essere *suddito*, importa essere sottoposto alle leggi del proprio paese; ma non è già un sottomettere la propria persona alla disposizione assoluta di coloro che sono investiti della pubblica podestà.

Dei diritti politici, quanto è a noi, non accade di far parola, ma sì degli altri.

Secondo il codice civile parmense, le persone si considerano nello stato di cittadinanza, nello stato di famiglia, e nello stato di tutela. *(Cod. civ. art 9.)*

Lo *stato di cittadinanza* è la qualità che rende la persona capace del godimento dei *diritti civili*. *(Ivi art. 11.)*

I diritti civili sono quelli che la legge civile attribuisce allo stato di famiglia e di tutela, quelli che risguardano alle capacità di disporre o ricevere per testamento o per donazione, e di succedere ab intestato; e tutti quelli per l'esercizio de' quali è richiesta espressamente la qualità di cittadino *(Ivi art. 12)*, come

il quale richiede un anno di residenza per esercitare i diritti civici in un territorio comunitativo; l'art. 6 del decreto del 3 ventoso anno X. (22 *febbraio* 1802) relativo al luogo in cui ciascuno esercitar deve i suoi diritti civili, e politici; e le

---

per essere eletto podestà o sindaco di un comune (*art.* 15 *decr.* 30 *aprile* 1821); d'essere ammesso all'esercizio del notariato (*art.* 29 *decr.* 8 *gennaio* 1821); di farsi attore principale o intervenire in una causa senza obbligo di prestar cauzione pel pagamento delle spese, e dei danni ed interessi (*art.* 218 *del Cod. di proc. civ.*); e va dicendo.

Lo *stato di famiglia* è la qualità, per cui la persona è capace di quei diritti civili che la legge concede alla condizione di marito, di moglie, di padre di famiglia, di figliuol di famiglia... (*Ivi art.* 33.)

Lo *stato di tutela* è quello in cui sono costituite le persone di proprio diritto, le quali per età minorile, o sebbene in età maggiore per vizio di mente, per prodigalità, o per assenza, non potendo provvedere a sè stesse ed ai loro beni, vengono sottoposte all'autorità e amministrazione di un altro. (*Ivi art.* 154.)

La legge civile determina i modi e i casi ne' quali si acquista o si perde la qualità di cittadino; e quelli in cui si perde o viene modificata o sospesa la facoltà di far uso dei *diritti civili*.

Come si acquista la cittadinanza.

„ È cittadino chi nasce da padre cittadino di questi stati, „ ancorchè nasca in paese straniero „. (*Cod. civ. art.* 13.)

„ Chi nasce anche in paese straniero da padre che abbia per„ duta la qualità di cittadino, può sempre acquistare siffatta qua„ lità, purchè, se abita fuori, dichiari di volere stabilire il suo „ domicilio in questi stati, e ve lo stabilisca di fatto col traspor„ tarsi ad abitarvi unitamente alla famiglia nel termine di un anno „ dal giorno della suddetta dichiarazione; o se già vi abita, di„ chiari di volervi prendere, e vi prenda realmente stabile domi„ cilio entro il termine suddetto „.

„ Tali dichiarazioni debbono farsi sui registri di cittadinanza „ del comune, in cui si vuole stabilire il domicilio. „ (*Ivi art.* 14.)

disposizioni della legge del 29 giugno 1820 *concernente alle elezioni*, coll' istruzione che a modo di *schiarimenti* dettava il ministro dell' interno, circa le difficoltà relative all' eseguimento di essa legge (1).

„ La persona, di cui nell' articolo antecedente, non possono „ godere dell' acquistata qualità di cittadini, se non per l' esercizio dei diritti, che nascono a loro vantaggio dopo le dette dichiarazioni „ (*Ivi art.* 15.).

„ Il figlio che nasce fuor di legittimo matrimonio è cittadino, „ se nasce da madre che abbia tale qualità „ (*Ivi art* 16).

„ I figli nati da madre incerta, che ebbero ricovero nei pub- „ blici ospizi di questi stati, si presumono nati da madre cittadina „ (*Ivi art.* 17).

La donna forestiera, che si marita con un cittadino, segue la condizione del marito, e la ritiene anche rimasta vedova, purchè continui ad abitare in questi stati (*Ivi art.* 18).

„ Nessun forestiero può acquistare i diritti di cittadino, se „ non previo un decreto di cittadinanza, che deve implorarsi dal- „ la Sovrana Autorità „ (*Ivi art.* 19).

Come si perda la cittadinanza.

„ La qualità di cittadino si perde da coloro, che senza per- „ messo del governo o si stabiliscono in paese estero con animo „ di non più ritornare, o cessano di abitare in questi stati pel „ corso di anni dieci, o accettano pubblici impieghi o servigi da „ un altro governo „. (*Cod. civ. art.* 20).

Si rammenti l' osservazione fatta dal signor Dupin (*Vedi sopra a facc.* 28) in proposito dell' animo ch' uno abbia di non ritornare. Del resto si direbbe che il surriferito art. 20 del nostro codice civile ammetta condizioni più larghe dell' art. 17 del codice francese, imperocchè *col permesso del governo* non solo si possono accettare pubblici impieghi o servizi da un altro governo senza incorrere la perdita della cittadinanza, ma eziandio uno può

(1) Quest' istruzione è inserita nella *Raccolta* d' Isambert, anno 1820, parte 2, a facc. 555, 558, 575.

Quanto è al *domicilio civile*, il podestà e gli uffiziali municipali ne troveranno distinti tutti i caratteri nel tit. 3, lib. 1 del codice civile (1).

Eglino han d'uopo spesse volte di ricorrere a quelle leggi, non foss'altro che per le imposte;

stabilirsi in paese estero anche con animo di non più ritornarvi, e può cessare di abitare in questi stati pel corso d'anni dieci.

„ Se i minori anche emancipati, gl'interdetti, i figli soggetti alla patria podestà, e le femmine esistenti sotto l'autorità del marito avranno soltanto lasciato di abitare in questi stati, il decennio non corre che dal tempo, in cui sia cessata la minore età, l'interdizione, la patria podestà, e l'autorità maritale „. (*Cod. detto art.* 21).

„ I minori quantunque emancipati, i figli soggetti alla patria podestà, e le femmine esistenti sotto l'autorità del marito, che o siensi stabiliti in paese estero, o vi abbiano accettato pubblico impiego, perdono la cittadinanza allora solamente che dentro un anno, da computarsi dal tempo determinato nell'articolo antecedente, non dimettano l'impiego, e rientrino in questi stati „. (*Ivi art.* 22).

„ Non incorrono la privazione della cittadinanza coloro che possono provare di essere stati per legittima causa impediti dall'uniformarsi alle disposizioni degli articoli precedenti „. (*Ivi. art.* 23).

„ La femmina cittadina maritandosi con uno straniero segue la condizione del marito, sebbene abiti in questi stati: anche

(1) Noi, per conto nostro, riferiremo l'art. 129 del cod. parm. di proc. civ., del tenor seguente: „ Il *domicilio* della persona è dove questa abbia il suo principale stabilimento. Il domicilio si cangia col trasferirsi ad abitare in altro luogo con intenzione di formar ivi il principale stabilimento. La prova del cambiamento risulta dalla dichiarazione che se ne rimette al capo del comune che si abbandona, ed a quello del comune in cui si trasferisce il domicilio: in mancanza di questa dichiarazione la prova si argomenta dalle circostanze „.

„ Il luogo della *dimora* è dove si abbia soltanto una temporanea abitazione „. (*Nota del Tradutt.*)

imperocchè, per esempio, è di regola che un cittadino non deve pagare il testatico che nel luogo ov'egli fa la sua principale dimora. (1. 2) Bisogna pertanto che un podestà sappia per quali caratteri si venga a ravvisare il vero domicilio di un cittadino. (3)

„ rimasta vedova, ella è della stessa condizione, quando non si „ conformi alle disposizioni dell'art. 14. „ (*Ivi art.* 24).

„ Le condanne penali importano la privazione delle cittadi-„ nanze nei soli casi in cui la legge vi annette la morte civile „. (*Ivi art.* 25, e Vedi più sotto le disposizioni del cod. pen.).

„ Nessuna delle cause, per cui si perde la cittadinanza, pro-„ duce quest'effetto, se non per sentenza pronunciata ad istanza „ del ministero pubblico o degli aventi interesse, e passate in „ giudicato „. (*Ivi art.* 26).

„ La sentenza ne dichiara incorsa la perdita dal tempo in „ cui esse stabilisce essersi verificati i fatti che la produssero „. (*Ivi art.* 27).

„ La perdita però della cittadinanza che deriva dalla morte „ civile s'incorre dal giorno, in cui la sentenza criminale passa „ in giudicato „. (*Ivi art.* 28).

Come si perda, si modifichi o si sospenda l'esercizio dei diritti civili.

Chi perde la cittadinanza, perde di conseguenza i diritti civili.

Abbiam visto che tra noi si perde la cittadinanza da coloro che senza la permissione del governo si fermano in estero paese con animo di non più ritornare, o cessano di abitare in questi stati pel corso di dieci anni, od accettano pubblici impieghi o servizi da un altro governo, o sono condannati a pene che appor-

(1) Decisione del Consiglio, del 23 gennaio 1820. N.° 4258.

(2) V. art. 56, 57 del regolamento del 16 marzo 1832 (N.° 70) per le contribuzioni dirette. (*Nota del Tradutt.*)

(3) Il luogo dov'egli ha il suo principale stabilimento (Cod. civ., art. 102.) *Ubi quis larem, rerumque ac fortunarum suarum summam constituit.* L. 7, Cod. de incolis.

Si può avere il domicilio *di diritto* in una città, e non risiedervi famigliarmente; e all'opposto si può risedere *di fatto* in un comune senza avervi il domicilio di diritto (1).

Ma benchè un individuo non abbia il domicilio di diritto in una città, s'egli vi risiegga abitual-

---

tino la morte civile. Adunque tutti coloro che trovansi in sì fatte condizioni non hanno più facoltà di esercitare i diritti civili.

Ma in quanto concerne alla privazione, sospensione, e modificazione dei diritti civili in conseguenza di condanne, la nostra legislazione penale è assai più mite della francese, e di più ha fatto un passo innanzi a questa verso la civiltà, lasciando indistro le pene e della berlina, e del marchio.

Giusta il nostro codice penale (*art.* 49) sono afflittive insieme ed infamanti le pene di morte e de' lavori forzati a vita; e quelle pure de' lavori forzati a tempo, quando esse vengono imposte per furto, o falsificazione.

Alla condanna delle suddette pene afflittive ed infamanti va sempre unita l'interdizione perpetua de' pubblici uffizi, non meno che l'esclusione della facoltà di portar armi e di servire nelle milizie dello stato (*ivi*).

La *morte civile* non è prodotta che per la condanna a morte od a' lavori forzati a vita (*art.* 50).

„ Il condannato a pena che importi la *morte civile,* perde la „ proprietà di tutti i suoi beni, e la successione di lui è aperta „ a vantaggio de' suoi eredi, come se egli fosse morto naturalmente „ e senza testamento „.

„ Non può più partecipare a qualsivoglia successione o donazione, tranne per causa di alimenti; „

„ Non può disporre sia per donazione, sia per testamento de' „ beni che potesse in seguito acquistare; „

„ Non può essere nominato tutore o curatore, nè concorrere „ ad atti relativi a cure o tutele; „ (*Vedi anche art.* 203 *del cod. civ.*).

(1) *Sola domus, possessio quæ in aliena civitate comparatur, domicilium non facit.* L. 17, §. 13 ff. ad municipalem.

Digitized by Google

mente è soggetto, per questo sol *fatto* della residenza e dell'abitazione, agli obblighi della città e della polizia, come tutti gli altri abitatori. Ciò che l'art. 3 del codice civile dice de' forestieri, si può applicare ad ogni comune: » Le leggi di po» lizia e di sicurezza obbligano tutti coloro che » abitano il territorio ». E lo stesso articolo soggiugne [1]: » gl'immobili ancorachè posseduti da » stranieri sono retti dalla legge francese ». Per

---

„ Non può essere testimonio in etto solenne ed ententico, „ nè essere ammesso e far testimonianza, o dar perizie in giu„ stizie „.

„ Non può stere in giudizio nè come attore nè come reo „ convenuto fuorchè pel ministero di un curatore speciale che gli „ è nominato dal giudice o tribunale avanti il quale è promossa „ la causa „ *(Cod. pen. art* 51, *conforme all' art.* 25 *dal cod. civ. francese)*.

„ Chiunque è steto condenneto elle pene de' levori forzati „ a tempo o delle reclusione, quando teli pena portino seco infe„ mie, è, durente le pene stesse, in isteto d'interdizione legale: „ gli è nomineto un tutore nelle forme prescritte per la nomine „ dei tutori agl'interdetti. „ *(Ivi art.* 59*)*.

„ L'interdizione da' pubblici uffizi consiste nelle esclusione „ perpetue del condannato de ogni funzione o impiego pubblico, „ e nelle incepacità di essere tutore o curatore, tranne pe' suoi „ figli „ *(Ivi art.* 22*)*.

Inoltre è da notere, che: 1.° un coniuge può implorare la seperazione di convivenza dell'eltro coniuge, quando questi sie steto dichiareto reo di delitto che importi pene afflittiva od infamente *(Cod. civ. art.* 63*)*: 2.° chi he incorsa le morte civile perde le patria podestà *(Ivi art.* 101*)*: 3.° possonsi allegare come testimoni o periti sospetti in giudizio i condennati a pena afflittiva per qualunque misfatto, od anche e pena correzionale per causa di truffa o furto *(Ivi art.* 2304, 2309) *(Nota del Tradutt.)*.

(1) V. gli art. 6 de' cod. civ. e pen parm. *(Nota del Trad.)*.

tanto s'ha da dire, che le case, avvegnachè sieno possedute da persone le quali non abitano il territorio del comune, soggiacciono agli stessi carichi che gravitano sulle case di tutti gli altri abitatori.

E così il residente, tuttochè non domiciliato di diritto, può andar soggetto a certi gravami, meramente personali, e il proprietario, benchè assente, contribuir deve ai carichi reali della comunità in correspettività de' suoi averi.

Da ciò si comprende la verità del detto del giureconsulto Gaio, che l'abitante (*incola*) obbedir deve a' magistrati del luogo della sua residenza di fatto, siccome a quelli del luogo ov'ha il domicilio di diritto; e che in cadauno di codesti luoghi egli soggiace alla giurisdizione municipale, ed è tenuto a soddisfare le pubbliche imposte (1).

Riferiremo qui ancora una legge romana, la cui equità non potrebbesi rivocare in dubbio. Posata che sia una gravezza sugli abitatori di un comune, niuno di essi può esimersi dal soddisfarla mediante un subitaneo mutare di domicilio (2). La è un'applicazione del principio generale, secondo cui l'individuo di una società ben può ad essa rinunziare

(1) *Incola et his magistratibus parere debet, apud quos incola est; et illis, apud quos civis est: nec tantum jurisdictioni municipali in utroque municipio subjectus est, verum etiam omnibus muneribus fungi debet.* Legge 29, ff. ad municip.

(2) *Incola jam muneribus publicis destinatus, nisi perfecto munere, incolatui renuntiare non potest.* L. 34, ff. eod.

» purchè la sua rinunzia fatta sia in buona fede, » e non fuori di tempo (1) ». Perciò non sarebbe opera di buona fede, se, esempigrazia, un abitante lasciasse il comune ad anno cominciato, e allorquando il ruolo delle imposte è già in riscossione. Innanzi di partire è d'uopo si paghi.

Se il domicilio assogetta l'abitatore a de' gravami, gli procaccia ben anco de' vantaggi.

La legge inglese vieta a qualsivoglia uffiziale militare, alla pena di 500 fr. di multa, d'entrare a forza in alcun domicilio senza un ordine in iscritto del giudice di pace, il quale poi non può darlo che in casi espressamente indicati. Uno degli assiomi della britannica libertà si è questo, che *la fortezza di un inglese è la propria casa*.

La legge romana andava anche più oltre, non permettendo essa che un cittadino fosse tratto dal suo domicilio. *Nemo de domo sua extrahi debet;* dice la legge 103, ff. *de regulis juris*.

I giureconsulti di quel gran popolo aveano dunque ragione di dire, che in Roma la casa d'ogni cittadino era l'asilo ed il rifugio più sicuro di lui. *Domum tutissimum cuique refugium, atque receptaculum*. Legge 18, ff. *de in jus vocando*.

(1) Cod. civ., art. 1869 *(conforme all'art. 1758 del cod. civ. parm.)* - Domat, *Diritto pubblico*, tit. 16, sez. 4, n.° 25, somministra altri esempi.

Fra noi, oltre all'assioma – *il carbonaio è signore nella sua capanna* – il quale, riconosciuto dal IV. Enrico, ha per certo acquistato forza di legge, abbiamo testi bellissimi sullo stesso argomento.

La costituzione dell'anno VIII., di cui l'art. 75 è tuttodì invocato dagli uffiziali del governo (1), tale altro ne contiene, che i cittadini parmi abbiano bene il diritto d'invocare alla volta loro. Questo è l'art. 76, così concetto:

» La casa di chiunque abiti il suolo francese è » un *asilo inviolabile*. Niunó ha diritto d'entrarvi » di notte, tranne nei casi d'incendio, d'inonda- » zione, o d'invocazione di soccorso dall' interno » della casa. Fra giorno niuno vi si può intro- » durre che per una causa speciale, determinata, » od in forza di una legge, o di un ordine spe- » dito dalla pubblica potestà (2) ».

---

(1) L'art. 75 qui sopra citato porta, che „ gli uffiziali del go- „ verno, oltre de' ministri, non ponno esser tratti in giudizio per „ fatti relativi alle proprie funzioni, che in virtù di una decisione „ del consiglio di stato ; e in tal caso il procedimento si fa in- „ nanzi a' tribunali ordinari „. Relativamente a queste sorte di garantie sono da vedersi l'art. 190 del cod. pen. parm., e le dichiarazioni sovrane del 6 ottobre 1833 N.° 150, colle circolare del presidente dell'interno scritte il 15 di detto mese N.° 163. *(Nota del Tradutt.)*

(2) Anche la legislazione nostra tiene in rispetto il domicilio del cittadino. Oltrechè l'art. 76 della constituzione dell'anno VIII riferito qui sopra, può risguardarsi come implicitamente confermato de' veglianti ordini, si può riscontrare infrall'altro l'art. 198 del cod. pen. parm., e l'art 72 del regolamento 20 agosto 1814. *(Nota del Tradutt.)*

Spetta alla podestà municipale, incaricata di assistere la forza armata negli arresti o nelle visite domiciliari, il proteggere il domicilio de' cittadini, e l'impedire che l'umano arbitrio renda inutili le precauzioni della legge.

Articolo quarto.

Del diritto di borghesia.

Altravolta vigeva il *diritto di borghesia* o cittadinanza annesso alla qualità di cittadino di tale o tale altra città, vuoi per nascita in essa, vuoi per domicilio, vuoi per esservi aggregato per qualunque titolo si fosse.

Sì fatta qualità recava il godimento de' privilegi posseduti dalla città in cui aveasi il diritto di borghesia. Ma la legge del 4-11 agosto 1789, avendo giudicato » necessario, per l'intima unione » di tutte le parti dell'impero, di abolire tutti » quanti i privilegi delle provincie, de' principati, » paesi, distretti, delle città o comunità di abi» tanti, così pecuniari come d'ogni altra specie, » e di mescolarli col diritto comune di tutti i » francesi, » n'è avvenuto che per questa sorta di cittadini si spensero quelle prerogative che da tutti gli altri gli distinguevano. E questo vocabolo di cittadini non è più usato che per esprimere, non già il diritto o il privilegio, ma sì la *notabilità*

degli abitatori; essendo costume del popolo appellar cittadini quelle persone che alquanto sollevansi dalla massa comune per ricchezza, talento, o professione.

Dal lato storico potranno i curiosi consultare il *Trattato di diritto de' Comuni e delle Cittadinanze* dell'avvocato Varsavaux, 1759, in 12.°

Articolo quinto.

Epilogo degli articoli precedenti.

Dalle premesse cose risulta che i diritti, o i doveri variano a seconda della qualità delle persone.

1.° I soli *cittadini* godono appieno i diritti appartenenti alla comunità degli abitanti: perciocchè essi non solo hanno diritto a' vantaggi civili inerenti, per esempio, all'usufruizione de' beni comunitativi, ma esercitano da soli i diritti politici della piccola città, vale a dire del comune.

2°. Gli *abitanti*, che non hanno la qualità di cittadini, sono esclusi dall'esercizio dei diritti politici, e non possono esercitare veruna funzione elettorale o municipale: tuttavia ove essi abbiano il godimento dei diritti civili prendon parte anche all'usufruizione dei beni comunitativi nella loro qualità di *abitanti*, di *domiciliati*.

3.° Coloro che non hanno domicilio nel comune ma che vi hanno *possedimenti*, delle case, de'

fondi rustici, non possono compartecipare a' vantaggi meramente personali della comunità, come sarebbe, in grazia d'esempio, il diritto di legnare (*droit d'affouage*), il quale si concede a que' che hanno un fuoco nel comune per conto proprio (1): così non sono nemmeno soggetti a de' carichi semplicemente personali, come sarebbe il servigio nella guardia nazionale. nè al testatico, ossia imposta personale, che non pagasi fuorchè laddove risiede la persona: ma ben soggiacciono essi alle imposte reali per le loro case; ai carichi detti di città e di polizia, quali sono le tasse per l'inselciato, e l'illuminazione: e quanto alle possidenze rurali sopportano le prestazioni in natura o in danaro per le strade vicinali; il salario delle guardie campestri; e per tutti i loro fondi i centesimi aggiunti, posati pei carichi reali della comunità.

4.° in quanto a coloro che non sono nè abitanti del comune, nè proprietari in esso, e che non vi si trovano che momentaneamente, come i viaggiatori, e tutti quelli che chiamansi avveniticci

(1) Veggansi, 1.° il decreto del 10 giugno 1793 sul modo di dividere de' fondi comunitativi; 2.° La legge del 9 ventoso anno XII (29 *febbraio* 1804) intorno alle divisioni de' beni, effettuati in virtù dal prefato decreto 10 giugno; 3.° il decreto imperiale del 9 brumaio anno XIII (31 *ottobre* 1804) circa il godimento de' beni comunitativi; 4.° il parere dato dal consiglio di stato addì 29 maggio 1808 relativemente alle formalità da seguirsi in caso di domanda d'un metodo novello d'usufruizione de' beni comunitativi, nel Bollettino N.° 3434, serie 4. (*Nota del Trad.*)

(*forains*) [1], sono reputati stranieri per tutto ciò che concerne gl'interessi e i diritti della comunità: eglino hanno solamente diritto alla protezione generale delle leggi, con obbligo di uniformarvisi.

5.° E qui giova ricordare un'espressione latina, la quale non è stata tramandata nel nostro idioma, ma la cui definizione porge una lucida idea degl'individui che s'han da tenere quali membri della *comunità d'abitanti*.

A Roma appellavansi *municipes*, perocchè essi erano *muneris participes* [2]; sorta di comunisti accolti nella città per partecipare a' suoi dritti, ed a' suoi carichi; *recepti in civitate ut munera nobiscum facerent*. L. 1, §. 1, ff. *ad municipalem*.

Sezione terza.

Degli Stemmi delle Città e de' Comuni.

Sonvi città e comunità che hanno loro *stemmi gentilizi*, ed altre no. Ma per questo non s'ha già da conchiudere esservi delle città nobili e delle ignobili; come non bisogna tener in conto di men buone quelle che non hanno il titolo di *buone città*.

Così questi titoli, come gli stemmi sono meramente onorifici, e non apportano preminenze o pri-

(1) Possono paragonarsi a coloro che in diritto vengon detti *advenæ, coloni advenientes*. L. 239, §. 4, ff. *de verbor. significat.*

(2) MUNeris partICIPES. (*Nota del Tradutt.*)

vilegi di sorta: se non che le città se ne possono gloriare allorquando sì fatti contrassegni d'onore furono ad esse conferiti per la fedeltà, l'omaggio, la divozione patriottica degli abitanti, i quali in certe occasioni storiche abbian fatto qualche bella impresa.

Sezione quarta.

Dell' estinzione e aggregazione de' Comuni.

Può una città esser distrutta, tutti gli abitanti posson perire senza che uno solo ne rimanga; in tal caso il comune cessa effettivamente di esistere; posciachè, siccome dicemmo, gli edifizi e il territorio non sono quelli che costituiscono la città, ma sì gli uomini, i cittadini (V. a facc. 8, §. 4).

Più oltre, parlando dell' usufrutto lasciato ad una città o ad un comune, indicheremo uno degli effetti di questa estinzione.

Ma se per certi rispetti la distruzione di una città, o de' suoi abitanti possa essere paragonata alla morte di un individuo, il quale, pel suo trapasso, perde la proprietà di ciò che gli apparteneva vivente, gli effetti di questa distruzione medesima si possono considerare sotto un altro aspetto.

Infatti, se i diritti dependenti dalla esistenza degli abitanti si estinguono per la morte di questi, così non avviene di que' diritti, onde l'esistenza non era semplicemente vitalizia, e che aveano una

causa permanente e perpetua. Per esempio, l' usufrutto cesserà, ma i diritti di proprietà che appartenevano al comune non saranno per questo annullati, per modo che il primo che arriva possa impadronirsene, ed appropriarseli a titolo privato. E siccome il territorio del comune fa parte integrante del territorio dello stato, e lo stato in caso di mancanza d' eredi va al possesso delle successioni de' privati (1), così io opino, che nel supposto caso tutti i beni comunitativi passerebbero immediatamente in proprietà dello stato (2).

Siccome poi nemmeno lo stato, quando succede a persone morte senza eredi, non ne raccoglie le sostanze che a condizione di rimetterle a' successori capaci che si presentassero, io penso pure, che se dopo alcun tempo la città venisse riedificata, e nuovi abitatori si recassero a risedere nello stesso comune, il *demanio* dovrebbe ritornare i beni alla destinazione primiera, per essere posseduti da quelli col medesimo titolo che i primi abitatori ne li possedevano.

Io discorro di caso ben raro, e di cui ignoro se ci sia esempio, almeno da molti secoli. Ma

---

(1) In questo caso lo stato è il più prossimo parente: egli è il cugino di tutti. *Hereditatem vacantem* PARENS OMNIUM *populus capiebat*. TACITO. Annali 3, 28.

(2) Veggansi gli art. 397, 820, 822, 858 del cod. civ. parmen. (*Nota del Tradutt.*).

s' ella è cosa pressochè impossibile che città e comuni interi restino spopolati del tutto, frequentissimo al contrario è quello, che frazioni di territorio chieggano d' essere scorporate da tal comune o distretto, per essere a tale altro aggregate.

Siccome poi le divisioni territoriali non vennero ideate che per facilità dell' amministrazione, il governo non è restìo a condiscendere a siffatti scorpori ed aggregamenti, ogniqualvolta che, senza nocumento dell' amministrazione generale, ne possano nascere locali vantaggi, attestati dal voto della massima parte degli abitanti (1).

Devo tuttavia recare in mezzo un esempio relativo a tre comuni del mio dipartimento, il quale dimostrerà sino a qual punto il credito di un solo possa qualche volta soverchiare l' interesse di tutti.

Il dipartimento della *Nièvre* comprende una parte montuosa appellata il *Morvan*, paese boscoso,

---

(1) Da uoa buona divisione territorisle ponno sgorgare comodi e vantaggi moltissimi così al governo come ai cittadini. Le natura ha in molti luoghi designati, per così dire, colla sue mani certi confini, i quali non si potrebbaro sprezzare senza ammortire lo spirito di città, senza conturbare sociali relazioni, anticha costumaoze, vive affezioni, cara reminiscanze. Giusta i principii dell' amministraziona, qualunqne aggregamento o scorporo di territorio debb' essare sottoposto al partito de' consigli comunitativi e decretato dal principe. - V. la legge del 26 febbrajo, 4 marzo 1790, o l' art. 8 della Costituz. del 1791. *(Nota del Tradutt.)*.

ove poche e difficili sono le strade, il suolo ingrato, poveri gli abitatori, nondimeno discretamente litigiosi.

Tre comuni, quelli cioè di Cacogne, Mhère e Vauclaix, attualmente soggetti al cantone di Corbigny, aveano chiesto d'essere aggregati al cantone di Lorme.

Essi adducevano, 1.° non essere distanti da Lorme che una lega e mezzo, mentre se ne fanno tre per recarsi a Corbigny; 2.° pagare le imposte in Lorme; 3.° le lettere impostarsi in Lorme; 4.° la brigata di Lorme essere incaricata della polizia loro; 5.° preferire gli abitanti, siccom'era noto, di fare i loro atti innanzi a' notari di Lorme; 6.° su' mercati di Lorme vendere le proprie derrate, e provvedersi del bisognevole; 7.° dimorarsi in Lorme il più de' proprietari de' fondi giacenti nei tre comuni; ninno in Corbigny. Brevemente, v'era *unanimità* nel vóto degli abitanti: nemmen uno dissidente: v'era il parere favorevole dei tre consigli municipali, e del consiglio distrettuale; quello dei tre parrochi consentito dal vescovo; quello del presidente della corte d'appello di Bourges; quello del sottoprefetto e del prefetto.

E chi mai in Francia vorrà dunque opporsi al buon successo di sì fatta domanda? a tanto concorso di volontà?

S'andranno eglino a querelare dello scorporo di essi comuni alcuni notari vicini, perchè verrà tolto

loro di stendere parecchi inventari di successioni? ovvero gli uscieri del giudice di pace ciò faranno perchè affiggeranno qualche cedola di meno? o il cancelliere perchè gli scemeranno le copie? Oh! certamente codesti peculiari rispetti non anderanno innanzi al generale interesse, nè all'unanime voto, nè al bisogno vivamente sentito, energicamente espresso d'essere disgiunti da Corbigny, e a Lorme uniti. E perchè no? se un sol uomo di credito s'è lasciato sorprendere, e adopera poi la sua influenza per soffocare negli uffizi del ministero le istanti petizioni di tutti gli abitanti, il consentimento di tutti i magistrati?... Ma poichè l'interesse de' comuni sempre sussiste, e il loro desio non potrebbe mutare, siccome quello che muove dall'incomodo reale della posizione loro, così essi, a malgrado di quell'incaglio ministeriale, non hanno posto giù la speranza, ed io spero con loro, che la domanda verrà esaudita, come prima abbian trovato modo di disingannare il ministro, e di far tacere la voce che contro di loro si è alzata.... Io ho qui deposte le querele de' medesimi, che son pure le mie, affine di maggiormente giovarli in tanto uopo.

Osserveremo che si fatti aggregamenti di comuni punto non sono pregiudiziali ai cantoni da cui quelli sono disgiunti, giacchè il cantone trovasi sgravato di tanta massa di contribuzione, quanta

corrisponde al contingente che ciascun comune si porta con sè.

Noteremo pur anche essere massima generale che l'unioue di due comuni, o di una frazione di comune ad un altro, non adduce verun'alterazione ne' respettivi diritti di proprietà. Ognuno, tanto nel caso di aggregamento, quanto in quello di separazione, conserva il godimento distinto dei beni che gli sono proprii. (1)

(1) Vedi questa massima nel decreto del 10 giugno 1795, art. 2; e in altro decreto, per caso speciale, dato il 17 gennaio 1813, nel Bollettino, 4 serie n.° 8610.

Digitized by Google

CAPO SECONDO

DEL POTERE MUNICIPALE

Abbiamo detto che le comunità erano siccome tante piccole repubbliche (V. a facc. 7.); non già perchè le fossero al tutto independenti dall'autorità del governo, il quale, quanto è alla sovranità, si deve ugualmente distendere su tutto il territorio (1); ma per ciò ch'esse hanno interessi a parte, costituenti per loro stesse una piccola *cosa pubblica* a lato alla grande.

Il potere incaricato di amministrare questa cosa pubblica della comunità è il *potere municipale*.

Ora ascoltiamo il venerando Henrion de Pensey, nell'eccellente sua opera intorno appunto al *potere municipale* (2), il quale per darcene una giusta idea va sino a toccarne le origini. » Di sotto ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario ne risiede un quarto; il quale è in una e pubblico e privato, e

(1) L'azione del Governo sul territorio, è come l'ipotaca: *tota in toto, et in qualibet parte*.

(2) Di questo prezioso libro si son fatte parecchie edizioni: e vorrebb'essere tra le mani di tutti coloro che hanno parte nell'amministrazione comunitativa. (*Nota del Tradutt.*)

congiunge l'autorità del magistrato a quella del padre di famiglia: tal è il *potere municipale* ».

» Quantunque esso trovisi sottoposto ai tre altri, pure gli è il più antico: e in vero è il primo di cui siasi fatto sentire il bisogno. Non v'ha borgata che dal suo sorgere non abbia riconosciuta la necessità di una primitiva amministrazione interna, e di una polizia locale. Quest'amministrazione, questa polizia richiedevano dell'azione, della sopravveglianza, e ne furono incaricati gli uomini reputati più saggi. Sì fatti reggitori scelti fra quelli onde l'età ne guarentiva il senno, sono stati successivamente conosciuti sotto le denominazioni di geronti, edili, decemviri, consoli, scabini, *maires* ed uffiziali municipali (1). Su questo primo assetto i legislatori delle nazioni innalzarono il sociale edifizio ».

Il potere municipale ha delle funzioni che gli sono al tutto proprie: altre esso esercita per delegazione.

Le funzioni tutte *proprie* al potere municipale vengono dalla legge stessa designate, e sono:

1.° Amministrare i beni e le rendite della città;

2.° Ordinare e soddisfare le spese locali, che devono esser pagate con denari comunitativi;

---

(1) Possiamo aggiugnere di savii, sindaci, gonfalonieri, podestà, etc. (*Nota del Tradutt*)

3.° Dirigere e far eseguire i lavori pubblici che sono a carico della città;

4.° Amministrare le fondazioni spettanti al comune, o mantenute con denari suoi;

5.° Provvedere a tutto ciò che concerne alla via pubblica;

6.° Far godere agli abitanti i vantaggi di una buona polizia; specialmente la nettezza, la salubrità, la sicurezza, la tranquillità nelle strade, ne' luoghi, e negli edifizi pubblici *(Legge del 14 dicembre 1789, art. 50)*.

Le funzioni proprie all'amministrazione generale, che possono esser *delegate* ai corpi municipali, per essere poi esercitate sotto l'autorità de' prefetti, sono:

Il ripartimento delle contribuzioni dirette fra' cittadini componenti la comunità;

L'esazione di sì fatte contribuzioni;

Il pagamento delle medesime alla cassa del distretto o del dipartimento;

La direzione immediata de' lavori pubblici entro la giurisdizione della comunità;

L'amministrazione immediata de' pubblici stabilimenti d'utilità generale;

La vigilanza, e le provvisioni necessarie alla conservazione delle proprietà pubbliche;

L'inspezione diretta sulle opere di restauro, o ricostruttura di chiese, canoniche, ed altro dipendente al culto religioso. *(Legge medesima, art. 51)*.

Digitized by Google

Per tanto il potere municipale, trovandosi immediatamente a contatto con tutti i cittadini, ed essendo presente in ogni dove, agisce di continuo su tutti. Le classi della società, avendolo sempre innanzi agli occhi, e lui meglio di qualunque altro, e spesso unicamente conoscendo, formano giudizio degli altri poteri da lui. Esse amano, esse benedicono il governo, se l'amministrazione municipale, perennemente tutelare, a loro si appalesa sotto forme soavi e paterne.

Difficilissima cosa è il ben distinguere i caratteri e le linee che separano il potere municipale dal potere amministrativo. E' ugualmente di somma importanza che l'uno non metta falce sul campo dell'altro. Sì fatta materia è paruta di tanto momento al signor Henrion de Pansey, ch'egli vi ha consecrato tutto intero il terzo capitolo della sua opera. Noi prenderemo a prestanza qualcuna delle sue idee.

È della natura del poter municipale, ei dice, il concentrarsi in un solo comune: tutte le provvisioni che risguardassero a parecchi appartengono al potere amministrativo.

In una parola, tranne la sopravveglianza, la quale appartiene maisempre all'amministrazione, si deve dire che la carriera amministrativa non si apre che là dove hanno loro confini le funzioni proprie al potere municipale. Colà solamente co-

mincia per l'amministrazione il diritto di agire direttamente sovra le persone e le cose. Ciò non ammette difficoltà.

Infatti egli è impossibile che un medesimo atto soggiaccia simultaneamente all'azione immediata di due diversi magistrati; e, quel che più è, di differente natura: altrimenti le ruote della macchina politica, trovandosi in un continuo urto, finirebbero per infrangersi, e il disfacimento del corpo sociale ne sarebbe l'inevitabile conseguenza.

Per ciò è ripugnante alla natura delle cose quell'intervento *immediato* dell'amministrazione pubblica così nelle provvisioni dirette a mantenere la nettezza, la sicurezza, la tranquillità nell'interno de' comuni, come negli atti concernenti all'amministrazione de' beni comunitativi.

Quest'amministrazione comprende la coltivazione e l'affitto dei terreni comunitativi, i regolamenti intorno ai pascoli comuni, la conservazione e la divisione de' boschi spettanti alla comunità, la conservazione e le riattazioni de' pubblici edifizi.

In tutto questo nulla è che ecceda i limiti di una semplice amministrazione, nulla che un minore emancipato non possa fare; imperocchè se i comuni sono sempre minori, sono almeno minori emancipati.

Per altra parte, chi meglio degli uffiziali comunitativi può invigilare per la conservazione de'

boschi? chi più esattamente regolare i diritti che nell' uso comune appartengono a ciascun abitante? chi con maggior cura conservare e riparare i pubblici edifizi? finalmente, chi meglio di essi conosce l' indole del suolo, il genere di coltura che se gli confà, e i prodotti di cui è suscettivo?

Simiglianti e non men forti cagioni cospirano a concentrare nelle mani degli uffiziali comunitativi l' esercizio della pulizia municipale. Infatti niuno è che più di loro aver possa cognizioni esatte intorno allo spirito generale degli abitanti, ed ai semi di discordia che ponno germogliare fra essi: niuno è più a portata di distinguere l' abitatore pacifico, da colui, che ha abitudini di tal natura da sturbare la pubblica tranquillità: essi soli hanno i dati necessari per giudicare quali provvedimenti di repressione sieno più acconci alle contingenze del momento. Finalmente, formandosi delle congreghe, siccome e' conoscono le intenzioni e le mire di coloro che le compongono, così non vanno errati nel risolvere quali di esse deggiansi vietare, ed in quali occasioni o luoghi possansi tollerare.

In tal guisa noi veggiamo che la legge affida al potere municipale, *ed a lui solo,* il regolamento dell' interna polizia de' comuni. La legge del 14 dicembre 1789 (della quale riportammo il testo in sul cominciare del presente capitolo) dice in

termini formali, che le funzioni *proprie* al potere municipale consistono nel far godere agli abitanti una buona polizia. Il legislatore non si poteva esprimere più energicamente.

Tali funzioni sono proprie del poter municipale, cioè a dire, che le sono di sua essenza, e che dalla sua natura derivano: il che poi ne conduce a questa necessaria conseguenza, che la polizia immediata de' comuni spetta agli uffiziali del municipio ad *esclusione degli altri tutti.*

Io già non ignoro, dice eziandio l'Henrion, che, in più di un dipartimento, i prefetti, per uno zelo senza forse commendevole ma poco illuminato, si permettono a tal volta di regolare essi medesimi le cose dell'interna polizia de' comuni: questo gli è un sostituire il potere amministrativo al municipale; e tale usurpazione sulla cosa del municipio, oltre agli sconci che tengon dietro a tutte le usurpazioni di tal genere, ne partorisce de' particolari.

E primieramente, il prefetto, appropriandosi le funzioni municipali, viene a sostituirsi ad uomini, i quali, se non in altro, in questo lo vantaggiano, che vivendo essi in mezzo agli abitanti, ne conoscono il carattere, lo spirito, e i bisogni: ciò ch'egli non potrà conoscere giammai.

Secondamente, gli uffiziali municipali, umiliati da quella iniziativa presa in onta loro, se ne ri-

catteranno, rovesciando in modo più o meno diretto il dispregio sul regolamento ch'essi ebbero ricevuto dalla prefettura: e il dispregio degli atti amministrativi non mai fallisce a discredito degli amministratori.

Terzamente, gli stessi uffiziali municipali, tirati dall'esempio, si assuefanno a non osservare i confini di lor competenza, e finiscon poi per usare cogli amministrati loro di quell'arbitrario che si è fatto gravitare sovr'essi.

La cosa però cangerebbe, qualora particolari contingenze, come sarebbe se avvenisse una malattia epidemica fra gli uomini, o fra il bestiame, reclamassero provvisioni generali, un regolamento che distendesse la sua influenza in parecchi comuni. Ben si comprende che un regolamento di tal sorta non potrebb'esser fatto che da un prefetto; ma in tal caso egli adopererebbe non già in virtù del potere municipale (perchè essendone spoglio non potrebbe esercitarlo giammai), ma sibbene nella sua qualità di amministratore, e come agente del potere esecutivo, cui solo compete il far provvisioni toccanti l'ordine pubblico, e la generale sicurezza.

Avviene spesso, che gli uffiziali municipali, innanzi di far pubblicare le ordinazioni loro, le sottopongono all'approvamento prefettizio. Ma vivadio, qual mai può essere l'effetto di tali appro-

vazioni? aggiungono elle forse autorità all' atto municipale? Per me nol credo, e di più vi scorgo inconveniente gravissimo.

Dico che l' approvazione del prefetto nulla aggiugne all' autorità dell' atto municipale, conciossia che ogniqualvolta gli uffiziali del municipio dispongono per entro i limiti delle loro incombenze, fanno uso di un diritto tutto proprio e adoperano in virtù d' un potere ad essi dalla legge conferito. Egli è della essenza d' ogni potere legalmente costituito, l'avere in sè quel grado di energia che è necessario ad imporre obbedienza: diversamente questo potere tale non sarebbe, e v' avrebbe contraddizione così nelle parole come nei fatti.

In questo accade degli uffiziali municipali come dei giudici di prima istanza, le cui decisioni hanno l' autorità della cosa giudicata, sinchè non ne sia chiesta la riforma al tribunal superiore.

In molte occasioni, e ad istanza delle parti, possono veramente i prefetti cassare le deliberazioni de' corpi municipali, siccome le corti supreme posson del pari riformar i giudizii di prima istanza: non per questo l' indipendenza de' giudici si rimane alterata, nè l' idea di sottoporre le sentenze all' appruovamento del tribunale d' appello cadde mai in mente ad alcuno di essi.

La formalità di un' approvazione preventiva nulla aggiugnendo all' autorità dell' atto municipale, la

è dunque senza cagione e senza scopo. Io ci veggo poi un altro disordine.

È fuor di dubbio, che ove accada che la deliberazione di un corpo municipale ferisca degl' interessi privati, il prefetto, a mal grado di quella sua approvazione prematura, non sarà meno disposto a porger orecchio, se non favorevole, almeno imparziale, a' reclami che gli venissero diretti. Ma sarà pur vero ch' egli avrà svelata la propria opinione intorno all' affare su cui deve decidere (1); la qual cosa sarebbe inconvenientissima sempre, quand' anche null' altro fruttasse che diminuzione di quella confidenza che i suoi amministrati aver devono nella giustizia di lui.

A queste considerazioni, cotanto accomodate ad imprimere nel poter municipale il sentimento della propria forza e dignità, alcune altre aggiugneremo, le quali compiranno di caratterizzare questo potere medesimo, e di presentare ai podestà

(1) Le deliberazioni dei corpi municipali non ponno essere eseguite senza *l'approvazione dei prefetti*, ogni qual volta risguardino

Ad acquisti ed alienazioni d' immobili;

Ad imposta straordinarie, per ispese locali;

A prestiti di denaro;

A lavori pubblici da intraprendere;

All' investimento dei prezzi di vendite, de' capitali rimborsati.

Ai litigi da promnovere o sostenere.

Fuor di questi casi, l' approvaziona prefettizia è ultronea, e nulla aggiugne di autorità all' atto municipale... *(Henrion pag. 160)*. *(Nota del Tradutt.)*

una giusta idea della sua estensione e de' suoi confini.

Nel potere municipale è d'uopo distinguere il potere *deliberativo*, e il potere *esecutivo*. Il consiglio municipale delibera, il podestà eseguisce. Il podestà, dice Henriou, convoca le assemblee, ne dispiega i motivi, ne dirige le deliberazioni; e qui termina la sua influenza. Nella bilancia delle opinioni il suo parere non pesa più di quello degli altri, e i resultati dell' assemblea sono atti, non già del podestà, ma sì del corpo municipale.

Approvata che sia la deliberazione il solo podestà è incaricato di farla esegnire. Ma allora egli assume un altro carattere: ei non è più che l'agente del corpo municipale. Circoscritto dai termini della deliberazione, egli vi si deve rigorosamente uniformare; quella essendo per lui un mandato imperativo: ed ogni qualvolta se ne discosta, dà nel mandatario che eccede i suoi poteri. Allora tutto ciò ch'egli faccia diventa estraneo al municipio, e ne rimane tenuto personalmente.

Del resto tanto è esatto il dire che il podestà è il solo incaricato dell'amministrazione del comune, quanto che il prefetto lo è di quella del suo dipartimento.

Il tribunale di polizia del podestà si compone di lui stesso; dell' aggiunto (siudaco) del podestà;

il quale vi adempie gli uffizi di pubblico ministero, e di un cancelliere. (1)

. . . .

Dalla rassegna per noi fatta delle funzioni municipali, scorgesi non poter queste andar disgiunte da una certa qual cognizione delle leggi. E tanto più caler debbe di conoscere i proprii uffizi a coloro che le esercitano, in quanto v' entra di mezzo la loro personale obbligazione. Quand' anche fossero podestà od uffiziali comunitativi di un villaggio, eglino non potrebbero pretestare la loro insipienza, nè allegare ignoranza del diritto: scusa non mai ammessa; poichè chi amministra un comune deve saper le regole della propria ammini-

(1) Da noi cammina diversamente. Il codice d'istruzione criminale francese sottopone le contravvenzioni di polizia parte al tribunale del giudice di pace (art. 139, 165) ove il commessario di polizia adempie le funzioni di pubblico ministero, o, se non v'è commessario, le adempie il podestà, o il suo aggiunto; e parte vengono assegnate alla giurisdizione del podestà (art. 166-171), nel qual caso il ministero pubblico viene esercitato da un aggiunto, ovvero da un consigliere comunitativo a ciò delegato dal procuratore del tribunale di prima istanza. Ma secondo il codice di processura criminale parmense, conoscono e decidono delle contravvenzioni di polizia i soli pretori assistiti dai cancellieri respettivi, e da chi esercita le funzioni di pubblico ministero, cioè, nelle città di Parma e Piacenza i commissari di polizia, o in mancanza loro il podestà ed un sindaco; e nelle preture, ove commessari non sono, i podestà del capo-luogo della pretura, o in loro mancanza i sindaci più anziani. *(V. art. 208 e 209 di detto codice, e l'art. 144 del decreto 30 aprile 1811 n.° 42). (Nota del Tradutt.)*

strazione, siccome un ministro che governa lo stato deve conoscerne le molli e la costituzione. Tale si è il costrutto che trarre si può dalla seguente decisione di Papiniano: ***Municipes intelliguntur scire quod sciant hi, quibus summa reipublicæ commissa est. Legge 14, ff. ad municipalem.***

Digitized by Google

CAPO TERZO

ORDINAMENTO MUNICIPALE

Sezione prima.

De' Comuni insino alla Ristorazione. (1)

Appresso i Romani il reggimento municipale era stato modellato sulla costituzione generale dello stato. Vi si trovavano i tre elementi del potere, il cui felice contrappeso constituisce, attestante Cicerone (2), e come ne fan prova i governi costituzionali d'oggidì, la più perfetta delle forme sociali.

A Roma eran due Consoli, il Senato, ed il Popolo: nelle provincie i Decemviri, il Senato municipale (ove sedevano i notabili o decurioni), e i cittadini appellati *Municipes.*

L'elezione de' magistrati municipali e dei diversi uffiziali pubblici apparteneva alle persone della città.

L'amministrazione locale era interamente libera: perciò il governo della repubblica trovavasi esente

(1) È noto che i francesi appellano Ristorazione la loro epoca costituzionale del 1814. *(Nota del Tradutt.)*

(2) .... *Quod maxime e tribus; quoniam eorum nullum ipsum per se separatum probo; anteponoque singulis illud, quod conflatum fuerit ex omnibus.* De re publica, lib. I., n.° 35.

da una moltitudine di particolarità, le quali avrebbero raggravata la sua attenzione, e divise le sue cure: e i cittadini d'ogni comune o *municipium* erano più affezionati alla *cosa pubblica*, cui essi veramente risguardavano come *cosa propria*.

Quest' ordine di cose trovavasi stabilito nelle Gallie, all'epoca in cui le reiterate invasioni delle orde settentrionali fondarono la barbarie sulle ruine della romana civiltà.... Ma era barbaramente sguisato.

Il feudalismo stese ben presto le sue fosche bende: il laccio del servaggio e dell' umiliazione fu gettato sull' intiera società; e ben si comprende come i nostri avi avesser ragione di lamentare il tempo de' romani, allorquando essi viddero in ogni città invadere tutto il potere municipale, ed anche una porzione della pubblica potestà usurpata da un signore di castello, e quindi amministrata per conto di lui da un procurator fiscale!

Erano le cose sì fattamente peggiorate, che i re non meno de' popoli trovaronsi travagliati dalle angherie. e dalle violenze di un' aristocrazia tutta a un tempo militare, giudiziaria e fiscale.

Il rimedio alla servitù stava nella libertà. Luigi il Grosso (1) concepì la felice idea di riscattare i

---

(1) Cioè Luigi VI. Agostino Thierry nelle sue lettere intorno all' Istoria di Francia combatte l'opinione generale che attribuisce ad esso re il merito del riscatto dei comuni di Francia. Un inte-

comuni, e questi furono presti a rispondere alla chiamata del loro re.

Per ciò ebbero origine quelle Carte, che dappoi dette furono *Carte de' Comuni*, perciocchè richiamavan l'idea delle antiche città, redimevano i comuni dalla schiavitù, restituivano i servi all'originaria libertà, e gl'innalzavano alla dignità di cittadino.

Per farsi un'idea della miseranda condizione del popolo, e della legittimità dei diritti che renduti furono ai comuni, basta sguardare qualcuna delle clausole più notevoli delle carte che a quelli furono concesse.

La città di Sens ottenne la sua affrancazione, in causa delle miserie cui era in preda, e nella speranza di miglior avvenire: *intuitu pietatis et pacis in posterum conservandæ*.

Quella di Mantes, attesa la troppo grave oppressione de' poveri: *pro nimia oppressione pauperum*.

Quella di Compiègne, perchè gli abitanti potessero salvarsi dalle enormezze de' cherici: *ob enormitates clericorum*.

Il conte di Ponthieu (poichè anche i gran vassalli, ad esempio dei re, non indugiavan ad affrancare per denaro) accordando i diritti di comunità

---

ressante articolo intorno a questo argomento leggesi nell' opera periodica *Magasin Pittoresque*, anno 2.°, 1834 pag. 253. *(Nota del Tradutt.)*

agli abitanti di Abbeville, adduceva questo operarsi a cagione delle ingiustizie ed avanie troppo di frequente commesse contro i cittadini: *propter injurias et molestias burgensibus frequenter illatas* (1).

E che mai imploravano quegli sventurati comuni? Spesso non altro che pace: *Pro pace conservanda.*

Limitavansi i più a stipulare la libertà delle persone e dei beni loro. Una delle clausole più di frequente usate è la seguente: *Gli uomini del Comune di... saranno liberi essi, e le proprietà loro.*

Certe città ottennero concessioni più larghe: laonde la Carta di Tournai, l'antica culla de' Franchi, porta ch' essa *è ritornata al suo stato primiero, acciò continuar possa a vivere secondo le leggi, e le consuetudini della città* (2).

La città di Reims chiese anche nel secolo XII, *una Carta di comune per essere conservata nei diritti civici.*

Henrion, cotanto versato nella scienza di tutti i monumenti dell' antico nostro diritto pubblico francese, epiloga, nel suo libro *del Potere municipale*, i caratteri generali delle *Carte de' comuni.*

---

(1) *Propter injurias et molestias* a potentibus terræ *burgensibus frequenter illatas.* Così nell'Hallam. (*Nota del Tradutt.*)

(2) La memoria della antica città (*cités*) erasi conservata qual tipo dal più perfetto reggimento. *Optimum longe statum civitatis esse eum quem majores nostri reliquissent. De re publ. l.* 1., *n.*° 21.

» Le Carte de' comuni, ei dice a facc. 11, diversificano in alcuni punti, ma sono uniformi nè più importanti; *tutte abolivano la servitù personale e le tasse arbitrarie* ».

» Racchiudevan poi tutte un certo numero di disposizioni legislative, le quali regolavano i principali diritti civili, e ponevano le pene pei delitti più comuni, per quelli di polizia in ispecie.

» Tutte consecravano il principio: *appartenere agli abitanti l'eletta degli uffiziali del municipio* ».

» Tutte annettevano al potere municipale l'azienda del comune, la conservazione della polizia, e l'amministrazione della giustizia, allorquando trattavasi di decidere sovra certi punti determinati dalla Carta ».

» Finalmente tutti que' diplomi (cosa notabilissima) autorizzavano gli uffiziali municipali *a far impugnar le armi agli abitanti, ogni qualvolta ciò avessero riputato necessario per difendere i diritti e la libertà de' comuni,* tanto contro i vicini aggressori, quanto contro lo stesso feudatario ».

» A quelle città non popolate per modo da offerire una forza imponente, o nelle quali era difficile il trovare uomini atti a compire successivamente gli uffizi municipali, venivano aggregati i borghi e i villaggi circonvicini, i quali

così congiunti non formavano che un solo municipio ».

» I comuni, costituiti in questo modo, diventavano una vera federazione, una specie di sodamento mutuo, scopo del quale era la protezione dei più contro la tirannide de' pochi (1) ».

» I municipii, soggiunge l'Henrion (pag. 12), essendo da ultimo pervenuti a spogliare la potestà feudale di quanto essa avea di minaccevole per l'ordine pubblico, e di più oppressivo pei cittadini, l'autorità regia, che durante quella lotta aveali possentemente secondati, ne li privò di sostegno, e ritrasse il potere municipale entro i suoi naturali confini ».

» Sin dal principio del secolo XIV, esso potere perdè il diritto di pace e di guerra, in causa dell'abolizione delle guerre private. Nel 1563, fu spogliato della conoscenza delle cause di commercio, in forza dell'instituzione de' tribunali consolari. Nel 1579, l'ordinanza di Blois gli tolse la giurisdizione criminale; e quindi tutte le parti della giurisdizione civile, di cui era investito, tornarono successivamente nella competenza delle ordinarie giudicature ».

(1) *Ut jura sua melius defendere possint, et magis integre custodire*. (Racc. delle Ordin. t. 2 p. 320) - *Quod* alter alteri auxiliabitur, *et nullatenus patiantur quod aliquis alicui aliquid auferat, vel ei talliatam faciat*. (Carte di Compiègne, Crespy, Soissons, etc.).

Per tali restrizioni i corpi municipali si trovarono ricondotti ai loro naturali uffizi. Ed ecco ciò che può appellarsi la storia de' comuni (1).

Alcuni scrittori, meno tocchi dal bene che si opera, che dal male che può tuttavia rimanere, hanno rimprocciato a Luigi il Grosso ed a' suoi successori di aver *venduta* ai comuni una libertà, che si sarebbe dovuta concedere gratuitamente, poichè ad essi s' apparteneva per naturale diritto.

Questo è veramente un voler esser troppo sottili. Quand' anche Luigi il Grosso avesse principalmente mirato ad aumentar di potenza col rialzare i comuni, e ad impinguare l'erario mercè la vendita di alcune franchigie, non per tanto se gli deve tener minor grado, avendo egli pel primo dato

---

(1) Io cito qui volentieri un' opera piena di acume e di storiche dottrine *sull' antichissima origine e successione dei governi municipali delle città italiane*, pubblicata l' anno 1823 in 2 vol. in 8.° del Signor Avvocato ANTONIO PAGNONCELLI di Bergamo; opera intesa a dimostrare quando coll' autorità di sicuri documenti, quando con ragionevoli ipotesi che le italiche città s' ebbero infine de' più rimoti tempi una forma di reggimento municipale, e cui sempre dedito mostrossi il genio della nazione.

Finora non è noto per alcun documento il tempo in cui avesse principio in Italia il diritto di reggersi a comune; mentre in risguardo alle altre moderne nazioni europee si vede che alcune città lo ebbero ottenuto a tempo, e direi quasi per necessità dai loro sovrani nel secolo XII, epoca in cui tutte le nostre città non che governarsi co' proprii magistrati esercitavano atti di sovranità; e tanto nervo ebbero nella metà di detto secolo, che varie di esse strinsero quella famosa *Lega Lombarda* che maggiormente consolidò le libertà respettive. (*Nota del Tradutt.*)

l'esempio di una riforma, che per la Francia è stata la vena di tutte le altre libertà.

E poi quella stessa forma di concessione per denaro, era per avventura la più acconcia a metter in fede de' proprii diritti la massa de' cittadini. Non tutti hanno in ugual misura l'intimo conoscimento de' loro diritti naturali, d'uomo e di cittadino, mentre che tutti sentono al vivo e chiaramente quello della proprietà; e quel villico del 14.° secolo che non avrebbe saputo dire – io sono libero per *legge di natura* – bene avria detto, parlando delle franchigie vendute al suo comune: *queste franchigie le sono nostre; oh! nostre veramente; pagate co' nostri begli scudi del sole.* (1)

Egli è per ciò che a lungo andare, una libertà convenuta, stipulata, pagata era più solidamente protetta pei soli principii di un contratto di vendita, che nol furono dappoi per le nostre diverse costituzioni politiche, quasi non si tosto date che violate, quelle tante libertà ed eguaglianze, così largamente promesse, e sempre così mal guarentite!

Leggasi in fatti la legge dell'11 d'agosto 1789, colla quale l'assemblea costituente, con intendimento, senza dubbio generoso, di stabilire una li-

(1) *Scudi del Sole*, erano monete dei re francesi Luigi XI. e XII, coll'impronta del Sole, e coi motti *Imperat Pax. Vincit Pax. Regnat Pax.* e vengono ragguagliati al valore di franchi 10, 833. *(Nota del Tradutt.)*

bertà più uguale ed uniforme, dichiarò estinti per sempre, e *amalgamati nel diritto comune de' francesi,* tutti i privilegi speciali di provincie, principati, paesi, distretti, città e comunità di abitanti! Ecco veramente una bella teoria, a cui non mancò che una buona esecuzione. Che si fossero aboliti de' privilegi e delle esenzioni, i quali non erano concessi agli uni senza detrimento degli altri, nulla v'ha per se stesso di più giusto; che la libertà d'azione, e l'intelligenza amministrativa dei paesi di stato si fosse comunicata ai paesi governati come fattorie da fittaiuoli o da soprintendenti, niente di meglio ancora: ma in ultima analisi che cosa è egli avvenuto di quella bella, e seducente uniformità? Che i paesi, i quali aveano antiche libertà le hanno perdute per sempre, e che altri ch'erano investiti di una libertà molto più larga, e troppo lungamente simile ad anarchia, sono passati da repubblica a consolato, da consolato ad impero, e da impero a dittatura, per trovarsi poi, a certi rispetti, in condizione peggiore, che prima della rivoluzione.

Per tanto quei comuni hanno perduto il diritto che avevano un tempo di nominarsi i loro podestà, gli uffiziali municipali (1), e persino le guardie campestri!

---

(1) I nomi degli ufizi municipali sono rimasti in essere; ma quanta differenza non passa tra un podestà elettivo, ed un podestà imperiale! Anche sotto gl'Imperatori vi erano de' consoli, ed un

Essi sono stati costretti di vuotare i proprii denari nella cassa denominata d'*ammortizzazione*, ove troppo spesso vennero stornati dalla destinazione loro, e violati ora sotto l'una, or sotto l'altra specie, con tale uno scandalo ed una malafede, che nella maggior parte de' comuni lasciarono scolpito un sentimento di diffidenza, da cui a mala pena sonosi di presente riavuti (1).

» Parecchi comuni, diceva un ingegnoso scrittore (2), sono stati spogliati interamente, come i fuorusciti, quantunqne e' non si possano accusare d'aver abbandonato il territorio ». E tale spogliamento non solo accadeva nel maggior impeto della tempesta rivoluzionaria, ma ha continuato pur lunga pezza da poi, fino sotto l'impero, specialmente all'epoca della legge del 20 marzo 1813, i cui perniziosi effetti non cessarono che dopo la ristorazione in virtù della legge del 28 aprile 1816 (3).

---

senato; e Tacito a questo proposito fe la considerazione seguente: *eadem magistratuum vocabula; nihil usquam prisci atque integri moris superesse.* Annal. I. cap. 3 e 4.

(1) Ne cito un esempio considerabile nella susseguente sezione.

(2) Il Signor Fiévée, *Lettere intorno al progetto di ordinam. municip.* 1821 pag. 4.

(3) La legge del 20 marzo 1813 (*Bollett.* 4 *Serie*, n.° 9058), uno degli ultimi tratti che dava il moribondo despotismo, i comuni di parte de' loro beni spogliava, cedandoli alla *Cassa d'Ammortizzazione*; vero pozzo di S. Patrizio: e l'altra legge del 1816 provvedeva che quel tanto dei beni suddetti che non fosse stato alienato, ai comuni proprietarii si rendesse. (*Nota del Tradutt.*)

Intanto che velavansi le taglie reali col bel vocabolo di *liberalità*, venivan fatte ai comuni delle concessioni illusorie, come, per esempio, la cessione delle caserme, col carico però di restaurarle a *spese loro*, e di acquartierarvi *gratuitamente* le soldatesche imperiali. Ancora furono forzati i comuni a fondare nei collegi imperiali degli alunnati (*bourses*) senza poi che fosse dato loro di presentare i candidati per occuparli. I loro bilancì preventivi furono gravati di molti articoli parassiti, i quali niente affatto giovavano agl' interessi delle comunità. E dopo d' essersi caricato il paese d' ogni generazione d' imposte, di quante mai ne potesse sopportare, s' avea la degnazione di permettere a' comuni d' imporsi ancora de' *centesimi addizionali*, senza però voler nemmeno ch' e' potessero di sì fatti balzelli liberamente disporre.

Je me fatiguerais à vous tracer le cours
Des injustes décrets promulgués de nos jours.

Questo assetto di cose, che certamente negli ultimi anni dell' Impero andava sempre più al dichino, trae tuttavolta l' origine sua dalla lusinghevole constituzione dell' anno 8.° » Da quell' epoca, dice il magistrato che tanto ne piace di citare, tutto cangiò d' aspetto. Siccome il primo Console intendeva a *concentrar* in sè stesso tutti i poteri, e di raccogliere in sua mano tutti i rami,

tutte le competenze dell'amministrazione, ben presto il Consiglio di Stato diventò il regolatore di tutti i negozi amministrativi: nulla più si fece che da lui, o sotto la direzione sua; nemmanco ne' più rimoti comuni: ed il governo, insino allora troppo democratico, nel despotismo grandemente trascorse ».

E questa eccessiva concentrazione che ha ella poi partorito? In luogo dell'antica emulazione de' nostri maggiori, la quale i cittadini a contribuire al benessere del natio paese come a gara eccitava, sorsero l'indefferenza, e l'egoismo. Gli ufiziali *dei municipii*, altro più non furono che gli agenti *dell' impero;* e in vece di applicar l'animo a conciliarsi per grati procedimenti la benivoglienza dei loro concittadini, de' quali più non aspettavano i suffragi, troppo spesso niente altro cercarono che di piacere al padrone, facendo la sua polizia politica, inviandogli torme di coscritti (1), e scrivendo di que' triviali e servili indirizzi, ne' quali arrogantemente dichiarandosi gli organi de' loro Comuni, le borse e le vite di quelli che comincia-

---

(1) Ne ho veduti sotto Buonaparte (diceva un prafetto del 1813, parlando dei *maires* aristocratici di quel tempo), ne ho vaduti di quelli cha conducevano al palazzo della prefettura i coscritti del loro villaggio, colla fierezza de' beccari che guidano i loro montoni al macello: ed anche se ne tenavano privilegiati! *(Il Sig. Fiévée, seconda lettera sul progetto di ordinam. municipale pag. 15.)*. Il Poeta italiano ha proprio ragione di dire *Or superbi, ora umili, infami sempre.*

vano ad appellare *i loro amministrati*, liberalmente offerivano. Ognuno richiamando alla memoria la triste immagine del passato, potè nel dolor suo, con uno de' nostri antichi storici sclamare: Ahime! questa francese libertà, tante volte comprata, le tante concessa, le tante scritta, e le tante giurata, dov'è ella mai (1)?

Se Buonaparte, negli ultimi anni del suo imperio, avesse voluto riassumere l'opera di Luigi il Grosso, ed avesse annuito a rivendere a' Comuni i diritti che possedevano un tempo, certo è che molti di essi avrebbero anelato a riacquistare:

1.° Il diritto di nominare i loro podestà, i consigli municipali, gli uffiziali della guardia civica, gli esattori, gli agenti della polizia, le guardie campestri:

2.° Il diritto di liberamente amministrare i loro beni, e di non essere più astretti, trattandosi di opere di strade, di riparazioni e de' loro più minuti lavori a condursi per quegl'interminabili ravvolgimenti di disegni, perizie, approvazioni, omologazioni, e di tante formalità complicate, lente e ruinose, sotto la vigilanza, pagata sempre a caro prezzo, di viarii ingegneri, architetti, inspettori e visitatori d'ogni fatta:

---

(1) *Heu! ubi est gallica, toties empta, toties concessa, toties scripta, toties jurata libertas!* (MATHIEU PARIS. pag. 567.)

3.° Finalmente, quel diritto, che una volta apparteneva infino alle più piccole congregazioni, di fare per l'interesse loro locale e privato tutti i regolamenti e le provvisioni compatibili col diritto pubblico, e colla sommessione legittimamente dovuta al governo ed alle leggi dello stato: *Pactionem quam sibi velint ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant.* Legge 4. ff. *de collegiis et corporibus.*

Sezione seconda.

Inconvenienti della concentrazione operata sotto Buonaparte.

Dal quadro della usurpazione progressiva di tutti i diritti municipali, abbiamo veduto, come l'esercizio di essi finì per adunarsi nelle mani del governo consolare, ed imperiale. Innanzi di far passo ai tempi più moderni, è d'uopo ch'io faccia qualche considerazione circa gli effetti di quella concentrazione, la quale trasporta a Parigi gl'interessi della Francia intera.

La mia autorità principale sarà quella del signor di Villèle; ora prima ministro, allora deputato, quando nel 1815, discutendo l'idea di legge intorno alle finanze, così esprimevasi nella tornata del 13 dicembre:

» Le nostre amministrazioni municipali e dipartimentali sono state spogliate di qualunque influsso, di qualunque attributo ».

» Ma quali sono i risultati di sì fatta *concentrazione* di mandati e di poteri? Le faccende assorbono tutto il tempo ai ministri, per modo che più ad essi non ne resta per concepire e combinare alcun miglioramento: la corrente gli strascina; le loro segreterie sono più possenti di loro medesimi; e quell'autorità che fu sventuratamente rapita ai nostri consigli di città, di comune, di distretto, di dipartimento, la veggiamo ora da subalterni ministri esercitata.

» E veramente, o Signori, non è già il ministero che accusar si debba di tutti cotesti abusi, ma bensì il sistema ch'io combatto, apportatore delle funeste conseguenze ».

» Le nostre più piccole spese non possono esser fatte che sovra un'ordinazione del ministro, ordinazione più o meno lata secondo la condizione dell'erario che deve soddisfarvi ».

» Per le riparazioni più urgenti de' nostri edifizi pubblici conviene se ne faccia una descrizione ed una stima in luogo, che questa sia corretta a Parigi, poi che sia approvata dal ministro, indi che si faccia il cottimo, finalmente si richiede l'ordinazione per avere il denaro (1). Soventi volte l'e-

(1) Il Signor Villèle si mostra qui anche troppo laconico nel far la descrizione di tutta quella filatera di atti necessarii a voler che la cosa sia fatta in *buona e debita forma*.

Del resto io ben mi compiaccio nel riferire un documento che testimonia quanto la mente dell'Augusta Nostra Sovrana

Digitized by Google

difizio è ruinato innanzi che tutte quelle formalità sieno compite, e che *a noi sia consentito d'impiegare il nostro denaro per conservare ciò che nostro è* . . . . In tal maniera rompendo i legami che ci uniscono al nostro comune, alla nostra città, al nostro dipartimento, soffocando l'interesse che prendiamo per le nostre amministrazioni secondarie, pe' nostri edifizi, per le nostre strade, pe' nostri passeggi, pe' nostri monumenti si compie di annichilare fra noi il patrio amore, già tanto conquassato, si finisce di disunire e depravare la nazione, i francesi vengono gli uni dagli altri isolati ecc. ecc. ».

Così Villèle parlava. Si dirà egli che le sue proposizioni sono esagerate, che pizzicano *d'opposizione*, a capo della quale trovavasi allora quel-

---

MARIA LUIGIA intendesse a tamperere l'ingerenza governativa, quella specie di magnatismo ralativamente alla cose de' comuni. È questo un brano del praambolo del decreto 30 aprile 1821 (n.° 42), così concapito: „ Considerando che una soverchia influenza del „ Governo sopra le comuni, e sopra le loro magistrature rende „ troppo complicata l'amministrazione e priva gl'interassati di „ quelle giusta libertà, che accresce lo zelo e la responsabilità „ nel maneggio degli affari, e rende loro men grevi i sacrifizi „ che sono tenuti di fere pel vantaggio comune „. Io vorrei che coteste auguste parole fossero stampate nella mente di tutti coloro cha sono preposti all'amministrazione generale, a ne fossero santemanta procurati gli affetti. E tali genarosi intendimenti mostrava pura il buon Pietro Leopoldo nal dettara qualla sua bella legga del 23 maggio 1774 per le comunità del contado fiorentino. *(Nota del Tradutt.)*

l'oratore?... Si vorranno forse delle pruove?... Or bene, io mi accingo a somministrarne.

Mi varrò di un esempio spiccante, che traggo dall' eccellente opera di Alessandro Delaborde, intitolata *dello Spirito d'associazione in tutti gl' interessi della Comunità* (Tomo I., pag. 97).

Io mi limiterò, dice quel filantropo scrittore, a citare un fatto che personalmente mi risguarda. Nell' anno X fui nominato podestà di Mèreville, borgata d' oltre a 1500 anime. Uno de' miei primi pensieri quello fu di trovar modo a ricostruire una chiesa la quale era caduta in ruina durante la rivoluzione, perchè allora non si potè fare la spesa di un 200 franchi, occorrente ad impedire che desse in fuori una testata di trave. Stavansi tuttora ammontati sul luogo medesimo i materiali, di cui non s' era pensato mai a trarre un partito: perciò io chiesi la facoltà di ritenere il pietrame, e di vender il legname. Ci voller due mesi ad ottenerla, e quando giunse, il legname era infradiciato. Promossi allora, di concerto col comune, l' abilitazione di posare un' imposta straordinaria per la ricostruzione dell' edifizio, che doveva costare 40,000 franchi, da pagarsi però in quattro anni. Mandai la stima dell' opera diligentemente compilata, ed approvata dal consiglio municipale, e da' principali abitanti. Essa mise tempo un anno prima di arrivare a Parigi, passando per Estampes, e Ver-

sailles. Questo era veramente un andare a grand' agio, un baloccarsi per via. Giunta negli uffizi del ministero, e spedita al consiglio delle fabbriche civili, vi rimase un anno ancora: se non che in questo mezzo fu rinviata due volte al comune per frivoli motivi, come sarebbe di pretesi errori nel prezzo de' materiali, e nella tassa delle giornate: alla perfine fu approvata; ma si rifiutò l'approvazione *illegale* (così dicevasi) d' imporci straordinariamente; innovazione pericolosa, *che potrebbe nuocere all' esazione delle rendite dello stato*: come se un tributo *volontario*, potesse attraversare l'incasso di un' imposta *forzata*. Il governo ordinava se gli desse conto delle proprietà, della gabella sulle consumazioni, e infine dei proventi che il comune alienar poteva per diminuire quella spesa. Le rendite comunitative a mala pena bastavano a conservare gli edifici e la piazza, alla costosissima restaurazione di una strada acciottolata, ecc.; il perchè impossibile era di nulla ritrarre dalle entrate. Finalmente a forza di stillare venne in capo a taluno una crucciosa idea, alla quale ci accomodammo a stento. Possedeva il paese un pallamaglio da pioppi bellissimi ombrato: era l' unico passeggio, il solo luogo di convegno degli abitanti ne' dì festivi, e alla sera dopo il lavoro. Che pena dava mai il pensiero di dover dare della scure in quegli alberi!!... i vecchi abitanti aveanli pian-

tati colle loro mani; nè i fanciulli potrebbero rivederne di simiglianti che a tarda età. Fu risoluto alla per fine di farne l'offerta, supplicando ad un tempo il governo a risguardare a tanto sacrifizio, ed a voler almeno sollecitare la sua approvazione. Trascorse un altro anno prima che quella istanza fosse presa in considerazione, che pervenisse all'amministrazione delle foreste e questa spedisse i suoi ministri ad esplorare gli alberi; che il rapporto di cotestoro attraversasse tutta la gerarchia dell'amministrazione stessa, dipendente dal ministero delle finanze, e che poi ritornasse in quello dell'interno, il quale finalmente ne ordinò la vendita. Ma siccome il prodotto non aggiugneva che circa ad un quarto della spesa, fu forza depositare il denaro nella *cassa d'ammortizzazione*. Che avvenne allora? Ciò che non è credibile, ciò che saria ridevole, se esoso non fosse! Quel denaro fu dissipato nel 1813, con altri simiglianti depositi fatti nella cassa medesima, e nemmeno oggidì è possibile di trovare un quattrino di quella somma.

Per ciò il solo costrutto che abbia potuto conseguire uno de' più vasti comuni rurali della Francia, alle porte di Parigi, dopo *diciotto anni* di cure e di pratiche per l'affare che tanto gli caleva, quello si fu di aggiugnere la perdita del suo passeggio, dell'ornamento delle sue mure, a quella dell'edifizio del proprio culto ».

All' esempio fornitoci ora dal Delaborde, aggiugnerò una osservazione da pezza suggeritami per ciò ch' io ho visto praticare nella mia città natale, intorno all' uso del prezzo de' tagli straordinari delle boscaglie comunitative.

Nell' anno XII il comune di Varry (Nièvre) avea tagliato un *quarto di riserva* (1), il cui prezzo fu depositato nella cassa di ammortizzazione. Capitale e frutti rilevavano, al dì del deposito, la somma di fr. 104,389, c. 13. Poscia a qualche anno il comune ricevette il suo conto per bilancio, dal quale gli risultò un avanzo di *cinque centesimi:* e il podestà, malgrado il suo disdeguo, ebbe a farne quitanza. Tutta quella somma, tranne una partita di 5861 fr., ed un' altra di 76 fr. 50 c., le quali realmente furono impiegate pel comune, fu assorbita dalle varie *tratte* spedite in virtù dei decreti imperiali del 1806, e 1810, e quello che peggio è, sopra semplici ordini ministeriali. Arroge, che quel malaugurato bilancio fu spedito per posta, entro una lettera tassata *cinquanta centesimi*, onde la cassa municipale ebbe infine a rimettere in

(1) *Quarti di riserva*, sono porzioni di boschi comunitativi, o di altre pubbliche amministrazioni che non si possono tagliare o vendare senza permissione del governo, la quale non vieoe conceduta che in casi di necessità. Veggasi specialmente l'ordinanza del 1669, e l'art. 11. Tit. XII della legge 29 settembre 1791. (*Nota del Tradutt.*)

questo bel negozio 45 cent. Annetto qui la copia del cedulone, tal quale fu spedito alla podesteria, senza di che mal si presterebbe fede al narrato caso.

È facile il comprendere quali prevenzioni, e diffidenze abbia dovuto imprimere negli animi nostri quel modo d'agire. Inutilmente si va ora dicendo al comune essere i tempi mutati assai! avere oggidì la Carta rendute inviolabili tutte le proprietà! l'attuale governo essere probo! – sì, ma non v'ha abitante il quale non ricordi il saldo de' *cinque centesimi.*

Questa diffidenza non è meramente locale; ma è un'opinione generalmente estesa, e ne deriva, che quasi dappertutto, a malgrado delle rimostranze d'uomini istrutti, e di amministratori fra' più illuminati, la pluralità de' municipali consigli, inclinanti ai timori popolari, si sforza di esaurire per intero il prezzo de' tagliamenti straordinari delle boscaglie comunitative o in fabbriche costose, o in altre spese abusive; mentre che, ove si potesse innestare nelle menti la convinzione che i disordini non rigermoglierebbero, che la proprietà de' comuni è inviolabile del pari che quella d'ogni cittadino, potrebbesi, limitandosi alle sole spese indispensabili, effettuare utili investimenti, il frutto de' quali darebbe agio ad ogni comune di soddisfare i carichi annuali e di mantenere e migliorare i proprii *stabilimenti.*

DIPARTIMENTO DELLA *NIÈVRE*, CIRCONDARIO DI *CLAMECY*.

N.° 214 e 1050

Il Comune di Varry, *5 per 100, conto alla* Cassa d' Ammortizzazione, *relativo al prodotto dei boschi comunitativi: istituito il dì 31 maggio 1816, al frutto del 3 per 100 per 35 giorni, giusta il decreto del 19 ventoso anno* X.

Dare

ANNI	CAPITALI fr. c.		ANNI	CAPITALI fr. c.	
1806	17344. 20	Tratta dal 25 per 100, giusta il decreto 21 marzo 1806	13 e 14	69360. „	4. Tratte di 17340 fr. ciascuna.
1807	231. 20	Tasse pagata ai ricevitori ganarali	„	247. 99	Frutti al 1.° vendem. an. XIV.
1808	13857. 91	Tratta del 25 per 100 sul saldo al 1.° genn. 1808, conforme al decreto del 12 marzo 1808.	1806	1780. 42	Al 31 dicembr 1806.
1809	143. „	Provvisiona pagata ai ricavitori genarali . . .	1807	1618. 62	—— 1807.
„	5861. 25	Rimborso al comune.	1808	1326. 95	—— 1808.
„	14178. „	Messo a disposiz. del Prefetto, pel deposito di mendicità. Lettera minist del 7 agosto 1809.	1809	1050. 34	—— 1809.
„	76. 50	Rimborso al comune	1810	15944. „	4. Tratte di 3986 fr. ciascuna.
1810	5923. 06	Tratta del 25 per 100 sul saldo al 1.° gennaio 1810, giusta il decreto dal 4 genn. 1810 .	„	710. 76	Frutti al 31 dicembr. 1810.
„	439. 51	Provvisione di 7/8 per 100 pagata ai ricev. gen.	1812	12350. „	4 Tratte di 3084 fr. ciascuna.
„	3951. 12	Tratta del 25 per 100; decr. 21 marzo 1806.	31 magg 1816	„ 05	Ritorno di una porzione non pagata sul mandato di 5861 fr. 25 c. nell' anno 1809.
„	2963 34	*Idem* del 4 gennaio 1810			
„	21327. 38	*Idem* dell' 80 per 100 sul saldo al 31 dicembre 1810; decreto 27 settembra 1810 .			
„	6642. 61	Saldo al 31 dicembra 1810, messo ne' cumuli comuni, per essere impiegato indistintamente a pro de' comuni, come da lett. del ministro dell' Interno, del 24 nov. 1813.			
1812	12350. „	Tratta del totale de' pagamenti 1812. Lett. del ministro dell' Interno, 30 settembra 1813.			
31 magg. 1816	„ 05	Credito a saldo al detto dì	1.° giug. 1816		
	104389. 13			104389. 13	

„ fr. 05. c. *Avere* a saldo al 31 Maggio 1816.

Per copia conforme

Il Consiglieri di Prefettura Segretario generale
Firmato A. DESCHAMPS

OSSSERVAZIONI

SULLE DUE SEZIONI PRECEDENTI.

Quando io levo la voce contro il sistema imperiale, non credasi già essere intendimento mio d'insultare alla prostrata grandezza. La verità non vuol esser confusa coll' ingiuria. L' istoria farà due libri della vita di Napoleone; l' uno darà molto da lodare; l' altro altrettanto da biasimare. Egli ha liberata la Francia dall' anarchia, rifatto il potere, ristabilito l' ordine nella finanza, rialzati gli altari, decorata la Francia di monumenti magnifici, e portata la nostra gloria militare in sulla più alta cima: ecco la più bella parte della sua carriera. Ma verità vuol pur che si dica, aver egli dappoi trappassati tutti i confini. Dopo aver difesa la patria, ebbe il capriccio di conquistar tutti i troni europei; ha abusato del coraggio de' nostri soldati; s' è fatto giuoco dei diritti de' sovrani, e della liberta de' popoli. Sotto l' imperio di lui si sono viste proprietà violate; prigionie arbitrarie; il processo del *maire* d' Anversa, riveduto malgrado la sentenza di un giurì; l' iniquo procedimento contro il duca d'Enghien consumato! Da imperatore ha successivamente tirati a sè tutti i poteri, collocati uomini e cose sotto la sua dependenza e la sua mano; in una parola, egli è l' autore di quel funesto sistema di conceutrazione assoluta, che fa di una nazione un

esercito, e che per le nostre libertà è stato come il suo blocco continentale pel commercio.

I suoi adulatori ciò appellavano la *scienza del potere;* io però dico ch' era dispotismo bell' e buono. In fine cosa è risultato da tali usurpazioni? Divenuto padrone di tutto, egli ripeteva: *Lo Stato sono io:* ma nel fatal giorno del pericolo apparecchiatogli in nome della libertà dai popoli oppressi, lo Stato gli rispose, *Ebbene se lo stato tu sei difenditi* .... e succombè; lasciando la Francia ricoperta di decreti, di polizie e di uffizi; quando la Carta è venuta a porre novelle basi all' ordine sociale, ed a promettere altre istituzioni.

Sezione terza.

Idea d' Ordinamento municipale.

> Civitatemque optandam magis quam sperandam.
>
> Cic. *De re pubblica.* l. 2. n° 30.

Il governo del re era così illuminato da avvedersi come l' imperiale sistema, allontanato cotanto da' moderati costumi dell' antica monarchia, fosse poco conforme ai principii costituzionali consecrati dalla Carta. Esso ha conosciuto esservi necessità e desiderio intenso di mutazioni. Abbiamo veduto come nel 1816 il signor Lainè, allora ministro dell' interno, volendo addolcire l' amaritudine della nazione per ciò *che un sì piccol numero* di votanti

prendeva parte nell' elezione dei deputati, annunciava „ starsi adoperando così che *tutti i cittadini* potessero compartecipare ad un' altra maniera d' interesse, che *più da vicino toccavagli*. Una legge, egli diceva, sarà quanto prima proposta per regolare il modo di nominare a' consigli municipali ecc.

E veramente nel dì 21 di febbrajo 1821 fu presentata alla Camera un' idea di legge relativa al regolamento municipale; ma, convien pure si dica, quel progetto non andò ai versi ad alcuno, e svanì, quasi senza discussione, in compagnia del suo contemporaneo concernente al concordato.

Scrittori d' ogni sorta d' opinioni si scagliarono contro quel progetto: Lanjouvinais e Heratry da un lato, Fievée dall' altro. Quest' ultimo ne dà la ragione „ Quello è, egli dice, che tal progetto non è favorevole nè alla democrazia, nè all' aristocrazia; posciachè altro non è che la continuazione del sistema municipale inventato da Buonaparte; sistema che non era buono che per lui. „ Il sig. Fievée avrebbe potuto aggiungere . . . e pe' suoi ministri.

Ma, si oppone, le cose sono pure andate così per 25 anni. . . ; obbiezione che il Fievée agevolmente rimbecca; dicendo: „ Allorquando la Francia lamenta la composizione del sistema amministrativo, le si oppongono i 25 anni passati. Quando gli interessi della rivoluzione si appoggiano a que' 25 anni medesimi, si contrappone l' epoca della sca-

duta monarchia. Ma bisognerebbe un po' intendersi bene . . . . „

Brevemente, quel valente pubblicista riduce a questo tutto l'artifizio del suo progetto. „ Al re le superiorità politiche e morali della città; ai prefetti le aristocrazie de' villaggi; ai ministri le facoltà; ai comuni nulla di nulla „.

Non v'ha dunque da dolersi se il progetto fu scartato. Del resto è evidentemente desiderabile cosa migliore: ed io non dubito, che, sorgendo occasione in cui lo si possa rivedere e meditare così attentamente come l'importanza del subbietto esige, egli non sia segno a graziose modificazioni.

Frattanto bisogna convenire, che la condizione de' comuni sotto il governo del re ha provato miglioramenti notevoli. Infatti la legge del 28 aprile 1816, ha trattenuto i disastrosi effetti di quella del 20 marzo 1813 confiscatrice de' loro beni. Un' ordinanza regia del 29 marzo 1820 ha renduto a' comuni il modesto diritto di nominare le guardie campestri: quella del 16 novembre 1821 ha restituita ai comuni la facoltà di presentare gli alunni pei posti comunitativi de' collegi: l' ordinanza del 28 agosto dello stesso anno modificò alquanto il sistema imperiale di concentrazione; minorando così alcun poco la necessità di ricorrere a Parigi per le minime bisogne de' comuni: finalmente un' ordinanza del 23 aprile 1823, pone su base stabile la *contabilità* amministrativa.

Ecco dunque de' miglioramenti, i quali altri ne fanno sperare: ma non bisogna dissimularne le difficoltà.

Molti deputati accamparono nell' ultima tornata le querele delle precedenti sessioni. Il signor de la Bourdonnaye ha fatto un vivo rimprovero al ministro di non aver presentata la legge sull'ordinamento municipale » Sempre novelli motivi d'indugi, sclamava il Signor Dilalot. Quest' anno c' è la guerra; quest'altro anno vi sarà da far la pace: e così *vengono del continuo aggiornate* le istituzioni necessarie allo sviluppo della Carta, le instituzioni che la Francia reclama!... »

Oh! certamente essa le reclama: ma ascoltiamo la risposta fatta a quella allocuzione da un ministro (1), i cui atti mostrano ch'egli è ben lungi dall'aver esaurite le buone intenzioni.

» Quanto è alle instituzioni municipali, io desidero che possiate occuparvene, e spianare le difficoltà che presenta sì fatta materia, ma io vi dico che le sono immense. In verità i ministri non hanno interesse in ciò, che quelle istituzioni si stieno lontane; ma gli elementi, chieggo io, dove son eglino? Ho letto tutte le opere scritte intorno a questo subbietto; dappertutto ho trovato l'*impronta dello stato attuale;* per cui mi sono convinto che

(1) Il signor de Villèle, Sessione del 3 aprile 1823.

esso rendeva *impossibile* una buona legge pe' comuni. E poi, o signori, perchè andar voi rimproverando ai ministri di non aver ancora presentata una legge? questo rimprovero ben si potrebbe fare a voi, che stimando necessarie alla Francia delle istituzioni municipali, e avendo diritto a far proposte su questo argomento, vi rimanete dall' usarne! Si vorrà egli perciò tassarvi di trascuraggine? Non già, o signori; voi non usate di questo diritto, perchè prevedete bene, che ciò che una parte della Francia vorrà, l'altra nol vorrà . . . . „

Il sig. di Villèle ha certamente dato nel segno; e per capacitarsene basti considerare ciò che avverrebbe, ove la legge nell' attuale stato di cose si facesse. Forse sarebbe vinta per l' influsso di qualche esagerata opinione, ed allora non n' escirebbe già un' ordinamento municipale, ma bensì un' ordinamento aristocratico più o meno inquietante. Potrebbe per avventura risultarne anche un' opposizione, assai più funesta e insoffribile ne' suoi effetti che la concentrazione, la quale almeno non lascia gravitare su' comuni che l' azione generale del governo. Il malcontento, o, se si voglia, la malivoglienza vi scorgerebbe il ritorno del feudalismo, e con esso il prossimo risorgimento delle decime, e dei diritti feudali.

Se viceversa potessero prevalere le opinioni diametralmente opposte, avremmo una tessitura mu-

nicipale troppo democratica, inquieta, sediziosa, e poco comoda colla studiata stabilità di una anarchia costituzionale; o veramente avremmo una specie di feudalismo che produrrebbe l'*isolamento*, e trasverserebbe l'andamento del governo in quegli atti che maggiormente vogliono dell'insieme, ed una sorta di slancio.

Consultate uomini provveduti di *sinecure* (1), e d'impieghi: molti di questi pacifici individui vi diranno spassionatamente, che nel migliore de' ministri possibili tutto avviene pel meglio.

In tal guisa le passioni, l'egoismo, l'interesse personale, e lo spirito di parte impediscono una buona legge pe' comuni, difficile in ogni tempo, e realmente impossibile nell'attuale.

Perciò sto ancor io per un'aggiornamento, per insino a che un'opinione pubblica, tanto forte, quanto illuminata, abbia posto in seggio un ministero giusto, il quale tenga per onore il dare alla Francia istituzioni durevoli, e sia in grado di distinguere saggiamente e delineare con sicurezza i confini che ciascun interesse sociale ha il dritto d'imporre agl'interessi contrari.

Pure anche la sola presentazione del progetto nel 1821 ha prodotto un salutevole effetto.

---

(1) Sinecura: deriva dall'inglese, e all'inglese dal latino, e dicesi d'impiego senza incumbenze. *(Nota del Tradutt.)*

Primieramente esso ne' suoi motivi viene proclamando che i re nostri nel ristabilire i comuni, *restituivano al popolo i suoi dritti;* il che equivale a riconoscere ad un tempo (ed era pur forza riconoscerlo)

1.° che il popolo avea dei diritti;

2.° che dopo averglieli renduti, gli sono stati ritolti;

3.° che è necessario renderglieli di nuovo.

Ecco almeno il principio che si è piantato, e convenuto.

In secondo luogo, la presentazione di un primo progetto di legge ha suscitata la discussione. Sonosi pronunciati ragionamenti gravi; e veggentissimi pubblicisti (1) hanno mandato in luce diverse opere le quali spandono lume su questa parte del nostro sociale ordinamento.

Ora, mi sarà egli concesso di entrare anch' io in quest' aringo, e di scorrerlo, non dirò colla stessa gloria de' miei precursori mentre ho potuto giovarmi delle loro prime fatiche, ma sicuramente con una libertà d' opinione, la quale mi autorizza a svolgere anche le mie idee e ad esternare il parer mio?

Generalmente si va d' accordo in questo che convenga ridare (2) a' comuni la libera elezione de'

---

(1) I signori De Baranthe, Fiévée, Lanjuinais, Hératry, Henrion De Pansey, Gillet, ed altri.

(2) Io dico *ridare*, perchè tal' era l' antico diritto della Francia. L'ordinanza di Blois, del 1679 art. 363 ed ultimo, fatta a

loro uffiziali municipali. Il signor Henrion è uno di quelli, che, a questo rispetto, si spiega colla maggior franchezza ed energia. „ Ma, egli dice, se il governo che può veder tutto, volesse anche far tutto; s'egli altamente proclamasse che la cosa pubblica non può essere utilmente servita che da *uomini eletti da lui*, i cittadini, privati della sua confidenza, gli ritirerebber la propria, le vanità s'irriterebbero, e nissuno s'appiglierebbe ad un ordine di cose dal quale avesse a rimanersi costantemente alieno.

„ In tale stato di cose, giammai vi avrebbe spirito pubblico, perchè mancherebbe lo spirito di famiglia; e verrebbesi (ciò che ancor più lagrimevole sarebbe) a fomentare una lotta fra le libertà sodate dal patto fondamentale, e il reggimento amministrativo „.

Dissi che bisognava ridare a' comuni l' elezione libera degli uffiziali del proprio municipio; poichè qualora un sistema elettorale fosse per maniera combinato, che il governo potesse dirigerlo, ed influirvi a suo talento, tanto varrebbe che si lasciasser le cose così come sono: il vero, qual egli siasi, val sempre più della frode e della soperchieria.

---

petizione degli Stati, così si esprimeva: „ Vogliamo che tutte le elezioni de' primi consoli, podestà, scabini, sindaci, giurati, consiglieri, e governadori di città, si facciano *liberamente*, e che „ coloro che per altre vie entreranno in questi uffizi ne sieno „ levati, e il nome loro cassato di sui registri „. Luigi XIII. nel 1626 rinnovellò questa saggia disposizione.

Ma una difficoltà si para innanzi. Vi sarà egli un censo elettorale? Taluni vorrebbero delle assemblee primarie, o come a dire radicali; essi han torto. Non è già che la moltitudine congregata non abbia talvolta squisitezza di sentimento: il proverbio *vox populi vox Dei* è una massima elettorale. Anche nelle repubbliche si è notato che il popolo avea un conoscimento stupendo dei gradi, e degli uomini (1). A Roma molto tempo dopo che le leggi ebbero concessa facoltà di nominare plebei a certi uffizi, fu notato che il popolo, usando questo suo diritto con mirabile discretezza, continuò sempre a dare i suoi voti ai più distinti patrizi.

Tuttavia e' non si può dissimulare che nelle popolari assemblee (2), di lor natura numerose, clamorose, disordinate, qualche volta meno risiede la libertà; e che per tanto più agevol cosa è influire in loro con brogli, corruzioni, e false voci (3). Io mi colloco adunque infra coloro, che voglion limitato il numero degli alettori.

Ma non bisogna ch'ei sia troppo ristretto.

Souvent la peure d'un mal nous conduit dans un pire.

---

(1) *Ipsi enim populi, quamvis soluti effrenatique sint, praecipue multis multa tribuunt; et est in ipsis magnus delectus hominum et dignitatum.* Cic. De re publica, l. 1, n.° 34.

(2) Intendo dire delle assemblee popolari di primo grado.

(3) *Scinditur incertum studia in contraria vulgus.* Virg. *Vulgus mutabile subitis.* Tacito.

Elettori in troppo scarso numero sarebbero invidiati dal resto de' comunisti. Le scelte loro non incontrerebbero la fiducia ed il consentimento generale. L' autore del trattato *della cosa pubblica*, che tanto aristocratizzava, non può tenersi dal dire lui non conoscer cosa maggiormente incomportabile di un'aristocrazia, la quale pigli per sè ufizi ed onorificenze, e s' arroghi la supremazia co' proprii suoi voti (1), senza il suffragio ed il consenso del popolo.

Al che si può aggiugnere, venendo a taglio naturalmente, questa sentenza del sig. Fiévée, il quale discorrendo di alcune pretese analoghe, dice „ Oh! „ lo stranio paese ch'è mai quello, dove si dà nome „ di *aristocrazia* alla più stolida, alla più nulla, e „ ad un tempo alla più impolitica delle vanità! „

Nel secolo in cui viviamo, la condizione veramente predominante è quella del *proprietario*. Essa è quella che almeno merita maggior considerazione nel sistema municipale, posciachè i maggioringhi son quelli che partecipano agli ufizi locali in maggior proporzione; quelli che procacciano maggior agiatezza in grazia delle opere che fanno eseguire, e pertanto quelli che esercitano maggiore influenza in tutto ciò che loro sta d' intorno.

(1) *Nam optimates quidem quis ferat, qui, non populi concessu, sed suis comitiis hoc sibi nomen arrogaverunt?* Cic. l. 1. c. 33.

La condizione del *proprietario* devesi pure riguardare da un altro lato. I membri della comunità non solamente hanno dei pesi comuni da sopportare, ma eziandio de' beni comuni, de' beni che veramente non appartengono in proprio ad alcun individuo, ma il cui godimento è comune a tutti. A questo titolo sono tutti comproprietarii, e i più poveri sono quelli che hanno maggiore interesse per siffatta comproprietà, imperocchè generalmente e' non ne hanno d' altra sorta. E per ciò con qual ragione il diritto di amministrare l' entrata comune, la proprietà comune, la cosa di tutti esser dovrebbe il retaggio di una mano di privilegiati cittadini?

Queste idee vogliono essere scrutinate. Trattasi di rappresentare degl' interessi comunitativi, non già delle opinioni politiche. Per tanto converrebbe che nello statuire un censo elettorale per condizione del diritto di concorrere alla nominazione del podestà e degli ufiziali comunitativi, si facesse per modo che tutti gl' interessi fossero a pieno rappresentati.

Potrebbesi fissare il numero degli elettori in ragione di un *cinque per cento* degli abitanti: questo sarebbe l' interesse legale della popolazione e nulla d' usuraio v' avrebbe.

Ad evitare poi che le assemblee non riuscissero mai nè troppo scarse, nè troppo confuse, vorrebbesi determinato il minimo ed il massimo de' membri loro.

Allorquando il numero degli elettori fosse eccedente, per esempio di 300, si porrebbe che l'assemblea venisse in due sessioni divisa; se di 600, in tre, e va dicendo.

Se in alcuni comuni molto ricchi, il numero degli elettori che pagano il censo statuito, fosse maggiore del *cinque per cento*, di cui ho detto qui sopra, la preferenza dovrebbesi dare a coloro che pagassero una massa maggiore d' imposta: e nel caso che diversi pagassero una quota uguale il più attempato andrebbe innanzi al più giovane, ovvero si trarrebbe la sorte fra di loro.

Al contrario, se in altri comuni, per essere le proprietà meno scompartite, non si trovasse un numero sufficiente di elettori paganti il prescritto censo, se ne diminuirebbe la tassa quanto fosse necessario ad ottenere il *minimo* voluto dalla legge.

In tal guisa i proletari (1) sarebbero esclusi, nè manco sarebbero ammessi tutti quanti i possidenti. Ma siccome la massa degli elettori, tuttochè ridotta ed eletta dal censo, non rimarrebbe d' essere numerosa, e che la maggioranza degl' interessi omogenei troverebbesi entro la sala e non alla porta, così si otterrebbe una vera *rappresentanza comunitativa*, e

---

(1) *Proletari*, presso gli antichi romani, appellavansi i nullatenenti; que' cittadini che niuna rendita avendo, con altro contribuir non potevano per lo stato, che co' proprii figliuoli. *(Nota del Tradutt.)*

ciò che il signor Fiévée (con una espressione, la quale, benchè poco sviluppata, non manca però di aggiustatezza nel senso che vi attribuisce, o che verosimilmente ha voluto darle) appella » l'unione » degli interessi simili, sotto la protezione degl'in- » teressi più forti » si vedrebbe effettuato (1).

Il corpo elettorale d'ogni comunità rappresenterebbe l'ordine antico dei decurioni; vi si entrerebbe allorquando si giugnesse a pagare il censo prescritto, e si cesserebbe dall'appartenervi, ove questo censo non si pagasse più.

Questa specie di rotazione operata dalla natura delle cose, sarebbe sufficiente a mantenere le stabilità, e impedirebbe che si urtasse nella inamovibilità, del pari che nella esclusione.

Se non che io chieggo in grazia, che le liste non sieno scritte dai signori prefetti, il che apporterebbe ad essi troppo disturbo; ma invece facciansi giù alla buona dal consiglio municipale sull'estratto de' ruoli, senza bisogno di correre in appello al consiglio di stato, il quale ha ben altro da fare.

---

(1) Non ha guari veniva annunziato da un giornala avara il paese di Fernambucco ricusato di star soggetto più a lungo al nuovo imparator del Brasile, ad aver chiesto la mutazione di governo. Esso voleva che questo fosse rappresentativo, ed avesse a capo un *bianco*, un *mulatto*, ed un *negro*, a fine di dara nguale diritto a ciascuna razza dal popolo. Oh! avventurato paese, in cui gl'interessi sono del colora dalle persona. Allora non si può andere in fello .. Ma fra noi!... *Nimium na crede colori!*

Solamente si potrà appellare all'assemblea elettorale, caso che si pretendesse che fosser succedute esclusioui arbitrarie, od ammissioni equivoche, ovvero allorquando fossevi concorrenza tra molti individui paganti il censo elettorale in numero maggiore del determinato dalla legge.

L'assemblea elettorale comporrebbe il suo uffizio provvisionale, ed il definitivo. Lo squittinio sarebbe segreto: non s'avrebbe obbligo di scrivere sotto gli occhi del presidente o di fare scrivere la propria polizza da lui, ma bensì da qualunque altra persona a grado dell'elettore: e per aver buone scelte altro non mancherebbe che di tenere il braccio fermo per la esecuzione dell'art. 422 della calebre ordinanza del 1629, portante » che le *elezioni* de' primi consoli, podestà, scabini, sindaci, giurati, consoli, procuratori-sindaci, pari fendali, consiglieri, caporioni, ed *altri ufizi della città* saranno fatte giusta il costume, senza brogli o monipolio, tra le persone più capaci e idonee ad esercitarli con utilità del pubblico servigio, della tranquillità, e della sicurezza de' cittadini ecc. »

La legge avendo prese le sue precauzioni coll'esigere un censo elettorale e col limitare il numero degli elettori, non si dovrebbe poi fare veruna restrizione circa la scelta de' candidati, per cui sarebbe superfluo il pretendere ch' essi pagassero tale o tal altro censo più alto degli elettori. La è cosa pro-

babile, e si può dir certa, che quasi tutte le elezioni loro, cadrebbero sovra un uomo agiato e ricco; ma siccome è mestieri ch' egli abbia anche della capacità, non converrebbe fare della ricchezza una condizione sì fattamente assoluta, che non si potessero anche sceglier persone le quali ne fossero sprovviste, quand' anche elleno fossero le più capaci e idonee *ad esercitare quegli uffizi con utilità del pubblico servigio, della tranquillità e della sicurezza de' cittadini*. Quello è gravissimo errore di formare della sola ricchezza una legale presunzione di capacità (1): essa è la meno generosa e spesso la più fallace delle prevenzioni.

Ora facciam passo ad un' altra quistione.

I comuni si nomineranno eglino i proprii podestà? ovvero avranno essi soltanto l' onore di presentare una lista di candidati, fra i quali i prefetti od i ministri dovranno scegliere?

Ah! e perchè mai i comuni non nomineranno i loro podestà? Quale sconcio ne è derivato egli mai? Accadrà, io vuò supporlo, che alcune elezioni spiaceranno al governo: ma non è egli certo che il più de' podestà, e sto per dire tutti, nominati da elettori che diedero la sicurtà di un censo elettorale, saranno tratti secondo l' interesse del paese? Ma . . . . si

(1) *Nec ulla deformior species civitatis, quam illa in qua opulentissimi optimi putantur.* Cic. De re publica. l. 1. c. 34.

può temere che il corpo elettorale sia ingannato...! e il governo non è egli pur suscettivo d'esser tratto in errore? S' avranno forse informazioni migliori in Parigi, che su' luoghi? Il ministro nel suo palazzo, i suoi uffiziali ne' loro scrittoi avranno eglino maggior interesse che gli elettori proprietari, che lo stesso comune acciò vi sieno buoni podestà? L' unica difficoltà sta in questo, diciamolo pur francamente, che il ministero vorrà degli uomini più pieghevoli, ed i comuni vorranno degli organi più indipendenti. Ma con pari franchezza domanderemo, quale di esse due condizioni sia la migliore per essere buon podestà, buon capo di municipio, buon difensore dei diritti della piccola città?

E non si ammetterà dunque nessuna eccezione nemmeno per Parigi? .... Eh! perchè delle eccezioni? Per qual ragione i cittadini della capitale dovrebbero esser privi di un diritto di cui godessero gli altri tutti?

La città di Londra nomina il suo *maire* senza che il re d' Inghilterra se ne allarmi, nè che l' aristocrazia del paese se ne adombri. Qual maggior pericolo adunque minaccerebbe il riposo della nostra città, se Parigi nominasse i suoi dodici *maires;* se a cotestoro più non presiedesse il prefetto; e se tutto cessasse di essere sotto l' influenza di un consiglio generale nominato dal ministero . . . ? Sento tuttafiata che si anderanno accumulando obbiezioni;

io adunque cederò, e, se lo si voglia assolutamente, ammetterò un'eccezione pei podestà di tutte le città al di sopra di una data popolazione, ch' io non assumo di stabilire. Per queste si potrebbe far rivivere la disposizione dell' ordinanza di san Luigi, data nel 1456, per la provincia di Normandia, per la quale esso monarca provvedeva che colui il quale annualmente scadesse dall' ufizio, unitamente ai notabili (vale a dire il corpo elettorale) presentassero tre soggetti idonei, infra' quali il re preeleggerebbe il novello podestà (1). Questa pratica sarebbe pur sempre migliore che una nomina immediatamente fatta dal ministro o dai prefetti (2).

A ciò si vorrà dar nome di *concessione*: ma conviene ben farne qualche volta; ed a coloro che

(1) Codesta provvisione, dopo di essere caduta in dissuatudine, è stata rinvigorita per gli editti di agosto 1764, e maggio 1765, promossi dal signor d'Arganson, il quale aveva già rivolti gli animi a questa ristorazione nel suo eccellente scritto che ha per titolo: *Considerazioni intorno al governo della Francia;* impresso a Ginevra nel 1763, e all'Aja nel 1764.

(2) Nella Francia *libera*, i comuni hanno meno libertà che fra noi. Colà, innanzi la legge del 21-23 marzo 1831, vigeva sempre quella del 28 piovoso dell'anno VIII, *Bullet.* 3ª *Serie n.°* 15, in virtù della quale (art. 18, *e* 20) i *maires* e gli aggiunti delle città maggiori di 5000 abitanti eran nominati a dirittura dal re, e gli altri dai prefetti, senza che i consigli proponessero i candidati: e secondo la legge summentovata del 1831, il re nomina quegli uffiziali pe' comuni di 3000 abitanti e più, e quelli de' capoluoghi di distretto, e tutti gli altri lo sono dai prefetti: mentre fra noi il sovrano *sceglie* i nostri podestà e i sindaci sulle *liste presentate dai consigli municipali*, composte anche di soggetti estranei ai consigli medesimi (art. 11 del decr. 30 aprile 1821). *(Nota del Trad.)*

non vogliono consentirne di sorta, io direi: Fate come Platone; partite da questo cattivo mondo; createvi un' immaginaria repubblica, e allora dettate leggi a vostro senno: colà nessuno s'alzerebbe a contraddirvi. Ma se poi volete il *possibile*, dappoichè uomo al mondo, per potente ch' ei sia stato, non ha potuto fare tutto ciò ch' egli ha voluto, e dappoichè il capriccio e gl' interessi degli uni sono quasi sempre contraddetti o temperati dalla volontà o dall' interesse degli altri, così statevi contenti a quelle cose che di ragionevolmente conseguire potete sperare. In fatto di libertà io mai non dirò *o tutto o nulla*. Del resto io a questo m' acconcerei volentieri, che, mediante la concessione detta or ora, si potessero effettuare quegli altri voti ch' io faccio per un migliore ordinamento municipale.

Ma, fuor di quella eccezione, converrebbe, a far bene, che la nomina di tutti gli altri podestà ed uffiziali comunitativi fosse lasciata libera alle assemblee elettorali (1).

Per rispetto al numero degl' individui di cui il municipale consiglio dovess' essere formato, nulla di più profondo, nè di più sensato io ho veduto di quello che in proposito sta scritto nell' opera del signor Henrion de Pensey. Lasciamo che parli co-

(1) Ferma stante però l' instituzione regia.

desto magistrato dottissimo. „ Ogni individuo, egli dice, il quale esercita funzioni pubbliche, ed è membro di una congregazione, ha tre differenti interessi, e conseguentemente tre distinte volontà (1). Come uomo, egli vuole ciò che gli è personalmente vantaggioso; come uffiziale vuole distinzioni e poteri pel corpo cui appartiene; come cittadino, ei vuole il bene generale; l'energia di quelle tre volontà sta in ragione inversa della estensione che abbraccia; simile a tutte le potenze, le quali perdono in forza, quanto in superficie acquistano.

Nel cittadino è generalmente debole, siccome quella che intende al bene di tutti; maggiore intensione ha nell' uffiziale, perchè più concentrata si trova; nell'uomo poi si ha in massimo grado.

„ Questo stato di cose, è per avventura l'ostacolo maggiore al perfezionamento della società: ma esso trovasi inerente alla natura dell' uomo; nè all'umana sapienza dato è di vincer la natura. Tuttafiata opponendo passioni a passioni, interessi ad interessi, si può, se non rendere al tutto vano, almeno temperare e l'egoismo che sta in cima ad ogni cosa, e lo spirito di corpo che nulla vede al di là della periferia entro cui si concentra „.

„ Epperò più le assemblee deliberanti saranno numerose, più gl' interessi individuali troveranno

(1) Si consideri bene questa squisita teoria. (*Nota del Tradutt.*)

resistenza, minore sarà la preponderanza dell'egoismo, e dello spirito di corpo nelle deliberazioni „.

„ Infatti, ogniqualvolta si aduni una congregazione di socii per deliberare su comuni negozi, pochi sono que' che non vi portino il desiderio di far adottare l'opinione, che alle loro personali mire è più conforme. Se non che ciascuno trovando nelle pretensioni altrui un ostacolo al buon successo delle proprie, gl'interessi individuali si neutralizzano reciprocamente, e infine prevale l'interesse comune . . . „ (1). Il problema da sciogliere si è adunque il seguente: „ Sistemare per maniera i municipii, che l'utilità del comune trovi una guarentìa nel numero degli uffiziali municipali, senza che l'ordine, ed il senno delle deliberazioni ne siano compromessi „.

„ S'io fossi chiamato ad esporre il mio sentimento, soggiunge l'Henrion, porrei il numero *minimo* a nove, ed il *massimo* a cento; e comporrei i corpi municipali de' numeri intermedii, secondo l'importanza, la popolazione, e lo spirito de' comuni che si trattasse di ordinare „.

---

(1) De queste messime magistrali del signor Henrion de Pansey, ognuno di leggieri si persuaderà, quanto possano riuscire pregiudizievoli alla cosa pubblica quelle *commessioni speciali,* in che si trasformano ad ogni poco i nostri consigli comunitativi, per mancanze del numero legittimo degl' individui: mancenze che qualche volte potrebb' essere procurata a disegno de chi amasse di far trionfare *un privato interesse. (Nota del Tradutt.)*

Teoria eccellente: ma nello stato di sminuzzamento in cui trovansi i comuni, e con un' istruzione primaria si poco estesa, convien confessare che spesso sarebbe impossibile di trovare in cadaun d' essi bastevol numero di persone che sapessero leggere e scrivere per formarne quel *minimo* desiderato dal Signor Henrion (1).

Per tanto convenientissima cosa sarebbe il restringere il numero de' comuni, e formarne di varii uno; oppure, lasciandoli anche come ora si trovano, assegnare ai comuni rurali un semplice agente o sindaco, ed istituire de' consigli di *cantone*, i quali tratterebbero que' negozi che oggidì sono affidati ai consigli municipali (2), e sarebbero incaricati di nominare gli uffiziali comunitativi di second' ordine, come a dire, i commessari della polizia e delle strade, le guardie campestri, i segretari, il comandante delle guardie del fuoco, e va dicendo.

---

(1) I comuni della Francia sono generalmente assai ristretti: ne ha di quelli che non aggiungono ad una popolazione di 600, o 700 anime. In questo nostro Stato sono al contrario estesi. Una superficie totale di 2766 miglia comuni quadrata è scompartita in 105 comuni: e di questi ne sono 4, dai 1800 ai 2000 abitanti; 32, dai 2 ai 3m.; 31, dai 3 ai 4m.; 14, dai 4 ai 5m.; 12, dai 5 ai 6m.; 4, dai 6 ai 7m.; 3, dai 7 agli 8m.; 2, dagli 8 ai 9m.; 1, dai 9 ai 10m.; 1, dai 20 ai 30m.; 1, dai 30 ai 40m. - Popolaziona totale giusta la verificazione fatta tra il 1834 ed il 1835 n° 466,566. *(Nota del Tradutt.)*

(2) Si può vedare quello cha dice il signor Di Baranthe nel suo libro *de' comuni, e dell'aristocrazia*, cap. 11, pag. 218 e seg.

Finalmente io proporrei di afforzare la competenza de' giudici di pace; di *collegare sì fatta istituzione coll' ordinamento municipale;* di fare questi ufizi elettivi e gratuiti, confidandoli a' proprietari agiati, e richiedendo, per esempio, a condizione di eligibilità, ch' eglino pagassero almeno 500 franchi d' imposte.

I giudici di pace del medesimo distretto potrebbero, come que' d' Inghilterra, riunirsi in assemblea ogni trimestre una volta, per giudicare intorno agli affari più importanti di loro giurisdizione, e specialmente intorno a' reclami portati contro i podestà, e gli uffiziali comunitativi dopo che fossero scaduti (1).

Un sistema municipale elevato secondo il disegno ora sbozzato da noi, avrebbe, a quanto ci sembra, i seguenti grandi vantaggi:

1.° Le elezioni, dipendendo dai cittadini, coloro che ambiscono gli uffizi, invece di mercare con brogli e vigliaccherie la protezione de' ministri, e degl' impiegati parigini, procaccerebbersi i suffragi de' loro concittadini con un patronato onorevole, e pe' servigi ad essi renduti. Ecco la vera fonte d' ogni buona aristocrazia. Niun altro artifizio usavano i romani patrizi. I loro concittadini non erano già i loro vassalli, ma sì i loro *clienti.*

(1) Un sindacato aveano saggiamente istituito gli ordini delle nostre italiane comunità. (*Nota del Tradutt.*)

2.° Uffizi municipali conferiti liberamente dai notabili d'ogni città, appagherebbero molte ambizioni, le quali in tal guisa troverebbersi fermate e, per così dire, rendute immobili. Farebbesi per l'ambizione, ciò che si è tentato di fare pel censo.

3.° Così pure si rimedierebbe ad uno de' mali più gravi di quest'epoca; ciò è a quella spezie di prurito, a quell'ardore che hanno tutti gli ambiziosi (adescati dall'esempio) di concorrere a Parigi; mentre non è che a Parigi ove risieda, e d'onde derivi il potere; e quivi soltanto si dispensano così i più grandi, come i più piccoli impieghi (1).

(1) Il sistema imperiale abborriva dalle *persone del paese*. Prefetti, sottoprefetti, giudici, tutti bisognava che fossero *forestieri* (a). Da ciò derivava la necessità di dare grossi stipendi ad impiegati che allontanavansi dal proprio tatto; mentre che le più modiche provvisioni avrebber bastato all'uomo che avea diggià la sua casa, l'orticello, il poderetto. Egli è con ragione che si met-

(a) *Questo per avventura facevasi per impedire i resultati delle clientele, maggiori in patria che fuori; o piuttosto tendeva a mescolare gl'interessi tra paesi eterogenei, di cui voleasi formare una sola famiglia. Del resto se Messenia piangeva, Sparta non ci aveva da ridere; e ciò che il signor Dupin lamenta qui, lo sperimentavamo noi pure in Italia, almeno ne' dipartimenti aggregati all'Impero; chè se vi era un buon osso da spolpare era in bocca ad un francese, il quale, per lo più, lo faceva anche con sufficiente insolenza. Sicchè appunto de' francesi potevamo quasi ripetere col Sorentino:*

„ Nostri non sono già, ma tutti loro,
„ I trionfi, gli onor, le terre e l'oro „.

(Nota del Tradutt.)

4.° Molti cittadini si addestrerebbero nelle faccende pubbliche: e avendo poi la precauzione di non rifare i consigli municipali che in parte, si verrebbe a conservare in ogni luogo una tradizione degl' interessi del comune, una specie di spirito senatorio (1).

5.° Le decisioni della potestà municipale in tal forma constiuuita, avrebbero una influenza più sicura, più immediata, più estesa sulla massa degli abitanti, usi ch' e' fossero a vedere negli eletti della città i loro rappresentanti. La pluralità avendo nominato, avendo deliberato, deciso, prescritto, la pluralità ancora comanderebbe, e addurrebbe l' obbedienza, ed il rispetto.

---

rono querele intorno la meschina composizione de' tribunali di prima istanaa. E coma volate voi trovare degli nomini riochi, ed abili, i queli vogliano spostarsi per ire lontani a tener ragione con 1200 fr., e spesso in trista comitiva? L'uomo che nulla ha piglierà volentieri anche quella somma; va sempre così: ma allora avrete un gindice povaro, nn uomo dependente; laddove se si volesse ritornare al principio dalla monarchia, e prendere i gindici su' luoghi, in seno al paese che gli vidde nascere, *in mezzo alla considerazione che si sono acquistata, alla buona riputaziona che si sono formata,* si troverebbero soggatti già ricchi del patrimonio loro, e della loro sperienza, i quali si acconcerebbero ad esser gindici nel proprio paese solamente per l'onore della toga! Ma proponete un po' ad essi di abbandonar tutto per recarsi a tener tribunale lungi le 20, 30, o 40 leghe, con 1200 fr.! Essi torranno piuttosto di starsene a casa loro; oppure que' signori vorranno *venirsene a Parigi.*

(1) Ciò che ancora si fa in questo Stato, rinnovandosi i consigli per metà ad ogni triennio, giusta l'art. 3 del dacreto 9 giugno 1831. *(Nota del Tradutt).*

6.° I ministri, sempre liberati da una congerie di particolarità, le quali logorano la maggior parte del loro tempo, avrebbero più agio d'invigilare l'amministrazione generale, e meno sarebbero dependenti dalle proprie segreterie.

Bene si scorge, che in questo assetto di cose, cotanto diverso dal sistema imperiale, il podestà prima di tutto sarebbe l'uomo della città, e non più un semplice fattore del governo: non già ch'egli non dovesse collocare tra' suoi principali doveri la conservazione e la difesa degl'interessi del governo; non già ch'ei dovess'essere meno tenuto di avvisare i magistrati superiori di tutto ciò che interessar potesse all'amministrazione generale, alla pubblica sicurezza; ma sì in questo senso, ch'egli sarebbe innanzi tutto, e specialmente il difensore dei diritti della comunità, anche contro il prefetto, anche contro il ministro, qualora o l'uno, o l'altro levassero pretese contrarie ai diritti ed alla giusta independenza della comunità.

Ciò per nulla nuocerebbe al diritto che sarebbe conservato al governo d'istituire, e nominare que' ministri che a lui paresse, con que' titoli, con quelle facoltà, e provvisioni ch'esso giudicasse a proposito. Nè manco torrebbe che la legge ritraesse dai podestà o tutto, o parte di quelle incumbenze ch'essi adempiono soltanto per delegazione dell'amministrazione superiore, riducendoli anche a non

esercitare che gli uffizi proprii al reggimento municipale. Ma almeno in questo stato essi avrebbero tutta la libertà necessaria per difendere i diritti, e proteggere gl' interessi della comunità, la quale avrebbe sempre nel podestà il suo rappresentante particolare, il suo protettore indipendente.

I podestà e gli uffiziali comunitativi cesserebbero adunque d'essere amovibili a piacimento altrui; e qualora venissero sospesi, ciò non potrebbesi fare che per un tempo limitato, e con obbligo di trarli in giudizio entro un dato termine, scattato il quale, senza che vi fossero stati convenuti, sarebbero di pien diritto autorizzati a riassumer l' uffizio.

Ma ad un tempo per collocare allato ad una indipendenza maggiore, una più scrupolosa obbligazione, e' bisognerebbe permettere ad ogni cittadino, il quale si sentisse aggravato da un atto del podestà, di citarlo addirittura, senza necessità di previa licenza, affine di ottenere le debite soddisfazioni. Se non che, acciò l' amministrazione (1) non venisse ad ogni poco impedita, vorrebb' essere statuito, che procedimenti si fatti non si potesser fare durante l' ufficio di quel tal soggetto (podestà o membro del consiglio municipale), ma solamente nell' anno sussegnente a quello della sca-

(1) V. la legge 48, ff. *de judiciis*, relativa ai procedimenti da intraprender contro i magistrati dopo che sono scaduti dall' uffizio.

denza, il qual termine spirato, ogni ricorso sarebbe definitivamente prescritto [1].

I podestà e sindachi non rieletti a questi uffizi avrebber da rimanere di pien diritto nel consiglio municipale. Essi vi recherebber la dote dell'esperienza acquistata nell'esercizio di loro funzioni, e diverrebbero i censori severi (gelosi forse, ma appunto per ciò senza compiacenza) di que' che a loro sottentrassero; e quest'essi alla lor posta, mediante un'amministrazione saggia, e rigorosamente invigilata, acquisterebbero il diritto di censurare più tardi le azioni di quegli altri che venisser dopo.

Egli è supervacuo il ricordare, come tutti gli uffizi municipali non potrebbero essere occupati che dagli *abitatori del luogo*. In ogni tempo ne fu sentita la necessità [2].

Nè basterebbe l'essere domiciliato nel comune al momento della elezione; ma bisognerebbe *risiedervi di fatto per tutto il tempo che dura l'uffizio* [3] alla pena d'esserne riputato deposto.

---

(1) Tutti gli statuti, e gli ordini della nostre antiche comunità avevano saggiamente provvisto sui sindacati dei ministri di quella. Citerò ad esempio, per l'opportunità d'averli ora sottocchio, gli Statuti di Parma, impressi dal Viotti nel 1590 a carte 49 e seg., ed un regolamento dell'immortale Pietro Leopoldo di Toscana del 15 dicembre 1777. (*Nota del Tradutt.*)

(2) Domat, *del diritto pubblico*, lib. 2, tit. 26, sezione I.ª

(3) La legge dal 29 marzo-12 settembre 1791 stabiliva per principio doversi dimorare là dove si esercitano uffizi pubblici: i membri de' consigli ne venivano però dispensati in un modo generale dal-

Ancora sarebbe mestieri che si ristabilissero certe incompatibilità, per impedire l'accumulamento de' poteri, e quindi l'oppressione, che ne è la conseguenza ordinaria. Per esempio le funzioni militari non potrebbero mai andar congiunte con quelle del podestà: questi potrebbe soltanto richiedere la forza pubblica, non già comandarla.

Siffatto regolamento municipale soddisfarebbe a pieno agli ordinari bisogni de' comuni: e tuttavolta non torrebbe che esister potessero assemblee formate, come in altri tempi, dalla *generalità degli*

---

l'art. 1.° del decreto 25 vendem. anno IX; bastando possedere stabili nel comune per entrare in consiglio. Rispatto ai *maires* ed agli aggiunti, quantunque nissun decreto esplicitamente gli obbligasse a risedere famigliarmente nel comune respettivo, sembra però che tal obbligo si potesse arguire dall'art. 2 di un decreto del 19 piovoso anno IV, il quale faceva divieto a' commessari del potere esecutivo presso le amministrazioni municipali di assentarsi dal municipio senza la debita licenza. La legge francese del 21-31 marzo 1831 pone tra le condizioni richieste ad essere *maire* od aggiunto quella di aver domicilio nel comune.

I nostri podestà e sindachi debbono possedere beni stabili nel comune, secondo l'art. 15 del decr. 30 aprile 1821 (n.° 42); tuttafiata non so se possano dirsi dispensati della residanza in quello; e me ne dà sospetto l'art. 16 del decr. 9 giugno 1831, il quale obbliga a tenar gli uffici e gli archivi di un comune nel territorio respettivo.

Perciò io ho fermo che il Sovrano soltanto possa dispensare un podestà od un sindaco dalla dimora nel proprio comune finchè vi esercita le sue funzioni. – In verità che questi magistrati *in partibus* (se mi sia lecito il modo) non parmi che possano efficacemente soddisfare a quella diuturna vigilanza che essi debbono esercitare sul territorio loro confidato.

Molte cose sarebbero da dire anche in risposta alle obbiezioni che taluni fanno su tale proposito; ma per tutte dirò che le comunità non sono feudi. (*Nota del Tradutt.*)

abitanti, pei più rilevanti negozi della comunità, ogni qual volta il municipale consiglio stimasse a proposito di consultare l'universal voto e farsene scudo. Codeste assemblee sarebbero poi sommamente rare: la legge dovrebbe specificare i casi ne' quali occorresse di convocarle, e l'amministrazione superiore dovrebbe sempre essere avvisata innanzi del giorno in cui si adunerebbero (1).

Non mi dilungherò maggiormente in queste osservazioni. Possono variare i sistemi, ma lo scopo debb'essere il medesimo, quello cioè di costituire un'influenza bastantemente forte per proteggere le cose del comune, senza nuocere alla generale e suprema azione del governo. Vuolsi creata un'amministrazione che ripeta in piccolo l'immagine del governo; nella quale gl'interessi locali sieno rappresentati nel modo stesso che lo sono i generali nelle camere; vale a dire, una felice combinazione di tutti gli elementi che si richieggon per comporre la più perfetta forma di reggimento: ciò è il governo rappresentativo, posciachè in questo soltanto trovasi quella giusta compensazione di diritti, di doveri, e di prerogative, che attribuisce una sufficiente potestà ai magistrati, una sufficiente influenza alle superiorità sociali (che così si è

(1) V. Domat, *Diritto pubblico*, tom. 2, pag. 12, n.° 14; ed il parere del consiglio di stato, del 17 novembre 1811.

convenuto appellarle), una sufficiente libertà e guarentia alla massa de' cittadini. Quanto è a noi non possiam compromettercì di trovare stabilità fuorchè in un ordine di cose in tal maniera ideato. Questa verità, riconosciuta insino dal primo secolo dell'era cristiana (1), non ha in progresso acquistato che maggior evidenza, mercè gl'insegnamenti fornitici dalla storia (2).

---

(1) *Id enim tenetote, nisi æquabilis hæc in civitate compensatio sit et juris et officii et muneris, ut et potestatis satis in magistratibus, et auctoritatis in principum consilio, et libertatis in populo sit, non posse hunc incommutabilem reipublicæ conservari statum.* (Cic. De re publica, lib. 2, n.° 33).

(2) Alcune delle idee spiegete qui sopra del S. Dupin, veggionsi in effetto per entro la nuova legge municipale del 1831, sopraccitata: ma i comuni francesi sono ancor lontani dal vedersi sciolti da quelle tante pastoie delle loro *burocrazia* e dal trovarsi nella condizione veremente di *minori emancipati*. (*Nota del Traduttore*).

CAPO QUARTO

DELL' AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE

Quemadmodum civitas bene constituta beate habitari possit. *L.* 2, *ff. de Nundinis.*

Sezione prima.

Considerazioni preliminari.

O tu che imprendi a scrivere della municipale amministrazione, amministrasti mai? Non già; ma io fui amministrato: e senza però negare tutta la superiorità che dar puote ad uno scrittore di buona fede la qualità di antico amministratore, io non mi do a credere che per iscriver cose d' amministrazione sia mestiere d'essere stato podestà, o prefetto, o ministro dell' interno. Ma bene io estimo che il tributario possa parlare di gravezze così convenevolmente come l' esattore, e che il descritto possa ragionare della leva tanto dirittamente quanto l'ufficiale dell' arrolamento farebbe. Il proprietario di case conosce i carichi della città e della polizia; il viaggiatore si ammaestra suo mal grado nella dottrina de' passaporti: l' infermo narra le frodi dell' ospizio con maggior franchezza dell' economo: ed io più volentieri porgo orecchio a' lamentevoli

Digitized by Google

accenti di un prigioniero dipendentemente dal governo delle carceri, che alle rubeste asserzioni del custode. – Allorquando un generale che visiti un quartiere od un ospitale militare voglia assicurarsi de' buoni alimenti del soldato, sopraggiunge alla sprovvista, ed assaggia la minestra, senza avvisarne o consultarne il cuciniere. E così va in tutto il restante.

In somma, l' amministratore può descrivere il bene che fatto ha, o si è ingegnato di fare; e l'amministrato dirà il male patito, il danno provato, ed i notati abusi.

„ *Non ignarus mali, miseris succurrere disco* „.

Arroge che i più solidi interessi de' comuni riposando su' loro diritti di proprietà, e questi sventuratamente essendo fonti di liti, l'amministrazione de' comuni, in quanto può divenir contenzioso, è eminentemente di competenza del giureconsulto Da questo lato almeno non si dirà ch' io mi sia al tutto incompetente ad intraprendere, siccome fo, l'applicazione delle mie cognizioni legali all'azienda ed agl' interessi comunitativi. L' indulgenza del leggitore mi farà remissione del resto.

Digitized by Google

SEZIONE SECONDA.

Che cosa sia Amministrazione municipale.

Un buon regolamento municipale a nulla monterebbe, qualora l'amministrazione fosse cattiva. *Tant vaut l'homme, tant vaut la terre.* Ciò spezialmente si verifica in fatto d'amministrazione: nè io credo si vorrà smentirmi se dirò che un valente amministratore, anche sotto l'impero di una legislazione imperfetta, farà assai più di bene che l'ignorante e dappoco con alla mano le meglio concepite leggi.

E' adunque necessario descrivere le regole di una saggia amministrazione, dacchè il male più spesso da ignoranza deriva che da cattive intenzioni. Voler il bene non basta, d'uopo è saperlo fare.

L'amministrazione municipale altro non è, che l'esercizio del potere municipale, applicato ai varii interessi de' comuni.

E siccome sì fatto potere si estende ad un tempo e sulle *persone* e sulle *cose*, ne consegue che la municipale amministrazione vuolsi considerata sotto questo duplice rispetto, cioè:

1.° Dipendentemente dalle persone:

2.° Dipendentemente dalle cose.

Sezione terza.

Dell' Amministrazione municipale dipendentemente dalle persone.

Lo stato degli uomini, questo bene cotanto prezioso che ad essi assicura il godimento dei diritti di famiglia, è al magistrato municipale confidato. I podestà sono gli uffiziali dello stato civile, investiti dell' importante diritto di comprovare le *nascite*, i *matrimoni*, e le *morti*.

Le sollecitudini loro verso le persone cominciano per sino innanzi ch' elle sieno venute al mondo.

I podestà devono ricevere le dichiarazioni di gravidanza: essi sono i veri *curatori del ventre;* onde, per quanto in loro sta, sono tenuti a prevenire con utili ammonimenti que' lagrimevoli delitti, ne' quali o la vergogna, o la miserabilità, o la disperazione trascinano alcuna volta le fanciulle scostumate o sedotte. Essi ricevono le dichiarazioni di nascita. Il bambino dev' essere loro presentato, acciò ne verifichino il sesso.

Ove il fanciullo non sia nato da genitori congiunti pe' vincoli matrimoniali, il podestà deve fare quanto da lui dipende per assicurare lo stato di quello. Se padre, e madre sieno incogniti, se trattisi di un trovatello, deve del pari verificare tutto ciò che possa contribuire a farlo un dì riconoscere, e star vigilante perchè sia provveduto a'

suoi primi bisogni, mandandolo ad un ospizio, o mettendolo a nutrice nel comune (1), e quindi farselo presentare di quando a quando per accertarsi della sua esistenza, e verificare s'egli sia convenientemente allevato (2).

---

(1) L'art. 319 del codice civile parmense ordina la presentazione de' trovatelli all'uffizial pubblico, e la successiva consegnazione loro agli ospizi. E vedi anche il decr. 19 gennaio 1811. *(Nota del Tradutt.)*

(2) A questo passo mal posso frenare un lamento contro la quasi generale obblivione di tanti fanciulli esposti, orfani ed abbandonati, che le amministrazioni degli ospizi di Parma e Piacenza mantengono a nutrice per la campagna. Che giova egli mai che la provvida e materne leggi, che il superior magistrato, che le solerti amministrazioni tutrici raccomandino quegli esseri sventurati al patrocinio de' podestà, mentre molti di questi appena è che si sovvengano di loro allorquando vengono presentate ad essi per la risegna le polizze de' baliatici? Non è persino nuovo che altri abbia certificato della vita di un fanciullo già morto da tempo; e chi sa come!!!

Ah! se quelle povere creature avesser la voce della ragione, stendendo in atto supplichevole le mani verso i podestà, verso i loro protettori legali, con una calda lagrima sugli occhi, direbbero: vedete, o signori, quanto noi siam miseri; non abbiamo per noi le braccia di una tenera madre che ci stringa al suo seno, e interpreti i nostri bisogni: siamo innocenti, imploriamo la vostra religione, la vostra pietà, la vostra beneficenza! Mostratevi degni immitatori di una Sovrana di tanta pietà, la quale non può intendere i nostri vaggiti, i nostri sospiri, ma che pure sta riposata sull'opera vostra! Osservate come siamo maceri per la fame; osservate queste tenere nostre membra mal riparate dalle intemperie, bruttate dalle lordure, livide per le percosse di una mercenaria nutrice. Ci affliggono le scrofole, il vaiuolo, lo scorbuto: una lenta febbre ci trascina al sepolcro.

Deh! per pietà, raccomandateci ai sindaci, ai parrochi, a qualche caritativa persona del vostro comune: mandateci qualche volta il medico condotto; qualche volta visitateci ancora voi. Se avete

Rispetto a' matrimonii devono i podestà mettere una scrupolosa attenzione intorno alle qualità de' fidanzati, all' identità ed all' ortografia de' nomi, all' assenso del padre e della madre, alla parentela od affinità de' contraenti: debbono assicurarsi ne' più legali modi ch' essi sono scapoli, e che non esiste fra loro niun impedimento dirimente, o meramente proibitivo (1).

Finalmente devono stendere gli atti di morte (2): e come essi ebbero da verificare il sesso del fanciullo di fresco nato, così s'hanno da accertare dell' individuo dichiarato morto.

I registri dello stato civile in altri tempi erano affidati ai ministri del culto cattolico: ma si sa fino a qual punto l' intollerantismo erasi valso di quel mezzo per rifiutare uno stato a tutti coloro che non appartenevano alla religione dominante. Scomparvero gli abusi al cospetto di un *ufiziale dello stato civile*, il quale, non esaltato da religioso

---

viscere di padri, se siete umani, il vostro cuore sentirà il palpite della compassione. Nulla abbiamo per rimeritare le vostre cure, ma la Divina Provvidenza vi ricompenserà. Noi pregheremo il Signore Iddio pe' nostri benefattori, ed Egli ci ascolterà, perchè la voce dell' innocenza gli è cara. (*Nota del Tradutt.*).

(1) Per esempio, se fosse un militare che volesse ammogliarsi, l' uffiziale dello stato civile dovrebbe farsene presentare la licenza del ministro della guerra. (Fu prescritto da un decreto del 16 giugno 1808. *Nota del Tradutt.*).

(2) Gli antichi appellavano questi registri i conti della morte: *rationes Libitinæ*.

zelo, vede in tutti i cittadini degli uomini che hanno ugualmente diritto alla protezione della legge comune. Preziosa conquista, che i podestà debbono badar bene a non lasciarsi sfuggir dalle mani; ciò che avverrebbe s'e' tenessero sì fatti registri negligentemente, o se lasciassero che i parrochi s'intromettessero in questa parte di temporale giurisdizione.

I podestà, non v'ha dubbio, non deggiono avere ingerenza veruna sui registri particolari tenuti nell'interno de' templi pe' ministri de' varii culti, ma vero è eziandio che lo stato meramente civile de' cittadini non dipende e pel fatto e in forza delle leggi, che dalla potestà municipale.

Credere che le note tenute dagli ecclesiastici possano stare in luogo de' registri legali della podesteria, sarebbe cosa veramente pericolosa. La legge del 28 germinale anno X, dice apertamente nell'art. 54 che » i registri tenuti da' ministri del » culto non possono in verun caso supplire a quelli » dello stato civile » [1].

---

(1) Circa i registri dello steto civile, veggasi principalmente il codice civile di Perme, ert. 279. e seg. - Di questa materia ha dottamente scritto il barone *Lagarde* nella sua bellissima *Istruzione generale* reletive ai doveri ed alle funcioni dei *Maires* ed altri ufiziali municipeli - Parigi, 1827, vol. I.° lib. 1. peg. 117 e seg. - Il signor *Giuseppe Viglioli*, impiegato studioso e diligente, calcendo le orme di quell'eutore, ci ha procurato pe' torchi del Rossetti in Parme, 1835, un Manuale, che sinceremente giudi-

Animati dal medesimo spirito, dovranno i podestà prevenire lo scandalo, che pure a tal volta insorge, in occasioni di seppellimenti, e adoperare così che ricusando un sacerdote di fare in ciò le proprie incumbenze, venga surrogato da un altro ministro dello stesso culto, e, portandolo il caso, disporrà che il cadavere sia trasportato, presentato, deposto e sepolto nel campo santo del comune (1).

I podestà non solamente sono uffiziali dello stato civile, ma bensì dello stato politico de' cittadini del comune, posciachè hanno l'incarico de' *registri civici*, e di quelli del censimento generale dei cittadini. (V. più sopra a facc. 15 e seg.).

All'amministrazione municipale vuolsi confidato tutto ciò che risguarda la polizia locale, specialmente istituita per interesse degli abitanti.

La polizia municipale ha per iscopo precipuamente,

1.° Tutto quello che concerne la nettezza, e la salubrità del paese: come per esempio, d'impedire i mondezzai, i ristagni delle acque, lo stabilimento in certi quartieri mal ventilati e mal sani di quelle manifatture, officine e lavoratoi, i quali o

---

chiamo dover fare molto pro ai pubblici uffiziali dello stato civile di questi ducati - Nè senza molta utilità e diletto potrà esser veduto anche il Manuale intorno al subietto medesimo, che fu mandato in luce colle stampe di Giuseppe Rasario in Novara nel 1819, dal giureconsulto signor *Giacomo Giovanetti*. *(Nota del Tradutt.)*.

(1) V. più avanti nella sez. VII. di questo capo.

di lor natura, o pei metodi usati nelle fabbricazioni nuocessero alla pubblica sanità (1). La polizia deve eziandio star vigilante sulla vendita dei commestibili; ordinare la distruzione di quelli che non fossero di buona sorte (2), impedire lo spaccio di rimedii vietati (3), propagare la vaccinazione (4), e va discorrendo.

2.° La polizia di sicurezza: tutto quanto antivenir possa gl' incendi, o contribuire ad estinguerli (5); curare che in ciascun comune sienvi trombe da spegnere il fuoco. La polizia di sicurezza comprende anche quella de' viaggiatori; di quelli che vanno e vengono (6).

Ma se polizia si fatta usar deve tutta l' attività opportuna ad impedire che persone di malaffare s' introducano e soggiornino nel comune, essa non

(1) V. decreto imperiale del 15 ottobre 1810, e le interessenti modificazioni e giunte fattevi con ordinanze reali del 14 gennaio 1815, e 29 luglio 1818; modificazioni e giunta che deggionsi ai progressi dall' industria e della chimica. Sarebbe opera lodevole che di quella tre leggi une sole se ne facesse per questi stati, accomodandole però alle condizioni del paese, e del sistema amministrativo. (*Nota del Tradutt.*).

(2) V. decreto 30 aprile 1821 (n.° 42) art. 127, 128; e codice penale art. 530. 535. (*Nota del Tradutt.*).

(3) V. regol. 14 ottob. 1817. (n.° 75) art. 48. (*Nota del Trad.*).

(4) V. decreto 30 aprile 1821. art. 131 - regol. 26 febbr. 1820, e risoluzione del 16 marzo 1832 n.° 69. (*Nota del Tradutt.*).

(5) V. decreto 30 aprile 1821 art. 131 - Risoluzione Sovrana 9 febbrajo 1821 e relativamente alle guardie del fuoco di Parma, e Piacenza v. decreti 30 gennaio 1822, 24 gennaio e 19 luglio 1828, il regolamento 24 novembre 1828, e il decreto 3 dicembre 1836, n.° 211. (*Nota del Tradutt.*)

(6) V. decreto 30 aprile 1821, art. 131. (*Nota del Tradutt.*).

deve però essere inquisitoria. Nell'amministrazione municipale ogni cosa aver debbe l'impronta di quella paterna bontà, che costituisce il suo carattere proprio e distintivo.

Un buon podestà, in vece di spargere o fomentare la diffidenza fra' suoi concittadini, e di costituirne una parte a perpetua spia dell'altra, si studierà invece di far regnare infra di loro la confidenza e l'unione; farà rispettare il domicilio; impedirà che si attenti alla libertà individuale; gli proteggerà contro la violenza e gl'insulti delle genti d'arme; invigilerà perchè sieno le prigioni ben tenute, gli alimenti de' carcerati di buona qualità, e i carcerieri non commettano estorsioni.

Il magistrato municipale deve;

1.° Ospitalità a' forestieri: impedire che si traggan loro di mano quattrini; che sieno trattenuti, od in qualunque modo aggravati indebitamente sotto pretesto di gabelle (1), passaporti (2) od altro (3):

---

(1) Una legge del 27 frimaio anno VIII. (*Bollett.* 2.° *serie* n.° 3479) all'art. 1.. faceva divieto di fermare, interrogare, o stazionare i cittadini, *sotto spezie* della *esazione della gabella sulle consumazioni;* soggiungendo che tutte le contraffazioni a quest'ordine reputate sarebbero *atti di violenza,* e si procederebbe contro i delinquenti in via di polizia correzionale.

(2) Leggesi in sui passaporti la seguente formola, per se stessa molto rassicurante „ Da parte di S. M. invitiamo gli uffiziali civili „ e militari a lasciar passare, e liberamente circolare il signor . . . „ ed a *prestargli aiuto e protezione in caso di bisogno* „.

(3) Vedi più avanti, *dell'obbligazione de' Comuni.*

2.° Protezione a' trafficanti per la vendita delle merci, o per l'esercizio della loro industria: si consideri, ch'eglino contribuiscono alla ricchezza della città. Importa adunque che una buona riputazione sia conciliata e diffusa in riguardo al regolamento delle fiere, de' mercati, delle piazze, ecc.; che s'invigili su' pesi e le misure; guardandosi bene però dall'immitare quel tronfio Edile di Arezzo (di cui parla Persio), il quale davasi a credere d'esser qualche gran fatto per aver infrante alcune emine di non giusta tenuta:

Sese aliquem credens, italo quod honore supinus
Fregerit heminas Areti ædilis iniquas.

SAT. I.

3.° Soccorsi alla povertà ed all'infortunio; e per moltiplicarli deve eccitare le fondazioni, vegliare sull'azienda degli ospizi, e di altri luoghi di beneficenza e di pietà.

4.° Tener d'occhio i vagabondi, e contenere la mendicità (1).

Anche la polizia de' culti debb' essere obbietto delle cure de' podestà. Eglino si asterranno diligentissimamente dall'ingerirsi nello spirituale dei culti; ma ad un tempo faranno sì che un culto non intorbidi o molesti l'altro. Ricordino che, giusta

(1) V. Decreto 30 aprile 1821, art. 138. *(Nota del Tradutt.)*.

la Carta, *ciascuno ottiene ugual protezione pel culto proprio.*

Siccome però le correlazioni fra i podestà ed i ministri del culto sono della più alta importanza, così noi ne discorreremo in una Sezione apposita.

I podestà staranno vigili sovra le società segrete, sulle confraternità e le congregazioni, impediranno quelle che non fossero licenziate, abbiano esse uno scopo politico, od un pretesto religioso (1).

L'educazione primaria è un'altra materia raccomandata alle sollecitudini dell'amministrazione comunitativa.

La legge del 14 settembre 1791, tit. 1.°, diceva: » verrà instituita ed ordinata un'istruzione » pubblica, *comune a tutti i cittadini* e gratuita, » in quanto concerne a quelle parti dell'insegna» mento che a tutte le persone sono indispensa» bili ».

Su questo proposito insorse una grande batosta fra le scuole d'*insegnamento mutuo*, e quelle *tenute dai Frati.*

Un sagace podestà proteggerà tutte le scuole, non fomenterà fra loro rivalità, ma sì una commendevole emulazione, e procaccerà sempre d'indirizzare ogni maniera d'insegnamento in guisa

(1) L. 1, l. 3, ff. *de colleg. et corp.* - Codice pen. del 1810. art. 291.

che riesca al possibile il più morale, il meno spendioso, ed il più generale.

Anche i piaceri de' cittadini sono posti sotto la protezione dell'amministrazione municipale: essa ha la polizia de' luoghi pubblici (1), dei caffè, de' passeggi, de' giuochi, de' teatri.

Non si permettano minimamente i giuochi d'azzardo; ma sieno ovunque eccitati i ginnastici, i quali sono acconci a sviluppare le forze e la destrezza de' cittadini.

Nelle *feste comunitative* appartiene al podestà di farne i provvedimenti, talvolta le spese, e sempre gli onori: in ciò egli si risguarda come un

---

(1) Il signor Dupin fa in questo luogo un rimendo al n.° 319. della sua Appendice; là dove è scritto quanto segue: I LUOGHI „ PUBBLICI, strade, piazze, ecc. sono ad uso de' cittadini; non „ già a titolo privato, ma come membri del comune. Ogni cit„ tadino ha diritto di reclamarne il libero godimento, e di op„ porsi a qualunque atto che tendesse ad impedirglielo. Per tanto „ se la via pubblica venga in qualche modo chiusa, ingombra, „ od usurpata, ognuno ha facoltà di querelarsene, e di ottenerne „ soddisfazione. L. 2. §. 2, ff. *ne quid in loco publico vel iti„ nere fiat.* „.

Vi sono anche de' casi, in cui una permissione ottenuta da quegli che impedisce la via pubblica, non lo salva dall'azione di un terzo. *Nam quotiescunque aliquis in publico fieri permittitur, ita oportet permitti, ut sine injuria cujusquam fiat. L.* 2 §. 10. *ff. ne quid in loco pub.*

Un terzo è riputato soffrir danno per qualunque attentato, usurpazione, o nuovo lavoro che lo privi di un utile o di un comodo di cui egli godevasi. *Damnum autem pati videtur, qui commodum amittit, quod ex publico consequebatur quale quale sit. L.* 2. §. 11, ff. *ne quid in loco pub.* - Veggansi ad esempio i §§ 12, 14, e 6 della stessa legge 2.ª *(Nota del Tradutt.)*.

padrone di casa, il quale ha debito di adoperare per guisa che ognuno dell' accoglimento e delle cortesie di lui si rimanga soddisfatto.

L' apparato delle armi si mostri quanto meno sia possibile nelle feste e negli spettacoli (1). Quel vedere, anche nelle città, le baionette sulle porte, e persino nell' interno de' teatri è tal cosa che sempre adonta. E non si può egli danzare, come bene osserva Paul-Louis, senza un accompagnamento obbligato di gendarmi?

Al piacere tengono dietro le lagrime. I balli, le feste, le fiere, tutta sorta di ragunate possono ingenerare quistioni, risse, tumulti (2). Possonsi formare assembramenti fortuiti, o premeditati, ed assumere un carattere sì fattamente grave, che uopo sia del braccio della forza armata per dissiparli.

In tali contingenze gli ufiziali comunitativi devono mostrar il viso, trasferirsi immediatamente

---

(1) L'art. 7 dalla legga del 13-19 gennaio 1791, relativa agli spettacoli, statuiva prudantemante non dovar assistare allo spettacolo cha una *guardia esterna*, cui era inibito di penetrar nell' intarno delle sale, fuorchè nel caso in cui fosse compromessa la sicureaza pubblica, e ciò sull' espresso invito dell' ufizial civile assistente allo spettacolo. La polizia toscana tiene alla porta della platea ne' teatri certe *maschere* cha i cittadini rispettano. (*Nota del Tradutt.*).

(2) „ Di que' tumulti popolari (dice Fréminvilla a facc. 756), „ di cui il biasimo si rovescia sempre sovra gli ufiziali comunita- „ tivi, comeche essi non v' abbian parte „.

su' luoghi, usare da prima voci di persuasione; intromettersi fra' cittadini ed i soldati, non già per impedire a questi ultimi di agire a suo tempo, ma per aver campo di premettere a' traviati tutti gli ammonimenti, senza de' quali lo spediente delle armi piglierebbe sembiante di precipitata violenza, dovendosi questo usare soltanto contro i pervicaci; ed allora niuno può esser tenuto delle conseguenze avvenibili (1).

Non è mio proposito il toccare qui tutti i casi che posson richieder l'opera dell'amministrazione municipale: basterà ch'io ne abbia accennati i primarii. Un podestà saprà di leggieri supplire a ciò che ommetto, ove egli sia ad un'ora e buono e sapiente, e pratico degl'interessi, dei doveri, e delle convenienze della vita civile (2). Uomo di tal tempera sarà il tutore, il procuratore del suo comune. Sia manieroso, accessibile a tutti; e non immiti l'aspro piglio di certi ministri, i quali si danno a credere che la propria dignità, siccome quella de' sultani e delle copie loro, consista sovrattutto in lasciarsi avvicinare difficilmente, e nel non essere affabile con alcuno:

Nec visu facilis, nec dictu affabilis ulli.

(1) Si consulti la così detta legge marziale del 21 ottobre 1789, contro gli ammutinamenti (*Collez. in-4° t. 5., pag. 244*).

(2) *Bonus, et sapiens, et peritus utilitatis, dignitatisque civilis, quasi tutor et procurator rei publicæ.* Cic. de re publica, *lib. 2, n.° 29.*

Egli non è già che i podestà (e quelli delle città spezialmente) debbano cercare di famigliarizzarsi con popolarità soverchia; cosa che spesso partorirebbe disistima. Per ciò la legge romana ammonì gli ufiziali pubblici che un conversare dimestico per modo che desse nel triviale, compromettere potrebbe la dignità del loro carattere. *Ex conversatione æquali nascitur contemptus dignitatis* (1).

Il podestà, nelle sue relazioni coll'amministrazione superiore, senza mancare di rispetto, dovrà all'occorrenza far mostra della opportuna fermezza e farsi scudo di tutta l'autorità della legge, per vendicare o difendere gl' interessi del comune manomessi o minacciati. Egli non dovrà i personali rispetti sostituire all' utile generale de' suoi concittadini: non promuoverà di quelle *ambiziose delibe-*

(1) In una lettera cha Plinio il giovine scriveva a Massimo, destinato al governo dell'Acaja, leggiamo: „ T'astieni dall'al„ terigia, e dall'asperità. E non temerne spregio. Può egli essere „ spregiato chi possiede il comando e la forza, s'egli medesimo „ non si fa basso e vile, e non è primo a dispregiarsi? Male spe„ rimenta sua forza il potente coll'insultare altrui; male si cerca „ venerazione col terrore, e di gran lunga meglio conferisca l'a„ more cha la tema ad ottener quello cha desideri. „ Volgomi della bella traduzione delle pliniane, pubblicata in Parma nel 1832 dal dotto nostro Giuseppe Bandini.

Nell'istruzione che fu data il 14 giugno 1821 dal governo ai magistrati distrettuali di questi stati è detto: „ La dolcezza dei „ modi, l'urbanità non disgiunta da quella giusta fermezza che „ esiga la dignità di un pubblico funzionario, e fa rispettare il „ Governo, devono distinguere specialmente i Commessarii „. (*Nota del Tradutt.*).

razioni (1), nelle quali l'adulazione assume il linguaggio dello zelo, e l'ipocrisia il sembiante del dovere e dell'assoluto servaggio: procurerà quindi il comun bene, senz'animo ad acquistarsi grazie speciali.

Non perda giammai di vista la cosa pubblica, la quale vuol essere amministrata con interezza, giustizia ed imparzialità (2), ed allora egli avrà sciolto quel problema di ogni buona amministrazione municipale: *far godere ai cittadini ogni felicità possibile in bene ordinata città* (3).

Se poi un amministratore di tal sorta si rimarrà senza favori, non sarà privo di ricompensa: egli verrà rispettato qual padre della città (4), e al termine della carriera i suoi servigi gli avran meritato di vivere nella memoria de' suoi riconoscenti compatriotti, e di conseguire quella corona di pace, onde l'antica mitologia cingea la fronte a' benefattori dell'uman genere.

Quique sui memores alios fecere merendo
Omnibus his nivea cinguntur tempora lauro.

---

(1) *Ambitiosa decreta rescindi debent.* Legge 4, ff. de decretis ab ordine faciendis: ciò che il Potier interpreta: *decreta quæ magis ad captandam et ambiendam gratiam, quam ad utilitatem publicam fiunt.* PAND. tit. de reg. jur. n.° 2023.

(2) *Verissimum est, sine summa justitia rem publicam geri nullo modo posse.* CIC. De re pub. lib. 2. n.° 29.

(3) *Quemadmodum civitas bene constituta beate habitari possit.* L. 2, ff. de nundinis.

(4) *Pater civitatis:* Legge unica, nel Cod *de ratioc. oper. publ.*

Sezione quarta.

Dell' amministrazione municipale dependentemente dalle cose.

§. I.

Delle varie cose che appartener possano ai comuni.

I comuni possono avere beni mobili od immobili.

De' mobili.

1.° Nelle più piccole ville vi è per lo meno quel meschino mobile che guarnisce la casa del comune.

2.° Nelle città questo mobile può salire ad un valore ragguardevole: il mantenimento e la rifazione di esso è un carico comunitativo.

3.° Le biblioteche, i musei, le gallerie di quadri e di statue sono anch' essi mobili per lor natura: ma parmi si devano riputare immobili per destinazione, mentre sono stabiliti per sempre.

4.° I crediti, e le rendite dovute al comune costituiscono eziandio dei beni mobili.

Degl' immobili

Gl' immobili si possono distinguere in due classi principali:

1.° Gli edifizi pubblici (1).

2.° I beni rustici.

(1) Per parlare più esattamente dovrebbesi dire gli *edifizi comunitativi*; posciachè non sono propriamente *edifizi pubblici* se

Gli edifizi pubblici, quali sono il palazzo della città, i tempii, le fontane, le carceri, gli ospizi civili, le caserme, le piazze ed i mercati sono di patrimonio de' comuni ne' quali son posti.

Sembra che le città dovessero avere la proprietà anche delle loro mura e porte, dacchè le più di esse ne fecero originariamente le spese, affine di rinchiudersi, e mettersi così in salvo dalle *guerre private*. E veggiamo pure come in epoca assai rimota elle possedessero anche i loro rampari.

Quell'antico costume che avevano i podestà e gli scabini di rassegnare le chiavi delle loro città in omaggio ai re, allorquando questi vi facevan l'ingresso, è un vecchio simbolo di quella vetusta proprietà (1): ma dappoichè i monarchi hanno di per sè stessi, e con denari generali dell'erario provveduto alla sicurezza del regno, le porte, le mura, le fosse ed i bastioni (2-3) delle piazze

---

non quelli della nazione: *bona civitatis abusive publica dicta sunt*. Legge 15, ff. *de verb. significat.* Ma è invalso l'uso di appellarli *pubblici*, perocchè servono al *pubblico*.

(1) Anche adesso i comuni pagano le *consegne*. Un decreto del 6 termidoro anno XI, non inserito nel Bollettino, porta che le consegne, o vogliam dire i portieri tanto delle città forti, quanto delle aperte sono nominati e salariati da' municipii.

(2) Così dispone l'art. 540 del Cod. civ. - A Roma le mura e le porte delle città forti ponevansi nel novero delle cose sacre. Era vietato di scalarle alla pena di morte. INSTIT. §. 10 *de rer. divisione*. L. 11, ff. *eod. tit.*

(3) L'art. 397 del Cod. civ. parm. reca: „ Appartengono allo „ stato le strade da lui mantenute, le acque de' fiumi navigabili,

forti sonosi mantenute dallo stato, perchè utili alla sua difesa, e perciò dichiararonsi parte del dominio pubblico. In quanto alle piazze interiori, le cui fortificazioni consistono nel recinto di una vecchia muraglia e in una fossa attornovi, questi avanzi furono ceduti alle città, o vennero usurpati dagli abitatori, i quali ne hanno usato *come cosa propria:* e la prescrizione ha quindi legittimate siffatte usurpazioni (1).

I monumenti e le statue di uomini celebri, dacchè non poteronsi erigere senza la permissione del governo, non sono d' esclusivo dominio degli abitanti del luogo. È una specie di proprietà pubblica, la quale fa parte del comune patrimonio della gloria nazionale (2). Tuttavia sì fatti monumenti trovansi immediatamente sotto la mano del magistrato municipale, il quale invigilar deve per la conservazion loro (3).

„ *le fortezze colle loro fosse* e bastioni, e generalmente le parti „ del territorio non soggette a private proprietà, i beni vacanti, „ quelli delle persone che muoiono senza eredi, o le cui eredità „ sono abbandonate „. (*Nota del Tradutt.*).

(1) Veggasi l'art. 5 della legge del 22 novembre - 1 dicembre 1790. (Coll. in-4°, t. 2, pag. 647) - V. pure gli art. 538, 540, e 542 del cod. civ. di Francia, e la legge del 24 agosto 1793, sezione prima, art. 5. (*Nota del Tradutt.*).

(2) I poeti vanno ancora più in là de' giureconsulti Secondo l'autore del Regolo - *Un grand homme appartient à l'Univers entier.*

(3) *Ait Ulpianus, statuas in civitate positas civium non esse... Dare tamen operam prætorem oportere, ut quod ea mente in publico positum est, ne liceret privato auferre, nec ei qui posuerit...* L. 41, ff. de acq. rer. dom.

I beni rurali dei comuni constano di campi, boscaglie, prati, paschi, loro spettanti in proprio; e di eremi e terreni sodi che furono ad essi abbandonati dalle leggi del 28 agosto 1792, e 12 giugno 1793.

Fra gl' immobili de' comuni convien porre i diritti di legnare nei boschi dello stato o de' particolari, quello del reciproco pascolo del bestiame, e le azioni immobiliari che possono ad essi competere per rivendicare i beni loro usurpati.

§. II.

Della natura dei beni comunitativi.

Vi sono cose, le quali per naturale diritto appartengono a tutti gli uomini: niuno può ripeterne la proprietà esclusiva; ciascuno l'uso (1). Tali sono l'aria, l'acqua corrente, il mare.

Altre cose sono di patrimonio di ciascuna nazione, o le appartengono qual corpo nazionale; quali sono il complesso del territorio, la dote della corona, e quello che propriamente si appella demanio dello stato.

A simiglianza della grande città, la quale comprende la nazione tutta quanta, le piccole città,

(1) *Omnia possideat, non possidet aera Minos.* (Alla buon'ora: ma colui che inventò la gabella sull'aria che passa per le finestre, die' segno di poterne più di Minosse. (*Nota del Tradutt.*).

ossieno i comuni hanno anch' essi lor proprii beni disgiunti ad un tempo e dal demanio dello stato, che appartiene alla massa della nazione, e dalle proprietà private spettanti ad ogni cittadino (1).

Tali sono quelli che diconsi *beni comunitativi.*

» I beni comunitativi (reca l' art. 542 del codice civile) sono quelli, alla proprietà od al prodotto de' quali hanno un diritto acquisito gli abitanti di uno, o di più comuni (2) ».

Questa definizione è meno esatta di quella che si rinviene nella legge del 10 giugno 1793, alla Sezione I.ª, art. 1.° » I beni comunitativi sono quelli » sulla proprietà o sul prodotto de' quali tutti gli » abitanti di uno, o di più comuni, o di una se- » zione di comune, hanno un comune diritto ».

E veramente il distintivo carattere dei beni comunitativi quello è di appartenere per loro natura alla universalità degli abitanti o membri della comunità, o delle sezioni nel territorio delle quali sono collocati *(Legge stessa, Sez.* IV.ª, *art. 1.°).*

La legge dice sanamente, o *sezioni de' comuni;* imperocchè, giusta la nostra definizione, non do-

---

(1) *Universitatis sunt, non singulorum, veluti quæ in civitatibus sunt theatra, et stadia, et similia, et si qua alia sunt communia civitatum. L. 6, §. 1, ff.* de rer. divis.

(2) L'art. 399 del Cod. civ. di Parma dice: ,, Sono beni comunali quelli, la cui proprietà appartiene al corpo di un comune, e il prodotto o l'utilità alle persone che lo compongono ,, *(Nota del Tradutt.)*

vendosi intendere per comunità, che una riunione d'abitanti congiunti dal medesimo interesse, se questo interesse sia concentrato soltanto in una sezione della comunità, questa sezione per quell'interesse che le è proprio, viene considerata come un essere separato dal corpo della comunità, di cui quella nonostante fa parte: » di modo che, » qualora una comunità, sia composta di parecchie sezioni, e che ciacuna di queste abbia parzialmente dei beni comuni, ai soli abitanti della » sezione che godevano del fondo comune competerà il diritto alla divisione » (ovvero all'usufrutto di essi beni). *Legge del 10 giugno 1793. sezione* I.ª, *art.* 2.

I beni comunitativi in quanto risguarda alla proprietà, non appartengono privatamente ai singoli abitanti; ma rispetto all'uso appartengono a tutti (1).

Difatti codesti beni non solo competono agli abitanti, ma a coloro ben anche i quali in avvenire formeranno la comunità (2): laonde si può dire, ch'essi sono gravati di sostituzione perpetua a pro degli abitanti futuri.

Nulladimeno molte leggi posteriori al 1791, hanno autorizzata, o piuttosto ordinata la divisione

---

(1) *Sunt quoad usum, omnium; quoad proprietatem nullius...* Esempio. *Res universitatis, puta servus communis, singulorum pro parte non intelligitur, sed universitatis.* L. 6, §. 1, ff. de rer. divis.

(2) Domat., *Diritto pubblico*, lib. 2, tit. 3.

dei beni comunitativi, e questa provvisione ha tolto a que' beni, rispetto ai quali fu eseguita, il carattere di comunitativi, per attribuir loro la qualità di proprietà private.

§. III.

Dei diversi diritti che possono competere ai comuni sovra le cose.

I comuni tengono sovra i beni,
o un diritto di proprietà,
o un semplice diritto d'uso
o un diritto di servitù fondiale.

Della proprietà.

La proprietà essendo il diritto che uno ha di godere di una cosa esclusivamente da qualunque altra persona [1] ne consegue che allorquando una

(1) Il Codice civile di Parma (art. 403, 404, 405 e 406) ammette una bella e ragionevole distinzione. Secondo quello, il *dominio* è il diritto di *godere* e di *disporre* delle cose nella più assoluta maniera: il solo diritto di disporre costituisce la *proprietà*, e il solo diritto di goderne costituisce l'*usufrutto*. Verificandosi ad un tempo l'una e l'altra di queste condizioni si ha il *dominio perfetto*, verificandosene una soltanto, si ha il *dominio imperfetto* – Il Codice francese (art. 544) attribuisce alla *proprietà* ,, il diritto di godere e di disporre delle cose nel modo il più ,, assoluto ,,.

Questa nota potrà per avventura servire ad una più facile e più esatta applicazione di quanto nel sovrapposto §. 3 si discorre. *(Nota del Tradutt.).*

cosa è in proprietà di un comune, o di un comunello, coloro soltanto possono partecipare agli utili di quella proprietà, i quali o del comune o del comunello fan parte. I comuni limitrofi, o gli altri comunelli dello stesso comune non vi hanno diritto veruno. E il governo non può impadronirsene, come nol potrebbe della sostanza privata di un cittadino [1]. *Tutte le proprietà sono inviolabili:* tale dev' essere la massima principale d' ogni incivilito governo.

Del rimanente, se questo diritto di proprietà è conforme a quello de' privati in quanto alla guarentigia legale sotto cui riposa, ne differisce poi in questo, che i privati, generalmente parlando, hanno il diritto di liberamente disporre de' proprii beni, *suæ quisque rei moderator et arbiter;* talmente che rispetto a' medesimi si è perfino definita la proprietà, *jus utendi et abutendi* [2]; mentre i comuni, anche nell' interesse del loro diritto di proprietà, non possono disporre se non ne' modi, e conforme alle regole che la legge prescrive, come vedremo fra poco.

---

(1) Eccetto che non fossa per cagione di *pubblica* utilità; nel qual caso il particolare, costratto a cedere o la proprietà, o l'uso del suo fondo, ha diritto „ di essarne *prima* indannizzato: *moyennant une juste et préalable indemnité* „. (V. gli art. 408, 409, 410, 411 del Codice civ. di Parma, e gli art. 545, 643 e 650 del Codica civ. francese, e la legge dell' 8 marzo 1810). *(Nota del Tradutt.)*.

(2) „ Ognun può far della sua pasta gnocchi „. *(Nota del Trad.)*.

Usufrutto.

In quella guisa che un comune può essere proprietario di uno stabile, esso può anche non averne che l' usufrutto.

Questa sorta di diritto aveva fatto insorgere una difficoltà. L' usufrutto, in generale, non deve durare che quanto la vita dell' usufruttuario; e perciò allorquando si deferisce a qualcuno viene necessariamente posto un limite alla sua durata, poichè se l' epoca della morte di quegli è incerta, è però indubitato che un giorno o l' altro dovrà morire.

Dove così non accade di una città, o di un comune, in cui i neonati vengono incessantemente ad occupare il posto de' trapassati; e in tal guisa rinnovellando la città, la mantengono viva. Per ciò l' usufrutto avrebbe potuto continnare eternamente e render totalmente inutile la cosa al titolare della proprietà (1).

Per riparare a questo inconveniente i giureconsulti romani ebbero statuito, che l' usufrutto legato ad una comunità non avesse durata che di cento anni, stante che tal corso di tempo è il più lungo della vita presumibile dell' uomo (2).

---

(1) *Qua ratione proprietas inutilis esset futura, semper abscedente usufructu.* L. 56 ff. de usufr. et quemadmodum.

(2) *Si ususfructus municipibus legatus erit, centum annos observandos esse constat, qui finis vitæ longissimus est.* L. 8. ff. eod. tit.

Il Codice civile ha ristretto quel termine, dicendo, art. 619. „ L'usufrutto che non viene la-„ sciato a' particolari, non dura che trent'anni „ (1).

Esso può durare ancor meno, ove il paese od il comune, a cui l'usufrutto venne donato o legato, interamente perisse pria della scadenza di detto termine, o perchè un terremoto lo inabissasse, siccome di Pompei e d'Ercolano avvenne, o perchè una pestilenza ne mietesse tutti gli abitatori senza lasciarne uno; od anche se per cagione di guerra, la città venisse pareggiata al suolo, e il vincitore ne avesse passati a fil di spada gli abitanti, o ne gli avesse inschiaviti, siccome i turchi fanno, e talvolta i loro vicini.

In tali contingenze l'usufruttuario si ha per morto, e l'usufrutto cessa. Noi torremo della legge romana anche la decisione seguente: *Si ususfructus civitati legetur, et aratrum in ea inducatur* (2);

---

(1) E più ampiamente l'art. 474 del Codice civile parmense. „ L'usufrutto che è lasciato a stabilimenti, a corporazioni appro-„ vate dal governo, o che è destinato per soccorso ai poveri, o „ per altri oggetti di pubblica beneficenza, non dura oltre tren-„ t'anni, quando un termine più lungo non sia stabilito nell'atto „ in cui si costituisce l'usufrutto „.

„ In questo caso però l'usufrutto non può eccedere i cento „ anni „. *(Nota del Tradutt.)*.

(2) Per ben comprendere questa legge convien sapere che presso gli antichi, allorquando il vincitore decretato avea lo sterminio di una città, ei non si stava contento all'averne atterrati gli edifizi e i bastioni, ma vi faceva passar sopra l'aratro. Questo era

quasi morte desinit habere usumfructum. Legge 21, ff. quib. mod. usufr. vel usus amitt.

Dell' uso.

La maggior parte dei beni comunitativi (vuo' dire dei comuni di campagna) consiste in un semplice diritto d'*uso* de' boschi e delle selve, o di un pascolo, la cui proprietà ad altri appartenga.

Circa al vocabolo *uso* faremo qui una osservazione la quale non manca d'importanza.

Questo vocabolo generalmente significa il diritto di usare della cosa di cui altri s'abbia la proprietà: *jus utendi re aliena.* Perciò allorquando si è detto che degli abitanti hanno diritti d'uso in boschi o selve, o in altri fondi, si è qualche volta conchiuso ch'essi non ne erano perciò i proprietarii, posciachè i vocaboli *uso* e *proprietà* si escludono

l'ultimo segno dell'ira del vincitore: onde di una città, come di un cittadino si può dire, ella esistette e perì. (a)

Iræ Thiesten exitio gravi
Stravere, et altis urbibus ultimæ
Stetere causæ, cur perirent
Funditus, imprimeretque muris
Hostile aratrum exercitus insolens
HORAT. *lib.* 1 *Od.* 14.

(a) *Le ire barberiniane vollero, coll'eccidio di Castro (1649) che anche la moderna storia d'Italia fosse macchiata da uno di que' barbari ed osceni esempi degli antichi. (Nota del Tradutt.).*

scambievolmente, in forza della regola: *Nemini res sua servit.*

Tuttavolta però siccome gli abitanti non hanno individualmente che il semplice *uso* dei fondi, di cui il comune ha la *proprietà*, e ch'essi godono promiscuamente (*promiscue*) de' loro diritti d'*uso*, è molto comunemente invalso nell'idioma delle campagne di confondere insieme codeste due cose, e d'indistintamente appellare *usi del comune* così i beni di cui questo ha la *proprietà*, come i beni di cui non ha che il *godimento*. In conseguenza, quand'anche il titolo non conferisca al comune che semplici *diritti d'uso*, pure i membri che lo compongono, tutte le volte che, abusando di que' medesimi diritti, esercitano degli atti possessorii, non mancano mai di pretendere essere stata la proprietà che ad esso loro fu conceduta, facendosi puntello della massima, che in caso di dubbio il titolo si deve interpretare pel possesso.

Non v'ha poi cosa più frequente infra loro che il sentire a dar nome di *usi del comune* ai beni comunitativi, la cui proprietà fondiale spetta alla comunità.

E qui basti. Ma egli era necessario il notare l'abuso che si è fatto di quelle differenti denominazioni, e di avvertire che questa imperfettissima maniera di parlare, propria soltanto dell'idioma del volgo, nulla può influire nè sulla interpreta-

zione dei documenti nè sulla vera qualificazione dei diritti.

L'esercizio del diritto d'uso ha poi per sè stesso maggiore o minor latitudine, secondo i termini del l'atto per cui venne statuito.

„ L'uso dei boschi e delle selve è regolato da leggi speciali „. (*Cod. civ. art. 636*)... (1)

Delle servitù.

Qui non si tratta di servitù personali quali èrano un tempo la *servitù rusticale*, e la *manomorta:* queste esose sevitudini che attaccavano l'uomo alla gleba, e costituivano de' contadini una specie di sòccida, sono scomparse dalla nostra legislazione. Non più servi; tutti i francesi sono liberi ed uguali in faccia alla legge.

Nemmeno si tratta più di quell'antica preminenza di un fondo sull'altro. La massima: *niu-*

(1) Nel nostro Codice non v'è articolo corrispondente, poichè la legge sul governo dei boschi e delle foreste in data del 6 ottobre 1791, fu abrogate dall'art. 3 del decreto 12 dicembre 1820 (n.° 181). Si pensò per avventura che le leggi francesi su questa materie non fossero nè applicabili, nè necessarie fra noi; e perciò le nostre selve furono svincolate da una pesante servitù per cagione di utililà pubblica, ed ora esse sono libere, siccome tutte le altre proprietà di suolo.

Spetterà però all'economista l'investigare se qualche discreta disciplina non fosse tuttavia necessaria, almeno in riguardo alla magone delle Ferriere, ed alle saline di Salso, come pure sul dissodamento dei terreni di montagna sino a certa pendenza. Sono secoli che si grida per tutta Italia. (*Nota del Tradutt.*).

na terra v'ha senza signore, più non sussiste. Ora ciascuno è signore del proprio fondo, colla condizione soltanto di contribuire come tutti gli altri, ed in proporzione delle sue facoltà, ai pesi dello stato.

I diritti di macina, di forno, ed altri sono aboliti: onde ciascun abitante non è più assolutamente obbligato a portare il suo grano ed il suo pane a quel dato molino o forno.

Nel nostro diritto civile il vocabolo *servitù* esprime soltanto certi carichi imposti *dalla legge* o *da una convenzione* sovra un fondo, per l'uso e l'utilità del fondo altrui *(Cod. civ. art. 637)*; ma questa servitù non istabilisce veruna preminenza di un fondo sull'altro *(art. 638)* (1).

„ Le servitù stabilite dalla legge hanno per obbietto l'utilità pubblica o *comunitativa*, ovvero l'utilità de' privati *(art. 649)* (2). Non parleremo che delle prime.

---

(1) E il codica parmense: art. 492. „ La servitù è un diritto „ stabilito per l'utilità di un fondo sopra un fondo altrui, all'effetto o di usare del medesimo, o d'impedire cha il proprietario „ ne usi liberamente. „ E soggiugne; art. 493. „ Il fondo caricato della servitu si dice fondo *serviente*; *dominante*, quello „ a cui vantaggio è stabilita la servitù „. *(Nota del Tradutt.)*.

(2) Quanto all'utilità pubblica dello stato o di un comune, si trova la corrispondenza dell'art. 649 del codica francese nel 408 del parmigiano, così espresso: „ Chi ha il dominio di una cosa „ non può essera costretto a cederne le proprietà, nè a permettere „ che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità dello stato „ o di un comune „. *(Nota del Tradutt.)*.

„ Quelle stabilite per cagione di utilità pubblica o *comunitativa* concernono il sentiere lunghesso i fiumi navigabili, o atti a trasporto, la costruzione o il restauro delle strade, ed altre opere pubbliche *comunitative (Art 650)* (1).

„ Tutto ciò che concerne questa specie di servitù viene determinato da leggi, o regolamenti speciali *(Ivi)*.

Si può addurre ad esempio di una servitù stabilita per utilità *comunitativa* il diritto che una comunità può avere di abbeverare i suoi armenti ad un fonte, o ad uno stagno posto su fondo altrui: *Pecoris ad aquam appulsus.*

Il Codice civile contiene su questo proposito un' importante disposizione per l'interesse delle comunità. Dopo di aver consacrato, per colui che ha una sorgente nel proprio fondo, il diritto generale di usarne a suo grado *(art. 641)*, soggiunge *(art. 643)* „ il proprietario di una sorgente non può „ deviarne il corso, allorquando essa somministri „ agli abitanti di una comunità, di un vilaggio o „ casale (2) l'acqua ad essi necessaria; ma se gli

---

(1) V. articolo 409. del Codice parm: e gli articoli 250-256, e 366 del Regolamento 25 aprile 1821 (n.° 40) intorno alle fabbriche acque e strade. *(Nota del Tradutt.)*.

(2) V. Codice civ. parm. art. 410.

Il fatto che gli abitanti di un comune abbiano attinto acqua sovra un fondo altrui per più di un anno, quando non fosse indispensabile al comune medesimo, sarebbe risguardato come una

„ abitanti non ne abbiano acquistato o prescritto „ l'uso, il proprietario può pretendere una in- „ dennità da determinarsi da periti „.

§. IV.

Dell' amministrazione dei beni comunitativi.

„ I privati possono liberamente disporre de' proprii beni... ma i beni che non appartengono a' privati sono amministrati, e non possono essere alienati se non colle forme e colle regole che loro sono particolari „. *Cod. civ. art. 537* (1).

E in fatti i comuni sono una sorta di *minori*, non già di quegl' impuberi, cui l' assoluta debolezza dell' età rende incapaci d' ogni maniera d' atti; ma a simiglianza del minore emancipato, essi ponno fare di per sè stessi certi atti d' amministrazione; e per quelli di maggiore entità sono sottoposti al braccio dell' autorità superiore.

Il podestà è il *tutore*, o piuttosto il *curatore* degl' interessi del comune (2.3). Il consiglio municipale è il *consiglio di famiglia*.

---

tolleranza del proprietario dell' acqua, e non potrebbe autorizzare gli utenti a procedere senza un titolo alla mano. Così fu deciso dalla Corte di cassazione nel dì 23 novembre 1808. *Sirey, tom.* 9. *pag.* 35.

Intorno al regolamento delle acque veggasi l'importante opera dell'avvocato Garnier. Parigi, 1822, in 8.° *(Nota del Tradutt.)*.

(1) V. Codice civ parm. art. 401. *(Nota del Tradutt.)*.

(2) *Quasi tutor et procurator reipublicæ.* Cic. de re pub. lib 2, n.° 29.

(3) Si sa essere uffizio del *curatore* l'invigilare soltanto per gl'interessi altrui; e quello del *tutore* l' aver cura così degli interessi come delle persone tutelate. *(Nota del Tradutt.)*.

E il governo ha la soprintendenza in quegli atti che riserbati sono all' *omologazione* di lui.

Il podestà deve, siccome il tutore, amministrare i beni da buon padre di famiglia: egli è tenuto ai danni ed interessi per mala amministrazione (1).

Rappresenta il comune in tutti gli atti civili, tanto in giustizia che fuori (2).

L' amministrazione municipale deve sovra tutto conservare ciò che esiste; e fra le instituzioni alle sue sollecitudini raccomandate deve preferire le utili alle dilettevoli.

Egli è perciò che innanzi di adoperare per l'ornamento della piazza pubblica, o per l' inghiaramento di un passeggio, essa deve render salubri le carceri (3), e provvedere alle occorrenze dell' o-

(1) Legge 6, legge 9, § 4, ff. *de admin. rer. ad civit. pertin.* L. 35 ff. *de reb. cred.* Vedi anche le *Pendette* del Pothier dal n.° XII. fino al n.° XXIII, del titolo *de admin. rer. ad civit. pertin.* lib. 50. tit 8.°

(2) V. art. 188 del decr. 30 aprile 1821. n.° 42 *(Nota del Trad.)*.

(3) Tutti i podestà dovrebbero aver per onore di adempire quel voto espresso da Luigi XVI nella sua dichiarazione del 30 aprile 1780, nella quale quel buon principe „ da lunge pezza commosso „ dallo stato delle carceri nella maggior parte delle città... si propose di *distruggere tutte le segrete sotterranee,* non volendo egli arrischiare che degli uomini ingiustamente accusati, o sospetti e poscia giudicati innocenti dai tribunali, abbiano anticipatamente sofferta una pena rigorosa colla ditenzione in luoghi *tenebrosi ed insalubri.*

L' attuale Duca d' Orléans *(si ricordi che il signor Dupin scriveva queste cose del 1823)* concedendo ad un comune uno de' suoi antichi castelli, vi pose per unica condizione, che non vi sarebbero più segrete, e che tutti i sotterranei verrebbero colmati.

spizio: innanzi di rendere il partito per l'erezione di un busto, o partecipare ad una colletta estranea a' bisogni del proprio paese, deve far restaurare la chiesa, e ricingere il campo santo.

Nondimeno quando una comunità ne abbia gli assegnamenti, un podestà di mente elevata quanto lo è la sua carica, non trasanderà di abbellire il paese raccomandato alle sue cure, di animare tutte le intraprese, tutti gli sforzi che aiutar possano lo sviluppo del genio delle arti, e di dare al luogo quell' aspetto di pulitezza e di buon gusto che seduce gli sguardi del viaggiatore, invita e trattiene il forestiere, e attesta il grado di civiltà a cui un popolo è pervenuto (1).

Non tutti i podestà hanno facoltà di eriger templi, licei, bagni pubblici, o statue; ma ciascuno sobriamente e giudiziosamente usando i mezzi che offre il luogo può bene in qualche maniera contribuire a decorare il suo paese. Non facesse altro che piantare due alberi innanzi la chiesa, o in una piazza, egli avrebbe adempito il voto del grande Sully, i

(1) Infra tutti gli stati d'Italia questa lezione è eminentemente sentita oggidì nel Regno Lombardo-Veneto. Il forestiero trova ad ogni passo i testimoni di un' avveduta, forte, e costante amministrazione pubblica. Lode somma a quel sapiente governo, che tenendo in circolazione il danaro, e tante opere pubbliche promovendo schiude a' suoi popoli fonti di prosperità, tien mondo il corpo sociale dalle terribili piaghe dell' ozio e della mendicità, e si prepara un monumento di riconoscenza e di benedizioni nelle età future. (*Nota del Tradutt.*).

cui annosi tigli stendono ancora un' ombra amica sulla maggior parte de' nostri villaggi [1].

Ciò che particolarmente eccitar deve le premure di un podestà, si è il mantenimento delle fontane pubbliche. Le acque che limpide ed abbondevoli si rinnovellino, qual vena non sono elleno mai di sanità, di pulitezza e d'ornamento [2]! Un fonte, un lavacro, un laghetto per abbeverare gli armenti, sono bene spesso nelle campagne i soli monumenti pubblici. Ma questi obbietti di primaria necessità (incredibile a chi nol vide!) sono i peggio conservati. Avvegnachè gli abitanti abbiano maggiore interesse per la conservazione delle acque, pure, convien confessarlo, essi sono di tal sucidume, di tale apatia, di tale egoismo che non torrebbero nè tutti insieme, nè a vicenda di consecrare un' ora nella settimana per nettare i pozzi, o le vasche loro: essi non hanno autorità gli uni sugli altri, e avrebber d'uopo di stimoli. L'esempio del podestà sarebbe efficacissimo: ma spesso questi è quanto gli altri neghittoso ed avaro così di denaro come di cure: ovvero egli fa continua dimora in città, e

---

(1) Gli olmi piantati innanzi la chiesa *(e fra noi più comunemente i cipressi)* erano un tempo di generale costume. Al rezzo di quelli facevansi i radnni dopo la messa; ivi i giudici ministravano giustizia; ivi pagavansi i censi. Vadi gli esempi recati del DULAURE. *Hist. de Paris* tom. 2, pag. 472.

(2) Brescia colla sue 1050 fontane è uno specchio di mondezza, una città animatissima, direi quasi parlante. *(Nota del Tradutt.)*.

se recasi in quella certa villa in cui trovansi i suoi poderi, non mette piede nelle altre le quali difettano o di lumi per rilevar il pericolo, o di organi per esprimere le proprie occorrenze: onde le riparazioni di cui esse hanno d'uopo sono sempre o dimentiche, o protratte. Da ciò provengono le malattie degli uomini e del bestiame, le febbri, e le epizoozie. Un generale provvedimento sarebbe necessario.

L' amministratore de' negozi comunitativi deve curare che si facciano gli atti contro i debitori; antivenire la insolvibilità loro; interrompere le prescrizioni (1); invigilare la riscossione, l' incasso, ed il buon maneggio delle rendite; richiedere le iscrizioni ipotecarie sovra i beni de' maneggiatori; fare che le restaurazioni eseguiscansi a tempo debito, con economia e solidità; affittare i fondi a persone abili a pagare, e stare attenti che non vi si facciano pregiudicii.

---

(1) I podestà non porranno mai troppa attenzione su di ciò. L'antica prescrizione dei 40 anni non vige più in favore dei comuni. Questi oggidì vanno soggetti alle prescrizioni come i privati. *Codice civ. art.* 2227. (art. 2239 del Codice civ. parmense).

Un podestà potrebb' egli impugnare la prescrizione contro il proprio comune? No: questa sarebbe opposta a tutti i principii. Siffatta prescrizione non sarebbe di buona fede; perchè un tutore non prescrive contro il pupillo ch'ei deve difendere.

E un privato potrebbe egli prescrivere? Nemmeno. La prescrizione non ha luogo fra' comunisti prima della divisione. *L.* 3. *cod. in quib. caus. cess usur* - *Secus hodie.* (Dupin nell'Appendice, *verbo* Prescrizione n.° 393).

Quando i fondi non sieno affittati, e gli abitanti siansene riserbato il godimento de' frutti in essere, l' amministratore municipale deve far sì che il prodottoe veng equabilmente diviso fra tutti coloro che vi hanno diritto.

Fra le più importanti cose dell' amministrazione municipale è la costruzione ed il mantenimento delle strade viciuali, le quali, agevolando le comunicazioni, offrono agli abitanti il duplice vantaggio di asportare comodamente i loro prodotti, e di ricevere a più buon mercato, ed importare le cose di cui hanno respettivamente di bisogno. Pure non c' è nulla di più trascurato; ossia che i podestà, ordinariamente i più ricchi, paventino per proprio conto i soprasselli, ossia ch' e' temano di essere costretti a cedere una porzione dei campi loro per allargar qualche strada, ossia finalmente che per iniqua cupidigia, di cui veggionsi esempi pur troppo, sieno quelli i primi a prender terreno sulla via pubblica mediante l' usurpazione delle siepi e de' fossi (1). Ma torneremo dappoi su questo argomento

(1) Ci potrebb' essere un altro rispetto, almeno parlando de' luoghi di mootagne; quello cioè che i maggioringhi possooo iofluire e mentenere le strade in mal essere, coll' evero intendimento che i poveri contedini, impediti a recarsi su' mercati per fer procaccio delle occorrenti derrete, serenno costretti a comperarle de esso loro, e pegerle a più caro prezzo. *(Nota del Tradutt.)*.

Per tutti quegli atti i quali oltrepassano i limiti dell' amministrazione ordinaria, il podestà diventa l' organo del comune vuoi per sollecitare le approvazioni necessarie presso l'amministrazione superiore, vuoi per sostenere le cause ne' tribunali.

Sezione quinta.

De' vari contratti, e delle obbligazioni che possono essere consentite pe' comuni.

§. I.

Osservazioni generali

Partendo dal principio, che i comuni si riguardano come persone aventi proprietà, diritti ed azioni, conviene eziandio riconoscere in essi la facoltà di stipulare, di obbligarsi e di prender parte in que' contratti, che sono obbligati di fare per interesse loro (1).

I contratti a nome de' comuni, tosto che sieno muniti delle prescritte formalità, vogliono essere eseguiti in buona fede, e non si ponno rescindere nè manco sotto specie della utilità comunitativa. In tal forma sentenziarono Valeriano e Gallieno

(1) *His potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant.* Legge 4, ff. de colleg. et corpor.

imperatori, relativamente ad un affitto stipulato per un prezzo inferiore a quello che venne offerto da poi (1).

Ma nulla osta a ciò che il podestà consenta un equo diffalco a norma del giudizio de' periti sul prezzo degli affitti dovuti al comune, quando esso venga reclamato per un caso non previsto dal contratto, come sarebbe quello di una sterilità, e qualora ciò siasi pattuito nel contratto medesimo (2).

Io non intendo di svolger qui i principii generali che regolano le convenzioni, supponendo che sieno conosciuti: e siccome tratto ora una materia speciale, mi limiterò ad accennare intorno a' principali contratti le forme particolari, cui è piaciuto al legislatore di assoggettarli per l' interesse delle comunità.

---

(1) *Quamvis incrementum conductioni factæ publici prædii videatur offerri; non tamen additamenti specie opportet fidem locationis infringi: præsertim quum tantum jam temporis ex contractu decessisse proponas.* L. 2. C. de vend. reb. civit. ... *Non posse recedi a locatione vel venditione prædiorum publicorum jam perfecta;* dice il giureconsulto Paolo nella legge 21, §. 7, ff. *ad municipalem.*

(Debito di verità vuole che da noi si encomii la ripugnanza dell' attuale presidente dell' interno di questo stato, commendatore Francesco Cocchi, in favorire proposte di tal genere. Esempio conforme all' equità, ed alla nobiltà di una pubblica amministrazione). *(Nota del Trad.)*.

(2) *Sed si in locatione fundorum, pro sterilitate temporis, boni viri arbitratu in solvenda pensione cujusque anni, pacto comprehensum est; explorata lege conductionis, fides bona sequenda est.* *L.* 2, §. 13, ff. de administratione rerum ad civitatem pertinentium.

In questo esame, o piuttosto in questa rassegna de' varii contratti, seguirò l' ordine disegnato dal codice civile.

§. II.

Delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione.

» Certe obbligazioni vengono contratte, senza che intervenga alcuna convenzione nè per parte di colui che resta obbligato, nè per parte di quegli verso cui l' obbligazione si contrae. »

» Le une nascono solamente per autorità della legge, le altre derivano da un fatto proprio a colui che resta obbligato » *Cod. civ. art. 1370* (1).

Ad esempio di questa sorta d' obbligazioni, le quali derivano solamente per autorità della legge indipendentemente da qualsivoglia convenzione fra le persone, si può addurre l'obbligazione pronunciata dalla legge del 10 vendemmiatore dell' anno IV (*2 ottobre 1795. – Bollett. 188*) contro quelle comunità sul cui territorio siensi commessi delitti a viva forza, o con violenza da bande tumultuanti (2).

---

(1) V. l' art. 2073 del cod. civ. parmense (*Nota del Tradut*).

(2) V. il Bando ministeriale parmense dell' 8 di maggio 1815 (n. 39), conforme (in quanto se ne è estratto) alla sovraccitata legge del 1795. (*Nota del Tradutt.*).

Questa disposizione si fonda sul principio generale del diritto, giusta il quale ciascuno è tenuto non solo del danno ch'egli cagiona col fatto proprio, ma ancora di quello che deriva per fatto delle persone di cui dev'essere mallevadore, o delle cose ch'esso ha in custodia (1).

Laonde in quella guisa che il padre è debitore dei danni cagionati dai proprii figli, che i padroni (e i committenti) debbono entrar mallevadori pei loro ministri e famigliari, che i precettori e gli artigiani sono tenuti pe' loro discepoli, e garzoni, così un comune rimane obbligato per certi delitti commessi nel suo territorio.

Sì fatta legislazione è tutta morale: essa tende a prevenire le delittuazioni, obbligando tutti coloro, la cui autorità aver possa qualche influenza, a farne uso per contener quelli che da essi dipendono.

Quest'ultimo motivo non è per avventura applicabile per l'appunto alla obbligazione delle comunità; non si potendo dire ch'esse abbiano sovra i delittuari, i quali fanno uso della indipendenza loro, quella medesima autorità che ha un padre sul figlio, un padrone sul servitore, massime poi nello stato presente di sistema municipale (2): non-

(1) Così dispone l'art. 1384 del cod. civ. francese, e così l'art. 2087 del parmigiano (*Nota del Tradutt.*).

(2) L'autore fa qui un rimando al n.° 468 della sua *Appendice* sott il quale si legge ciò che segue:

dimeno si è dovuto considerare, che ogni comunità ha, sino a un certo segno, la polizia del suo territorio; che la legge investe i magistrati di tutta l'autorità necessaria per far rispettare le persone e le proprietà; e che se un delitto venga commesso con manifesta sedizione sul territorio della communità da bande *ch' essa non ha procurato di disperdere*, quella comunità è colpevole.

La città d'Efraim non era essa evidentemente tenuta per l'attentato commesso sulla donna del Levita?

Mettiamo un po', che di pien meriggio, in seno a popolosa città, sotto gli occhi de' maestrati, in presenza di una forza armata rimastasi immobile, un palazzo venisse investito, un illustre viaggiatore fosse assaltato e quindi trucidato da qualche iniquo al cospetto di un popolo, supponiam pure di *buon conto*, ma restato *inerte*, non sarà egli a buon dritto che la città si costituisca debitrice del misfatto?

„ Allorquando il conduttore di una vettura potendo seguitare la via maestra, prenda una strada traversale, e passi sovra un ponte pubblico a cui questa strada mette capo, se avvenga che il ponte si rompa sotto il peso della vettura, il comune obbligato al mantenimento del ponte non è tenuto ai danni ed interessi. Ma esso non può del pari armar pretese di danni ed interessi contro il vetturale. *(Decis. della Corte di Parigi del 25 termid. an. XII)*.

Concedo che il vetturale non sia obbligato, ma però il comune dovrebb'esserlo; e lo sarebbe difatti, se fra noi, come in Inghilterra, i comuni avessero tale libertà d'azione da potersi imputar loro la mancanza delle riattazioni. Si ammetta l'obbligazione civile de' padroni, ma non già quella degli schiavi „.

Non tutti i delitti hanno in vero codesta orrenda gravità; pure non è men giusto che i comuni corrispondano per quelli ch' essi avrebber potuto impedire, come sarebbero i furti alle diligenze, il saccheggio de' grani, e va dicendo.

Noi diciam sempre, *ch' essi avrebbero potuto impedire*, posciachè il codice civile, art. 1384, pone questo limite; e la legge del 10 vendemmiatore anno IV., non ha potuto trapassarlo [1]. Essa infatti ll' art. 5 (*Tit. IV.*) dice: » che nel caso in cui le radunate fossero composte di gente estranea ıl comune, sul cui territorio furono commessi i delitti, e qualora il comune avesse prese tutte le ›recauzioni che erano in sua balia [2] a fine di ıtivenirli e denunziarne gli autori, esso rimane iolto da qualsiasi obbligazione „.

rovo però che la predetta legge del 10 venanno IV è trascorsa, allorquando dispone, 10 „ che se in un comune fossero coloni, i ali ricusasser di dare, a termini del contratto, parte dovuta al padrone del fondo, *tutti gli bitanti* di quel comune sono tenuti ai danni

---

7. ert 2087 del cod. civ. parmense, e l' art. 6 del Bando dell' 8 maggio 1815. *(Nota del Tradutt.).*

'equità di sì fatta eccezione è palmare: *nullum crimen is qui non prohibet quum prohibere non potest.* Legge *de regulis juris - Culpa caret qui scit, sed prohibere* ›st. L. 50. *ff. eod.*

„ ed interessi „ (1). Col dare tanta estensione al principio dell'obbligazione civile dei comuni, è un volerne evidentemente snaturare l'applicazione. In questo caso non è delitto che il comune abbia dovuto e potuto impedire. Non si tratta che di un fatto negativo per parte del colono, che di una semplice inesecuzione del contratto, la quale non può dar luogo che ad un'azione diretta del proprietario contro il recalcitrante colono; e tutti gli abitanti non possono esserne costituiti nè debitori nè mallevadori.

. . . .

---

(1) Tala sconcezza non apparisca oel sopraccitato bando mioisriale del 1815. *(Nota del Tradutt.)*

(2) Io questo loogo l'Autore fa un riovio alla sua Append là dove sooo riferite diverse decisioni intervenuta pro o cnot comuni per applicasiona della legge del 10 veodem. eo. IV torno all'*obbligazione* di cui trattasi.

Noi riporteremo in questa nota quella di esse decisioni, ci sono sembrata più necessarie a conoscersi tra noi.

I. Acciò on comuoe sia tenuto civilmeote dei danoi cati alle proprietà sul proprio territorio, è oecessario che sì danoi sieoo stati causati da *bande*, o *masse di gente*, a tern dell'art. 1, del tit. 4, della legge 10 vendem. an. IV. Un com non à obbligato allorquando noo siasi fatta *massa di gen* tranoa nel caso previsto dagli ert. 9 e 10 dello stesso titolo detta legga. *(Decis. della corte di cassaz. del 27 aprile* 181

II. L'art. 1, tit. 4 delle legga del 10 vandem. anno dichiara i comuni obbligati pei delitti commessi da benda sul territorio. - Nel seoso delle legge non si può coosiderer *banda* la riunione che non ecceda quattro persona - Questnione però non basta per caratterizzare le baoda, stando el ge 4, §. 3, *ff. de vi bon. rapt.;* a questa medesima legga esse sola che avessa defioita la baoda all'epoca in cui la legge

§. III.

Del contratto di matrimonio.

Le regole relative al contratto di matrimonio non possono gran fatto interessare ai comuni, che per un rispetto; quando cioè si trattasse di dotare la fanciulla della festa *(rosière)*, in sequela di

---

vandem. an. IV venne promulgata, si presume essersi voluto riferire a quella definizione. *(Decisione della cassazione, del 27 agosto 1813)*.

Ecco il testo della legge 4, §. 3, citata nella prefata decisione: *Turbam autem ex autem quo numero admittimus? si duo rixam commiserint, utique non accipiemus in turba id factum: quia duo turba non proprie dicentur. Enim vero si plures fuerunt, decem aut quindecim homines, turba dicetur. Quid ergo si tres, aut quatuor? Turba utique non erit, et rectissime Labeo inter turbam, et rixam multum interesse ait: Namque turbam, multitudinis hominum esse turbationem et cœtum; rixam, etiam duorum*.

III. I comuni non sono civilmente tenuti, giusta la legge del 10 vendemmiale anno IV, per que' saccheggiamenti che furono commessi nel loro territorio in un momento di guerra intestina, essendo allora rotti i legami sociali, senza nervo le leggi, e senza autorità i magistrati; per cui gli spedienti dalla legge indicati siccome acconci a prevenire o reprimere i delitti, e a svelarne gli autori, avevano perduta momentaneamente qualunque influenza. *(Decis. della cassazione, del 27 giugno 1822)*.

IV. Non si fa luogo a procedere in via sommaria o straordinaria, siccom' è prescritto dagli art. 2 e 4 della legge del 10 vendemmiale anno IV, fuorchè nel caso in cui l'amministrazione municipale abbia verificate in sul fatto e senza dilazione le radunate tumultuose, dalle quali provennero de' misfatti. Fuor di questo caso, i delitti non possono essere inquisiti e giudicati che colle forme ordinarie. *(Decis. della cass., del 2 frutt. an. VIII)*.

V. I gendarmi assaliti da una banda formatasi in un comune, debbono far verificare le violenze dagli uffiziali comunitativi entro le ventiquattr'ore dal commesso delitto, a fine di poter reclamare

qualche fondazione, di cui si fosse addossato l'adempimento al magistrato municipale (1); ovvero di maritare zitelle povere, come si pratica talvolta in certe notevoli occorrenze.

Allora il podestà deve constituire la dote in nome del fondatore, o del comune, e fare inserire nel

in appresso i danni e interessi comminati dalla legge del 10 vendemmiale anno IV. (*Dec. della cass. del* 30 *brumaio an.* XIII).

VI. Non è necessario di convenire i comuni per ottenere da loro dei danni ed interessi, secondo la legge del 10 vendemmiale anno IV: i tribunali devono sentenziare sul semplice visto de' processi informativi. (*Decis. della cass. del* 17 *vendem an.* VIII).

Io non potrei accordarmi con questa giureprudenza Non si deve giudicare alcuno senza ascoltarlo, e tanto più un comune, il quale vien riputato minore.

VII. I privati ai quali, per eseguimento della legge del 10 vendemmiale anno IV furono a semplice richiesta del ministero pubblico aggindicati dei danni e interessi per dependenza dei delitti commessi nel territorio del comune, sono abili a far significare essi medesimi la sentenza che stabilì que' danni e interessi. E la significazione che vien fatta a richiesta loro fa scorrere i termini perentorii contro il comune, e per l' appello, e per la parte civile, e per la cassazione. (*Decis. della cass., del* 23 *gennaio* 1810).

VIII. Allorquando un comune, in virtù della legge del 10 vendemmiale anno IV, sia stato dichiarato obbligato in massa, i mag-

(1) Vari paesi della Francia hanno in costume di dotare solennemente quella tra le fanciulle della parrocchia, che più siasi distinta per morali e sociali virtù. A ciò esistono fondazioni speciali, ovvero si fanno assegnamenti appositi dal comune, e qualchevolta ancora dal governo, come sarebbe in occasione di matrimoni, o di nascite di principi, di conseguite vittorie, e cose simili. La giovinetta sposa comparisce in pubblico cinta la fronte di rose, onde viene appellata *la rosière*, e non pochi di coloro che sono concorsi alla festa sogliono offrirle donativi di robe o di denaro. (*Nota del Tradutt.*).

contratto tutte quelle condizioni che sieno più efficaci a guarentirne la sicurezza.

Ove il fondatore abbia imposta egli stesso qualche condizione, il podestà dovrà farne menzione nel contratto nuziale; quando no, ei deve stipularlo a norma del diritto comune. In cotal sorta di unioni parmi aversi a preferire generalmente il sistema della comunione legale (1).

§. IV.

Delle vendite e delle permutazioni.

Per poter vendere o permutare si richiede *una legge*.

giori contribuenti possono interporre appello da siffatta sentenza. (*Decis. della cass.*, *del 14 piovoso an.* X).

IX. I venti contribuenti di messa maggiore, che sono stati designati per anticipare il montare delle ammende pronunziate contro un comune per delitti commessi sul suo territorio, possono a lor posta esercitare l'azione del regresso contro gli autori ed i complici del delitto.

Gli abitanti del comune condannato possono essere ascoltati come testimonii nell' inquisitoria ordinate per iscoprire i colpevoli. (*Decis. di Colmar, del 15 germin. an.* XIII. - Sirey tom. 5. parte 2. pag. 652).

X. Vedi la nota 2, alla pag. 159.

XI. I comuni sono tenuti per le multe incorse dal pastore della mandra comunitative, salvo e procedersi in forma amministrativa, e in conformità della legge dell' 11 frimaio anno VII, ad un riparto ulteriore di esse multe fra i proprietarii del bestiame trovato in commesso. (*Decis. della cass.*, *del 22 febbraio 1811*).

(1) L'Autore si riferisce al sistema della *comunione de' beni*, di cui al lib. III, tit. V, cap. II del codice civ. francese; sistema che non è stato mantenuto dal codice parmigiano. Non è però vietato di dedurlo espressamente in convenzione. (*N. del Tradutt*).

Simiglianti atti eccedono i confini dell' ordinaria amministrazione; e in ogni tempo è bisognato ricorrere alla suprema potestà per far apprezzare il vantaggio, o la sconvenienza della vendita e della permutazione dei beni spettanti ai comuni ed alle opere pubbliche.

Ma il pretendere che l' abilitazione sia concessa in forma di legge non è egli troppo? Non e forse ufizio della legge il governare i generali interessi, e non già gli speciali? In una parola, siffatta approvazione non è ella piuttosto atto proprio dell' amministrazione pubblica, che della legislatura?

Una volta i parlamenti concedevano o rifiutavano si fatte approvazioni, *causa cognita*, sovra informazioni *de commodo et incommodo*; essi ricevevano le opposizioni dei terzi, e *dopo avere ascoltate le parti* vi facevan diritto. Or bene, approvazioni date in tal forma non offerivano dunque sufficiente guarentigia? e non ne offerivano forse ancora di più che le forme attuali?

E facil cosa il comprendere, che magistrati versati ne' contenziosi negozi, potevano applicar l'animo alla lettura dei documenti, all'esame dei titoli, e delle clausole degli atti, discutere fra di loro, deliberare, apprezzare, giudicare. Ma un corpo legislativo di 400 membri, è egli del pari appropriato a compire il medesimo uffizio? ne appello all'esperienza. Le camere nel deliberare intorno a

questa sorta di leggi fanno sempre a sicurtà: dunque la guarentia sugli atti preliminari unicamente riposa, e non sulle forme solenni dell'approvamento (1).

Aggiugni, che tali forme richiedono nonostante una produzione, un rapporto, un appello nominale; i ministri, i quali hanno sempre le loro ragioni per abbreviare il più ch'e' ponno la durata delle sessioni, spesso eludono, o ritardano per anni la presentazione del progetto della legge che approvar deve la vendita, o la permutazione: onde anche dopo il meandrico giro degli scrittoi, i negozi de' comuni continuano a giacere, e sono attraversati.

Perchè adunque non far rivivere l'antica pratica, oppure perchè non seguitare quella attualmente in uso per le transazioni dei comuni? in che tanto più di ragione vi sarebbe, in quanto che le transazioni comprendendo in loro quasi sempre o l'alienazione, o la permuta, le non vengono consentite che a coloro i quali hanno facoltà di

---

(1) Secondo le Carte costituzionale di Francia (art. 15, 16, 17, e 18) tutte *le leggi* debbono essere discusse e partitote dalle camere; onde per le vendite e le permutazioni comunitative gli ordini di quel regno richiedendo *una legge*, e non une *ordinanza regia*, conviene che i relativi progatti salgano in sino olla vette della gerorchia: cosa veramente che dà nell'essurdo, ed è un metter del grande nelle miscee, un moltiplicore gli enti senze necessità. (*Nota del Tradutt.*).

alienare. (*Codice civ. art.* 2045) (1). Eppure per le transazioni, i comuni e le fondazioni pubbliche non hanno d'uopo che di una ordinanza del re *Ivi* (2). Solo aggiugnetevi l'obbligo che si verifichi, e si faccia registro dell'ordinanza, *causa cognita*, dalla corte reale della giurisdizione, al fine di avere una maggiore guarentigia contro le sorprese, gl'intrighi di corte, e quella che Carlo V. appellava *contaminazione delle persone del palazzo:* allora le faccende dei comuni cammineranno più presto, e meglio.

. . . . (3).

---

(1) „ Per transigere conviene avere la capacità di disporre degli oggetti compresi nella transazione „. (*Cod. parm. art.* 1868). (*Nota del Tradutt.*).

(2) „ I comuni e gli stabilimenti pubblici non potranno transigere, se non premessa la solennità volute dai pubblici regolamenti che li risguardano. „ *Ivi art.* 1871. (*Nota del Tradutt.*).

(3) Il signor Dupin fa un rimando alla sua *Appendice*, alla parola Alienazioni. Troviamo conveniente di riferire quanto vi sta scritto; poichè la cosa è applicabile in complesso alla nostra pratiche amministrativa.

I beni comunitativi non possono essere alienati che sotto due condizioni: la prima si è che l'alienazione abbia una causa legittima; la seconda, ch'essa sia rivestita di certa formalità.

1.ª *Della causa legittima.*

Non vi è *causa legittima*, atta a giustificare l'alienazione d'uno stabile comunitativo, se non in quanto sia proficua a tutti gli abitanti del comune, e possa propagare la sua influenza sovra le più rimote generazioni.

Veggansi alcuni esempi nell'Henrion, *del potere municipale*, lib. 2. cap. 10.

§. V.

Del contratto d'affitto.

Gli affitti dei beni delle comunità e degli stabilimenti pubblici soggiacciono a formalità speciali. *(Cod. civ. art. 1712)*.

2.° Delle formalità per alienare.

Gli abitanti, semplicemente usufruttuari de' loro beni, non possono per sè soli alienarne la proprietà.

Gli ufiziali del municipio trovansi nella stessa inabilità, stentechè i membri del comune non hanno potuto, nominandoli, conferir loro un diritto che neppur essi avevano.

Così è della potestà politica, essenzialmente conservatrice dei diritti universali; la quale anderebbe contro la natura de' suoi poteri, qualore, di suo proprio moto e fuor del caso dell'utilità pubblica, disponesse di una private proprietà.

Laonde acciò sia valida l'alienazione di una proprietà comunitativa, si richiede l'intervento

1.° degli abitanti;

2.° degli uffiziali municipali;

3.° della potestà pubblica.

È d'uopo che gli abitanti vi consentano; poichè nissuno può, se non vi presta l'assenso, essere spogliato della sua proprietà.

È d'uopo che gli ufiziali municipali stipulino l'atto, essendo eglino i soli che possono obbligare il comune, e contrattare in suo nome.

È d'uopo finalmente che l'atto venga sancito dalla pubblica potestà, a queste solo appartenendo lo stipulare per gli assenti, pei minori, e per quelli che ancora non esistono.

. . . .

Secondo i veglianti ordini, i comuni non possono acquistare, alienare, permutare, che dopo averne conseguita l'approvazione del governo.

Per ottenere sì fatta approvazione è necessario produrre:

1.° Una relazione descrittiva ed estimativa delle cose che si vuole acquistare.

La durata ordinaria di essi non può eccedere il novennio. *(Legge del 25 febbraio 1790)* (1).

Non si può recedere da questa regola se non uniformandosi al decreto del 7 germinale anno IX – 28 marzo 1801 (2).

Tale relazione debb' esser fatta in contraddittorio da due stimatori nominati l'uno dal podestà, l'altro dal proprietario venditore.

2.° La mappa dei luoghi, qualora si tratti di un edifizio d'importanza, e la perizie dei lavori che si richieggono per ridurlo e quall' uso e cui si vuol destinato.

3.° Il consentimento del proprietario.

4.° Le deliberazione del consiglio municipale.

Se pel pagamento occorresse di fare un'imposta, dovrebbesi aggiugnere al consiglio municipale un ugual numero di proprietarii pagenti maggior massa di contribuzione. (Ciò non è negli ordini di questo stato).

5.° Il bilancio comunitativo.

6.° Un' informazione *de commodo et incommodo*.

(1) Tale disposizione fu confermata dall' art. 179 del decreto 30 aprile 1821 (n.° 42) pe' comuni di questi stati.

Ma presentemente in Francia in virtù di una legge del 25-30 maggio 1835, le comunità, gli ospizi, e tutte le altre fondazioni pubbliche possono effittare i loro fondi per insino a diciotto anni, senz'altre formalità fuor quelle che sono prescritte per gli effitti novennali. Ottima legge, inspirata da saggio principio economico, la quale evitando per una parte tutte quella complicazioni di forme che sono prescritte pei fitti a lunga durata, giova per l'altra al progredire dell' agricoltura. Sarebbe desiderabile anche per noi. *(Nota del Tradutt.)*.

(2) Il decr. del 28 marzo 1801 concerne gli affitti a lunga durata; ed ottenere l'approvazione de' quali si vuole, 1.° la deliberazione del consiglio municipale; 2.° l'informazione *de commodo et incommodo*, fatta per ordine del sottoprefetto; 3.° il parere di questi; 4.° il parere del prefetto. Il ministro dell' interno, raccolti questi atti, ne fa rapporto all' autorità sovrana, la quale, sentito il consiglio di stato, conceda, se è caso, l'approvaziona. *(Nota del Tradutt.)*.

In sequela di un'istruzione del 9 termidoro anno X. – 28 luglio 1802, allorquando si deve affittare uno stabile comunitativo il podestà stende il quaderno de' carichi e delle condizioni, il prefetto ne autorizza la comunicazione al consiglio muni-

---

Questa informazione dev' essere distesa in forma amministrativa, e in conseguenza da quell' uffiziale che il prefetto stima conveniente d'incaricarne.

Essa rigorosamente non si richieda che allorquando trattisi del fondo per una strada vicinale, o per un cimitero, o per costruirvi un edifizio di somma importanza.

7.° Il parere del sottoprefetto.

8.° Il parere del prefetto.

Trattandosi di *alienare* una proprietà comunitativa, per ottenerne l'approvazione del governo bisogna produrre:

1.° Le stima dei beni che vogliansi alienare; nelle quali dev' essere indicata l'estensione di quelli in misure moderne (metriche) indipendentemente dal loro valsente, e se la vendita non si effettui all' asta debbono le stime esser fatte in contraddittorio.

2.° Un'informazione *de commodo et incommodo* in forma amministrativa, eseguita da quel commessario che al prefetto parrà di deputare. Essa è di stretto rigore, trattandosi di alienare stabili usufruttati a comune.

3.° Le offerte degli acquirenti, ove alla vendita non si proceda per asta pubblica.

4.° La deliberazione del consiglio municipale.

5.° Il parere del sottoprefetto.

6.° Il parere del prefetto.

Rispetto alle *permutazioni*, conviene che alla petizione data al ministero, sieno annesse:

1.° Le stime degli stabili permutandi, distesa in contraddittorio da due periti nominati l'uno dal podestà, e l'altro dal permutatore.

Tali stime devono indicare, indipendentemente dal valore principale, la situazione, e l'estensione in misure moderne degli stabili da permutarsi.

cipale, e dopo la deliberazione di questo il sottoprefetto approva, ove sia caso; quindi il podestà procede all' aggiudicazione dell' affitto, e la minuta dell' atto viene sottoposta all' omologazione del prefetto (1).

2.° La mappa de' luoghi, trattandosi di edifizi d' importanza.
3.° L' informazione *de commodo et incommodo*.
4.° Il consentimento dei permutatori.
5.° Le deliberazione del consiglio municipale.
6.° Il parere del sottoprefetto.
7.° Il parere del prefetto.

In tutti i tre casi sovrannunciati, oltre a' descritti documenti, si esigerebbe tra noi anche

(a) le cartelle delle contribuzioni dirette riferibili alle proprietà da acquistarsi, alienarsi, permutarsi;

(b) le attestazioni date dagli uficì delle conservazioni delle ipoteche per conoscere da quali gravamenti trovensi colpiti gli stabili.

(c) i rogiti d' acquisto, e le trascrizioni de' contratti.

Tal' è la pratica.

(1) Nell'ordine di quelle formalità parmi di scorgere un vizio. E in fatti, qual è il cardine su cui si avvolge il rogito dell'affitto? Egli è certamente il *quaderno dei carichi* e *delle condizioni*. Or dunque, se l'approvazione del quaderno si lascia al sottoprefetto, e quella del rogito si dà al prefetto, accade che l'autorità di quest'ultimo rendesi in certa qual maniera dipendente del primo, o almeno può accadere, che se venisse il grillo al signor prefetto di modificar qualche condizione, o correggere qualche strafalcione, tutti gli atti precedenti sarebbero un nulla di nulla, e si sarebbe perduto il tempo e l'opera. Parrebbe quindi più conforme a ragione che l'approvato del prefetto si ponesse sul quaderno de' carichi e delle condizioni, e che l'atto d'affitto si approvasse dal sottoprefetto, quando gli accidenti non abbiano mutato forme alla sostanza delle cose. Infatti il decreto imperiale del 12 agosto 1807 concernente agli affitti degli

Gli affitti delle acque minerali possedute dai comuni, voglion esser fatti colle formalità prescritte dal decreto del 6 nevoso anno XI – 27 dicemb. 1802.

Un decreto dell' 8 piovoso anno II – 27 gennaio 1794 ebbe provvisionalmente mantenuti gli affitti delle boscaglie comunitative.

Un' ordinanza del 7 ottobre 1818 ha dato facoltà, colle condizioni ivi espresse, di affittare le terre comunitative non necessarie alla pastura del bestiame.

La forma de' contratti d' affitto dei beni degli ospizi, e degli stabilimenti d' istruzione pubblica viene regolata da un decreto del 12 aprile 1807.

Rispetto agli *atti di cottimo* di cui è parlato al titolo delle *locazioni delle opere*, veggasi quello che più oltre diremo in parlando de' *lavori pubblici*.

---

stabili degli ospizi e degli stabilimenti d'istruzione pubblica, portava (art. 2) che il quaderno, disteso dall'ufizio amministrativo, fosse approvato o modificato dal prefetto sul parere del sottoprefetto. – Per me, quanto agli affitti *ordinarii*, non ci vedrei pericolo per la tutela amministrativa, che, approvato il quaderno dal consiglio degli anziani, l'atto di aggiudicazione fosse valido e sicuro quando col ministero di pubblico notaio venisse stipulato dal *quasi tutor et procurator reipublicæ;* altrimenti non saprei come i comuni si potessero assimilare nemmeno ai semplici minori non che ai *minori emancipati*.

Ma si conceda pure che l'amministrazione generale ci debba mettere la mano; in tal caso non basterebbero elleno le approvazioni o le omologazioni dei sotto-prefetti, o magistrati distrettuali, i quali sono pure agenti dell'amministrazione generale? In vece di chiamare questi magistrati *l'occhio del governo, le sentinelle dell'amministrazione*, chiamateli *occhi* e *braccia* del governo, e tutto sarà accomodato. *(Nota del Tradutt.)*.

§. VI.

Del contratto di società.

Siccome le comunità altro non sono che un'associazione originariamente formata o per contratto espresso, o per tacito consentimento fra gl'individui che le compongono, così si può dire che il contratto di società è dell'essenza de' comuni.

In tale stato di associazione essi hanno delle sostanze comuni, delle quali o godono gli utili, o soffrono le perdite.

Siffatta società veste anche un carattere tutto proprio, quello cioè, che la sua durata, a differenza di tutte le altre società, non ha un limite: è perpetua. La morte di qualcuno de' suoi membri non ne produce lo scioglimento, continuando essa ad esistere per quelli che di mano in mano sopravvengono.

Un altro carattere le è pur tutto particolare. Il numero dei cittadini per cui si compone non è limitato: qualunque cittadino che venga a risiedere nel comune e vi acquisti domicilio diventa membro dell'associazione: egli ha diritto di goderne gli utili e di sopportarne i pesi in ugual proporzione. La è una obbligazione tacita, che si forma senza convenzione, e pel fatto soltanto dell'incolato, a guisa di quelle *tacite comunità*, le quali in molti statuti, e specialmente in quello

del Nivernese stabilivansi, solo mediante la coabitazione comune, ad anno ed a giorno. (Capo XXII, art. 1).

Ma tranne quella primitiva società, a cui i comuni devono l'esistenza e la conservazione loro, qualunque negozio, qualunque speculazione, e per conseguenza qualunque società o di commercio, o civile è ad essi interdetta tanto co' particolari quanto con altri comuni. Forse potrebbesi eccettuare il caso di due comuni limitrofi, i quali pel fine di evitare querele e liti, e di procacciarsi un comodo reciproco legittimamente provato, acconsentissero di accomunare i loro pascoli. Questa maniera di godimento *promiscuo* potrebb' essere autorizzato, poichè è conforme a quello spirito che in origine forma le comunità d'abitanti.

§. VII.

Del contratto di prestito.

I comuni possono dare o pigliare a prestanza; ma non possono accattar denaro senza l'approvazione. É una conseguenza del loro stato di minorità, che non consente ch' essi s'aggravino di debiti, ove pria la necessità non siane provata.

Al contrario quando trovansi avere de' capitali disponibili provegnenti o da vendite di boscaglie, o da rimborsi di censi essi debbono investirli.

Il più sicuro impiego del denaro è certamente nei terreni. Ma quando il comune preferisca di dare i suoi capitali a mutuo, può farlo acquistando de' luoghi di monte, nel qual caso non ha d'uopo di previa approvazione (1).

Qualche volta i comuni anticipano somme al governo per terminare un ponte, una strada, a condizione che saranno loro restituite entro un dato tempo o con frutto, o senza. Questo è un contratto di presto, di cui le condizioni vengono regolate dagli atti e dalle deliberazioni relative (2).

---

(1) V. l'art. 2 del parere del consiglio di stato del 21 dicembre 1808 - Tal pratica, ove un tempo fosse stata seguita tra noi, avrebbe fruttato sommi vantaggi; ma ora i luoghi di monte si sono in massima parte acquistati da' forestieri: tuttavia potrebb' essere tentata per quanto si possa ancora. (*Nota del Tradutt*).

(2) Un decreto del 16 luglio 1810, relativo all'investimento de' capitali de' comuni, degli ospizi, e delle opere parrocchiali, dispone: 1.° che i comuni, gli ospizi e le opere possono investire capitali o collo stato, o coi privati, mediante l'approvazione prefettizia, quando però le somme non eccedano 500 fr; 2.° che oltrepassando i 500 fr., e sino ai 2000, si richiede l'approvazione del ministro dell'interno; 3.° e 4.° che per gl'investimenti di somme maggiori di 2000 fr. e per quelli in istabili di suolo è necessario una decisione sovrana, fatta in consiglio di stato.

Codesto decreto nella sostanza vige tuttora fra noi; se non che dal 1831 in poi è invalsa la *pratica* di far intervenire un atto sovrano, dopo il parere del consiglio di stato ordinario, per gl'impieghi di qualsiasi somma; pratica che inopportunamente ritarda la circolazione del danaro, e cagiona perdite di frutti alle pubbliche amministrazioni. Tuttavia stiamo a buona speranza, chè è forse imminente la ravvivazione del decreto del 1810.

Circa le affrancazioni delle enfiteusi, dei livelli e dei fitti perpetui, veggansi e la legge del 18 - 29 dicembre 1790 (specialmente l'art. 5) e gli art. 19 - 24 dall'appendice al codice civile di Parma.

§. VIII.

Del deposito, e del sequestro.

Il contratto di deposito accade frequentemente nell' amministrazione economica de' comuni. Tutte le somme per esempio provegnenti dalla vendita di tagli straordinari de' loro boschi devono essere depositate nella *cassa d' ammortizzazione*. E' una sorta di deposito necessario, essendo prescritto dalla legge. Ma se si ascoltassero i presentimenti de' comuni si saprebbe ch' essi se ne esimerebbero molto volentieri, per la triste sperienza che spesso fatto hanno della poca fedeltà con che si è osservata la legge del deposito. Veggansi i notabili esempi recati più sopra a facce 81 e 84.

La buona fede che presiede all' amministrazione attuale deve rassicurarci che più non ricompari-

L'art. 1615 dello stesso codice dice, che „ *anche* nelle ren„ dite perpetue... non può mai essere inibito al debitore di re„ stituire il capitale ricevuto „. Si deve però osservare, rispetto a' comuni, ed alle altre amministrazioni tutelate del governo, che in virtù del parere del consiglio di stato in data del 21 dicembre 1808, citato qui sopra, i debitori dei capitali possono restituirli quando a lor piaccia; ma in tal caso essi devono avvisarne un mese prima l'amministrazione creditrice, acciò possa nel frattempo procurare il rinvestimento, e la debita approvazioni.

Pel resto si riscontrino gli art. 1608 sino al 1625 del codice civile parm. concernenti l'impiego del danaro (*Nota del Tradutt.*).

ranno quelle scandalose violazioni del diritto di proprietà (1).

Il deposito fatto alla cassa d'ammortizzazione in questo diversifica dagli ordinari depositi, che, 1.° produce frutto del 3 per 100 a pro del creditore: 2.° la cassa d'ammortizzazione può servirsi dell'effettivo contante, coll'obbligo di restituirne l'equivalente: 3.° essa rimane debitrice anche nel caso che fosse vittima di frodi.

Il provvedimento del *sequestro*, chiamato *nazionale*, ha avuto luogo qualche fiata contro i comuni, istessamente che verso i privati: ma quei tempi non torneranno più. La Carta interdice le confiscazioni.

Ma se un comune abbia lite con un privato, può la giustizia ordinare il sequestro della cosa che ne forma il subbietto nei tre casi toccati dall'art. 1961 del codice civile, cioè:

se si tratti di cosa mobile, come sarebbe il legname che si pretendesse indebitamente tagliato dal comune, e tuttora si trovasse sul luogo della vendita:

---

(1) Rispetto al *deposito* V. il cod. civ. di Parma, art. 1982 e seg.

Del resto io mi unisco all'illustre autore nello sperare che più non s'abbian da vedere quelle lagrimevoli violazioni del diritto di proprietà. - I miglioramenti o fatti già, o che si van facendo nelle legislazioni civili, gli scritti di tanti giureconsulti sapienti, le guarantigie che a quest'ora veggonsi impresse anche sui vessilli della giustizia amministrativa in varii governi come rischiarano e moltiplicano il sentimento del *mio* e del *tuo*, rassodano nell'animo de' popoli la confidenza verso la saggezza, e la giustizia dei loro moderatori. (*Nota del Tradutt.*).

se si tratti del fondo stesso, e che i tribunali stimino necessario di costituire un sequestratario giudiziale:

se finalmente un debitore del comune offra di mettere in mano di un terzo la cosa dovuta, ovvero che, lui ricusante, venga così ordinato (1).

§. IX.

De' contratti aleatorii (2).

I contratti *aleatorii* in generale sono interdetti ai comuni, poichè egli è certo che essi non ponno, per esempio, nè giocare, nè scommettere. Ma bene si possono trovare avvolti nelle conseguenze dei contratti di tal genere; come sarebbe nei casi qui appresso.

1.° Può una rendita vitalizia esser legata ad un comune per goderne durante la vita di una determinata persona. Anche un comune può costituire rendite vitalizie, tali che le pensioni di ritiro a vecchi impiegati:

---

(1) V. l'art. 2119 del codice civile parm. *(Nota del Tradutt.)*.

(2) Il contratto *aleatorio* è una convenzione scambievole, i cui effetti, quanto agli utili ed alle perdite, sia per tutti i contraenti, sia per uno o più di essi, dipendono da incerti avvenimenti. Tali sono il contratto di assicurazione, quello del cambio marittimo, il giuoco e la scommessa, e il contratto di rendita vitalizia... *art. 1964 del codice civile francese*.

V. art. 1839 *e seg.*, e 1854 e seg. del codice civile parm. *(Nota del Tradutt.)*.

2.° Se un comune dovesse far trasportare dall'America una somma di denaro, o delle merci lasciategli per legato, sarebbe opera di buona amministrazione il ricorrere al contratto di *assicurazione marittima:*

3.° La prudenza richiederebbe eziandio, che i podestà facessero *assicurare contro gl' incendi* gli edifizi comunitativi, o almeno i principali e i più esposti, come sarebbero il campanile della chiesa, la canonica, la casa del comune.

In tutti i sopra espressi casi la circostanza che il contratto interessa al comune, non è di tal valeggio da cangiare per nulla la natura, le forme, o le condizioni di quello.

§. X.

Del mandato.

Essendo impossibile che i comuni possano agire da sè, ogni cosa diventa per essi subbietto di un mandato.

Per questo il podestà è il mandatario del comune.

Se il comune voglia agire in giudizio è obbligato di costituire un causidico; ed ecco un altro mandatario (1).

---

(1) V art 104 del decreto 30 aprile 1821 (n.° 42), e il codice di processura civile parmense, art. 98 e seg. (*Nota del Tradutt.*).

S' esso ha un negozio lontano, siccome non può *assentarsi*, è costretto a scegliere deputati per rappresentarlo, e stipulare per lui. Vedi il titolo del Digesto: *de legationibus*.

In questi casi le regole del mandato hanno tutta quanta la loro applicazione (1).

Il mandatario deve eseguire fedelmente il suo mandato: non può trapassarne i confini. Egli è tenuto a render conto del suo operato, salva l'eccezione (posta qui sotto in nota.) (2).

Ha diritto al rimborso delle spese anticipate.

§. XI.

Della fideiussione.

I comuni non possono entrar mallevadori per alcuno, conciossiachè, essendo minori è loro in-

---

(1) V. codice civ. parm., art. 2014-2040. *(Nota del Tradutt.)*

(2) „ Il mandato a titolo di acquistare, che sia dato da un comune *non autorizzato a ciò*, punto non obbliga i mandatarii. L'acquisto si considera fatto per conto di questi, e il comune non può reclamarne il beneficio, adducendo il mandato „ *Decis.* „ *della corte di cassazione* 23 *gennaio* 1816 „.

„ Quando un comune, non munito di facoltà, abbia fatto un mandato per l'acquisto di uno stabile per suo proprio conto, la nullità resultante da questo fatto non è già *relativa*, come se si trattasse di un minore, ma è *assoluta*; per cui il comune non può pretendere che i mandatarii adempiano a suo riguardo il mandato accettato da loro, e in virtù del quale fecero l'acquisto. *Decis della cass. del* 21 *febbraio* 1816. *(Estratto dall' Appendice del signor Dupin).*

terdetto di assumere una obbligazione, che per sua natura non offre che pericoli. Chi è mallevadore paga (1).

Ma se ai comuni non è dato di farsi altrui mallevadori, essi al contrario possono, e in certi casi devono esigere sicurtà per loro.

Perciò allorquando si aggiudicano i tagli delle selve, l'aggiudicatario è tenuto di dare malleveria per le paghe ai tempi debiti. Così pure è prudenza l'obbligare gli appaltatori del dazio di consumo a dare sicurtà pei loro pagamenti.

Reciprocamente colui che faccia un contratto con un comune può pretendere, anche in riguardo alla difficoltà che potesse esservi a venir pagato, che uno o più particolari del comune medesimo, entrino sicurtà pel pagamento (2). In tale contingenza il mallevadore non può addurre la pretesa incapacità del comune, nè allegare, per cagione d'esempio, che esso contrattò senza approvazione; giacchè il creditore volle esser cautato sul dubbio dell'insufficienza dell'obbligazione principale; diversamente egli non avrebbe prestato il suo denaro, o contratto un impegno di altra specie.

---

(1) I toscani chiamano scherzosamente *pagheria* la pieggeria. (*Nota del Tradutt.*).

(2) Notisi che il signor Dupin è di parere che i comuni non possano conferire l'ipoteca sui proprii beni. V. più oltre a facc. 186. (*Nota del Tradutt.*)

§. XII.

Delle transazioni.

Sogliam dire, ch'è meglio un magro accordo, che una grassa sentenza: e non v'è persona cui, all'opportunità, io non volessi dare così fatto consiglio. Questa via è del pari desiderabile pe' comuni, allorquando però i loro diritti non sieno temerariamente conculcati. E bisogna pur dire che questo sia le molte volte accaduto, dacchè veggonsi molte leggi che in vari tempi hanno colpito di nullità tutte le transazioni dalle comunità consentite (1). Il legislatore non si è evidentemente condotto ad annullare degli atti, che per ordinario si tengono nel più grande rispetto, se non per l' intimo suo convincimento dell' incontrata facilità, ond' erasi abusato, di spogliare i comuni de' loro più legittimi diritti, sotto specie di transazione.

Per verità ogni precauzione è stata presa a fine di ovviare a simili abusi; e per ciò le transazioni risguardanti i comuni sonosi assoggettate a tutte quelle formalità che parvero più acconce a salvarli da qualunque soperchieria, quali sono i consulti

(1) V. più innanzi la Sezione VI.ª - Delle cause che interessano i comuni -.

degli avvocati, scelti d'uffizio, le discussioni precedenti, le omologazioni, ed altre . . . . . (1).

Veggasi un'ordinanza del 23 giugno 1819 relativa alla reintegrazione de' comuni nei loro diritti sovra i beni comunitativi usurpati, e le transazioni che quell'ordinanza gli autorizza a fare cogli usurpatori.

---

(1) V. gli art. 1867-1885 del codice civ. parmense, e fra quelli l'art. 1871. „ I comuni e gli stabilimenti pubblici non potranno „ *transigere*, se non premesse le solennità volute dai pubblici „ regolamenti, che li risguardano „.

Il decreto del 21 frimaio anno XII (31 dicembre 1803) dispone:

„ Art. 1.° In tutte le liti già insorte o che insorgeranno fra „ i comuni ed i privati intorno a' diritti di proprietà, i comuni „ non potranno *transigere* se non dopo una deliberazione del „ consiglio municipale, fatta sulla consulta di tre giuristi scelti „ dal prefetto del dipartimento, e sull'approvazione data dal ma- „ gistrato medesimo dopo il parere del consiglio di prefettura.

„ Art. 2.° La transazione per esser valida dovrà ottenere „ l'omologazione per decreto del governo, fatto nella forma pre- „ scritta dai regolamenti di pubblica amministrazione „.

In causa de' mutati ordini nella gerarchia amministrativa, quando avvenga il caso di trattare una transazione, si richiede fra noi: 1.° la deliberazione del consiglio municipale; 2.° il parere del magistrato territoriale; 3.° il parere della consulta degli avvocati e ciò (V. decreto del 24 genn. 1833 (n.° 14, art. 56); 4.° il rapporto ed il parere del presidente dell'interno; 5.° il parere del consiglio di stato ordinario; 6.° il decreto sovrano.

Io troverei peraltro preferibile che il parere della consulta degli avvocati precedesse la deliberazione del consiglio municipale, ed a questa servisse di lume, quando il comune non si procacciasse altro parere legale.

Un parere del consiglio di stato del 17 luglio 1808 pose per massima (art. 8) „ che *allorquando il diritto comune non è dubbio, non si fa luogo a transazione. (Nota del Tradutt.)*.

§. XIII.

Del pegno.

Non può guari accadere che un comune costituisca un'anticresi od un pegno; tuttafiata il potrebbe, avutane approvazione: ma può bene aver interesse di richiederne. In tal caso nulla v' ha che dispensi dal conformarsi scrupolosamente alle formalità prescritte dal codice civile (1).

§. XIV.

Dei privilegi e delle ipoteche.

I comuni hanno l' ipoteca legale sui beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto (2).

I podestà devono essere solleciti a richiedere le iscrizioni a pro dei comuni tanto sovra i beni degli esattori, ed altri amministratori tenuti a dar conto (3), quanto sopra quelli degli altri debitori; e

---

(1) V. codice civile parm. *dell' anticresi*, art. 2090-2097; e *del pegno*, art. 2098-2112. *(Nota del Tradutt.)*.

(2) Codice stesso, art 2171, §. 4, e il decreto del 13 marzo 1823 (n° 14). *(Nota del Tradutt.)*.

(3) Gli appaltatori del dazio di consumo di un comune s'hanno eglino da risguardare come *amministratori tenuti a render conto*, nel senso del codice civile; e quindi i comuni hanno essi o no il diritto dell' ipoteca *legale* sui beni di quelli? La quistione è dubbia: essa fu decisa affermativamente da una sentenza d' Aix, del 12 febbraio 1806 - SIREY, *tom.* 6, *part.* 2.ª, *pag.* 81, e nega-

stare attenti che quelle fatte già sieno rinnovellate a' tempi debiti. Non dimentichino giammai quello che ho detto più sopra, e che ancora dirò (posciachè non sarà mai soperchio il ripetere questo ammonimento) che gli stabilimenti pubblici, ed i comuni soggiacciono come i particolari alle medesime prescrizioni. *(Cod. civ. art. 2227)* [1].

Un comune può egli conferire ipoteca sui proprii beni? Per me nol credo, sì perchè l' ipoteca non può generalmente essere consentita che da coloro i quali hanno facoltà di alienare, e sì ancora perchè i creditori di un comune non possono spropriarlo, ma debbono procedere in via amministrativa per far determinare il modo di pagamento [2].

Sezione sesta.

Delle liti che interessano i comuni.

§. I.

Osservazioni generali.

Dal codice civile, di cui ora ho percorsi tutti i titoli, quello brevemente dicendone che in ciascun

---

tivamenta da un' altra della corta di Pau, del 25 giugno 1816 –. Sirey *tom. 17, part. 2.ª, pag. 130.* Io starei con quest' ultima, se però la gabella dal consumo si riscuota veramanta per *appalto.* *(Nota del Tradutt).*

(1) E così anche l' art. 2339 dal codice civila parmansa. *(Nota del Tradutt.).*

(2) V. il *Considerando* dal dacrato del 12 brumaio anno XII. *(Nota del Tradutt.).*

di essi poteva risguardare i comuni, farò passaggio al codice di procedimento.

L' uno consacra i diritti, l'altro indica i mezzi di farli valere.

Chi ha terra ha guerra. I comuni sono proprietari; e ciò basta perchè sieno esposti a litigi.

Ponno anche essere creditori o debitori, e sotto questa duplice relazione aver d' uopo di procedere, o trovarsi nella necessità di difendersi.

Essi, per quanto è possibile, debbono scansare le contestazioni giudiziali, giacchè se le liti sono bene spesso la rovina de' privati, esse non arricchiscono a gran pezza i comuni.

La legge ha prese per l' interesse loro tutte le precauzioni convenienti, non permettendo che si muova lite in nome d' un comune senz' approvazione del consiglio di prefettura; nè che certe azioni sieno dirette contro un comune prima che l' attore abbiane invocata ed impetrata la facoltà: e questo non si vuol già per impedire ai terzi di esercitare i proprii diritti, ma sì per non consentire ad un comune, il quale fosse dalla parte del torto, di avventurarsi a spese inutili coll' opporsi ad una giusta pretesa . . . . (1).

(1) Acciò si conoscano le disposizioni legislative e le massime della giurisprudenza intorno a questa materia, l'Autore accenna alla Raccolta delle leggi, ed alla sua Appendice.

Ottimo consiglio fu pur quello del legislatore di porre i comuni sotto la speciale protezione del pubblico ministero, il quale deve prender cognizione degli atti, e interloquire in tutti i negozi in cui quelli hanno interesse (1).

Stimiamo presso dell'opera l'estrarne qui quella parte che a noi può essere più necessaria a sapersi, adattandola al nostro sistema amministrativo.

I. Il diritto di sostenere le azioni che interessano i comuni è confidato ai podestà; e questi non possono farlo senza un'espressa approvazione data per decreto del principe, dopo deliberazione del consiglio comunitativo, il parere del magistrato distrettuale, il rapporto del presidente dell'interno (il quale può sentire la consulta degli avvocati), ed il parere del consiglio di stato ordinario. (Veggansi e si combinino l'art. 56 della legge del 14 dicembre 1789; gli art 4 e 15 della legge del 28 piovoso anno VIII - 7 febbraio 1800 - Boll. 17; gli art. 103, 186, 188 del decr. 30 aprile 1821. N.° 42; e art. 26 del decr. 31 luglio 1822 N.° 79 relativo al consiglio di stato).

II. I creditori de' comuni non possono, a pene di nullità, promovere contro questi azione veruna, se non ne abbiano avuta facoltà, nel qual caso si procede come sopra. (Decr. del 27 vendem. an. X - 7 ottobre 1801).

Ma essi non hanno d'uopo di quella previa abilitazione, per formare contro un comune un'azione tanto in petitorio, quanto in possessorio dipendentemente da un diritto di proprietà Siffatte abilitazione non è necessaria ai creditori de' comuni se non che per le azioni chirografarie ed ipotecarie (Pareri del cons. di stato del 3 luglio 1806, e 18 luglio 1807).

III. Quando un comune sia stato condannato al pagamento di somme, o ai danni ed interessi, il modo di pagamento non può essere

(1) I procuratori del governo presso i tribunali „ debbono essere sentiti in tutte le cause che risguardano l'ordine pubblico, l'interesse del governo, del patrimonio dello stato, *dei comuni*, degli stabilimenti pubblici, e dei corpi religiosi „ - Art. 90 del Cod. di proc. civ. parm. *(Nota del Tradutt.)*.

Piacerebbermi ancora due cose:

Primieramente, che nelle cause in cui hanno parte i comuni, il procedimento venisse semplificato, le spese diminuite (1), e che si avesser per loro que' riguardi che usansi verso il demanio e le

regolato che dell'autorità amministrativa. (L. del 10 vend. an. IV - 2 ottobre 1795. tit. V., art. 8, e 9; e decr. 12 brum. an. II).

IV. Allorquando le sezioni di uno stesso comune sono in contestazione fra di loro per cosa di particolare interesse, il magistrato distrettuale nomina per ciascuna sezione cinque soggetti paganti maggior posta di contribuzione, i quali convengono in commissione innanzi il magistrato predetto, per esporre le ragioni e le contestazioni de' comunelli per essi rappresentati, e per deliberare se facciasi luogo a muovere o sostenere la lite.

Qualora non siasi potuto venire a conciliazione, il partito della commissione per conseguire l'abilità di procedere in giudizio, viene spedito al presidente dell'interno, il quale promuove una decisione sovrana.

Se sia conceduto di stare in giudizio, i deputati delle summentovate sezioni, incaricano uno fra di loro e per ogni sezione, di fare gli atti necessarii ne' tribunali. (Decr. del 24 germ. an. XI. - 14 aprile 1803. Boll. 271).

V. Le aziende, ed amministrazioni pubbliche non possono esercitare azioni contro i comuni che in via amministrativa. (Parere del cons. di stato, 26 maggio 1813).

VI. I comuni possono far degli *atti conservatorii* anche innanzi di aver ottenuta l'approvazione di star in giudizio, per non esporsi al pericolo della perenzione del termine, entro il quale la

(1) E chi vi e' mai, oltre a' comuni, il quale non che desiderare non bramasse un corso più sollecito, della giustizia, e di vedere sbandite dal santuario d'Astrea quell'inesorabile arpie fiscale? Un ingegnoso ed ameno scrittore diceva. „ Si è dipinta la giustizia con talari di piombo, ma essa però non deve correre come le lumache. Meglio è quasi un colpo subito nella testa, una sentenza da can barbone, che quelle dilazioni, quegli appelli, quel far versare tutto il suo sangue a goccia a goccia. (*Nota del Tradutt.*).

differenti amministrazioni, di cui le liti costano pochissimo.

Il secondo voto ch' io farei in pro de' comuni sarebbe quello, che per ogni causa fosse loro assegnato d' uffizio uno tra' più esperti avvocati, il quale gratuitamente gli patrocinasse.

In cotal guisa noi difendiamo pure tutti gli accusati! I tribunali ed il pubblico sono testimoni dello zelo veramente disinteressato, con cui e giovani e vecchi ci adopriamo per degli sventurati, i quali per lo più non hanno per essi che il solo sentimento della pietà . . . . . . Con quanta premura non assumeremmo noi dunque il patrocinio, ben altrimenti onorevole, dei comuni della Francia,

---

legge vuole che facciasi un atto. (Decr. 24 brum. an. XIV - 15 nov. 1805).

VII. Un comune legalmente autorizzato a stare in giudizio di prima istanza, non ha d' uopo di un' approvazione novella per difendere in grado di appello una sentenza a lui favorevole. (Decreti 1 fior. an. IX ; e 4 frutt. an. XI - 21 aprile 1801, e 22 aprile 1803).

VIII. Il comune che abbia avuto una prima sentenza sfavorevole, può, senza bisogno che ne sia preventivamente abilitato, significare l' appello, posciachè quest' atto è meramente conservatorio, ma per proseguire nel giudizio d' appello gli è indispensabile una novella approvazione. Questa però (in Francia) non si richiede per ricorrere in cassazione. (Decis. dei 1 fior. an. IX - 4 frutt. an. XI succitati, e 2 settembre 1809).

IX. Per costringere in giustizia un comune all' adempimento di una clausola di un contratto d' affitto, non v' è bisogno d' approvazione. (Decr. 24 marzo 1809.) (Vedi inoltre quanto è detto più avanti nel cap. IV, sez. VI, §. 4.). *(Nota del Tradutt.)*.

consecrando loro il nostro tempo, le nostre vigilie, la nostra esperienza?

Ma, risponderà qualcuno, questo non istà che in voi. Certo che sì; ciascuno può per parte sua adoperare tanto generosamente quanto gli piaccia: ma io intendo di un provvedimento generale, il quale non solo alle comunità, ma benanco alle fabbriche, agli ospizi, ed a tutte le pubblice fondazioni assicurerebbe difensori valenti, zelanti, mossi solo dal sentimento del dovere, che a loro inspirerebbe l'onore di essere stati scelti *ex officio* per compire a sì nobile ministero. Ne risulterebbe un sopraccarico lievissimo per ciascun avvocato, sì, è vero; ma pe' comuni e per le pubbliche fondazioni molto risparmio, e generalmente una migliore direzione delle difese.

Le liti risguardanti alle comunità non possonsi muovere e sostenere che dal podestà; il solo che abbia il diritto di rappresentarle (1).

Nessun individuo del comune può agire per questo, ed in suo nome, salva l'azione particolare di ciascun abitante pel suo personale diritto di godimento, dopo un giudizio favorevole al comune (2).

---

(1) *Nulli permittetur nomine civitatis vel curiae experiri, nisi cui lex permittit.* L. 3, ff quod cujus. univ. nomine...

(2) Come sarebbe nel caso di assegnazioni di case, o quartieri per alloggi militari. Veggasi la bella legge dell'8-10 luglio 1791. tit. IV art. 4, 5 e 6. (*Nota del Tradutt.*).

Se un privato offerisse di pigliare sopra sè le spese di una lite (qual che ne sia l'esito) la quale intraprender si voglia per un comune, niun inconveniente sarebbevi che il consiglio di prefettura fosse più facile a dare la facoltà di litigare; giacchè il comune non rischierebbe nulla (1). Nondimeno l'azione si dovrebbe seguire a richiesta del podestà, non già del privato.

Però se la causa fosse evidentemente iniqua, e quandanche nulla costar dovesse al comune, e che questo fosse appien guarentito dell'offerta fatta da un terzo di sovvenire a tutte le spese, il consiglio di prefettura dovrebbe ricusare l'approvazione, per non dar campo altrui di soddisfare ad una privata passione, e per ovviare che un tale si serva del nome sempre favorevole della comunità, per travagliare chicchessia con una ingiusta lite.

Allorchè un comune sia facoltato a stare in giudizio o in petitorio, o in possessorio, il procedimento segue per le vie ordinarie. La legge non ha designate speciali forme, ove si eccettui, come dicemmo, la comunicazione al ministero pubblico, che è sempre richiesta.

Onde su quest'argomento non entreremo in più minuti particolari.

---

(1) Legge 1, § fin. ff. *quod cuj. univ. nom.*

Digitized by Google

Havvi però una ragione di liti, che più particolarmente concerne i comuni, e che merita tutta l'attenzione di coloro cui la legge ne ha commessa la difesa. Vuo' dire delle liti che a tal fiata insorgono fra i comuni, ed i loro passati feudatari. Questa materia sarà pel susseguente paragrafo.

§. II.

Delle liti fra' comuni ed i passati feudatari (1).

Trattando io qui de' litigi fra le comunità ed i loro passati signori feudali non intendo dire, nè manco voglio lasciar supporre che tutti questi minaccino le prime. Devesi al contrario render questa giustizia alla maggior parte degli antichi privilegiati, che lungi dall' inquietare i comuni con ismodate od inique pretensioni, rientrati nella classe comune dei cittadini porgono esempi di devozione alle leggi, di rispetto per gli acquisiti diritti, e di un' illuminata beneficenza a pro de' miseri. Un patronato di tale natura è degno della grande proprietà; e coloro che sì nobilmente lo usano, lungi dall' esser segno all' odio ed all' invidia, si conciliano la pubblica venerazione e riconoscenza.

Ma nelle classi più rispettabili ed elevate, trovansi sempre per eccezione di regola alcuni sog-

(1) Comechè il presente paragrafo versi sopra un argomento rarissimo tra noi, pure non si lasci di leggerlo attentamente per l'utilità delle analogie, a dalle massime. (*Nota del Tradutt.*).

getti orgogliosi, altieri, crudi, avari, i quali agitati dal rovello dell' ambizione, dalla cupidigia, e dallo spirito di dominare, non trasandano mai nessuna occasione di politico commovimento per aumentare la loro privata fortuna.

Io, amico del giusto, non niegherò che le turbolenze, per le quali furono segnalati i primi anni della rivoluzione, non abbiano dato occasione o pretesto a spogliamenti lagrimevoli. Tutto il nervo popolare, qualche volta troppo secondato dalla legislatura, fu contro le caste privilegiate; nè sempre si limitò a strappar di mano ad esse ciò che dal privilegio tenevansi.

Nel giro di molti anni le comunità hanno con vantaggio rivendicato dai respettivi signori i beni che pretendevano essere stati usurpati loro dalla potenza feudale. I tribunali di que' tempi in molte contingenze dimostraronsi a quelle parziali. Grande sventura! La giustizia dovrebbe mostrarsi la stessa in ogni stagione: essa soltanto non dovrebbe risentirsi di alcuna scossa, non provare alterazione veruna: ma anche i magistrati sono uomini; e spezialmente in epoche di rivoluzione la paura, l'ambizione, la debolezza sono tutte cose che sulle coscenze lavorano, e dal dovere traviano.

Sono deviamenti da compiangere: pure nel mentre che le sentenze fanno pro a coloro che le ottengono, non sono pregiudizievoli che per coloro

contro cui furono pronunziate. Sono ingiustizie particolari, che non conviene riparare in altr' epoca con ingiustizie contrarie: altrimenti s' addoppierebbe il male, volendolo compensare.

Perciò nell' attuale assetto di cose, e di opinioni, le persone che furon vittima di male leggi e di storti giudizi, mal si avviserebbero di volersi adesso ricattare. Cosa giudicata diventa irrevocabile, e allora persino l' errore prende nome di verità: *res judicata pro veritate habetur*. Così richiede l' interesse sociale, che non solamente riposa sul giudicato, ma ancora su quello che è finito.

E rispetto a coloro che estimano di poter trovare nel secolo una propizia occasione per ravvivare delle indecise, ma troppo rancide pretese, se mai s' immaginassero d' essere con benigne orecchie ascoltati allorquando alzeranno la voce contro gli spogliamenti rivoluzionari, contro le arsioni de' loro documenti, e contro la interruzione del loro possesso, non credano già che agli occhi de' nostri magistrati una pittura di costumi contrari a quelli che dominano oggidì possa bastare a tirarli a giudicare in favore de' passati feudatari, siccome già alcuni giudici dell' epoca della rivoluzione lasciaronsi indurre a sentenziare in pro de' comuni.

Ora le buone dottrine volentieri si ascoltano, ma si considera eziandio se coloro che le professano vogliano abusarne a loro pro. L' addurre la perdita

di documenti non dispensa dallo indagare se ne sieno esistiti mai. Le ragioni che possano ferire qualche cattivo mobile di un comune, mai non avran valeggio a sfavorire il comune intero, e a torgli la protezione della legge. In somma al di d'oggi, a differenza dei giorni dello scompiglio e della violenza, si pesa, si esamina, si giudica: nè io posso temere d'ingiustizia a danno delle comunità innanzi a tribunali che tengon ragione in pubblico, ed ove libera è la difesa.

Ma l'interesse che vuol attingere al suo intento sa pigliare le cose dalla lontana. Forse che non s'è visto quel tal proprietario a cominciare dal brogliare per ottenere la podesteria, o farla avere ad un suo fittabile, o ad altra fidata persona; indi soffiare nel consiglio municipale e dividerlo; procurare con sollecitazioni (facili ad ottenersi nel capo luogo da una persona ricca e qualificata) di traversare le pratiche fatte per l'utilità del comune affine di ottenergli l'approvazione di far causa; e se ciò non poteva impedire, affaccendarsi almeno per render vana la difesa con tutti gli scaltrimenti che la cabala può suggerire, e de' quali è sempre difficilmente informata la potestà superiore?

Ora per grande che sia la disposizione de' tribunali di ministrare la giustizia, ben si comprende che s'ebber luogo que' malaugurati preliminari, possono quelli essere o sorpresi, o male informati.

Su queste circostanze precipuamente io chiamo l'attenzione de' buoni cittadini, degl' illibati amministratori, de' magistrati di coscienza.

Qualunque volta una contestazione di tal natura minacci di prorompere, il sottoprefetto, il prefetto, il consiglio di prefettura devono studiosamente investigare se il podestà, l'aggiunto, o qualcuno del consiglio municipale non sia stato subillato, con pregiudizio della comunità, da colui che le vuol muover lite: e se tale influenza venga scoperta, operare tosto così che svanisca, e possa la comunità, ove sia provocata, essere liberamente difesa.

Io potrei citare un certo comune (e mi ristò dal farlo, per non amareggiare le persone, e perchè il nome loro non diventi indifferente all' abuso) in cui il proprietario maggiore (che non fu già feudatario, ma vuole ostentarne i modi, perchè, avendo comperata la Terra di * * *, si dà il titolo di Signore di * * *) in cui, io diceva, questo proprietario usa da molti anni tutte le sovraccennate tristizie.

Egli ha principiato dal far nominare podestà il suo *affittuario*, e costui non vede per altri occhi che per quelli del *Signore*.

Havvi un bosco che amplierebbe a meraviglia il parco del castello.

. . . . O si angulus ille
Proximus accedat, qui nunc denormat agellum!

Questo bosco è a maturità pel taglio: si maneggia presso l'amministrazione delle foreste acciò ne sia trattenuta al comune la licenza.

Gli abitanti sollecitano il consiglio municipale a deliberare; ma il signor podestà-fittaiuolo (1) ricusa di farlo per non ispiacere al padrone illustrissimo.

Un guardaboschi, uomo coraggioso, incorruttibile, e più istrutto di quello nol sieno per ordinario le persone della sua condizione, sapendo leggere sugli antichi contratti, offre un puntello al buon diritto. Si viene a sapere, ch' egli si propone di stendere un memoriale pe' suoi coeredi, nel quale sarà svelato l' intrigo: allora egli viene denunziato, impinto per un briccone, per un giacobino, per un uomo pericoloso: si promuove il suo disarmamento, acciò questa rigorosa disposizione lo discrediti, e sconcerti coloro che tentato avessero di fare, siccome lui, opposizione.

Tuttavolta il diritto del comune è incontrovertibile: esso ha titoli sostenuti da un antico possesso,

---

(1) Mal s' indurrebbe da questa espressione, ch' io volessi censurare la nomina dei fittueri all' uffizio di podestà. Anzi ho fermo, che in assenza de' proprieteri, sono quelli che hanno più in cale il mantenimento del buon ordine, il governo delle strade, la conservazione dei paschi comuni. Dico di più, che la maggior parte di essi ha quella certa franchezza, quella schiettezza e qual grado d' intelligenza che convengono a tale uffizio nelle campagne. Io non condanno che la servilità di coloro, i quali sottopongono i loro doveri di podestà, ai rispetti di fittaiuolo.

ha eseguito l' ultimo taglio, ha costantemente pagate le imposte del fondo, anche in una cert' epoca in cui l' autore dell' attuale proprietario, essendo podestà, descrisse il comune sul ruolo: tutto ciò non monta; il successore che non ha nè titolo nè possesso, si limita a declamare contro il comune.

Una legge della rivoluzione, ei dice, avea ordinata l' arsione degli atti . . . . Si sa bene sino a qual segno i nobili erano perseguitati! . . . . . . Essi non osarono di far valere le proprie ragioni!

Appena è giunto un novello prefetto (e se ne sono già mutati tre dacchè si agita la controversia), egli riceve subito una visita dal Signor di * * *, nella qnale costui cerca di preoccuparlo con quelle sue idee, ... Alle corte, il negozio è arenato, e intanto il comune non fruisce le sue rendite.

A buon conto quest' ultimo ha trovato un protettore in un proprietario vicino, il quale pure possiede la terra di * * *, ma si contenta al sostenere onorevolmeute il suo casato. Si comincia dall' illuminare il magistrato. Il guardaboschi, che dapprima era stato disarmato, vede abrogata tale disposizione. Il consiglio municipale viene abilitato dal sotto-prefetto a radunarsi sotto la presidenza dell' aggiunto. Il podestà fittaiuolo se ne sta nel castello; ed il consiglio fa una deliberazione per dimostrare al magistrato superiore la impossibilità in

cui esso podestà si ritrova di potere in questa emergenza rappresentare e difendere il comune.

L' amministrazione delle foreste dal canto suo mantiene precisamente le cose *in statu quo*, acciò il comune non perda il vantaggio del possesso: questo fa estendere una fattispecie e si giustifica.

Male a proposito (ei dice al suo avversario) voi menate vanto di nobiltà. Ricordatevi che il vostro autore era figliuolo di un notaro della piccola città di . . . . . situata *a due leghe da noi*: all' epoca della rivoluzione egli era avvocato del consiglio; fece denari, e comperò la terra di * * * dalla quale voi assumete il cognome. Bravo uomo al postutto; ma non era nè nobile, nè signore.

Si sono bruciati i vostri documenti eh? . . . . bugia: nel nostro comune non se ne abbruciarono giammai: è facile verificarlo.

Si è perseguitato l' antico proprietario! e perchè mai ciò? Noi lo abbiamo già detto; egli non era nè nobile, nè signore: e ne sarebbe anche mancato il pretesto. E poi noi non perseguitammo veruno: nel nostro casale regnò sempre la pace e la sicurezza.

Finalmente per toccar fondo della quistione, il comune svolge i suoi documenti, ne riferisce il testo, cita degli atti possessorii, ed offresi a farne prova in giudizio.

L' affare è a questo punto . . . . ed ora egli è certo che il magistrato sta sull' avviso e che ogni ulteriore sorpresa sarebbe impossibile.

Dalle riferite cose si vede però che il comune ha corso un gran pericolo d' essere mal difeso per non dire sacrificato.

A questi esempi altri se ne potrebbero aggiungere; ma *ab uno disce omnes.*

La conseguenza ch' io vuò trarre. dal sin qui detto, si è:

1.° che qualora il podestà non si senta animo da difendere i diritti del comune, deve chiedere la sua buona licenza, anzichè lasciarsi soggiogare da un privato interesse:

2.° che in caso di debolezza, o di connivenza per parte del podestà, del sindaco, o di un membro del consiglio municipale, ogni buon cittadino, il primo che arriva, il sezzajo de' contadini, sappia di lettere o no, deve dirlo apertamente o scriverlo, e propalare la cabala che minaccia l' interesse del comune (1):

3.° che i magistrati superiori che hanno la tutela dei comuni debbono avvedutamente eludere le mene, e le trappole che si levano dintorno a loro; assumere d' ufficio le più esatte informazioni; e

(1) V. la legge del 14 dicemb. 1789 art. 61 - Henrion, *del Potere municipale*, lib. 1, cap. 1, §. 10, pag. 39 e 40.

rimuovere qualunque ufiziale municipale, la cui posizione si trovasse in opposito co' suoi doveri.

Pria di lasciare questo argomento darò una rapida scorsa alla legislazione che regola tal sorta di contestazioni fra i comuni, e i loro scaduti signori feudali, o que' che tali si dicono.

S' egli è vero che molte proprietà comunitative hanno origine da concessioni di feudatari [1], bisogna almeno convenire, che *cedere e ritenere non corre;* massime poi se la cosa che si voglia riprendere abbia acquistato un valor superiore a quello ch' essa avea all' epoca della cessione.

Tuttavia si è veduto molte volte che delle terre incolte allorquando furono cedute, sonosi dissodate e messe a coltura dagli abitanti; che luoghi deserti furono ricoperti di abitazioni: così le proprietà acquistarono del valore; e coloro che ne aveano fatto dono quando non sapevano di che farne, veduto poscia che potevano cavarne grandissimo profitto, sonosi messi in sul volerle ricuperare.

---

(1) Tale senze dubbio è l' origine di molti beni comunitativi; ma non è le sola. Spesso è accaduto che gli abitanti hanno cedute delle private proprietà per formarsi une proprietà comune, od anche, che coloro i quali presederono alle divisione dei terreni stimarono acconcio di lasciarne une porzione indivisa per uso comune. Questo è almano ciò che ne attesta Isidoro, lib. II, *Originum*, cap. 3. *Plerumque a divisoribus agrorum ager compascuus relictus est, ad pascendum communiter vicinis.* Vedi anche i testi d'*Imbert*, e di *Legrand* citati nell'*Appandice* a pag. 1158 e 1159, (i quali, per necessità d' esser brevi, ommattiamo).

È un male molto vecchio, che spezialmente accrebbe durante la cattività di Francesco I. (1), e sotto il debole governo dei Valesi.

Finalmente sotto Enrico III, essendosi assembrati in Parigi gli stati del regno, il *terzo stato* presentò delle querele, sponendo:

Essere gli abitatori di quelle comunità e di quell' ultimo stato i soli che sopportavano tutto il pondo delle imposte del regno; che togliendo ad essi i loro *beni comunali*, era un privarli degli agi e delle sostanze che si godevano; che così facendosi, non sarebbero più in grado di sostenere i carichi e le imposte dello stato; e finalmente fu rappresentato, che tanto i feudatari quanto pure gli ufiziali e le persone potenti si prevalevano della debolezza dei più necessitosi di quelle comunità *(sempre mal governate, in causa delle gelosie e dei peculiari interessi di coloro che le amministrano, e della dissensione e divisione, che d'ordinario regna fra loro),* i quali, sendo più a portata di ottenere favori da' proprii signori, e dalle persone potenti, cui maggiormente avvicinano che quei loro dappoco individui delle comunità, così sono a loro interamente divoti, e per altra parte i più potenti fra questi essendo i più in vista, sono anche per ordinario i ministri dei feudatari, e per ciò additti ai loro interessi e spesso ai loro capricci.

Il re accolse *benignamente* quelle doglianze, e convinto dell' interminabile pregiudizio che recar potevano sì fatte invasioni della regia autorità, se più a lungo sopportavansi quelle *concussioni*, *ed*

(1) In tal guisa i feudatari approfittavano della cattività del re Giovanni, per istabilire dovunque dei pedaggi a loro privativo vantaggio. V. Fréminville, nella sua *Pratica* dei *Terrieri*, Tit. IV, *de' Pedaggi*.

angherie a detrimento delle comunità, vi fece diritto, interserendo nella ordinazione *di Blois* (maggio 1579) gli articoli susseguenti:

Art. 283. „ E per le *continue dolorazioni* che ascoltiamo contro molti feudatari, baroni, ed altri del nostro regno, i quali *travagliarono, e travagliano i loro sudditi ed abitanti delle campagne* ov' essi risiedono, con imposte di danari, di grani, con comandate, od altre simiglianti vessazioni, sotto spezie anche di alloggiamenti militari, e con mali trattamenti che a quelli inferiscono mediante le loro genti, e servitori; così comandiamo ai nostri baili, e siniscalchi di tener manforte acciò veruno de' sudditi nostri sia *vessato ed oppresso dalla potenza e violenza de' feudatari, baroni, od altri;* ai quali poi facciamo divieto *d'intimorirli, minacciarli, percuoterli* essi stessi, o per mano altrui, ovvero di ricettare, o favorire coloro che gli avessero percossi: in somma di comportarsi verso quelli con discrezione, *far valere i proprii diritti cogli ordinari procedimenti giudiziali*, alla *pena* d'essere dichiarati *ignobili* (1) e privati per sempre dei diritti, che sovra i loro sudditi potessero pretendere „.

Art. 284. „ Similmente comandiamo a' nostri procuratori di far assumere diligenti e secrete informazioni intorno a coloro che di proprio arbitrio abbiano *trafugato lettere, atti, ed altri documenti dei loro sudditi per impadronirsi dei beni comunitativi* di cui questi godevano dapprima; ovvero sotto colore di accordo gli avessero forzati a sottomettersi al giudizio di quelle persone che sarà parso loro, volendo noi che di ciò sia fatto processo rigoroso, dichiarando sin d'ora di *niun effetto* gli atti di sommissione, compromessi, transazioni, o sentenze d'arbitri fatte in tal guisa „.

---

(1) Questa pena sarebbe stata ben lieve senza l'altra che segue; e mostra il poco conto in che si tenevano le persone battute.

L'ordinanza del 1629 (detta con ragione dal Pothier la *bella ordinanza*, avveguachè i signori del Parlamento abbiano voluto lasciarla ineseguita) ha rinnovellati i divieti di quella di Blois. Tal' è infatti il disposto del suo articolo 206.

„ Vogliamo che le inibizioni predette abbiano forza pe' feudatari e gentiluomini, i quali commettono tali concussioni contro i loro fittaiuoli e livellari; proibendo loro ad un tempo di *usurpare beni comunali delle ville* ed appropriarseli: ovvero di venderli, sodarli, o allivellarli sotto le pene comminate dalle ordinazioni; e se alcuni fossero stati usurpati verranno restituiti immediate: laonde comandiamo ai nostri giudici etc. di tener la mano, e di fare per questo i debiti e necessari procedimenti „.

Un vizio cotanto generale non poteasi sradicar di leggieri: indarno la regia potestà concedeva al popolo la protezione de' suoi editti: e' bisognava che fossero osservati. Il feudalismo si distendeva dovunque, e le migliori intenzioni del principe non sempre da' suoi ministri venivano efficacemente secondate.

Nel giugno del 1659, Luigi XIV, di cui il regno doveva riuscire tanto fatale all'aristocrazia, fece, consigliante Colbert, una dichiarazione, il preambolo della quale offre i segnenti passi:

„ Non può il paese perfezionare il suo riordinamento, ove non si rimedi ad un *male riposto*, e ad una tolleranza cui non erasi dapprima posto mente, perciocchè la più parte delle *comunità e delle ville*, in causa delle molestie avute in varie epoche, sonosi indotte a vendere ed alienare a persone potenti, tali che signori de' luoghi, giudici, e magistrati o principali

abitanti delle città, i loro fondi, usi, pascoli, boscaglie, e beni comunitativi *(ciò che non era lecito di fare senza nostro approvamento e decreto)*, ed hannogli venduti fuor di legittima causa ed a prezzi tenuissimi, senza poi investirne il danaio a vantaggio delle comunità, per modo che gli acquirenti collo usufruttuarli, oltre il merito del loro denaro ne hanno ricavato considerevoli vantaggi, e bene spesso nulla è stato pagato di quel prezzo, *benchè siasi scritto diversamente*, per la prepotenza degli acquirenti medesimi, i quali, con falsi pretesti, hanno costretti gli abitanti a soscriver cose ecc. ecc.

Che sì fatte alienazioni non sono valide; che le più si son fatte a *vil prezzo*, senza legittima *causa*, od *utile* delle comunità: vogliamo che le dette comunità, e popoli perfezionino la restaurazione loro, ed abbiano perciò il debito aiuto, siccome quelli che sono *reputati minori*, e sieno rimessi di *pien diritto e di fatto* nei predetti usi, boschi, e beni da loro alienati, coll'obbligo però di rimborsare agli acquirenti, tempo e termine di anni dieci e in paghe uguali, il denaro soltanto che ne fu pagato, e che venne convertito a pro delle medesime comunità; . . . . . „.

Per questi motivi la dichiarazione ordina:

„ Che le comunità di abitanti rientreranno *di pien diritto e di fatto e senza veruna forma di giudizio*, negli usi, boschi, fondi comunitativi, ed altri beni per esse alienati da vent'anni (vale a dire dopo il 1639 . . . .) „.

Questa dichiarazione non essendo paruta sufficiente, dacchè essa più particolarmente concerneva la provincia di Sciampagna, lo stesso monarca dettò quel suo stupendo editto di aprile 1667, in cui egli abroga tutte le alienazioni fatte dopo l'anno 1620; volendo che, facendo tempo un mese dalla sua promulgazione!,

„ Gli abitanti delle parocchie e comunità di tutto il regno rientrino, *senza veruna forma giudiziale*, nei fondi, prati, pascoli, boschi, terre, usi, comunaglie, diritti, ed altri beni comuni, da loro venduti, o dati a livello ed a fitto enfiteutico dopo l'anno 1621, qual che ne fosse la causa o l'occasione, anche a titolo di permutazione, retrocedendo però in quest'ultimo caso i beni permutati „.

Anche i motivi di questo editto devono qui trovar posto. Vi si osserverà come il governo del gran re qualificasse gli usurpatori dei beni comunitativi; onde saremo men che disposti a credere che siasi loro fatta ingiuria ed ingiustizia per la legge del 28 agosto 1792.

„ Infra i disordini cagionati dalla militare licenza, quello del dissipamento dei beni delle comunità ci è parso avanzare gli altri tutti: e tanto più generale esso fu, quanto i signori, gli ufiziali, e le persone potenti sonosi agevolmente prevalsi della debolezza de' necessitosi; imperò che *gl'interessi delle comunità sono per ordinario i peggio sostenuti*, e che nulla è più in pericolo di questi beni medesimi, de' quali ciascuno si estima padrone: infatti, quantunque gli usi e i pascoli del comune appartengano al pubblico per un titolo niente meno favorevole e privilegiato di quello delle altre società, le quali nel possesso de' proprii beni si mantengono, stante l'incapacità di alienarli, fuorchè in certe singolari e straordinarie contingenze, e sempre con facoltà di regresso; tuttavia sì fatte comunaglie sono state divise; *ciascuno se ne è accomodato al suo maggior pro*, e per ispogliarne le comunità *sonosi simulati debiti, abusando per ciò delle più sacre solennità della giustizia*: per la qual cosa codesti beni che erano stati conceduti unicamente *a titolo di usufrutto*, perchè *rimanessero addetti agli abitanti de' luoghi* acciò eglino meglio potessero pasturare gli armenti e fertilizzare i terreni coi letami; e molti

altri usufrutti essendosi alienati, per cui essi abitanti, trovandosi privi dei mezzi di sostentare le proprie famiglie, sono stati costretti di abbandonare le case loro, e per tale abbandono gli armenti perirono, le terre si rimasero incolte, le manifatture e i traffici danneggiati, il pubblico ne ha patito notevolissimo pregiudizio: e siccome il paterno amore che nutriamo pe' nostri sudditi invoca le sollecitudini nostre sovra tutte le cose; e la *cura che abbiamo per gli uni non ci toglie di pensare agli altri; e finalmente perchè nulla ci sta maggiormente a cuore che di guarentire i più deboli dall' oppressione dei più forti*, e di porger conforto a' più bisognevoli nelle miserie loro, così divisammo che spediente più efficace adoperare non potremmo a tal fine fuor quello di repristinare le comunità nei loro usi e beni alienati, e porger modo alle medesime di satisfare i loro legittimi debiti „.

Le prevenzioni tramandate da questa specie di giubilei (1) ordinati a pro de' comuni, dalle leggi passarono negli autori, nella pubblica opinione, e persino nei *dizionari*. Questa preziosa osservazione fu confermata dai Gesuiti compilatori del Dizionario di Trévoux alla parola *Uso* (Usage): » I signori » sono proclivi a impadronirsi de' luoghi d' usufrut- » to delle comunità e ad includerli fra le loro » siepi. »

Stavansi i signori feudali sotto l' imperio di tale legislazione e dei motivi che aveanla promossa al-

(1) Per intender la forza di questo termine bisogna ricordare che *Giubileo* era per gl' Israeliti, secondo la legge mosaica, una pubblica solennità che facevasi ogni cinquant' anni, nella quale rimettevansi ogni sorta di debiti; ognuno rientrava nel proprio patrimonio, e gli schiavi rivendicavano la libertà. (*Nota del Tradutt.*).

lorquando uscì fuori la legge del 28 agosto, sancita da Luigi XVI addì 14 settembre 1792; legge che sì male a proposito è stata collocata tralle rivoluzionarie.

Il preambolo della medesima parrà ben languido a petto a quello che abbiamo letto or ora. » L' assemblea costituzionale, considerando essere oggimai tempo di ritornare i comuni ed i cittadini nelle proprietà e nei diritti di che furono spogliati dalla prepotenza feudale; decreta: . . . »

Ommessi così quegli amari rimprocci che notansi nelle precedenti leggi, si risparmia agli usurpatori il quadro delle violenze che i passati legislatori piacevansi a delineare: non si feriscono le persone; e null' altro si accusa fuor che *l' abuso della potenza feudale*.

E che cosa mai decretava codesta assemblea? Decretava, art. 8., che » i comuni i quali *giustificassero* di aver posseduto ab antico dei beni, o dei diritti d' uso qualsiensi, e de' quali fossero stati *spogliati* o totalmente od in parte dagli scaduti feudatari, potranno farsi *rimettere* nella proprietà o nel possesso di essi beni o diritti d' uso, nonostante tutti gli editti, dichiarazioni, arresti del consiglio, lettere-patenti, transazioni, e possessi contrari, eccettochè quei signori non producessero un atto autentico a prova di aver legittimamente comperati i detti beni ».

Diciamo adunque col signor Henrion de Pansey (1), che la legge del 1792 è assai meno rigorosa nelle sue disposizioni contro gli scaduti feudatari, di quello nol fossero le antiche, ed in ispezialità l'editto del 1677. Ora ove si raffrontino non più solamente le parole delle due legislazioni, ma sì ancora lo spirito delle disposizioni, ne avremo la prova.

1.° L'editto del 1677 scorge l'abuso della forza là dove esiste alienazione. La legge del 1792, più confidente, non ha sospetto che della potenza feudale, e non colpisce che gli atti stipulati da' vassalli, e livellarii a vantaggio de' signori.

2.° L'editto costituisce i comuni in causa propria, e loro permette il regresso ne' proprii beni senza ricorso ai tribunali, senza veruna formalità giudiziale. Queste vie di fatto sono interdette dal novello legislatore, ed i comuni non possono ricevere il beneficio della legge che dalle mani della giustizia.

3.° L'antica legge, cieca nelle sue proscrizioni, colpisce a caso, e sotto i suoi colpi scomparirono indistintamente tutte le alienazioni, qual che ne fosse il motivo e la forma. La nuova legge, più giusta, permettendo l'attacco, autorizza la difesa. Essa

(1) Nell'opere del Signor Henrion, del Potere municipale, lib. 2, cap. 17, a facc. 323 e seg., si può vedere com'egli sviluppò queste opinione.

vuole che tutti i reclami de' comuni sieno sottoposti ai tribunali, e che i giudici ne gli scartino allorquando il feudatario giunga a pruovare di avere legittimamente, e per atto autentico acquistato.

Tali osservazioni hanno una grave importanza oggidì, mentre l' odio di tutto ciò che appartiene alla rivoluzione è intenso, e a tal volta sconsigliato per modo che persone dabbene si lascian tirare a confondere nella maledizione dovuta ad inique leggi, certe provvisioni, alla saggezza delle quali vuole equità che rendasi omaggio.

Continuando l' esame dell' antica e della moderna legislazione, farò sovra entrambi alcune altre considerazioni.

L' editto del 1667 non imprime la nullità che alle alienazioni posteriori al 1620: ma perciò s' avrà egli da conchiudere ch' esso necessariamente conferma le anteriori? No certo – In fatti tutti gli spogliamenti, tutti i soprusi della forza, i quali dieder motivo alle precitate leggi, precedono il 1620, imperò che la legge che prima fu a segnalarsi, cioè l' ordinanza di Blois, data dal 1579.

L' articolo primo ordina, come abbiam visto, che gli abitanti » rientreranno *senza veruna forma » di giudizio*, nel godimento dei beni per essi » alienati dopo il 1620, per qualunque cagione, » ed a qualunque titolo si fosse ».

Il legislatore del 1667 era convinto, che tutte le alienazioni posteriori al 1620 fossero conseguenze delle calamità del tempo, della militare licenza, delle turbolenze, e delle fazioni: egli cala un colpo politico su tutte quelle alienazioni, le annulla in massa, senz' uopo di entrare in discussioni, e, come lo dice l' articolo, *senza veruna forma di giudizio.* Questo provvedimento dà nel rigore, e trascende il comun dritto. Si è dunque voluto restringerne gli effetti a quelle alienazioni ch' ebbero maggiormente concitato lo sdegno del legislatore, a quelle cioè che conseguitarono al 1620. Ma per rispetto alle precedenti, di cui tace l'editto, non può dirsi che sieno perciò convalidate; solamente dirassi ch' elle non furono comprese nella proscrizione pronunciata contro le più recenti; relativamente alle quali le cose voglionsi regolate a norma del diritto comune, secondo cui ognuno ha obbligo di giustificare il suo titolo, o di far prova del vizio del titolo altrui.

Quanto è alla legge del 1792, essa esige sempre che si entri *in cognizione di causa* per sentenziare fra le comunità ed il suo passato Signore. Perciò, a rettamente applicare l' art. 8, fa d'uopo distinguere; 1.° gli atti pe' quali i comuni, senza fatto proprio, e contro lor voglia, ma per abuso del potere feudale vennero spossessati dei beni che giustificavano di avere un tempo posseduti: 2.° e gli atti pe' quali sia autenticamente provato che

essi se ne spropriarono volontariamente, liberamente, e mediante un pagamento.

Ma in quali casi si potrà egli asserire che un feudatario abbia spogliato il comune? si può dire col presidente Henrion (p. 325) che il feudatario ha spogliato il comune, allorquando egli si è messo in possesso di qualcuno dei fondi di quello, e vi si è mantenuto in grazia del timore che incuteva agli abitanti: allorquando con ismodate pretese, od anche affatto prive di fondamento, e con insidiose suggestive egli abbia indotti gli abitanti a transatare sovra diritti immaginari, e a cedergli degl' immobili per redimersi da essi diritti: allorquando abusando della penuria del comune abbiagli mossa una lite ruinosa, da questo poscia perduta per mancanza di mezzi a difendersi: finalmente ogni qual volta il comune abbia perduto degl' immobili o dei diritti che a lui competevano in virtù di un editto, di una dichiarazione, o di lettere patenti che il legislatore tenesse in conto di surrettizi. (Si rilegga l' art. 8 della legge del 1792).

Ma non vi ha spogliamento, nè i comuni potrebbero invocare la legge del 1792, allorchè il feudatario, difendendosi contro le azioni loro, provasse per atto autentico lui avere legittimamente acquistato quel che gli fu liberamente venduto, o permutato. (Veggasi ancora il detto articolo 8).

Mal si farebbe rimprovero alle leggi del 1789, e 1792 di aver aboliti i *Triagi* (1). Questa maniera di spogliare le persone a profitto dei feudatari fu introdotta per sorpresa nella giurisprudenza, siccome lo spiega benissimo il Fréminville nel suo Dizionario dei feudi, alla parola *Seigneur*, pag. 231 e seg., ediz. del 1769.

Le difficoltà che possono insorgere tra' comuni e gli antichi feudatari è materia estesissima: ed io non ho preteso di esaurirla in una *Introduzione*, la quale ad altro non tende che ad epilogare i principii generali, e di mettere un qualche ordine nella sposizione loro. Mi contenterò adunque all'accennare le autorità seguenti:

1.° Rispetto al diritto antico, l'opera di la Poix di Fréminville, intitolata: *Traité général du gouvernement des biens et affaires des communautés d'habitans des villes, bourgs, villages, et paroisses du royaume*. Parigi 1760, un vol. in 4.° Quest'autore, senza esser parziale contro i feudatari, pe' quali avea composto la sua *Pratique des terriers*, non è meno prezioso pe' comuni. Esso gli

(1) *Triage*, nella lingua della giurisprudenza intorno alle acque a foreste, significa una certa estensiona di boscaglja. Dicasi anche *triage* il diritto, o l'operaziona, per cui un signore o feudatario faccia distrarre a suo profitto la terza parte dei beni ch'egli già concesse gratuitamente ad una comunità, parrocchia, o sezione di parrocchia. Veggasi in proposito l'ordinanza d'agosto 1669. (*Nota del Tradutt.*)

difende da uomo che ben conosce la condizione e gl' interessi loro. Non è della turba di quegli scrittori servili, i quali venivano appellati *penne feudali*; egli è anche una *penna comunitativa*.

2.° Pel diritto nuovo, le decisioni sull' applicazione della legge del 28 agosto – 14 settembre 1792, citate nell' Appendiee alle parole: *Feudalità*, *Riscatto*, *Signori*, *Usurpazione*.

3.° Quanto alle usurpazioni dei beni comunitativi avvenute dopo la pubblicazione della legge del 10 giugno 1793, veggasi l' ordinazione regia del 23 giugno 1819, concernente la *reintegrazione de' comuni ne' loro diritti sui beni comunitativi usurpati*, e le transazioni che essi sono autorizzati a fare cogli usurpatori.

4.° Annunzierò ancora un' opera importante di cui stassi ora occupando il signor Latruffe, giovine avvocato, che occupa diggià un distinto seggio fra' giureconsulti per la sua bella edizione delle *Pandette del Pothier*. Quest' opera, di cui io mi compiaccio avergli data l' idea, formerà il compimento di quell' altra. Egli svilupperà, e seguiterà sino alle ultime loro conseguenze que' principii ch' io non ho fatto che toccare, e vi si troveranno discusse e sciolte le più belle quistionī sulla materia.

L' autore si propone d' intitolare il suo libro: *Des droits des communes sur les biens communaux, et des principes qui doivent régir toutes les*

contestations qui ont pour objet les propriétés communales.

Egli ha scelto per epigrafe questo passo d'Aulo Gellio: *Quia obscura oblitterataque sunt ..... jura quibus uti jam per innotitiam non queunt.*

Riflessione giustissima. Le buone leggi non mancano; ma la più parte sono cadute in obblio (1): esiste il diritto, ma non se ne fa uso perchè si è perduta infino la rimembranza delle leggi che lo han consecrato (2) ....
....

§. III.

Diplomatica de' comuni.

Questo titolo cade molto in acconcio, dopo di aver parlato de' litigi, stantechè la maggior parte di questi versano sull' esame e la discussione di documenti bene spesso antichissimi.

La *Diplomatica* è la conoscenza dei diplomi, delle lettere patenti, e in generale dei documenti

(1) „ Le leggi son, non chi pon mano ad esse „. *(Nota del Tr.)*.

(2) Qui il Signor Dupin espone la tessitura dell'opera, che ommettiamo per amore di brevità. - L'avvocato Latruffe-Montmeylian ha veramente pubblicato il suo lavoro nel 1825 in Parigi, stamperia Boucher, 2 vol. in-8°, col tit. *Des droits des communes, sur les biens communaux*, ou examen historique et critique des démembremens, des usages communaux, opérés autrefois sous les noms de *Résèrves*, et de *Triages*, et aujourd'hui sous celui de cantonnemant. *(Nota del Tradutt.)*.

antichi; è l' arte di discernere quelli che sono legittimi, o apocrifi, o falsati. Scienza utilissima ai comuni, contro de' quali soventi volte produconsi vecchie pergamene che hanno attraversata la caligine dei secoli, e delle quali, come di certi viaggiatori, si può dire: *a beau mentir qui vient de loin.*

Il Signor Henrion de Pensey nella citata sua opera *del Potere municipale*, ha appositamente consecrato un capitolo intorno alle *regole secondo le quali si deve giudicare della veracità o falsità delle antiche scritture.*

Quel dotto autore non si limita già a posare de' principii generali, ma ne fa anche l' applicazione alle *Carte concesse dai passati feudatari ai loro vassalli, e generalmente a tutti i documenti e diplomi relativi ai diritti ed alle proprietà dei comuni.*

Ben s' ebbe ragione il signor Henrion di rivolger da questo lato le sue ricerche, poichè quando insorgono difficoltà intorno a proprietà od a diritti reclamati dai comuni, ovvero che ad essi ne venga contrastato il godimento, la soluzione del nodo quasi sempre dipende da scritture molto vetuste.

Per poter fare di esse il giusto prezzo si richiede un sottile spirito di critica, un' attenzione minuziosa, un vasto discernimento; perchè coll' andar del tempo la forma degli atti ha costantemente cambiato, e più sono antichi, più si allontanano

da quella regolarità che hanno soltanto ottenuta nelle epoche più moderne.

Tuttafiata bisogna giudicare ogni sorta d' atti colle leggi e le costumanze del tempo in che fatti furono. Si suol dire *locus regit actum*; ma bisogna dire anche *tempus regit actum*.

Più di una volta gli amministratori, i patrocinatori, ed i giudici dei comuni avranno occasione di riconoscere l' utilità delle notizie che il signor Henrion di Pansey ha avuto cura di riunire, e sovrattutto l' attenzione ch' egli ha posto nel render famigliare la sua dottrina, così che i più comunali intelletti trovinsi a portata di comprendere le regole di una scienza, la quale non è trattata che in libri poco conosciuti, e non intelligibili alla maggior parte di coloro che sarebbero in grado di ricorrervi.

Infatti, indirizzate un po' o un podestà di campagna, od un jusdicente di prima istanza alla ponderosa opera in foglio del Padre Mabillon, intitolata: *De arte diplomatica*; egli non vorrà sicuramente pigliare l' assunto di consultarla. Al contrario, ch' egli apra quel facile volume dell' Henrion di Pansey, e tosto vi troverà, e intenderà senza sforzo di mente le varie regole che atte sono a spianare le più ordinarie difficoltà; quelle che concernono le *firme*, i *sigilli*, i *testimoni*, le *date* in generale, le date del cominciamento dell' anno,

quelle che riferisconsi alla riforma del calendario, i *nomi* proprii ed altri, le *copie*, le *copie di copie* [1]. Si consulti pure quell' aureo libro, cui non ho voluto far plagio; ben contento di raccomandarlo a coloro che trattano i negozi delle comunità. Dappertutto ci si troverà il genio di un giureconsulto pieno di dottrina e di patria, il quale non impiegò la sua superiorità che nel mettere a portata degli ultimi cittadini le profonde cognizioni proprie. Quell' antico e celebre feudista, scrivendo per interesse delle comunità, non può esser paragonato che al presidente della suprema corte di cassazione, che non isdegna di descrivere le competenze della più inferiore fra le giurisdizioni.

§. IV.

Dei procedimenti che si possono intraprendere contro, od in favore de' comuni.

Quando un comune abbia vinto una causa, ed abbia ottenuto delle condanne contro il suo avversario, può conseguirne gli effetti per tutte quelle

(1) Si riscontri pure ciò che delle legittimità o falsità dei diplomi, ed altre scritture è stato esposto dal dotto e laborioso Isambert, nella prefazione al primo volume della *Raccolta generale delle antiche leggi francesi*, pag. LXXXV, e seg.; e la *Nota intorno alle date nelle antiche carte*, compilate dal signor Potron, uno de' più istrutti notari della capitale, inserita nel 3 tomo della succitata *Raccolta*, pag. 349.

vie di esecuzione che sono indicate dal Codice di processura [1]: quindi può fare eseguire il pignoramento de' mobili del debitore, la spropriazione de' suoi immobili, ed anche la cattura, qualora il debito comportasse questa forma d'esecuzione, come per esempio se si trattasse del debito di un ministro obbligato a render conto.

In quest' ultimo caso, i comuni non hanno nemmeno bisogno di ricorrere ai tribunali, posciachè i prefetti hanno facoltà di spedire contro i ricevitori in debito un mandato il quale ha forza di esecuzion parata reale e personale, come se fosse una sentenza.

Ma lo stesso vantaggio non possono avere coloro che ottengono delle condanne contro un comune.

In fatti egli è chiaro non potersi contro un comune ottenere l'esecuzione personale.

Nè manco il creditore può procedere contro la persona del podestà, non avendo questi fatta la causa che in nome qualificativo, e ricevuta la sentenza che al *detto nome* di potestà: finalmente il creditore non ha maggior diritto di esercitare un'azione diretta sulla persona o sui beni particolari degli abitanti, giacchè un comune, secondo la massima che abbiamo posata nel Capi-

---

(1) Vedi i Pareri del consiglio di stato, del 16 termidoro an. XII, 29 ottobre 1811, e 24 marzo 1812.

tolo I.°, diversifica essenzialmente dagl' individui ond' è composto.

E quanto è ai beni del comune i quali costituiscono naturalmente il pegno de' suoi creditori, convien fare la seguente distinzione: o la sentenza proferita contro il comune lo condanna a cedere la propietà di uno stabile di cui esso era in possesso, o lo condanna a pagare una data somma in contante. Nel primo caso l' esecuzione reale della sentenza si può conseguire così contro il comune come contro un privato facendo fare il trasferimento di quello stabile al nome della parte a cui è stato giudicato appartenere (1).

Ma ove si trattasse di condanna al pagamento di una somma di denaro, il creditore non potrebbe procedere al gravamento dei mobili spettanti al comune; nè far sequestro delle sue rendite nelle mani dell' esattore, o del denaro ch' ei potesse avere nella cassa d' ammortizzazione; nè a più forte ragione potrebbe pignorarne gli stabili, perchè questi non possonsi alienare che in virtù di una legge.

Conviene adunque correre la via dell' amministrazione, col far istanza al prefetto (dopo ottenuta la sentenza che dichiari il comune debitore) acciò sia fatto l' assegnamento sul conto comunita-

(1) V. Cod. proc. civ. parm. art. 712 e seg., 737, 747, e 755. (*Nota del Tradutt.*).

tivo della somma reclamata, e l'esattore possa così essere abilitato a pagarla.

Qualche volta è accaduto che i podestà souo stati condannati nelle spese della causa in loro nome personale; ciò che giustamente non può farsi, poichè quelli non litigano che in forza della deliberazione del consiglio municipale, e dell' approvazione del consiglio di prefettura. Tuttavia quando simigliante condanna venisse pronunciata in ultima istanza, e dopo essersi provato evidentemente che il podestà abbia agito per passione, c sia personalmente colpevole di qualche fatto, il creditore potrebbe allora procedere direttamente contro il podestà, e questo sarebbe tenuto a pagare del proprio.

Ma fuor di questo caso tanto le spese, quanto la sorte del debito non possono esser pagate che dall' esattore, sull' assegnamento appositamente fatto nel conto comunitativo. In molte occasioni, nelle quali è stato mestieri di posare un soprassello locale affine di pagare le spese del procedimento, è stato deciso che i particolari contro cui il comune avea fatta e vinta la causa non doveano esser compresi nel riparto.

Il pagamento degli antichi debiti dei comuni, gli anteriori cioè alla legge del 24 agosto 1793, ha suscitate molte quistioni transitorie, le quali troverannosi sciolte nell' *Appendice* alla Raccolta delle leggi dei comuni.

Sezione settima.

Dell' amministrazione municipale nelle sue correlazioni coi vari Culti.

Il podestà, come magistrato civile, deve invigilar acciò che, giusta la Carta, *ognuno ottenga la medesima protezione relativamente al proprio culto.*

Col suo esempio, colle sue esortazioni, e colla sua autorità ei deve far regnare la tolleranza fra i seguaci dei diversi culti.

Sommamente desiderabile si è la concordia fra i podestà ed i ministri del culto: nulla è maggiormente profittevole al bene della religione e dell' amministrazione. Ma questa pace non debb' esser compra a prezzo di concessioni le quali dessero all' uno ciò che all' altro appartiene. Perciò il podestà si guarderà dell' impacciarsi nelle cose spirituali, ma dovrà poi gelosamente difendere l' affidatagli autorità civile dagli attentati e dalle usurpazioni di cui essa potesse divenire subbietto per parte di qualche turbolento ed ambizioso cherico.

Abbiam già toccato questo punto parlando delle incumbenze del podestà come uffiziale dello stato civile.

Dicasi altrettanto rispetto alla parte d' autorità riservata al magistrato municipale per dipendenza dell' istruzione primaria. – L' insegnamento deve

dovunque aver per base la religione; ma se ingiustizia e irreligione abbiano da essere sbandite da ogni loco, non devonsi però lasciar penetrare da nessun lato il fanatismo, l' intollerantismo, e la persecuzione.

La religione cattolica essendo quella della maggior parte de' francesi, più frequenti esser possono le relazioni, e le controversie fra i podestà ed i ministri di quella.

Il podestà è il solo signore del comune; a lui sono dovuti nella chiesa e un posto distinto [1] e delle onorificenze [2]: egli non deve permettere che tali prerogative legali, addette alla sua carica, ed al carattere pubblico ond' è rivestito, sieno ricuperate od usurpate da private persone. È pure dell' interesse del comune ch' egli facciasi incontro a tutti i maneggi individuali, che tendessero a rimettere in campo antiche pretese . . . . . .

L' intervento del podestà richiedesi eziandio allorquando si facesse rifiuto di dar sepoltura ad un

(1) V. l'art. 5 della Determinazione sovrana del 28 novembre 1820, la quale stabilendo l'abito d'uffizio dei podestà, assegna loro un posto distinto nella chiesa parrocchiale del capoluogo del comune. (*Nota del Tradutt.*).

(2) „ I soli ufiziali pubblici civili e militari hanno diritto di avere nella chiesa un posto distinto „ (art. 47 della legge del 18 germ. an. X - 8 aprile 1802). Nemmeno i signori di parrocchia avevano diritto a queste onorificenze, se non sotto il riguardo di magistrati. (Fréminville, *dei Diritti delle comunità d' abitanti* p. 514).

cadavere. Non è già che il podestà possa mai costringere verun ministro di un culto qualsiasi a prestare il suo ministero quando ei crede doverlo ricusare; ma nel caso di sopra detto egli deve *o* d'ufficio, *o* ad istanza della famiglia del defunto incaricare un altro ministro del culto medesimo a compire quell'incumbenza; e abbisognando deve egli stesso far trasportare, presentare, deporre e seppellire il cadavere. La legge gliene fa un preciso dovere (1).

Il magistrato locale non ha veruna ingerenza relativamente al suono delle campane, mentre ciò sia per servigio del culto; ma *le non si possono suonare per altra cagione*, senza licenza del podestà.

Per tanto un parroco non potrebbe ordinare, nè permettere che si sonasse a stormo.

Aggiugneremo un'osservazione importante. *E' espressamente vietato di suonare durante i temporali* (2). Questa proibizione muove dall'esperienza, che insegna che l'aria scossa da suono attrae la folgore su que' disgraziati che credono di scongiurare il mal tempo. Spetta ai parrochi ed ai podestà

(1) In tali termini provvede l'art. 19 del decr. imper. del 23 pratile an XII – 12 giugno 1804. V. sopra cap. IV, sez. III p. 125. (*Nota del Tradutt.*).

(2) Ciò venne vietato da un arresto del Parlemento di Parigi del 29 luglio 1784, e lo è pure in questi stati per una risoluzione sovrana dell'11 luglio 1817. (*Nota del Tradutt.*).

ad un'ora il tener manforte acciò non vi sia contravvenuto. (1)

Il podesta non deve permettere che facciansi *preghiere pubbliche straordinarie*, quand'anche fossero ordinate dal vescovo, se pria non sieno state approvate, giusta il costume, per regio rescritto. (*Dichiarazioni del 1657, art. 14, e del 1666 – Legge del 18 germin. an X* – 8 aprile 1802 *art. 40 e 49).*

Dacchè si fatte preghiere sieno state approvate legittimamente, tutte le podestà civili e militari sono convocate per assistervi. *(Vedi decr. 24 messid. an XII – 13 luglio 1804 – art. 6. Parere del Consiglio di Stato, 23 gennajo 1814).*

Per provvisione di pulizia la legge del 18 germin. an X. art. 45, avea disposto che nessuna cerimonia religiosa si farebbe fuor degli edifizi consecrati al culto cattolico, in quelle città ove fosser

(1) In tempi di morìe, la podestà civile con delicato sentimento di umanità ha pure vietato di suonar le campane a morto, acciò non sieno contristati e sgomentiti i malati.

E che diremo mai di quell'immodesto, impertinente scampanare che in alcuni luoghi e in certe occasioni si fa con tanta inquietudine, o noja de' cittadini?

Se taluno mai si avvisasse di far qualche ristampa del *Nuovo Galateo* di quel bell'ingegno di Melchiorre Gioia, ponga di grazia su questo proposito una giunterella in nota al Capo degli *Atti molesti all'altrui sensibilità* §. a – Udito –; e se gli mancasse il soccorso di qualche veneranda autorità, eccolo: *Ne vero immodicus, et intempestivus campanarum stridor molestiam potius creet advenis et civibus, quam pietatem indicet* etc. (V. Syn. Diæc. Placent. 1696 pag. 116. 8). *(Nota del Tradutt.).*

esistiti tempii dedicati a diversi culti: ma giustamente confidando nello spirito di tolleranza e di concordia da cui debbono essere animati i francesi, il governo permette oggidì quelle tali cerimonie, che prima della novella legge s' avea in costume di fare nell' esterno degli edifizi del culto; tali sono le processioni, l' amministrazione del Sacramento Eucaristico al domicilio degl' infermi, e gli uffici funerali.

Ognuno, a qualunque setta appartenga, deve rispettare le cerimonie dell' altro culto. E non che disturbarle, deve guardarsi dall' essere cagione d'ire o di scandali inverso coloro che professano un culto diverso dal suo. Perciò non si potrebbe rivocare in dubbio l' obbligo di scuoprirsi il capo al cospetto di qualsiasi cerimonia religiosa. Chiunque rispetta i diritti dell' umanità non dovrebbe passare mai davanti un convoglio funebre senza rendergli un saluto: gli è un omaggio all' umanità che succombe, ed un tributo al dolore che sopravvive.

Un podestà, per quanto sia per sè stesso zelante cattolico, non devesi tenere autorizzato per rispetto e per interesse esclusivo e dominante del proprio culto a metter fuori editti, i quali ingiungano ai cittadini degl' incomodi e delle obbligazioni che non sieno fondati sovra un testo della legge.

Per esempio, dopo l' istituzione della solennità del Ss. Sacramento, nel 1254, è costume che gli

abitanti parino le facciate delle loro case sul passaggio della processione; ma nessuna legge vigente contiene una disposizione imperativa su questo proposito: il perchè non puossi, *legalmente parlando*, risguardare per obbligatorio nel *foro esteriore* quel tributo che ogni cristiano cattolico deve alla più augusta solennità della religione. Laonde, comechè potesse sembrare biasimevole una resistenza, il magistrato municipale non può fare a questo rispetto de' regolamenti coercitivi; e quelli che un tempo esistevano non ponno più essere applicati dai tribunali; non già perchè la moderna legislazione sia *atea*, ma perchè essa è divenuta *tollerante* (1).

Perciò non senza sorpresa s' è veduto non ha guari il podestà di Givry (Saona e Loara) a pubblicare un bando, e dire, che » considerando che » la venuta di monsignor vescovo d' Autunia nella » sua parrocchia per ministrarvi il sacramento della » cresima cagionerà un considerevole concorso di » persone, le quali debbono essere instrutte del proprio dovere verso quel prelato primario pastore » della diocesi, determina quanto segue:

» Art. 1.° *Tutte le persone* che si troveranno su' luoghi per dove passerà monsignore reverendissimo, *saranno obbligate di porsi ginocchioni* alla presenza di lui, per ricevere la sua benedizione. »

(1) In questo tenore fu deciso dalla corte di cassazione per sentenze l' una del 20 novembre 1818, e l' altra del 27 nov. 1819.

Io non so se qualche novello Amanno (1) abbia ricusato obbedienza a quell' editto; ma egli è certo che se alcun cittadino ebreo, protestante, od anche cattolico trascurò di conformarvisi, nessun tribunale io penso, si sarà tenuto abilitato dal bando di messer lo podestà a condannarlo ad una pena qualsiasi. Ai capi della chiesa sono invero dovute delle onorificenze; ma questo si vuol fare per cagione di deferenza e rispetto, non per forza o per obbligo: il che poi ripugnerebbe all' umiltà di quelli.

Il summentovato bando prescrive inoltre, art. 2, che » A ciascuna porta della chiesa sarebbe posta- » ta una sentinella per impedir la confusione ed » il disordine che causare potesse la calca dei fe- » deli » (sin qui va ottimamente, ed è una buona disposizione di polizia esterna; ma l' articolo soggiunge) » ed ivi saranno avvertiti dei posti che » dovranno occupare. »

Questo, per una parte, è un metter mano nella polizia interna delle chiese, la quale è di esclusiva competenza dei chierici (*Decisione del 21 piovoso an. XIII* – 10 febbrajo 1805. *Governo delle parrocchie*, n.° 112, e 279); e per l' altra gli è un contraffare e alla legge del 18 germin. an X –

(1) Si rettifichi una sviata occorsa nell' originale, e in vece di Amanno leggasi Mardocheo, poichè si sa aver questi ricusato di vilmentente piegar le ginnocchia innanzi quell' orgoglioso favorito di Assuero. (*Nota del Tradutt.*).

8 aprile 1802, art. 47, la quale non concede posto distinto che ai magistrati, e ad una circolare del 7 frimajo an. X – 28 novembre 1801 – portante che le sedie sono del primo occupante. (*Governo delle parrocchie n.° 109 – Decr. 30 dicembre 1809 art. 65*). Finalmente così fatta disposizione è contraria al Vangelo, ed all' esempio datoci da Gesù Cristo medesimo, il quale facendo la sua visita pastorale, e attraendo egli pure torme di popoli, condannò lo zelo malinteso di coloro che volevano impedire a' fanciulli di avvicinarlo. *Sinite parvulos ad me venire.*

Il podestà, qual membro di diritto del consiglio di fabbrica, è chiamato a prender parte nell' amministrazione dei beni, e delle rendite temporali della chiesa del luogo.

Le materie sottoposte ai partiti di quel consiglio sono:

1.° il bilancio della fabbrica;

2.° il conto annuale del suo tesoriere;

3.° l' investimento del denaro avanzato dalla spesa, o proveniente da doni e lasciti, ed il rinvestimento de' capitali restituiti;

4.° tutte le spese straordinarie, sopra 50 fr. nelle parrocchie minori di 1000 anime, e sopra 100 fr. in quelle di maggior popolazione;

5.° le liti da muovere, o da sostenere; gli affitti enfiteutici, ossia a lunga durata; le aliena-

zioni, o permutazioni; e finalmente tutti i negozi che eccedono i limiti dell' ordinaria amministrazione dei beni de' minori. (*V. art. 12 del decr. 30 dicembre 1809*).

Non è scopo della presente Introduzione di svolgere tutte codeste materie, ma soltanto di porger delle nozioni generali, e indicare le sorgenti alle quali si possa ricorrere per trovarvi lo scioglimento delle difficoltà.

Sotto l' antica legislazione erasi già sentita la necessità di trattare queste cose *ex professo*, e molte buone opere erano venute in luce. Infra le altre si può citare il *Trattato del governo spirituale e temporale delle parrocchie*, di Jousse, consigliere nel Presidiale d' Orléans. Parigi 1779, vol. 1, in 12; ed i *Principii sull' amministrazione temporale delle parrocchie*, dell' abate Boyer, uffiziale e vicario generale della diocesi di Carcassona. Parigi 1786, 2 vol.

Ma così in questa parte della legislatura, come in tutto il rimanente non esisteva che un ristretto numero di regole obbligatorie per la generalità della Francia: ed anche quelle rimanevansi modificate da una moltitudine di statuti e regolamenti locali: in una parola, ciascuna giurisdizione di corte suprema avea la sua giurisprudenza parziale intorno ai più essenziali argomenti. I trattati qui sopra detti erano dunque ben lontani dal risolvere tutte le difficoltà.

Così pure esistevano molti altri speciali trattati, applicabili alla giurisprudenza dei diversi parlamenti; e fra quest' essi vuolsi distinta *l' Introduzione al governo delle parrocchie, secondo la giurisprudenza del parlamento della Bretagna*, del signor Potier de la Germondaye, avvocato al parlamento di Rennes, uscita nel 1788.

Le leggi della rivoluzione portarono lo scompiglio per alcun tempo anche in questa parte: ed anche dopo il concordato si andava a tentone dietro l'incerta norma delle antiche consuetudini, ora bene, ora male applicate a' bisogni presenti, allorquando il governo sentì la necessità di fare un regolamento generale intorno alle fabbriche. (*Decreto 30 dicembre 1809*).

Questo decreto ha il pregio di statuire per tutto quanto il regno una regola comune [1], una specie di pubblico diritto, per cui le fabbriche hanno un' amministrazione uniforme. Esso ha dovuto trovar posto nella nostra Raccolta, insieme a molti altri decreti, ordini, e regolamenti posteriori, i quali soccorsero ad interpretarne e svilupparne il senso.

---

(1) V. il parere del consiglio di stato del 22 febbraio 1813, portante che tutti i regolamenti fatti dagli arcivescovi e vescovi in virtù della decisione del 9 fiorile anno XI, devonsi avere per aboliti di diritto dal regolamento generale del 30 dicembre 1809 intorno alle fabbriche.

Se non che di siffatti decreti accade come d'ogni sorta di leggi. Essi piantano de' principii generali, e poi non isciolgono le speciali difficoltà; e molte quistioni lasciano da rischiarare all'amministratore, al giureconsulto, ed al magistrato.

Mosso da questa idea, un dotto professore della facoltà legale di Rennes, il signor Carré, a cui la scienza del diritto è già debitrice di molte distinte opere, calcando le orme del Jousse, del Boyer, e del suo compatrioto Potier de la Germondaye, ha voluto ad esempio loro pubblicare un *Trattato del Governo delle Parrocchie*, in cui egli sottopone ad esame tutto ciò che concerne, nelle correlazioni loro colle leggi e coi regolamenti di pubblica amministrazione, 1.° le funzioni, i diritti, e i doveri de' parrochi, cappellani, ed altre persone ecclesiastiche o laiche dipendentemente dall'esercizio del culto: 2.° l'ordinamento, i beni, i diritti, l'amministrazione ed i litigi delle fabbriche.

Quest'opera (comparsa nel 1823 in un vol. in-8.° (1)) è tanto più utile a consultarsi dai parrochi, dai podestà, e generalmente dai membri de' consigli di fabbrica, in quanto essa è un trattato meramente *pratico*. Non vi si trova che un'istruzione facile, spoglia di espressioni scientifiche, e sotto forme semplici e concise ti offre lo stato

(1) E un'edizione se ne è fatta medesimamente a Rennes nel 1824. (*Nota del Tradutt.*).

attuale delle cose in ciò ch'esso ha di positivo ed evidente, il ravvicinamento delle conseguenze in ciò che hanno di più certo; e finalmente le osservazioni di un giureconsulto imparziale circa le difficoltà che possonsi elevare nell'applicazione dei testi. Sotto questo aspetto io mi reco a premura di raccomandarlo a tutti i cittadini, che la probità, la virtù, e lo zelo pel pubblico bene, e per la religione chiamano a prender parte, non foss'altro che come fabbriciere, nell'amministrazione di una parrocchia (1).

Porrò fine con una osservazione a quello che riguarda i culti.

Sarebbe desiderabile assai, che l'onorario di tutti i ministri del culto fosse pagato dall'erario pubblico, onde si cessasse una volta di costringere i comuni a partitare delle congrue. Infatti che cosa ne avviene? Si fa bottega del sacerdozio, si accetta il parroco a prezzo pattovito, o, se trovasi troppo caro, nol si vuole. E' una cosa veramente venale.

Ne deriva poi una disistima pel clero; ed il pastore, che per inclinazione del suo cuore, e per la qualità de' suoi ufizi vien chiamato a soccor-

(1) Meritano ricordo due altre opere, cioè: *la Legislazione completa delle Fabbriche delle Chiese* del Signor Besnier; Rouen, 3 ediz. 1826, 1 vol. in-8°; ed il *Trattato dell' Amministrazione temporale delle parrocchie*, dell'Ab. Affre, Vicario generale della diocesi di Parigi; Parigi 3 ediz. 1835, 1 vol. in-8°. (*Nota del Tradutt.*).

rere il povero, è risguardato come un sopraccarico del paese.

Quegl' interminabili sussidi supplimentari, deliberati sotto nome di *centesimi aggiunti*, finirebbero poi per degenerare in una decima a denaro, la quale parteciperebbe di quella odiosità che andava congiunta all' antica decima in derrate.

E perchè nello stanziare il bilancio del clero non si stabilisce pure chiaramente ed invariabilmente la congrua de' parrochi e dei cappellani? Si determina la somma in massa, e se ne lascia poi il reparto agli ecclesiastici superiori. Ma in ogni cosa, ed in ogni tempo gli *stati-maggiori* furono sempre mai assorbenti. Forse si risponderà che per quanta cura ci si metta, il clero non mai sarà di subito cotanto ricco quanto altra volta il fu. E che per ciò? anche per l' addietro allorquando certo prelato avea 800,000 franchi di rendita, il modesto pastore non avea sempre la sua congrua. Miseria negli ultimi scaglioni della gerarchia, e pompa nel fastigio. Prova incontrastabile della necessità di assicurare con una esplicita disposizione di legge la sorte de' parrochi in modo certo, invariabile, e indipendente dalle diocesane ripartigioni. (1)

(1) In Francia i ministri del culto cattolico sono stipendiati dall' erario dello Stato, dacchè una legge del 2 novembre 1789 ebbe dichiarati della nazione tutti i beni ecclesiastici, i quali poi furono in massima parte venduti. Perciò son poche quelle parrocchie che abbian dote in beni stabili.

SEZIONE OTTAVA.

Soccorsi pubblici.

Dopo di aver parlato delle relazioni fra i *culti* e l'amministrazione municipale, quello io non deggio pretermettere che risguarda i *soccorsi pubblici*, l'amministrazione de' quali viene scompartita fra i ministri della religione, ed i magistrati municipali.

Io ho fatto conoscere più sopra l'utile opera del signor Carré intorno al *Governo delle parrocchie*; ora io devo del pari raccomandare ad ogni amministratore illuminato, e tenero di operare il bene con avvedimento, l'*Istoria dell'amministrazione de' soccorsi pubblici*, del signor Dupin antico avvocato, consigliere nella corte de' conti. La parentela che a questo spettabile autore mi

---

Depprincipio, in virtù della legge dell'8 aprile 1802 non furono ammessi egli stipendi che le due prime classi dei curati, propriamente colà detti, cioè que' parrochi de' capoluoghi delle giurisdizioni de' giudici di pace (*cantons*); ma il decreto del 31 maggio 1804 ampliò questo beneficio anche a' rettori delle succursali (*desservents*), e finalmente furon date provvigioni anche a' vicarii ed ai ceppellani. I comuni poi possono assegnare supplimenti di stipendio a' parrochi.

Nel nostro Stato non ebber forza le leggi spogliatrici; e si è continneto a pagare le congrue a quei parrochi e cui i benefizii parrocchiali non denno la necessaria sussistenza. Ciò ebbe origine dal decreto borbonico del 25 maggio 1767 (N.° XIV) pel quale fu provvisto che ai parrochi venisse dal regio erario pageta quella somma che mancave a compire l'ennua rendita di lire n. 511. 39. 6 rispetto ai parrochi di città, di lire nuove 237. 85, rispetto ai foresi, e di lire nnove 285. 3). 11 rispetto ai parrochi delle plebane.

Oggidì di 766 parrocchie ne ha 570 di congruate, e il tesoro spende annualmente circa lire nuove 186,000. *(Nota del Tradutt.)*.

lega, non m' inspira veruna parzialità. Il suo libro non ne ha di bisogno. La generosità dello scopo che lo scrittore si è prefisso, e l' ingegno con cui egli ha adempito il suo assunto bastevolmente lo raccomandano. » Egli presenta l' analisi storica » della legislazione de' *soccorsi* pubblici nelle sue » correlazioni col cambiamento de' costumi, e co' » progressi e gli errori dell' umano spirito ». Comprende eziandio i particolari circa l' interno regolamento degli asili di carità, degli spedali, degli ospizi così di Parigi, come delle altre città, e circa gli stabilimenti d' ogni maniera, fondati a pro della vecchiezza, della età matura, e della infanzia: finalmente egli fa l' espositiva delle provvisioni fatte per reprimere e prevenire la mendicità, e di tutto ciò che risguarda il miglior metodo di amministrazione *civile, economica e personale* de' varii stabilimenti eretti a benefizio de' poveri.

L' autore si è proposto tre grandi divisioni:

1.° Gli ospedali. Egli parla dell' *antico stato*, de' *cambiamenti* sopravvenuti nell' amministrazione, e dell' *attuale condizione* de' medesimi. Ne dimostra l' *ordinamento*, e pone le regole generali d' azienda e di scrittura. Discendendo alle cose particolari egli discorre dei *beni degli ospizi;* di ciò che ne forma la *dotazione novella;* della coltivazione ed amministrazione di essi beni: parla d' affitti, acquisti, alienazioni, permute, presti, rim-

borsazioni, litigi, transazioni, ed ipoteche. Venendo poi a ciò che costituisce i loro *proventi diversi*, tratta delle gabelle sulle consumazioni *(octrois)*; delle multe, delle tasse sugli spettacoli, dei doni e lasciti, del lavoro dei poveri, delle sostanze de' fanciulli, dei diritti degli ospizi sulle robe de' malati che vi muoiono, delle questue, e dei monti di pietà. Gli sguardi di lui penetrano nell' *interno reggimento* degli ospizi: fa il censo della popolazione loro, tratta dell' ammissione dei poveri, delle consorelle spedaliere, alle quali rende un giusto tributo di lodi, degli uffizi religiosi, del servigio alimentare, sanitario, e militare, e della nettezza e salubrità. Un capitolo è consecrato specialmente a descrivere gli *spedali di Parigi*.

2.° Fanciulli esposti. Anche qui egli dice del reggimento antico e dell' attuale. Questo ramo d' amministrazione de' soccorsi pubblici ha ricevuto importanti miglioramenti dalle leggi novelle. La vaccinazione ha distrutto uno dei principali fomiti di mortalità. I podestà devono rivolgere tutte le loro cure per la propagazione di questo metodo salutare. L' autore svolge poi gli statuti della *Carità materna*.

3.° La mendicità. Quella gran piaga degli stati moderni! L' autore spiega come i popoli antichi fossero pervenuti a preservarsene; quali fossero in Francia i primieri regolamenti su questo

particolare; quale ne sia l'attuale legislazione; quali soccorrimenti la pubblica pietà appresti all'indigenza; quali sieno i mezzi che il legislatore ha dovuto impiegare per infrenare la mendicità, la vagabondità, e i disordini che ne sono l'inevitabile conseguenza.

Quest'opera è di un uomo istruito, di un buon cittadino, di un amico della umanità. Vi si trova a un tempo lo spirito del filantropo, la sapienza del giureconsulto, e l'esperienza dell'amministratore.

Delle Fondazioni.

I podestà non solamente devono sopravvegliare la buona amministrazione degli stabilimenti che esistono, ma devono anche, con tutti i mezzi di persuasione che sono in loro, eccitare la beneficenza de' concittadini, provocarne i doni, favorire le volontarie soscrizioni a pro de' miseri, e dar opera perchè i proventi moltiplichino all'avvenante de' bisogni.

Il miglior mezzo d'incoraggiare la beneficenza quello si è d'insinuare nell'animo de' donatori la fiducia che i soccorsi saranno con equità ed accorgimento distribuiti. La carità vera non è di nessun partito; essa non fa eccezioni di persone, non ha riguardo a diversità nè d'opinioni nè di culti. E in vero, che importa egli che un infermo sia

cattolico o protestante? che colui che lo raccomanda passi per liberale, o per *ultra?* Egli è infermo, è povero, è infelice, ed ha bisogno d'essere soccorso.

Così ancora, *se vogliasi eccitare i cittadini a far novelle fondazioni, fa d' uopo che le antiche sieno eseguite con religiosa fedeltà.*

Il signor Fiévée, il quale nelle 58 pagine ch'egli ha scritto intorno al reggimento municipale, ha detto cose più utili di quanto se ne trovi in grossi volumi, fa a questo proposito certe osservazioni, la cui precisione è fondata sulla esperienza. Per animare le fondazioni, gli utili stabilimenti „ basterebbe, egli dice, di far amare a ciascuno il luogo natio, o ch'egli abita di preferenza; cosa che naturalmente avviene *allorquando si ha la certezza che il bene che si fa al proprio comune sarà profittevole e duraturo*, perchè allora gli effetti ne saranno dalla comunità conservati e diretti. Al contrario è ben difficile che uno si determini ad erigere opere pie nel suo villaggio, s'egli sappia che il bene che ha in animo di fare sarà poi diretto da un agente del prefetto, il quale profitterà de' proventi statuiti ad interesse comune per costituirsi un'importanza personale, e rivolgerli qualche volta a cose, la cui utilità siagli tutta propria. Di ciò si ha esempi molti: io lo affermo come amministratore „. Ed io, come giureconsulto, soggiugnerò quel che segue.

La romana legislazione, la quale in ogni materia offre di sì giuste applicazioni della naturale equità, da meritare il nome di *ragione scritta*, pone per principio, che non è lecito deviare le fondazioni dal loro scopo, e che in questo conviene rispettare inviolabilmente le volontà dei testatori, e non permettersi di convertire in altri usi la cosa legata per un determinato fine. *Quod ad certam speciem civitati relinquitur, in alios usus convertere non licet. L. 1 ff. de administr. rer. ad civit. pertinent.*

Questo dritto venne invariabilmente osservato sotto la repubblica. Gl' imperatori, il regno de' quali alterò tanti principii generali, si permisero qualche volta di cambiare lo scopo delle fondazioni: ma ciò non avvenne che in casi speciali, e sempre colla precauzione di attestare, mediante un' iscrizione, la liberalità, di cui la città andava debitrice alla munificenza del fondatore. *L. 4 ff. dict. titulo*. S' eglino mutavano le disposizioni pecuniarie, rispettavano almeno gl' interessi della vanità: il che era pure un conoscere il cuore umano.

Il nostro antico diritto consecrava del pari il principio di rispettare le fondazioni. E siccome la più parte di esse erano sotto la direzione dei vescovi (essendo fatte comunemente a pro degli stabilimenti di carità, o d' istruzione pubblica), perciò anche nel diritto canonico trovansi su questo punto importante le più formali autorità.

„ Non è giusto togliere i legittimi diritti de' » padronati, nè di violare le pie intenzioni ch' ebbero i fedeli nella instituzione loro „: così il Sacro Concilio Tridentino, *Sess. 25, c. 9 de refor.*

Durand de Maillane, nel suo *Dizionario del diritto canonico*, alla parola *Padronato*, dice pure, pag. 340 „ tuttochè fra noi i patroni non sien tenuti a supplire all' insufficienza de' patronati, pure hanno sempre un diritto d'*inspezione e di conservazione* che gli ammette a difendere i diritti e le rendite dei patronati predetti. I vescovi non possono INNOVAR NULLA, *senza interpellarli, e qualche volta ancora senza l' assenso loro* » [1].

Il re, comunque per certi rispetti fosse riputato erede dei fondatori, sia come tenente il supremo patronato di tutte le chiese del regno, ossia come capo temporale dello stato, non poteva derogare arbitrariamente alle condizioni prescritte dai fondatori, ogni qual volta sì fatte condizioni aveano conseguito la sanzione della pubblica potestà [2].

Per più forte ragione il Papa non ha mai avuto in Francia la facoltà di poter cambiare le fon-

---

(1) O quello dei loro eredi. DUPERRAY, *Trattato della Capacità.*

(2) *Licet rex sit hæres fundatoris, non potest tamen immutare naturam beneficii, neque conditiones fundationi annexas.* RUSÉE, reg. privil. 49 n.° 3. *Timeant*, dice LOUET *hi qui contra fundationum clausulas beneficia possident;... ab eorum enim provisionibus potest tanquam ab abusu appellari.* De infirm, *n.°* 58; *adde* Mémoires du Clergé, *tom.* 2, *pag.* 1280, *e seg.*

dazioni. (Durand de Maillane, v.° *Fondazione*, pag. 107).

In somma s'avea per fermo » che ogni trasgres-» sione ad una fondazione, ed a statuti approvati » od antichissimi, da qualsivoglia parte procedesse, » era un giusto titolo di appellazione per abuso » (Durand de Maillane, *loco citato*).

Un lungo possesso, dice lo stesso autore, non legittimerebbe quell' abuso, conciò sia cosa che i *titoli di una fondazione sieno imprescrittibili*: essi continuamente reclamano la loro esecuzione.

I parlamenti attenevansi scrupolosamente a queste massime. Boniface, nella sua *Raccolta di decisioni, tom. 1, lib. 1, tit. 2, n.° 20; e tom. 2, lib. 5, tit. 4, cap. 3.* ne cita molte, le quali attestano la severità delle Corti in questa materia.

Per ciò con sentenza data dal tribunale per le cause d' appellazione (*Chambre des enquêtes*), fu giudicato, addì 22 agosto 1738, che un parroco, a pro del quale e della sua chiesa era stata fatta una fondazione, non avea potuto *derogarvi*, nè *transatare* col feudatario intorno al suo adempimento.

Un' altra sentenza del 10 luglio 1802, riferita sul *Giornale delle Udienze*, tassava di abuso un' ordinanza dell' arcivescovo di Sens, portante ch'egli verrebbe informato del comodo ed incomodo intorno all' *aggregamento*, ch' egli pensava fare della fondazione di un cappellano nella chiesa di Meluno, per

dirvi due messe ed insegnare a leggere e scrivere a' fanciulli in un collegio ch' egli voleva erigere in essa città, ed *ha ordinato che la fondazione sarebbe stata eseguita* (1).

Tale si era l' antico diritto: ma la rivoluzione vi ha fatta una grave ferita, confiscando quasi tutti i beni addetti al servigio delle fondazioni.

Ma *l' obbligo di conformarsi al voto dei fondatori non è egli risorto dacchè quei beni vennero restituiti?*

Io venni incaricato di sostenere l' affermativa in un affare gravissimo, del quale ecco la fattispecie.

Sin dal tempo della lega, dieci anni dopo la strage di San Bartolomeo, il duca di Ghisa, e la principessa di Cléves sua moglie, apparentemente convinti che i tanti delitti, e le tante calamità che afflitta ebbero la religione dello stato, erano frutto non che dell' ambizione, e degl' intrighi de' grandi, ma dell' ignoranza, e della stupidezza dei popoli, fondarono, nel dì 9 gennaio 1582, un collegio nella città d' Eu. Essi ne fecero le prime spese, ed assegnarono sul prodotto de' tagli delle loro macchie nella contea d' Eu una rendita fon-

(1) L'appello per abuso ara stato introdotto da' fabbricieri, cui s'epparteneve la nomina del cappellano. Era motiveto non solo sul titolo costituenta la fondazione, me si encore sulla incompetenza dell' ercivescovo par ordinera una informezione *de commodo et incommodo*, in un negozio depandente de fondazione leicale. (V. l' ert 3o delle *Libertà della Chiesa gallicana*).

diale di 2000 lire, pagabili in luogo per mano dell'esattore della Terra, sovra una semplice quietanza del rettore e procuratore. L'insegnamento doveva essere affidato a gesuiti, e consisteva » nel« lo spiegare ai fanciulli della contea d'Eu *i buoni autori .... la grammatica ....*, e nell'ammaestrarli *de' buoni costumi, e delle* BELLE LETTERE, *senza esigere verun emolumento dagli scolari.* »

Questa fondazione era accettata coi pesi, e colle condizioni ivi incluse.

Disciolti poi i gesuiti, e i beni loro essendo stati assegnati ad altri corpi, Luigi XV nel dì 21 luglio 1764 mandò lettere patenti d'aggregazione de' suddetti beni, ma colla clausola, espressa nell'art. 10 » non intendendo di *punto pregiudicare* » *alle fondazioni.* »

Per la qual cosa l'insegnamento del collegio d'Eu, comechè passasse in altre mani, non ebbe sofferto nè interruzione, nè alterazione.

Il duca di Penthièvre, erede della contea d'Eu, avea fatto pagare esattamente l'assegnamento delle 2000 lire, fino all'abolizione del collegio d'Eu, nel 1792.

Ma di quel tempo un decreto del 18 d'agosto 1792 pronunciò l'abolizione di tutte le congregazioni d'insegnamento, e dichiarò che tutti i beni de' collegi sarebbero da quell'istante amministrati,

e gl' immobili reali venduti siccome tutti gli altri beni della nazione.

Per altra parte i beni del duca di Ponthièvre, essendo divenuti di sua figliuola la duchessa d' Orléans, guari non andò che furono confiscati.

Quindi non esisteva più nè il collegio d' Eu, nè il debitore della rendita dei 2000 franchi.

Così si rimasero le cose insino al 1814, nella qual' epoca la duchessa vedova d' Orléans, avendo ripreso il possesso di quelli tra' suoi beni che non erano stati venduti (e tra' quali comprendevansi le boscaglie della contea d' Eu), l' Università pretese che la rendita dei 2000 franchi dovesse andare a pro dell' istruzione, e ne reclamò il pagamento.

Tali pretese motivavansi sul decreto imperiale dell' 11 dicembre 1808, il quale ebbe conceduto all' Università tutti i beni mobili, immobili, e le rendite non alienate, già pertinenti ad istituti di pubblica istruzione.

Nell' archivio della principessa si rinvenne un consulto dettato dai signori Lepec, Thévenin, Parquin, e Berryer figlio, pel quale codesti giureconsulti sostenevano non essere quel decreto applicabile al caso.

In tale stato eran le cose, allorquando venne a morte la vedova duchessa d' Orléans.

I suoi eredi, lungi dal voler riassumere la discussione del punto di diritto, dichiararono, che

mossi da que' medesimi sentimenti d' affetto, che gli antenati loro manifestati aveano per gli abitanti della contea d' Eu, erano pronti a continnare il pagamento della rendita a tal convenente però:

1.° Ch' essa venisse pagata *in luogo*, a tenore dell' atto di fondazione, e non già alla cassa dell' università di Parigi:

2.° Che l' università continuasse dal canto suo ad impiegare quella rendita *nell' istruzione de' fanciulli della contea d' Eu*:

3.° E che l' insegnamento andasse esente dall' imposta dell' università, in virtù di quella clausola che diceva, « *senza prendere alcun emolumento dagli scolari*.

L' università rifiutò di accettare un atto novello con quelle condizioni: onde fu d' uopo mettersi in lite.

L' università puntellava la sua opposizione cogli statuti, i quali stabiliscono un gran maestro, e costituiscono nel regio consiglio d' istruzione pubblica residente in Parigi il centro dell' amministrazione, e dell' insegnamento; conchiudendo, che tutte indistintamente le entrate dell' università, qual che ne fosse l' origine, e quelle ancora provegnenti da fondazioni, doveano colare nella cassa centrale stabilita in Parigi, salvo in appresso a riversarle a grado del gran-maestro in pro di quegli stabilimenti di provincia, che metterebbe conto di con-

servare, od istituire. Del resto dall' Università dichiaravasi, non voler essa in verun modo impegnarsi a conservare il collegio della città d' Eu; e non dava a questo proposito che delle benigne parole, alle quali poi ella non credeva di far prendere il carattere d' obbligazione, giacchè si appoggiava all' art. 2 del decreto degli 11 dicembre 1808, il quale non conserva le antiche fondazioni che *nei capoluoghi delle antiche università.*

Io rispondeva: non essere il gran maestro delle università quello delle fondazioni; una fondazione esser un contratto, di cui dovevansi eseguire le condizioni, se pur si volea goderne i vantaggi; il principio della amministrazione in Parigi delle entrate dell' università dover necessariamente ammettere una eccezione appetto una clausola, la quale espressamente stipulava che il pagamento delle rendite si farebbe *nella città d' Eu*, per mano dell' esattore locale; il decreto dell' 11 dicembre 1808 esser venuto fuori in tempo in cui reputavasi estinta la rendita fra lo stato e l' università, e quindi non poter esso risguardare la rendita medesima reclamata dopo la ristorazione (siccome conseguenza del ritorno de' beni inalienati) in virtù di un contratto che non poteva rivivere attivamente contro i debitori, senza riprendere nel medesimo tempo la sua antica forza in ciò che ad essi era favorevole: finalmente poter bene essere a pago l' istru-

zione data dall' università, se tali sieno le sue costituzioni; poter essa ancora, se la legge gliel consenta, imporre una tassa di capitazione sugli alunni delle istituzioni da essa lei autorizzate, ed i cui capi fanno un lucro, da cui si trae questa sorta d' imposta indiretta; ma dovere la bisogna andare diversamente al cospetto di un documento attestante che i fondatori non ebbero consentito a costituire la rendita reclamata, che alla condizione letteralmente scritta nell' atto, e legittimamente accettata; quella cioè che l' istrnzione del collegio d' Eu sarebbe stata gratuita, e *senza prendere verun emolumento dagli scolari.*

Era già intervenuta una sentenza, la quale intorno al primo punto avea giudicato, in conformità dell' atto di fondazione, che la rendita si sarebbe pagata ad Eu, e non a Parigi: rispetto all'adempimento della fondazione, semplicemente rimetteva all' art. 3 del decreto dell' 11 dicembre 1808. Se non che in sull' interporsi l'appello, Monsignore, e Madamigella d' Orléans vi rinunciarono, in riguardo dell' avuto accertamento che la rendita sarebbesi impiegata secondo la mente de' fondatori nell' istruzione de' fanciulli del collegio d' Eu.

Questa quistione si deve considerare come *transitoria*, e servirà soltanto a provare quante cose desolanti raccolga nel suo grembo il tempo passato, e quante ingiustizie possibili, in forza dell' interpretazione di certi decreti!

Digitized by Google

E' certo però che per l'avvenire d'uopo è ritornare, e fedelmente attenersi al principio tanto religioso, come civile, il quale ingiunge a coloro che profittano delle fondazioni di rispettare le volontà dei fondatori, e di uniformarsi alle condizioni del contratto. *Contractus sunt ab initio voluntatis; expost facto, necessitatis.*

Sezione nona.

Centesimi aggiunti – Denari comunitativi – Conti comunitativi.

Riunirò qui diversi obbietti per amore dell'affinità loro; limitandomi però sovra ciascuno di essi ad un piccol numero di osservazioni.

§. I.

Centesimi aggiunti.

Il germe dei *centesimi aggiunti* trovasi nella legge del 3 aprile 1791, portante che la città di Parigi, e quelle altre le quali o per conto proprio, o per conto degli spedali strette fossero da urgenti bisogni, ne farebbero la spositiva al direttorio del respettivo dipartimento, il quale, sovra il parere di quello del distretto, potrà, esigendolo il caso e per *quella volta soltanto*, facoltare le dette città a far riscuotere, mediante aggiunta marginale sui ruoli per le imposte ordinarie del 1791, e in ra-

gione di un tanto sopra ogni lira di dette imposte, le somme necessarie a sovvenire alle spese più urgenti e particolari della città.

Per *quella volta soltanto*, diceva la legge del 1791; ma in materia d'imposte la cosa più difficile si è l'inventarle; trovate che sieno, ben può cambiare il vocabolo, ma la sostanza è la medesima; e, come l'osservò giudiziosamente il mio compatriota Guy-Coquille: » è regola in Francia, che » l'imposta una volta posata, non si toglie mai più. » Gli è dunque importante l'opporsi all'introdu- » zione di novelle gravezze, giacchè al regolamento » dell'azienda si può applicare l'assioma della » scuola di Salerno,

» *Principiis obsta, sero medicina paratur.* »

La legge del 28 piovoso anno VIII (17 febbraio 1800), e quella del 25 ventoso (16 marzo) dell'anno stesso hanno eretto in diritto permanente la facoltà concessa ai consigli municipali di mettere soprasselli, con questa sola restrizione che non si potessero imporre più di *cinque centesimi* per ogni franco di massa principale.

Dappoi sonosi aggiunti de' centesimi alla contribuzione fondiale, ed a quella delle patenti, nello stesso modo che il decimo per franco è stato posato sulle tasse di registro, col titolo *di sovvenzione di guerra,* la quale si è poi continuata a riscuotere anche *dopo la pace*..

E qui non istà il tutto. Codesti soprasselli, stanziati pe' bisogni speciali d' ogni comunità, hanno dovuto colare nel tesoro pubblico per essere impiegati indistintamente alle occorrenze dell' azienda. Messi colà una volta, furono segno per lungo tempo ad una quantità di onerose tratte, sino alla promulgazione della legge di finanza' in data del 25 marzo 1815, il cui articolo 47 ha interdetto quella sorta di *delibazioni*.

E' piacevole intendere il signor Fiévée a svolgere questa parte del sistema imperiale. » Buonaparte, ei dice, riguardava come suo proprio tutto il » denaro che poteva incassare per le contribuzioni, » e in conseguenza siccome destinato unicamente » ad estendere le sue conquiste, e ad abbellire la » città di Parigi, la quale, secondo lui, era destinata a diventare la capitale dell' Europa. Qualora » le provincie pretendevano a non essere trascu» rate, egli non trovava questa pretesa assoluta» mente ridicola, a condizione però che dopo averne » cavato tutto quanto avesse potuto per le spese » generali dello stato, avrebbe assegnato a quelle » il denaro per le loro spese necessarie. Ecco la » prima istituzione delle spese denominate diparti» mentali. Egli era in questo di tanto buona fede, » che cercando mezzi di far più denaro per assegnarlo » al mantenimento delle strade, ed il suo consiglio » di stato avendoglieli rappresentati, *sotto riserva*

» *di non istornarne l'impiego*, preferì rinunziare
» allo spediente, anzichè assumere quell' impegno.
» Più aumentava le sue falangi, più egli avea bisogno di pecunia; e la sua tattica, per averne
» sempre ad abbondanza per guereggiare, consisteva *nel trasportare una parte delle spese generali*
» *fra le dipartimentali, e nel depredare i comuni*
» *a profitto del tesoro* ».

Ora, siccome il progetto del 1821 riproduceva presso a poco il medesimo sistema, il signor Fiévée lo combatte dicendo: » Ci è egli un sol deputato
» il quale non sappia, che quasi tutte le spese dipartimentali sono in sostanza generali, e tanto
» generali che forza è di formare un monte comune
» della maggior parte de' soprasselli partitati ne'
» consigli generali di dipartimento, acciocchè tutte
» le provincie della Francia sieno in ugual modo
» amministrate nelle cose di una indispensabile
» necessità? . . . . Che i soprasselli chiaminsi dipartimentali, o con altro vocabolo, che monta?
» s' egli è pur forza posarli, s' essi servono a pagare delle spese inevitabili, e se fanno massa
» nelle contribuzioni ! ! ! . . . . . Le provincie,
» una volta che fossero sollevate da' soprasselli
» dipartimentali, e che tali poi non sono, avrebbero trovato maggior patriottismo, maggiori mezzi, e maggior animo per le utili cose che ad
» esse interessano: il medesimo sarebbe accaduto

» rispetto ai comuni, ai distretti . . . . . I magi-
» strati comunitativi e provinciali, o eletti o no-
» minati, trovandosi liberi così da qualunque fin-
» zione, come da qualunque inutile soggezione,
» avrebbero acquistato dell' importauza, poichè
» primiera condizione d' ogni potestà locale quella
» è di avere delle incumbenze da difendere, de-
» gl' interessi da governare, del bene da fare . . . . . »

Ma continuiamo a parlare dei nostri soprasselli. Da principio essi non dovevano oltrepassare *cinque centesimi per franco.*

Ma guari non andò che a questi centesimi diedesi nome di *ordinarii*, e a costa di essi furono collocati i *centesimi facoltativi*, i quali possono essere deliberati sovra quelli.

Egli è ben vero che sì fatti centesimi facoltativi non possonsi imporre senza previo approvamento del governo: se non che tali approvamenti non vengono a gran pezza ricusati a coloro che gli chieggono, stante la regola, che *volenti non fit injuria.*

Pure abbiamo un' ottima e affatto recente provisione. Intendo dire dell' art. 31 della legge sulle finanze in data del 15 maggio 1818, il quale nel mentre che abilita i comuni ad imporsi soprasselli, giustissimamente soggiunge: — » Tranne coloro i » quali avranno dichiarato essere per essi *inutile* » sì fatta contribuzione ». Per ciò tutti i centesimi

sono diventati *facoltativi*, e da questo lato non c' è più da dolersi.

Rimane ancora da osservare in qual maniera tali soprasselli vengono partitati.

Non si è voluto consentire ch' essi vengano imposti per sola volontà de' consigli municipali. Questi consigli, massime nella maniera con cui sono ora composti, non offrirebbero bastevole guarentia ai contribuenti che non sono concorsi a nominarli: perciò si è fatto benissimo a statuire che qualunque soprassello non si potesse mandare a partito, se non se mediante l'arroto ed il concorso di un certo numero di contribuenti di massa maggiore, i quali si aggregassero come per rinforzo al consiglio municipale, per deliberare sulla convenienza o l' utilità dell' imposta (1).

Nondimeno io proporrei qui una modificazione. Siccome il caso è affatto speciale ed interessa non tanto coloro che abitano di fatto su' luoghi, quanto i foresi che risiedono altrove, e non hanno nel territorio del comune che delle proprietà, sarebbe conforme a giustizia il permettere a questi

(1) Savia provvisione che piacerebbemi vedere adottata anche nel mio paese, ove i soprasselli tendono cotanto ad allargarsi ogni anno.

Anni sono sommavano circa 400,000 lire nuove; oggidì oltrepassano le 600,000, nè manco vi sono comprese tutte le opere comunitative di strade, arginature etc., in che se ne spendono da 300,000, o presso. (*Nota del Tradutt.*).

ultimi (i quali sempre non hanno facoltà di muoversi) di potersi far rappresentare nelle assemblee dai loro fittaiuoli, o da qualunque altro abitante del comune (1). Senza di questo i proprietari foresi sarebbero sempre sacrificati, e spesso trascinati senza saperlo in ispese, le quali non offerendo utilità che per gli abitanti del luogo, non dovrebbero pesare indistintamente su tutto il territorio comunitativo. Numerosi reclami innalzati a questo proposito sembra rendano necessario il distinguere, con maggiore studio di quello non facciasi ora, i carichi che i foresi dovessero concorrere a sostenere in ragione de' loro possedimenti, e quelli da cui dovessero andar esenti.

§. II.

Denari comunitativi.

Non tutti i comuni trovansi a tale da doversi imporre soprasselli. La maggior parte hanno rendite proprie, che bastano per le loro spese ordinarie: molti ancora sono ricchi di beni stabili, e di capitali.

Dives agris, dives positis in fœnore nummis.

I comuni più agiati sono quelli che posseggono boscaglie. Nè soltanto ritraggono da queste di che

(1) V. la circolare presidenziale pubblicata in questi Stati il 17 luglio 1824. *(Nota del Tradutt.)*.

satisfare alle annuali occorrenze in quanto è al legname da fuoco, o per altro uso, ma qualche volta ancora secondo la natura, l'estensione, e la qualità delle boscaglie hanno i così detti *quarti di riserva*, vale a dire delle porzioni di boschi d'alto fusto, il cui taglio somministra loro di tratto in tratto de' capitali più o meno rilevanti.

E qui cadranno alcune osservazioni sull'impiego del denaro ricavato pe' tagli strordinari de' boschi comunitativi.

Un comune non può far tagli straordinari senza l'approvazione del governo. In virtù dei decreti 19 ventoso anno X. (10 marzo 1802), e 6 fiorile susseguente (26 aprile 1802) spetta all'amministrazione del demanio e del registro l'incassare il prezzo de' tagli. Essa lo versa nella cassa dei depositi e delle consegne (1), daddove non può più uscire per entrare in quelle de' comuni se non se dopo un decreto motivato del ministro dell'interno.

La vendita del *quarto di riserva* de' boschi, è, pei comuni che ne godono il prodotto, una vena preziosa, che loro conviene di conservarsi, e da cui devono curare di trarre il miglior pro. Pure sembra che molti si sforzino a dar fondo a quel provento, impiegandolo in costruzioni dispendiose,

(1) L'ordine regio del 5 settembre 1821, ha modificata la disposizione di que' primitivi decreti.

o abusivamente volgendolo ad altre cose, le quali non solo assorbono i capitali, ma diventano la sorgente di novelli bisogni, e di ragguardevoli spese annue di mantenimento. Per impiegare que' capitali in una maniera più proficua, il governo ha pensato che, innanzi di ordinare l' eseguimento delle opere proposte dai comuni, stava bene conoscere il loro stato economico; di verificare se abbiano debiti; se le entrate loro sieno più che sufficienti per tutte le spese ordinarie, compresevi quelle pel culto, e se ancora lasciavano annualmente un avanzo atto a procurare col tempo una somma per sovvenire a spese impensate, per le quali i comuni non hanno sovente altro rimedio fuor quello di mettere un' imposta straordinaria; finalmente se la proposta spesa sia la più urgente e la più necessaria. Per tanto i prefetti sono stati ammoniti a non approvar più delle spese pagabili dalla cassa d' ammortizzazione, (ora cassa dei depositi e delle consegne), se appena conosciuto in modo positivo il prezzo del taglio, cioè dopo l' aggiudicazione, non siasi loro presentata una deliberazione del consiglio municipale coll' espositiva de' lavori, delle compere, o dei pagamenti che il comune proponsi di fare: deliberazione che viene poi spedita al ministro dell' interno in un coll' atto di vendita del quarto di riserva, colla copia del decreto che ne approvò la vendita, col bilancio legittimamente approvato, collo spec-

chio delle passività, se ne esistono; infine col parere del podestà e del sotto-prefetto. Alla proposta di approvazione de' lavori si deve alligare una nota della spesa cui ascenderanno per approssimazione.

Il ministro, esaminati que' fogli, vede se convenga concedere tutto, o parte del richiesto: data poi l'approvazione si fanno le perizie e le stime delle opere: queste si mettono all'asta, e ciascuna domanda di somme viene successivamente presentata al ministro.

Il prodotto de' tagli straordinari, depositato nella cassa delle consegne, dà ai comuni un tre per cento all'anno di frutto, che aumenta il capitale. Allo scrittoio di questa cassa si tiene un conto di entrata, e di uscita, a comune per comune, del quale si fa il saldo alla fine dell'annata, e se ne spedisce la cartella di dimostrazione, debitamente autenticata, al comune cui risguarda.

Tal' è il bell' assetto delle cose, tali le promesse della legislazione; e nulla vi sarebbe di più savio nè di meglio pensato, se dopo aver prese tutte le soprascritte informazioni si fosse sempre rispettata la proprietà del denaro messo in deposito.

Ma, lungi dal contestare il vantaggio di quelle formalità, io debbo, non foss' altro che per prevenirne il ritorno, gridare contro un abuso di cui il cessato governo diede per troppo tempo uno scandaloso esempio.

Dopo le leggi che ordinarono il deposito dei denari comunitativi nella cassa di *ammortizzazione*, sono usciti assai decreti che hanno ordinato diverse tratte, quando sotto specie di formare un *monte comune per lavori pubblici* (il che era già un violare la proprietà *privata* d'ogni comune), quando con altri pretesti, talvolta i più frivoli; e soventi volte i comuni più opulenti hanno veduto inaridire le loro sorgenti per quelle tratte, e la *proprietà loro manomessa da quella autorità che solamente doveva regolarne la buona amministrazione.*

Mi basti ricordare in prova l'esempio più sovra riferito dello spogliamento fatto a danno del comune di Varry, a pag. 84.

§. III.

Dei conti de' comuni.

» Qualunque amministrazione deve dare annualmente il conto della propria azienda » (1).

Secondo questo principio i podestà debbono tutti gli anni render conto al consiglio municipale della loro amministrazione. *Legge del 28 piovoso anno VIII* (2).

---

(1) Costituziona dell'anno III. - La è un'applicazione del principio generale, posto dal Cod. civ. „ che qualunque mandatario deve render conto del suo operato „. art. 1993. (*V. art.* 2022 *del Cod. civ. di Parma*).

(2) V. art. 101 del decr. 30 aprile 1821, e art. 21, 27, 28 del decr. 9 giugno 1831. (*Nota del Tradutt.*).

Esso consiglio è inoltre incaricato di esaminare ogni anno il saldo delle ragioni dell' esattore comunitativo.

Quando si dice esattore comunitativo, parrebbe che quest' uffiziale dovess' essere nominato dal comune. Una volta era così, ma oggidì questi esattori sono nominati dal governo (*Legge del 5 ventoso anno XII*).

Senonchè per antico uso eglino sono pagati con denari del comune, e prestano giuramento innanzi i magistrati del luogo. Essi poi danno malleveria, e possono essere esecutati personalmente, e realmente (1).

Questi esattori sono tenuti personalmente a fare tutte le incumbenze che sono di ragione per esigere denari, doni, lasciti, ed altri assegnamenti di dependenza comunitativa; di far fare contro i debitori morosi, ed a richiesta del comune, le notificazioni, citazioni, intimazioni ed esecuzioni che si richieggono; di avvertire i podestà delle scadenze degli affitti, e d' impedire le prescrizioni; di star vigilanti per la conservazione delle proprietà, dei diritti, de' privilegi, e delle ipoteche del comune; di chiedere per ciò che si faccia re-

(1) È così anche fra noi, poichè il maneggio dei denari comunitativi è confidato agli esattori delle contribuzioni dirette, in che parmi che non vi sia inconveniente, ma che anzi avvanga con utile de' comuni. (*Nota del Tradutt.*).

gistro all' uffizio delle ipoteche di tutte quelle scritture che ne sono suscettive, e di tener nota si di tali registrature, come degli altri atti o procedimenti. Laonde essi sono autorizzati a farsi consegnare dai podestà una copia autentica d'ogni contratto, nuovo titolo, dichiarazione, affitto, sentenza, ed altri atti concernenti al patrimonio di cui è loro affidata l'esazione; ovvero a farsi rimettere da qualsiasi depositario le dette scritture ed atti contro loro ricevuta.

Là dove nulla è, perde suoi dritti il re.

Così si può dire dei comuni. Vi ponno essere delle partite inesigibili tra le entrate, e in tal caso devonsi fare i debiti defalchi all'esattore, ma però l'impossibilità dei debitori, o contribuenti a pagare dev' essere comprovata da procedimenti rimasti senza effetto.

Con tutto ciò se gli esattori comunitativi sono in dovere di mettere tutta la diligenza nel fare l'uffizio loro, non conviene che adoperino con soverchio rigore. Volentieri ad essi indirizzerei quella raccomandazione del giureconsulto Ulpiano, il quale, discorrendo di certo ufiziale che avea l'incumbenza di curare l'incasso del denaro pubblico, così si esprime: » Ch' egli non si mostri spietato, » aggiungendo ingiuria a durezza; ma si governi » da uomo moderato; accordi tali comporti da po-

» ter agevolare l' esazione senza compromelterla; » e metta dell' umanità per fino nelle più calzanti » sue istanze verso i contribuenti. Posciachè passa » gran differenza tra un' insolente trascuratezza, la » quale non degna nemmeno di avvertire, ed una » attività la cui vigilanza sia temperata da una » certa quale dolcezza [1] ».

L' esattore paga le spese municipali sovra mandati del podestà. Così vuole la legge dell' 11 frimajo anno VII [2]. Il *solo* podestà ha diritto di ordinare un pagamento sulla cassa municipale, e non già i magistrati superiori. Di fatti questi non potrebbero adempire quegli uffizi, di cui essi sono i vigilatori, senza assoggettarsi al sindacato de' consigli comunitativi che a loro stan sottoposti.

Il bilaucio d' entrata e d' uscita è la regola invariabile dell' esattore per ciò che risguarda le spese. Egli non può pagar somme maggiori di quelle che ivi sono stanziate. I pagamenti che avesse fatti senza legittima approvazione, o fuor dei ter-

---

(1) . . . . . *Dummodo non acerbum se exactorem nec contumeliosum præbeat; sed moderatum, et* cum efficacia benignum (a) *et cum instantia humanum. Nam inter insolentiam incuriosam, et diligentiam non ambitiosam, multum interest. Legge* 33, *ff.* de usuris.

(2) V. art. 107 108 del decr. 30 aprile 1821. (*Nota del Trad*).

(a) *Si potrebbe in poche parole tradur questa legge col proverbio*: pelar la gazza senza farla gridare.

mini del bilancio, sono risguardati come disavanzi, ed importano privazione d' uffizio. Tali sono le espressioni del decreto del 27 febbraio 1811.

L' esattore deve dunque esaminare ciascun mandato di pagamento che vengagli presentato, e riscontrarlo coll' articolo corrispondente del suo bilancio.

Abbiamo veduto che i saldi delle ragioni dell' esattore devonsi sottoporre annualmente al consiglio municipale.

Quanto alla forma di questi saldi, ed alle giustificazioni cui devono essere appoggiati, noi rimettiamo all' opera del signor Dupin, mastro-consigliere nella corte dei conti, intitolata: *Précis historique de l' administration et de la comptabilité des déniers communaux: I. vol. in 8.°*

L' autore, che per natura d'ufizi ha una perfetta conoscenza di tutto ciò che concerne la materia de' conti, svolge il subbietto nelle più piccole sue parti.

Egli decompone il bilancio (*budget* (1)) de' comuni, articolo per articolo, e sovra ciascuno di

---

(1) Questo vocabolo appartiene alla lingua de' nostri padri, ed a noi è tornato colla pronuncia inglese. Nel senso proprio significa *sacco, borsa*, come noi ancora diciamo *bolgetta (bougette)*: nel figurato poi vuol dire il regolamento della borsa o *bolgetta* pubblica, la dimostrazione di ciò ch' essa ha da riscuotere o pagare. St.-Yves, essendo avvocato, dovette la sua riputazione al modo ingegnoso a cui si appigliò per trarre d' impaccio una povera vedova, costituita depositaria di una *bolgetta* da due brio-

questi posa le regole che gli son proprie, e le leggi che specialmente vi si riferiscono. Noi ne porgeremo l'analisi, affinchè coloro che ne avesser d'uopo possano consultarlo con maggiore facilità.

Il bilancio del comune è la base su cui si devon reggere la ragioni a saldo dell' esattore.

Il primo modello dei bilanci de' comuni fu dato dal decreto del 4 termidoro anno X (23 luglio 1802): una instruzione del ministro dell' interno del 10 di maggio 1816 ha fatte alcune modificazioni a quel decreto.

Nell' attuale stato delle cose, il bilancio nulla più contiene che la presupposizione *delle entrate*, e lo stanziamento *delle spese*.

ENTRATE.

Questo titolo si divide in entrate *straordinarie*, ed in entrate *ordinarie*.

§. I.° *Entrate straordinarie.*

1.° Il primo articolo di questo capo deve sempre presentare l' avanzo del conto precedente, siccom' è stato deciso dalle sentenze della corte de' conti. pag. 110.

---

coni. Vedi *Dialogo degli avvocati* di Loisel, nella mia edizione delle *Lettere* intorno la professione dell'avvocato. Tom. 1. pag. 229 e 230.

2.° Vengon dappoi i residui incassati delle annate anteriori. *ivi*.

3.° Contribuzioni straordinarie posate per supplire all' insufficienza delle entrate comunitative; per esempio, i *centesimi aggiunti*. pag. 110.

4.° Prodotto di un presto a favor del comune. pag. 115.

5.° Prodotto di una vendita d' immobile. *ivi*.

6.° Rimborsazione di capitali. pag. 116.

7.° Taglio straordinario di boschi (1). pag. 117.

8.° Frutti di denaro messo nella cassa di servigio del tesoro reale. pag. 120.

9.° Doni e lasciti a favor de' comuni. p. 124.

10.° Cessioni di terreni sulla via pubblica. *ivi*.

11.° Vendita di cose mobili. pag. 125.

12.° Tariffa addiz. del dazio di consumo. *ivi*.

13.° Indennità per ispese di arrolamento. p. 126.

§. II.° *Entrate ordinarie*.

1.° Centesimi aggiunti (soprassello). pag. 126.

2.° Assegnamento sulle patenti. pag. 127.

3.° Assegnamento sulle multe. pag. 130.

4.° Case e botteghe comunitative; fondi rustici comunitativi. pag. 134.

5.° Rendite in sostituzione di beni ceduti alla cassa d' ammortizzazione. pag. 142.

(1) V. sopra a facc 257 l' osservazione sull' impiego del prodotto di questi tagli.

6.° Tagli straordinarii di boschi. pag. 146.

7.° Rendite fondiali, e pensioni non esiinie. pag. 148.

8.° Tassa sulla pesca e la caccia. *ivi.*

9.° *Octroi*, ossia gabella delle consumazioni.

10.° Multe dependenti dalla gabella delle consumazioni. pag. 157.

11.° Tasse di pesamento, misuramento e stazzatura. pag. 158.

12.° Tassa di locazione sulle piazze e i mercati. pag. 160.

13.° Diritto di *linguatico* (*languieyage* (1)) conservato in'alcuni comuni. pag. 163.

14.° Retribuzioni sui paschi comunitativi. *ivi.*

15.° Appalto dei fanghi. pag. 164.

16.° Rimessa degli atti dello stato civile. *ivi.*

17.° Duplicati degli atti amministrativi. *ivi.*

18.° Entrate del collegio comunitativo, e retribuzioni. pag. 165.

SPESE.

§. 1.° *Spese ordinarie.*

Capo 1.° *Gli stipendi, e le altre spese d'amministrazione;* cioè

(1) *Languieyage*, che io ho tradotto *linguatico*, è un diritto che si riscuote per l'ispezione che si fa alle lingue del porco, prima di macellarlo, per riconoscere se è sano. (*Nota del Tradutt.*)

1.° Spese d'uffizio, ed impiegati della podesteria. pag. 172.

2.° Provvisione dell'esattore comunitat. p. 173.

3.° Provvisione del commessario di polizia. pag. 175.

4.° Assegno per le spese d'uffizio al commessario di polizia; stipendio de' famigli di polizia, delle guardie campestri, e de' guardaboschi; dell'architetto-viario, de' portieri della città; retribuzione ai veterinari nelle città che non sono capoluogo di circondario; conto aperto al consiglio de' periti (*prudhommes*), ed alla camera consultiva delle manifatture. pag. 179.

5.° Spese pel deposito di sicurezza. Si chiamano così le carceri della polizia municipale. pag. 181.

6.° Sostituzione all'imposta mobiliare. *ivi.*

7.° Dieci per cento della rendita netta della gabella sulle consumazioni. pag. 182.

8.° Diritto di legnare (*affouage*). pag. 189.

Capo 2.° *Aggravi, e mantenimento dei beni comunitativi.*

1.° Imposte sui beni comunitativi. pag. 190.

2.° Rendite fondiali, e vitalizie dovute dal comune. pag. 191.

3.° Spese pel mantenimento delle case del comune, degli orologi, dei lastrici, delle mura di

cinta, delle piazze e de' mercati, de' passeggi, degli acquidotti, delle fontane, de' ponti, dei teatri, e di tutte le altre proprietà comunitative, delle strade vicinali, delle trombe per gl' incendi, per lo spurgo e gli acconcimi delle fogne, de' pozzi e delle fontane, ecc. pag. 195.

4.° Sgombero dei fanghi, ed alluminazione. pag. 195.

Capo 3.° *Servizio della guardia nazionale, e servizio militare.* pag. 195.

Capo 4.° *Soccorsi pubblici.*

1.° Ospizi. pag. 200.

2.° Uffizi di beneficenza. pag. 203.

3.° Case pie di lavoro. pag. 205.

4.° Fanciulli esposti, ed abbandonati. p. 201.

5.° Maternità. pag. 209.

Capo 5.° *Istruzione pubblica, e belle arti.*

1.° Posti comunitativi nel collegio reale. p. 212.

2.° Collegio comunitativo. pag. 214.

3. Biblioteca comunitativa e provvisione al Conservatore: scuole di pittura e disegno: scuole di equitazione. pag. 214.

Capo 6.° *Spese di culto.*

Capo 7.° *Feste pubbliche e spese impensate.*

§. II.° *Spese straordinarie.*

Come sono gli acquisti di terreno per la via pubblica; pagamenti di spese di processura; spese per una deputazione inviata dal comune (coll'approvazione del ministro dell' interno.) Decr. del 26 Novembre 1808.

§. III.° *Arretrato* (1).

Non dirò più che una cosa intorno ai bilanci de' comuni; ciò è che giusta la legge del 30 giugno 1795, art. 19, l' amministrazione locale non deve proporre, e l' amministrazione generale non deve approvare altre spese, fuor quelle che sono d' una utilità pubblica e generale e che ridondano a beneficio comune degli abitanti.

---

(1) Il Signor Dupin invia il lettore ad alcuni luoghi della sua Raccolta delle Leggi de' Comuni, ed all' Appendice.

Non istimo di molta importanza pe' leggitori, a' quali intendo che possa maggiormente interessare questo volgerizzamento, il riferir qui le cose citate; e perciò me ne dispenso. Tuttalpiù io avrei potuto riportare un ordine reale del 26 aprile 1823, il quale pone qualche nuova regola relativamente ai conti dei comuni, e la susseguente descrizione de' fogli di giustificazione con cui vogliono esser corredati i saldi degli esattori: ma ho considerato che molte di esse regole, almeno le fondamentali, sono a sufficienza cognite tra noi; che altre non sono applicabili ai nostri ordini amministrativi, e che in fine esistono due circolari a stampa della Presidenza dell' Interno, l' una dell' 8 febbraio 1823 e l' altra del 4 febbraio 1829, le quali, ove sieno ben ponderate dagli ufiziali obbligati a render conto, valgono a contenerli sulle vie della regolarità. (*Nota del Tradutt.*).

Perciò, i bilanci comunitativi dovrebbero andare esenti da quelle associazioni imposte d'uffizio al *Giornale dei Maires*, e cose simili, che punto non giovano agli abitanti, e non servono che a favorire delle speculazioni private, le quali interessano solamente la *burocrazia* della capitale, ovvero del capoluogo del dipartimento.

Quindi, invece d'incoraggiare debbonsi sconsigliare siffatte associazioni estranee al bene del comune, proposte dallo zelo, e secondate dalla debolezza, posciachè non se ne ha altro costrutto fuor quello di distogliere gli assegnamenti comunitativi dal loro destino essenzialmente locale. Si può separatamente incoraggiare la generosità di ognuno, ma le associazioni per se stesse si debbono lasciare entro il cerchio degli atti particolari, e abbandonarle al libero arbitrio, ed all'affezione individuale de' cittadini.

Sezione decima.

De' lavori pubblici.

§. I.

Osservazioni generali.

Il principio, che qualunque imposta locale debb'essere sanzionata, è tutelare. Senza di ciò i comuni potrebbero essere sopraccaricati impunemente a capriccio di alcuni individui.

Digitized by Google

Ma se l'imposta sia stata riconosciuta necessaria, se la sua applicazione a un dato obbietto di comune utilità venne approvata, come sarebbe se fosse destinata alla costruzione di un ponte, di una strada, di una casa comune, perchè non rimettersene, quanto è all'eseguimento dell'opera pel miglior prezzo possibile, al magistrato locale?

A che mai quel sempiterno andirivieni di pareri, perizie, processi-verbali, mappe, stime, visite, invio e rinvio di carte, che non finisce mai (1), e il cui costrutto infine quello è, che le opere de' comuni costano assai più che se fossero state fatte economicamente in famiglia a prezzo fermo, e sotto la vigilanza immediata de' deputati a ciò proposti dall'amministrazione municipale?

Allorquando venga talento a qualcuno di noi di costruire una casa, è egli necessario che se ne prendano pensiero tanti uomini di genio? ch'essi non solo ti vengano a stendere un bel disegno, una costosa perizia, un elevato apprezzamento; ma per soprassoma che aggiudichino essi medesimi i lavori a persona di loro scelta di cui in appresso riscontrano e ricevono l'opera?

No in fede mia: tuttavolta le nostre case si fabbricano, esse riescono decorate, solide, e corrispondono all'uopo cui sono destinate.

(1) V. l'aneddoto del signor de Laborde, riferito più sopra a facc. 82, e le osservazioni del signor de Villele, a facc. 80.

Perchè dunque i comuni non potrebbero godere dello stesso diritto, della stessa libertà? Non sono essi proprietarii? Non hanno forse il principale, il più possente interesse acciò i lavori riescano fatti a dovere, e colla maggiore economia possibile? L'impiegato dello scrittoio che risiede in Parigi, o nel capoluogo del dipartimento conosce egli la cosa meglio del podestà, del consiglio municipale, e dei notabili che sono sui luoghi? Lasciate un po' che ognuno faccia le proprie faccende da sè. I paesi di stato come adopravano essi una volta?... Eppure eseguirono opere magnifiche!

Tuttafiata quanto io ho detto, non osta a ciò che i lavori intrapresi da' comuni vengano pubblicamente aggiudicati, per evitare le frodi ingenerate dalla collusione e dal raggiro.

Veggasi il susseguente paragrafo.

§. II.

Aggiudicazione delle opere pubbliche, secondo le forme attualmente praticate.

Le forme amministrative, giusta le quali si procede all' eseguimento de' lavori pubblici, sono: 1.° l'aggiudicazione pubblica a cottimo, più che ogni altra favorevole alla morale garantia degli amministratori: 2.° l'aggiudicazione per offerte suggellate, la quale ha il vantaggio di elu-

dere i concerti fra gli aspiranti, ma che ad un tempo contiene l'inconveniente del segreto: 3.° i contratti sovra semplice offerta di un imprenditore accettata dall' amministrazione mediante formola scritta in piè delle perizie dell' architetto; formola a cui si è costretti d'attenersi pe' lavori d'urgenza: 4.° finalmente i lavori a lista, ossia in amministrazione. Quest' ultima maniera si usa in caso di sgombero di materiali, o maneggiamenti di terra, allorchè dalle pie case di lavoro vogliasi occupare la classe degl' indigenti.

Nello stato attuale delle cose, il podestà sceglie, *coll' approvazione del prefetto* (che è quanto dire, che il prefetto sceglie) quelle delle sovra dette forme, che meglio a lui sembra convenire al genere de' lavori, ai luoghi, e ad altre circostanze; premessa però sempre una perizia (1).

---

(1) Un decreto del 10 brumaio an. XIV (1.° novembra 1805) ordinava: 1.° che non si avessero da eseguire costruzioni o ricostruzioni negli edifiai degli ospizi senaa l' approvaaiona o del ministro dell' interno, sa il montare di esse eccedeva 1000 fr., o del sovrano se suparavano i 10,000 fr.; 2.° che l'approvaaione non verrebbe data se non fosservi la daliberazione dell' amministrazione richiedente, i parari del consiglio municipale, dal prefetto, o dal sotto prefetto, una dimostraaiona circa i mezzi di soddisfare alla spesa, i disegni e la stime dei lavori a farsi; 3.° che tanto la costruzioni, quanto le riparazioni locative verrebbero aggiudicate all' asta in presenza del prefetto, del sottoprefetto, o del podestà, fuor quelle che non eccedessero 1000 fr., le quali potrebbero essere eseguite sanz' altra formalità che una visita ed una stima dell' architetto; ma che in qualunqua caso la riparsaioni dovrebbero essare appro-

§. III.

Schizzo della legislazione romana, relativamente ai lavori pubblici, ed al regolamento delle strade.

Si parla sempre *delle opere de' romani!* In tutte le provincie che posseggono antichità, l' ultimo degli abitanti ti dice con orgoglio, quest' è un' *opera de' romani!* gli è un residuo della *via romana* che conduceva dalla tale alla tale altra città! Di fatti, è veramente ammirabile la magnificenza e la solidità di quei lavori che hanno potuto resistere contro diciotto secoli.

Ma pe' monumenti onde Roma volle ornato l' impero s' avrà egli da rendere omaggio soltanto ai suoi architetti? Non è egli giusto del pari riferirne onore anche alle sue instituzioni, alle sue leggi? Allorquando si osserva sulla carta peutingeriana l' immenso numero delle strade che attraversavano l' Impero, costrutte le più per regioni già inculte, selvatiche, scarse di popolo, non si riconoscerà egli il felice resultato di un sistema pro-

---

vate dal prefetto o dal sottoprefetto, solo che non superassero 300 fr.

Il ministro dell' interno con decisione del 13 novembre 1812 statuì che le riparazioni di semplice restauro degli edifizi comunitativi, civili, e militari, qual cha ne fosse il montare, e le costruzioni o grandi riparazioni agli stessi edifizi d' importanza minore di 1000 fr. per ciascun edifizio sarebbero approvate dai prefetti. (*Nota del Tradutt.*).

fondamente concepito, maestrevolmente diretto, continuato con perseveranza, ampiamente eseguito?

Quelle strade, que' ponti, quegli acquidotti, quelle terme, quegli anfiteatri, quei templi avrebbero essi mai resistito alla falce del tempo, alle ingiurie degli uomini, ove non fossero stati collocati sotto l' egida di una robusta legislazione e di una veggente magistratura?

I regolamenti romani aveano antiveduti e repressi tutti gli attentati possibili a danno della proprietà, della sicurezza, e della libertà della via pubblica.

L' incarico di far eseguire que' regolamenti era affidato a magistrati speciali, agli edili, il cui ufizio, al tutto gratuito, consisteva nell' invigilare sulla conservazione delle strade, degli edifizi, delle pubbliche fabbriche.

Ciascun *municipio* avea ugualmente degli uffiziali, preposti alla conservazione, alla custodia, alla costruzione delle strade e dei monumenti, e de' provveditori incaricati d' invigilarne la buona esecuzione (1).

---

(1) *Curatores operum*. Vedi il titolo del Digesto *De operibus publicis*.

Degli ufiziali, e delle discipline se ne trovano anche nelle legislazioni moderne; ma delle strade romane non se ne fanno più. Allora le opere pubbliche erano fatte pei secoli, ora sono fatte per gli anni, e per empire le borse degl'impresari, e degli speculatori; allora le leggi comandavano, e le magistrature sape-

In molti titoli del Digesto trovansi tuttora frammenti della leggislazione romana, intorno *ai lavori pubblici*. Io non torrò a delinearla nel suo complesso, nè caverò dall' antichità tutto quello ch' essa può offrirci in proposito; mi limiterò ad esporre alcuni brani di quelle leggi, solo per dare un' idea dello spirito di sapienza con cui erano concepite. Giova però osservare che molte di esse, quali si veggono nel Digesto, sofferirono alterazioni non poche, in causa dell' essersi voluto conferire agli Imperatori un' influenza maggiore di quella che Roma libera esercitava ne' municipii delle provincie.

Lavori pubblici.

Generalmente parlando, un privato non ha d' uopo dell' approvazione governativa per costruire un edifizio, quando però tale edifizio o monumento nulla abbia che possa conturbare l' ordine pubblico; o purchè non si tratti di un' officina, o di un teatro, nel qual caso si richiede una speciale licenza. *L. 3, ff. de operibus publicis.*

Ma non si può fare una costruzione nuova a spese di una comunità, senza permissione del governo. *D. l.* 3 §. *1.*

vano farla eseguire; ora molte leggi gridano, e pochi vi dan retta: inconvenienti v' erano pure allora forse come dieci, oggidì come mille. Parlo senza pregiudizio di alcune eccezioni. (*Nota del Tradutt.*).

Molto meno possonsi eseguire, senza permissione sì fatta, opere nuove alle mura ed alle porte delle città, le quali sono riputate di pubblico dominio. *L. 6, ff. de operib. publ.*

Co' denari comunitativi non devonsi mai costruire edifizi o monumenti i quali non ridondino ad utile della comunità.

Con grande ragione gl' imperatori Teodosio, Arcadio e Valentiniano hanno detto nella legge ultima del Codice *de statuis et imaginibus:* essere certamente giusto onorare la virtù, ma non doversi fare che le ricompense decretate agli uni sieno di detrimento agli altri. Perciò, dicono essi, ogni qual volta proporrassi di erigere una statua a qualche ufizial pubblico, od a qualche cittadino chiaro per merito, o per servigi, l' erezione del monumento non si farà a spese della comunità, ma sì di colui che vuolsi onorato; *sumptu ejus in cujus honorem erigitur;* ovvero a spese di chi ne fece proposta; o finalmente per libera associazione di coloro che vorranno prendervi parte.

L'amor proprio è un gran fomento; e gloria si può anche appellare, ove sia rivolto a cose di pubblica utilità. Uno de' più forti stimoli de' cittadini ad eriger monumenti è l' ambizione d' imprimervi il nome loro. Pericle offeriva di prendere sopra sè la spesa delle mura d' Atene, a condizione soltanto di potervi scolpire il suo nome. L' invidia di coloro

che nulla pagano, dice il giureconsulto Ulpiano, non deve impedire all' uom generoso che consacra ne' pubblici monumenti una porzione del suo patrimonio, di sottrarre dalla sua munificenza il dovutogli onore, facendo inscrivere il proprio nome sull' opera di cui la città gli va debitrice. *L. 2, ff. de operib. publ.* Ma null' altro nome vi si deve apporre fuor quello del principe o di colui che eresse il monumento a proprie spese. *L. 3, §. 2, ff. eod.*

Nè manco è lecito aggiugnervi quello del governatore. *Nec Præsidis quidem nomen licebit superscribere. L. 4, ff. eod.* (1).

Il legislatore non ha voluto che in progresso di tempo fosse lecito di scancellare i nomi de' fondatori, temendo che esempio sì fatto non ritenesse per l' avvenire i cittadini dall' essere liberali verso la patria: *ne propterea revocentur similes civium in patriam liberalitates. L. 2, §. 2. ff. de oper. pub.*

Ma se un cittadino dia compimento a ciò che un altro abbia intrapreso; s' egli aggiunga marmi, colonne, statue ad un monumento preesistente, si può inserire il suo nome nell' iscrizione, lasciando però sussister quelli di coloro che primi innalzarono l' edifizio. *L. 7, §. 1, ff. d. t.*

---

(1) Da noi all' opposto i prefetti, ed anche il prefetto della polizia, non mancano mai di appiccare i loro nomi a tutti i monumenti fatti nel tempo del loro ufizio, quantunque non vi spendano un quattrino.

Ancora è consentito che s'inscriva la somma del denaro impiegato a costruire o riparare l'edifizio. *D. l. et* §.

Tuttafiata, per una delle vanità del basso impero, a coloro che erigevano statue all' Imperatore si divietava di mettervi il proprio nome, per tema non vi tenessero certa quale pretesa di proprietà. *Ne quid in eis suum collator cognoscat. L.* 3 *Cod. de statuis et imaginibus.*

Quando una somma di denaro non sia stata lasciata coll' espressa condizione di fare una fabbrica di pianta, essa si deve impiegare innanzi tratto nel restauro degli edifizi esistenti (1); specialmente poi se la città ne possegga a sufficienza e le sue rendite non sieno molto ragguardevoli (2).

Non si debbono ordinare demolizioni senza necessità. *Ne ruinis Urbs deformetur. L.* 2, §. 17, *ff. Ne quid in loco publico* (3).

---

(1) *Nisi ad opus novum pecunia specialiter legata sit, vetera ex hac reficienda sunt.* L. 5, §. 1, ff. de admin. rer. ad civit. pertin.

(2) *Pecuniam, potius in tutelam eorum operum quæ sunt, convertendam, quam ad inchoandum opus erogandam, divus Pius rescripsit. Scilicet si satis operum civitas habeat, et non facile ad reficienda ea pecunia inveniatur.* L. 7. ff. de operibus publicis.

(3) Se l'ingordigia di certi uomini, i quali non si occupano mai che del presente, e l'imprevidenza di certi altri non avessero rintuzzato codesto savio precetto, molte città sarebbero ora provviste, e nol sono con grave danno o disagio loro, di edifizii che ottimamente potrebbero servire per ospedali, per quartieri militari, per sale di lavoro, e cose simili. *(Nota del Tradutt.)*

Ma questa indulgenza non deve trovar luogo allorquando si tratti di costruzioni fatte in onta al divieto del magistrato . . . . . *alioquin inane et lusorium prætoris imperium erit. L. 7, ff. eodem.*

Buongoverno della via pubblica.

Tutto si trova nelle leggi romane. L'ordinamento di quel popolo era tanto ammirabile, che i due mila e più anni che sono trascorsi non hanno potuto consigliare cosa migliore di quanto era stato provvisto per la polizia di Roma.

Gli edili abbian cura, dice Papinio, di far allivellare ed appianare le strade, che le acque non rifluiscano contro le case dei cittadini, e di far costruir ponti ovunqne saranno necessari. *Tit. De via publica, et si quid in ea factum esse dicatur.*

Percorrendo le strade, badino se i muri da una parte o dall' altra non diano vista di rovinare. Ma obblighino siccom' è debito i proprietari a ripararli o rifarli: e in caso di negligenza o di contraffazione li facciano condannare ad una multa, tanto che abbiano eseguito l'ordine. *Dicta lege* §. 1.

Stiano ancora vigilanti acciò nessuno faccia scavi o costruzioni sulla via pubblica, a pena di ammenda, e della distruzione di quanto sarà stato fatto in contravvenzione. *Ivi* §. 2.

Che ognuno ripari la via pubblica lungo la propria casa; si spurghino gli scoli scoperti, e non vi

si lascin fermare le acque; facendo i rigagni si adoperi per modo da non nuocere al corso delle vetture. Se i proprietari trascureranno di soddisfare a questi regolamenti, saranno teuuti a conformarvisi gl' inquilini, ed essi sconteranno poi le fatte spese sulle pigioni. *Ivi* §. 3.

Gli edili impediranno che nulla venga esposto fuor delle botteghe con isporto sulla pubblica via; quando non si trattasse per esempio di uu tintore che facesse ascingare al sole i drappi, ovvero di un carrozzaio che risarcisca una vettura davanti la propria casa, sempre però che non sia impedito il passaggio sulla strada. *Ivi* §. 4.

Finalmente eglino prevengano le risse, e le radunate tumultuose; facciano levare dalle strade la mota; vietino di deporvi immondezze, bestie morte ed altre sozzure atte a pregiudicare la pubblica salubrità. *Ivi* §. 5.

Appellansi LUOGHI PUBBLICI gli edifizi destinati ad uso pubblico, i patrimoni comunitativi, le piazze pubbliche, le strade e generalmente tutto ciò che costituisce la via pubblica. *L.* 2, §. 3. *ff. Ne quid in loco publ. vel itin. fiat;* ed anche tutto ciò che ad uso pubblico è destinato; *quæ publico usui destinata sunt. d. l.* 2, §. 5.

I LUOGHI PUBBLICI, strade, piazze ecc. servono ad uso de' cittadini non già a titolo privativo, ma come individui della comunità. Ogni cittadino ha

il dritto d'invocarne il libero godimento, e di opporsi a qualunque fatto che glielo impedisse (1): perciò se qualcuno otturasse, ingombrasse, o usurpasse la strada pubblica, qualunque cittadino può richiamarsene, e deve ottenerne soddisfazione (2). Quest' azione è perpetua e popolare; essa si risolve in danni ed intereressi (3).

Havvi pur de' casi in cui la licenza ottenuta da qnegli che impedisce la via pnbblica non lo mette al coperto dall' azione di un terzo (4).

Si presnme che nn terzo patisca danno per qualunque fatto, usurpazione, o nuova opera che lui privi di un vantaggio o comodo qualsiasi che dalla via pubblica conseguiva (5).

Niuno può edificare sulla pubblica via (6), nè fare sottessa sotterranei, o chiaviche (7).

---

(1) L. 2, §. 20, ff. *ne quid in loco publico.*

(2) *Cuilibet in publicum petere permittendum est, id quod ad usum omnium pertineat; veluti vias publicas, itinera publica. Et ideo, quolibet postulante, de his interdicitur.* L. 1, ff. de loco et itin. publ.

(3) L. 2, §. 24, *ff. ne quid in loco publ.*

(4) *Nam quotiescumque aliquid in publico fieri permittitur, ita oportet permitti, ut sine injuria cujusquam fiat.* L. 2, §. 10, ff, eod.

(5) *Damnum autem pati videtur, qui commodum amittit, quod ex publico consequebatur, quale quale sit.* L. 2, §. 11, ff. eod, *et exempli gratia,* §§. 6 *et* 12, dict. leg.

(6) *Nemini licet in via publica monumentum extruere* L. 2, ff. de locis et itin. publ.

(7) *Dict.* L. 2, §§. 26, et 33.

Ove una strada sia stata indebitamente soppressa, interrotta, stremata, il magistrato deve intervenire (1).

Il disuso non è sufficiente a far perdere la proprietà della via pubblica (2).

Si deteriora la via pubblica rendendone meno comodo l'uso, aumentandone la pendenza, deponendovi pietre che la rendano scabra, o stremandola sui lati, o finalmente lasciandovi scorrere delle acque che la inondino, o la rendano limacciosa (3).

Colui che usurpi della via pubblica o l'abbia in qualunque modo deteriorata deve rimettere a sue spese le cose nel pristino stato (4).

L'azione in possessorio (*interdictum*), che avea luogo per ogni sorta d'impedimento alla libertà della via pubblica non ammettevasi rispetto agli altri luoghi pubblici: se, per esempio, un

---

(1) *Si via publica exemptus commeatus sit, vel via coarctata, interveniunt magistratus.* L. 2, §. 2, ff. ne quid in loco publ.

(2) *Viam publicam populus non utendo amittere non potest* L. 2, ff. de vie pub. et itin.

(3) Deteriorem *autem viam fieri, sic accipiendum est, si usus ejus ad commeandum corrumpatur; hoc est ad eundum vel agendum; ut quum plana fuerit, clivosa fiat; vel ex molli, aspera; aut angustior, ex latiore; aut palustris, ex sicca.* Dict. L. 2, §. 32, *Adde* §§. 27 *et* 28.

(4) Restituas, *inquit Prætor.* Restituere *videtur qui in pristinum statum reducit; quod fit, sive quis tollat id quod factum est, vel reponat quod sublatum est; et interdum suo sumpto.* L. 2, §. 43, ff. ne quid in loco publ. *Adde,* L. 1, §. fin. ff. de vie pub. et itin. publ. reficiendo.

cittadino avesse impedito di esercitarsi sul campo di Marte, o di recarsi al bagno pubblico, o fosse stato espulso da un teatro; in questi casi l' offesa non portava che l' azione per ingiuria. *L.* 2, §. 9 *ff. dict. tit.*

Strade vicinali.

La legge romana conteneva provvisioni anche intorno alle strade vicinali.

Le strade vicinali, essa dice, sono quelle che da un villaggio conducono ad altro villaggio vicino (1).

La legge 3. del medesimo titolo porge un' altra definizione delle strade vicinali. Sono quelle che sonosi formate con terreni di privati, e la cui origine è immemorabile. Esse sono nel novero delle strade pubbliche (2).

Se non che fra le strade vicinali, e le vie militari sussiste questa differenza, che queste ultime conducono sino al mare, od accennano ad un fiume navigabile, o si congiungono ad altra strada militare: mentre le strade vicinali o infilano una via militare, o non proseguiscono, toccata che abbiano la meta cui tendono. *D. L.* 3. §. 1.

---

(1) VICINALES *sunt viæ quæ in vicis sunt, vel quæ in vicos ducunt* L. 2, § 2, ff. ne quid in loco pub.

(2) VIÆ VICINALES *quæ ex agris privatorum collatis factæ sunt, quarum memoria non extat, publicarum viarum numero sunt.* L. 3, ff. eod. tit.

Se una strada siasi riparata a spese di una comunità è indizio essere quella comunitativa (1).

Al titolo *de servitutibus prædiorum rusticorum*, trovansi utilissime cognizioni intorno alle tre specie di transito, o diritto di passaggio che si può esercitare sul fondo altrui, il sentiere, il passaggio, la via, *iter, actus, via.* Queste tre ragioni di strade sonovi molto acconciamente definite. Vi si accenna la larghezza che ciascuna aver deve in retta linea, e nelle svolte. Nella legislazione nostra nulla abbiamo di così preciso.

Io qui non ho riferito che alcune leggi; quelle soltanto che mi sono parse *adattabili* agli usi nostri. Sarebbe stato fuor del mio assunto, ed oltre i limiti che mi sono prescritto per questa semplice introduzione, se avessi voluto recarne un maggior numero. Per tanto io mi limiterò ad accennare i titoli del Digesto che potranno essere consultati da cui lo desiderasse.

De operibus publicis.
De locis et itineribus publicis.
De loco publico fruendo.
De via publica, et si quid in ea factum esse dicatur.
De via publica et itinere publico reficiendo.
Ne quid in loco publico vel itinere fiat.
Ne quid in loco sacro fiat.

(1) *Refectio enim idcirco de communi fit, quia usum utilitatemque communem habet* L. 2, §§. 2, ff. ne quid in loco. publico.

De itinere actuque privato.
De cloacis.
De fluminibus, ne quid in flumine publico, ripàve ejus fiat, quo pejus navigetur.
Ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, atque uti priore æstate fluxit.
Ut in flumine pubblico navigare liceat.
De ripa munienda.
De acqua.
De rivis.
De fonte.

§. IV.

Legislazione francese intorno alle Strade vicinali.

Le leggi su questo argomento si troveranno indicate nell' indice al vocabolo ***Strade vicinali***: qui non voglio che epilogare le regole generali.

Le strade vicinali essendo a carico de' comuni, parrebbe ch' essi fosser padroni di ripararle in quella maniera che loro sembrasse preferibile. Ma no. I consigli municipali non hanno che il diritto di ***dare il loro voto***, in quanto al modo che essi giudicano il più a proposito ad ottenere il racconcio di quelle. Il Signor prefetto poi decide.

Il prefetto, sovra i reclami o dei comuni, o dei privati, sentito il parere del sotto-prefetto, ordina l'acconcime di una strada cattiva, affinchè la comunicazione non sia in alcun tempo impedita. Che il prefetto *ordini* quando il comune ricusi, bene sta; ciò è uffizio dell' amministrazione supe-

riore: ma che per cosa di utilità evidentissima, il comune sia costretto a *reclamare*, sintanto che il prefetto si degni *ordinare* la riparazione di una strada necessaria, e le cui spese star debbano a carico del comune, nulla havvi per certo che sia meno municipale.

L'amministrazione fa rintracciare e riconoscere gli antichi limiti delle strade vicinali, e dopo tale riconoscimento ne determina la larghezza a norma de' luoghi, senza però ch' ella possa occorrendo portarla oltre a sei metri, nè fare alcun cambiamento a quelle strade vicinali che attualmente eccedono tal dimensione.

Del rimanente il fondo delle strade vicinali riconosciuto inutile debb' essere ritornato all'agricoltura.

Il dire che il determinare la larghezza delle strade vicinali spetta all' amministrazione pubblica, significa che tal diritto appartiene ai prefetti, salvo ricorso al ministro dell' interno, indi al consiglio di stato.

Egli è eziandio dai prefetti il decidere sulla utilità e la conservazione delle strade vicinali, salvo ricorso al ministro dell' interno ed al consiglio di stato, il quale in caso di appellazione, e sovra il rapporto dello stesso ministro, statuisce come per un affare di amministrazione.

In questa maniera i prefetti *decidono* di tutto; e i comuni non hanno che il diritto di desiderare,

il diritto di *esternare un parere*, di *proporre* intorno a ciò che più ad essi concerne, per delle strade che non servono che a loro, e per le quali essi soltanto deggion fare le spese!

Le quistioni di proprietà sono almeno riservate ai tribunali.

Gli agenti dell' amministrazione non possono scavare in un campo per trarne ghiaia, terra, o rena pel restauro della strada mentre non ne abbiamo avvisato prima il proprietario, e che questi non ne abbia ricevuta indennità o all' amichevole, o a giudizio di periti.

Nessuno può metter piante lungo le sponde delle strade vicinali, nemmeno nel proprio fondo, senza conservare la prescritta distanza. Buona e molto necessaria regola; poiche la maggior parte de' proprietari, massime nelle provincie dov' è costume di cingere i campi con siepi vive, piantano queste sino sulla riva della strada, quindi a scapito di essa vi fanno un fossato per difenderle, allegando che in appresso, colmato il fosso, sarà il terreno restituito alla strada pubblica. Ma si tosto che la siepe ha del rigoglio la spingono, e la inclinano sulla strada. Essi poi trascurano di potare la loro piantagione, per cui ne deriva il triplice inconveniente d' avere la strada ristretta; maggior difficoltà nel cammino, in causa dei pruni che vi si stendono fino verso la metà, e spesso

dai due lati; ed una perpetua ombria, che impedendo il sole di battere sulla strada, la mantiene costantemente umida.

Ma, dirà qualcuno, perchè non si procede verso i contravventori? O certamente abbiamo leggi di repressione; esse dicono, per esempio, che le trasgressioni relative ai danni, ed alle usurpazioni fatte o pretese fatte alle strade rurali sono essenzialmente di conoscenza amministrativa (1); che per conseguenza bisogna andare avanti ai consigli di prefettura, salvo ricorso al consiglio di stato. Sì bene, perchè un carretto di fieno non avrà potuto passare liberamente fra due siepi che restringono una strada vicinale, anderete dunque a fare una lite nel capo luogo del dipartimento, o nella dominante, e vi logorerete in viaggi e spese per una contestazione che dovrebb' essere giudicata a dirittura in luogo, e sovra semplice rapporto!

Esporremo ancora una delle più ordinarie cagioni del deterioramento delle strade vicinali.

La smania ch' hanno i villani d' usurpar terreno, fa sì che nel lavorare i campi adiacenti alla strada la stremano coll' aratro, e la riducono a condizione di terreno lavorio, coll' intendimento di spingerla dalla parte del loro vicino frontista. Co-

---

(1) V. l' ultimo *considerando* di un decreto del 17 aprile 1812, Bollett., 4ª serie n.° 1929. *(Nota del Tradutt.)*.

stui dal canto suo si difende come può; onde ne deriva che la strada essendo rotta dall' aratro ha perduta la sua solidità e trovasi stretta fra due campi. La legge romana avea previsto il caso (1).

Ora vogliamo osservato, che gli agricoltori così adoperando pregiudicano ai loro veri interessi: imperò che mentre si sforzano di ridurre la strada dall' una all' altra banda e che per distruggerne le tracce la lavorano e la coltivano, obbligano i passaggieri, che non trovano più di strade praticabili, a passare pei loro campi, e a ricattarsi sui raccolti del danno ch' essi cagionarono alla via pubblica. La legge francese e la romana vanno d' accordo su questo punto (2).

Ma ciò non basta. Bisognerebbe infliggere una grossa multa al delinquente, e sovra tutto tener manforte acciò niuna contravvenzione rimanesse impunita.

Su ciò la polizia inglese è veramente ammirabile; il che è dovuto alla salda costituzione di quel

---

(1) *Qui viam publicam exaraverit, ad munitionem ejus solus compellitur.* L. 3, §, 1, ff. de via publ. et itin. publ. reficiendo. - *Si in agrum vicini, viam publicam quis rejecerit: tantum in eum viæ rejectæ actio dabitur, quanti ejus interest, cujus fundo injuria irrogata est.* D. l. 3, pr.

(2) *Per agrum alienum, qui servitutem non debet, ire vel agere minime licet.* L. 11, Cod. de servitut. - *Verum cum via publica ruina amissa est, vicinus proximus eam præstare debet.* L. 14, §. 1, ff. quemad. servit emitt. - *Vedi la legge del 6 ottobre* 1791., tit. 2, art. 41.

Vedi art. 411, 412 *del cod. civ. di Parma.* (Nota del Trad.)

reggimento municipale. La minima trasgressione è preveduta; chi primo arriva può querelarsene, e senza tante formalità si ottiene una pronta riparazione.

Tale legislazione merita bene che alquanto vi ci fermiamo sopra.

§. IV.

Legislazione inglese intorno la via pubblica.

Nell' opera che il fratel mio va pubblicando intorno alla Gran Brettagna (1), e mediante la quale egli si è proposto specialmente d' *importare* in Francia tutto ciò che ha veduto di grandioso, di utile, e di generoso nelle instituzioni e nei costumi di quella celebre nazione, trovasi un titolo consecrato interamente *alla legislazione della via pubblica.*

Questo titolo è in due capitoli: il primo racchiude ciò che risguarda la *legislazione della via pubblica nell' interno delle città;* il secondo ciò che concerne la *legislazione delle strade.*

Non imprendo a far l' analisi del primo capitolo, giacchè io ho assunto di scrivere par le campagne: e poi a noi non mancano regolamenti per

(1) Voyage *dans la Grande-Bretagne,* di Carlo Dupin, membro dell' Istituto. Terza parte, *forza commerciale;* prima sezione, *Lavori pubblici de' ponti e delle strade,* ecc.

le strade urbane; che se l' esecuzione di essi è meno curata fra noi che fra gl' inglesi è colpa degli uomini che han d' uopo di stimoli, massime nelle *piccole città*, in cui il pettegolezzo, e ciò che si chiama *tema di farsi de' nemici*, impediscono ai podestà ai sindaci, ed ai commessari della polizia di far osservare i migliori regolamenti.

Così non avverrebbe qualora in vece di costringere i cittadini a chiedere umilmente la permissione di procedere contro l' uffizial pubblico trascurante o prevaricatore, si lasciasse libero campo, come a Londra, e un tempo a Roma, all' azione diretta di qualsivoglia privato contro gli agenti e gl' inspettori incaricati con personale obbligazione del lastrico e dell' alluminazione della città, dell' allineamento e della spazzatura delle strade (1). Tale libertà d' azione, esente dall' obbligo di riportare un' antecedente approvazione, è uno di que' dritti che usurpati furono dalla costituzione dell' anno VIII, e che maggiormente interessa di restituire ai cittadini.

Io non reclamo qui verun altro miglioramento, quando per avventura non sia quello di una maggior cura d' impedire che i monumenti ed i pubblici edifizj, massimamente le chiese, non sieno

(1) Nel capitolo 1 della precitata opera trovansi intorno a tutte queste cose de' curiosissimi particolari.

impacciati da casucce o botteghe che li difformano, compromettono la loro sicurezza, ed accusano di negligenza o cupidigia coloro che le tollerano (1).

Rispetto alle strade maestre ed alle vicinali v' è da fare assai più. Abbiamo osservato quanto il relativo nostro sistema sia difettoso in molte parti; anzi si può dire che è viziato nella sua base. Se ne potrà meglio giudicare, ove si guardi con quanto studio questo ramo sia ordinato in Inghilterra, in qual maniera il mantenimento delle strade si colleghi col regolamento municipale, e come questa parte dell' amministrazione, anche in riguardo alla estensione delle facoltà che hanno i magistrati locali, ingeneri un' immediata obbligazione, la quale diventa la più efficace guarentia della esecuzione delle leggi.

Userò qui della permissione concessami dall' autore di analizzare questa parte della sua opera, la quale comprende più di 100 pagine in 4.°; e in tal guisa contribuendo a diffondere in ogni comune della Francia l' idea del meglio, io mi associerò fraternevolmente alle mire di un dotto giovane, onde le opere e le idee mirano del continuo a ciò che contribuir possa al benessere ed alla

(1) In Parigi quasi tutte le chiese sono circondate da case, che appena ne lascian libero l' ingresso: e fino sotto le porte del Louvre trovansi venditori di commestibili le cui botteghe fanno corpo col monumento.

prosperità del nostro paese, ed al miglioramento delle instituzioni, delle arti, e delle leggi nostre.

Ogni parrocchia e comunità costituisce in Inghilterra la prima unità politica dell' aggregamento sociale. Essa è incaricata del suo proprio governo; essa provvede da sè al mantenimento de' suoi poveri, della sua chiesa, e delle sue *strade*. Tiene assemblee generali (1) composte dagli ufiziali comunitativi e de' capifamiglia o proprietari contribuenti per istanziare le spese locali, per rivedere i conti de' suoi uffiziali. Tutti gli anni essa si costituisce in collegio elettorale, e sceglie sei candidati, dai quali la potestà giudiziale trae *un ispettore delle strade del comune* (2). Quest' ispettore è incaricato della parte esecutiva: riscossioni, lavori, spese, tutto vien fatto da lui solo, e sotto la sua obbligazione personale.

Il potere giuridico-municipale, che si compone di tutti i giudici di pace del contado, esercita una vigilanza, un' autorità suprema e costante sull' amministrazione e *la pulizia delle strade*. Esso assicura l' eseguimento di tutte le provvisioni fatte dal legislatore su questa materia.

---

(1) In conformità dello statuto relativo alle strade, per tenere un' assemblea comunitativa, si rende noto al pubblico, almeno tre giorni prima, il luogo, il giorno, l' ora, il motivo di quella.

(2) Questi candidati devono essere abitanti nella parrocchia, possessori in fondi o in capitali di una rendita di 10 lire sterline, o fittuari di uno stabile producente al netto 30 lire sterline annue.

Allorquando un giudice di pace incontri qualche difficoltà ch' egli non possa decider da solo, si associa uno de' suoi colleghi affine di convocare una speciale assemblea della giudicatura di pace, e fare gli ulteriori spedienti perchè la legge sia eseguita o in via amministrativa, o in via giudiciale, secondo i casi.

. . . . . L' uffizio d' *ispettore delle strade* è in Inghilterra ciò ch' era l' edile a Roma: una carica gratuita, onde la ricompensa sta nella stima e nella riconoscenza de' cittadini . . . . .

Affinchè gli stessi pesi non gravino sempre su' medesimi individui, le annuali funzioni d' ispettore esentano da qualsivoglia rielezione per anni tre.

Ove più dei due terzi de' membri dell' assemblea parrocchiale s' accordino nel riconoscere che i lavori richieggono *una persona dell' arte*, essi ne fanno scelta, e stanziano a favor suo un congruo emolumento. Allora il nome del candidato a stipendio si aggiugne sulla lista ordinaria dei dieci candidati gratuiti. Se i giudici di pace lo preferiscono a' suoi concorrenti, lo nominano ispettore, e gli assegnano la provvisione offerta dalla parrocchia; ma *giammai non possono stanziare una provvisione superiore all' offerta degli abitanti.*

Allorquando i giudici abbiano eletto un uomo dell' arte, questi è sottoposto ad un' obbligazione proporzionata alle cognizioni che in lui suppongon-

si, ed all' assegnatogli emolumento. La parrocchia può pretendere da lui un servigio più regolare; ed è tenuto di dar cauzione, riconosciuta idonea dai giudici di pace, pei denari che gli vengono affidati (1).

Acquisto, alienazione del fondo delle strade.

Il terreno occupato dalle strade appartiene al comune che ha il carico di mantenerle. Sendo perduto per la produzione, l' autorità pubblica ne è avara: essa non isfoggia lusso o magnificenza nella inutile larghezza della via pubblica. Anche in ciò dimostra senno.

Le strade furono un tempo molto più ristrette di quello nol sieno oggidì. Il parlamento ha prescritto i limiti della loro larghezza, mano a mano che i progressi del commercio hanno aumentata la circolazione.

Quanto è alla larghezza non potrebbesi al certo far paragone delle strade della Gran Brettagna colle nostre. Ma siccome quelle sono perfettamente mantenute dall' una all' altra proda, offrono facilità al corso delle vetture così sui lati come nel mez-

(1) Dopo aver esposto questo sistema, il signor Carlo Dupin dimostra come sarebbe possibile d' introdurlo in Francia, e di ritrarre così dal corpo de' ponti e strade tutto il partito che i lumi de' suoi membri danno diritto di attendere. Le sue idee intorno a ciò meritano d' esser presa in considerazione dal governo.

Digitized by Google

zo, e bastano al transito più attivo e dei cavalli e delle vetture. I pedoni possono altresì camminare agevolmente e sicuramente sul marciapiede che ordinariamente si costruisce lungo un lato della via pubblica.

Allorquando le strade han d' uopo di essere allargate o svolte, i giudici di pace ne ordinano l' allargamento e la deviazione in tutto il territorio soggetto alla giurisdizione respettiva. Tuttavia vuolsi che gl' ideati miglioramenti non obblighino ad abbattere alcuna casa nè ad occupare terreno recintato, od un cortile.

Se l' allargamento o la deviazione di una strada sia legittimamente ordinato, l' ispettore di quella si mette in trattativa co' proprietari dei terreni su cui la strada, i suoi fossati, gli acquidotti ecc. devonsi stabilire. Qualora l' acquisto non possa combinarsi all' amichevole, un giudice di pace fa un accesso sui luoghi, ed assume tutte le necessarie informazioni. Sovra il rapporto di lui, i giudici di pace riuniti in assemblea speciale, convocano un *giurì* di dodici persone tratte dalla lista de' giurati invitati all' assemblea. Il *giurì* stabilisce la indennità a pagarsi al proprietario, avuto rispetto ai luoghi, ai tempi, ed alle circostanze che influiscono sul prezzo del fondo. La legge proibisce di assegnare indennità che superi quaranta volte la rendita al netto del terreno che si deve acqui-

stare. Al proprietario vien fatta offerta della somma stabilita da' giurati [1]: ov' egli la rifiuti, o sia assente, se ne fa deposito nella cancelleria del giudice di pace di quella parrocchia in cui si trova il terreno controverso.

Da quel momento il fondo diventa proprietà dello stato [2], e fa parte integrante della via pubblica.

Accadendo che l' apprezzamento del *giurì* superi quello dell' ispettore delle strade, le spese di esso vengono pagate con denari comunitativi, e se non lo superi, stanno a carico del proprietario che non ha voluto accomodarsi alla prima perizia. Disciplina eccellente, che rende assai rare le appellazioni al *giurì*: imperò che l' ispettore trattenuto dal timore di sopportare un sopraccarico pari alle spese di perizia, e il proprietario per tema di soffrire una diminuzione uguale a quelle medesime spese, devono scambievolmente smontarsi da una inflessi-

(1) Tutte le somme da pagarsi per acquisto dei terreni necessari al miglioramento di una strada, vengon posate, in proporzione delle rendite, ai contribuenti da' comuni pe' quali passa la strada.

(2) In forza di una riserva singolare, l'antico possessore, anche dopo quella cessione volontaria o forzata, conserva la proprietà da' minerali, o de' fossili d'ogni specie, che dai tratti del terreno tuttavia da lui posseduti può scevare sotto la parte venduta, senza però danneggiare la strada. All'atto della vendita tutto il prodotto delle vegetazione sulla parte acquistata per la strada pubblica appartiene medesimamente al venditore. Se vi sono alberi che il proprietario rifiuti di abbattere, l'ispettore li fa tagliare e deporre a coste dalla strada.

bile ostinatezza, ed appigliarsi ad una via mezzana ad entrambi vantaggiosa.

Qualora alcun proprietario si creda pregiudicato dalle operazioni di un' *assemblea speciale* de' giudici di pace, può appellarsene alla prima *assemblea generale*, il cui giudizio è definitivo.

Dovendosi rifare una strada o tutta, o in parte sovra una linea nuova, le porzioni dell' antica strada diventate inutili sono vendute dall' ispettore coll' approvazione dei giudici di pace. Il prodotto di questa vendita vien consecrato all' acquisto di altri fondi necessari alla deviazione della strada, secondo le formalità or ora accennate.

Per regola costante, un' antica porzione di strada non può essere alienata dalla pubblica autorità, se due giudici di pace non abbiano prima visitata la strada nuova, ed attestato poter questa perfettamente sostituirsi alla vecchia.

Passando i due tratti della strada sulle terre di un medesimo proprietario, egli acquista di diritto il suolo dell' antica in compenso del terreno ceduto per la nuova (1). Quando una strada vicinale è riconosciuta inutile, i giudici di pace, aventi giurisdizione sul territorio del comune per cui quella si trova, possono ordinarne l' abolizione e la ven-

(1) Il nostro codice civile, art. 563, offre una regola analoga. (E così pure l' art. 573, del codice civile parmense).

dita. Si ha per cosa molto importante che niuna novazione venga fatta nell' andamento delle strade, se gli abitanti a cui quella interessa non ne sieno preavvisati. Laonde il parlamento ha prescritte regole preventive di pubblicità (1), le quali porgono ai cittadini, che potrebbero essere pregiudicati da simiglianti novazioni, tutti que' mezzi di reclamo che stimano opportuno di usare.

Comandata per le strade.

Questa comandata (*corvée*) in nulla assomiglia alle comandate imposte dall' antico feudalismo. Essa si posa sulla proprietà senza privilegi d' individui, nè di classe. Il nobile, l' ecclesiastico, il popolano vi concorrono nella proporzione medesima in correspettività dei beni, e delle rendite loro.

La legge determina il numero delle giornate di comandata pel lavoro che può essere annualmente richiesto al restauro della via pubblica, e non mai per altre opere.

L' ispettor delle strade ordinarie non può esigere da' comuni oltre a sei giornate di prestazione d' o-

(1) Atto 55, Gior. III. cap. 68. Quest' atto, in caso di proposta abolizione di una strada o di una parte di strada, prescrive; 1.° di affiggere l' avviso nel luogo ove la nuova strada deve passare, e in quello dove passa il tratto che si vuol abolire; 2.° di affiggere lo stesso avviso alle porte della chiesa parrocchiale del comune, sul territorio della quale si vogliono fare i cambiamenti; 3.° di pubblicarlo ancora col mezzo de' giornali che circolano nel contado, almeno tre settimane innanzi che siensi fatte provvisioni definitive.

pera; l' ispettor delle strade a barriera non può richiederne più di tre.

Dopo il 1794 (1), l' ispettore ha diritto di pretendere che la prestazione sia sostituita con denaro (2), s' egli vi trova maggior utile pel servizio. Anche i cittadini possono sostituire a quest' imposta in genere un equivalente monetario (3). E' possono dunque riscuotersi dalla comandata propiamente detta; e questa tassa è la più giusta di tutte perchè viene immediatamente applicata al miglioramento del territorio occupato dai contribuenti.

Per rendere la comandata meno gravosa agli abitatori delle campagne, la legge gli esenta da

(1) Vi doveva tener dietro una tariffa stabilita per tutte le parti del regno. Nel 1814, il legislatore considerando che il prezzo del lavoro degli uomini, de' cavalli, e delle vetture non è conforme nelle varie parti dell' Inghilterra, abolì la tariffa generale, di cui nel 1804 aveva alzato il prezzo. Allora i giudici di pace ebbero facoltà di stabilire delle tariffe speciali, secondo i prezzi correnti di ciascun luogo.

(2) Ciò che fra noi si appella *ruolo di riscatto*, perchè realmente uno si *riscatta* per denaro dalla prestazione in natura.

(3) Ove non richieggansi prestazioni in natura che da alcuni contribuenti, si estraggono a sorte partitamente e il treno, e i giornalieri. Ma se nell' anno susseguente debbasi aver ricorso alla tratta, le persone che sono concorse l' anno avanti rimangono esenti di diritto. - Se qualche proprietario abbia un treno di carri e non di vetture, deve pagare un tanto o per ogni giornata di prestazione, ovvero in correspettività della rendita a grado dell' ispettore. Bisogna vedere nello stesso autore (pag. 25 e seg.) tutti i ragguagli ch' egli dà intorno alle formalità che sono prescritte acciò le comandate sieno equabilmente posate su tutti i cittadini, e riescan loro del minor aggravio possibile.

questa prestazione comunitativa per lo spazio di tre determinati mesi, che in ciascuna parrocchia designansi dall' assemblea generale dei cittadini (1): sì fatti mesi sono quello della semina in primavera, quello della falciatura, e quello della mietitura.

Ordini relativi al mantenimento delle vie pubbliche.

Qualunque guasto cagionato ad una strada da proprietari frontisti è antivenuto o punito da disposizioni legislative di una severità proporzionata alla natura dei delitti. Questa parte della brittanica amministrazione è una delle più importanti a conoscersi in un paese qual è il nostro, ove i costeggianti la via pubblica hanno per questa sì poca cura e riguardo.

La legge punisce le usurpazioni che potrebbersi commettere scavando fossi, o piantando siepi e palizzate a distanza minore di 4 metri e 6 centimetri dall' asse della strada. In tutta questa larghezza è proibito scassare, lavorare, ed erpicare il fondo della strada (2).

(1) Soltanto è d'uopo che gl'ispettori delle strade che traversano il comune sieno avvertiti quattordici giorni prima d'ogni interruzione della comandata.

(2) Chiunque palesi una contravvenzione di tal sorte, riceve le 2 lire sterline della multa che pagar deve il delinquente. Oltracciò le spese occasionate per la distruzione delle siepi o palizzate, per colmare i fossi, in una parola la rifazione di qualunque danno sta a carico di chi contravviene.

Un semplice particolare può convenire in giudizio qualunque individuo che deteriori la via pubblica. I comuni esercitano in corpo simili azioni; e vi hanno un potente impegno, imperocchè in ciascuna parrocchia gli abitanti sono costretti a fare le spese delle strade che attraversano il territorio respettivo (1).

La legge concede *a qualunque cittadino* un *diritto d' ispezione*, anche sugli stessi lavori che assicurar debbono il buon assetto della via pubblica. Se qualche particolare accusi con ragione gl' incaricati del mantenimento di una strada di trascurare o di mal adempire tale uffizio, i giudici di pace sono autorizzati a ricompensare l' accusatore. Viceversa se l' accusa è frivola, o vessatoria il giudice aggiudica dei danni ed interessi all' accusato; e il delatore li paga. Perciò in causa di quell' esca della ricompensa offerta dal legislatore per animare i privati a star vigilanti sovra un generale interesse, le ruberie, e le trascuratezze assolutamente provate non passerebbero senza denunzia; mentre che il pagamento di un' ammenda, e l' onta che riflette sull' autore di una delazione pubblicamente

(1) Allorquando gli abitanti abbiano statuito in assemblea municipale di procedere contro qualcuno per delitti di questo genere, essi autorizzano l' ispettore delle loro strade a portare sul proprio conto le spese causate dal procedimento; le quali poi egli salda coi denari di cui è depositario.

falsa e calunniosa rattengono dall' intaccare per un nonnulla le persone incaricate di dirigere, e di eseguire i lavori della via pubblica.

In un paese sommamente umido, in cui le strade sieno strette, ove il sole raro e debolmente splenda, d' uopo è che si prendano speciali precauzioni per procacciarne l' asciugamento: ciò che si pratica in Inghilterra. Non possono mai essere piantati alberi, od arbusti a distanza minore di 4 met. e 6 cent. dal centro della strada. Dieci giorni dopo che l' ispettore ha significato al propietario del terreno su cui si è fatta la piantagione l' ordine di abbatterla, se non fa il taglio è multato: e il magistrato giudiziario interviene, occorrendo, per obbligarlo a disgombrare la via pubblica.

Egli non basta che le siepi, e gli alberi sieno piantati a conveniente distanza dal centro delle strade, ma debbono essere potati per modo da non ombreggiar troppo la via pubblica, e da non impedire specialmente che il vento vi circoli per asciugarla nella stagione umida, e per ispazzarla ne' tempi asciutti (1). Un proprietario, il quale, richiestone dall' ispettore, rifiutasse di tagliare le sue piantate in conformità del precetto della legge, vi sarebbe costretto dall' autorità dei giudici di

(1) La legge determina i mesi ne' quali possonsi obbligare i proprietari a tagliare gli alberi e le siepi, entro i limiti della giurisdiziona dell' ispettor della strade.

pace, e pagherebbe una multa proporzionata alla lunghezza della strada fiancheggiata dalle siepi o dagli alberi non recisi a forma de' regolamenti.

Le fosse, le fogne, i rigagni necessari sui lati di una strada per tenerla quanto più sia possibile asciutta sono eseguiti e mantenuti dai frontisti; i quali far debbono a propie spese anche de' condotti, de' ponticelli, delle piatteforme in que' punti in cui le strade rotabili, da cavalli, o da pedoni danno accesso ne' loro tenimenti. E se trascurano di far queste opere vengono multati di 10 scellini per ogni contravvenzione.

L' ispettore ha diritto di visitare quando gli piaccia le strade, le docce, gli acquidotti, le siepi, i fossi, gli argini, i ponti, i selciati, e va dicendo, su tutto il territorio del suo comune. Se scuopre guasti, ostruzioni, o innovazioni contrarie all' espressioni della legge, intima la riparazione o la distruzione ai contraffattori, od alle persone obbligate a risarcire. Se nel termine di venti giorni da quello dell' intimazione ogni cosa non sia stata rimessa perfettamente in ordine, l' esattore fa eseguir le opere a spese dei delinquenti, i quali inoltre pagano una multa in proporzione della lunghezza delle siepi, degli scoli, delle fosse ecc. a cui si è dovuto por mano.

La legge abilita l' ispettore a far di nuovo, o ad ampliare fossi, o condotti per le acque traverso

i campi che fiancheggian la strada, ove si fatte opere sieno necessarie per lo sgravio delle acque, e per la conservazione della via pubblica. I proprietari di quelle terre ne vengono indennizzati.

Di tanto in tanto l'ispettore deve rassegnare ai giudici di pace una relazione precisa sullo stato delle strade, de' ponti, degli argini, dei selciati che sono malandati, e debbono essere risarciti dai particolari, o dai corpi politici (1). I giudici prefiggono il tempo necessario per fare le riattazioni, e se le non sieno compite all'epoca posta, i delinquenti sono convenuti nella prossima tornata dei giudici di pace. Questi magistrati hanno facoltà di far eseguire a spese dei delinquenti le riattazioni precedentemente ordinate.

Acciò l'ispettore non sia tirato dal desiderio di soddisfare a *qualche particolare amico*, *od a qualche possente protettore*, *od a qualche personale interesse*, i giudici di pace possono prescriver l'ordine da seguire nelle diverse opere di mantenimento, od acconcime delle strade.

---

(1) L'art. XXIV dell'atto generale relativo alle strade provvede, che gl'ispettori delle strade presenteranno alle generali assemblee trimestrali de' giudici di pace la nota generale delle contravvenzioni allo statuto delle strade, e la nota dei restauri da farsi o dal comune, o dai particolari, acciò quel tribunale possa sentenziare le multe da esigere, o le tasse da posare a fine di rimettere le strade e i loro annessi in grado di perfetta conservazione.

Porrem fine alla presente analisi con riferire le provvisioni legislative intorno allo scavo, al trasporto, ed alla compera dei materiali necessari ai pubblici lavori.

In tutta l' estensione del comune l' ispettore può estrarre da qualunque fondo comunitativo, o da qualunque fiume o rivo la ghiaia, la rena, la calce occorrente pe' suoi lavori; ma non gli è lecito deviare il corso delle acque, o di nuocere cogli scavi agli edifizi privati o pubblici. Egli non deve eseguire scavi a distanza minore di 30 metri superiormente ed inferiormente ai ponti, alle barriere, agli stretti.

Se in causa di scavi fatti per lavori privati o pubblici, taluno apporti danno a ponti, edifizi, grandi strade, guadi, miniere, ecc., paga immediatamente da 25 a 125 franchi di multa, oltre ad un congruo risarcimento.

Qnalora un privato riceva danno per l' estrazione de' materiali necessari alle strade, ne viene rilevato dall' ispettore.

Ove i terreni comunitativi di una parrocchia non possano fornire materiali sufficienti, l' ispettore chiede l' approvazione all' assemblea generale de' giudici di pace di rilevarne dai beni comunitativi o dagli alvei delle parrocchie finitimi, od anche dai fondi de' particolari mediante compensazione. La quale compensazione viene determinata all' amichevole fra l' ispettore ed il proprieta-

rio, presenti due o più abitanti notabili. Se le parti non s' accordino hanno ricorso al giudizio de' giudici di pace.

Citerò l' ordine seguente ad esempio della sollecitudine posta dal parlamento inglese in prevenire i più piccoli danni, a cui potrebbero essere esposti i cittadini per dipendenza di lavori pubblici negligentemente diretti.

Allorquando l' ispettor delle strade eseguisce un cavamento in un fondo qualunque per ritrarne pietre, ghiaia, ecc. egli deve procingerlo con barriera od altra difesa entro dieci dì da che fu aperto; e se non vi trova i materiali cercati deve immediatamente riempirlo tutto quanto.

Terminato ch' egli abbia di lavorar nella cava deve riversarci tutti i materiali inutili che aveane estratti, e che sono rimasti sul luogo: *indi far appianare i margini del cavo acciò niuno sia esposto a pericoli.*

Tutte le spese per acquisto di materiali, compensazioni di danni a proprietari, per l' erezione delle biffe, ecc. vengono fatte con denari riscossi mediante soprassello posato su tutti gli abitanti del comune da' giudici di pace; ma a condizione che tale imposta per le spese delle strade non oltrepassi i sei denari per ogni lira sterlina, vale a dire un 40.° della rendita delle proprietà fondiali. (Ora siffatta imposizione trovasi accresciuta in forza dello statuto 55.° di Giorgio III).

Epilogo.

Dalle premesse cose si rileva;

Che lo spirito generale della legislazione britannica quello è d'incaricare i comuni, e le società locali o parrocchie della costruzione e del restauro delle strade:

Che le spese bisognevoli per tali opere sono in ogni luogo sostenute dagli abitanti del vicinato a cui giovano più particolarmente.

Strade a barriera.

Stante che l'incremento del commercio e dei trasporti esige un mantenimento della via pubblica sempre più dispendioso, e che perciò nelle strade frequentatissime la prestazione d'opera, e le imposte pecuniarie, quali avea stabilite la legge, non erano più sufficienti, si concepì l'idea d'innalzare delle barriere, per far pagare tanto ai cavalli da sella, e da soma, quanto alle vetture un pedaggio, il cui prodotto potesse sovvenire a quel mantenimento. Chiamansi *strade a barriera* quelle che sono sottoposte a tal sorta di pedaggi. – Vedi la citata opera, a facc. 31 – 39.

Strade parlamentarie.

Qualchevolta ancora la comunicazione che vuolsi stabilire è d'un interesse generale, ed il montar della spesa cotanto considerevole che i comuni, ed

i pedaggi non potrebber bastare: in tal caso il parlamento, dopo aver fatto comprovare da un comitato di verificazione la necessità della strada che trattasi d'aprire, fa un atto per cui vengono stanziate le somme occorrenti, a condizione che se ne faccia la rimessa ai commessari scelti coll'atto medesimo per essere impiegate all'indicato uopo, *coll' espressa condizione che non serviranno a verun altro uso.*

Indi i lavori si eseguiscono sotto l'occhio de' commessari.

Non prolungherò maggiormente quest' analisi, poichè la formazione delle grandi strade è cosa pertinente più all'amministrazione generale, che alla municipale.

Ma quel tanto che ho esposto relativamente alle strade, onde la formazione, e la conservazione stanno a peso dei comuni dell'Inghilterra, prova a qual punto il nostro presente sistema municipale, *per essere così indipendente dall' azione de' giudici di pace,* e troppo sottoposto a quella de' prefetti e del consiglio di stato, sia ben lontano dal potersi piegare ad un regolamento cotanto perfetto di amministrazione locale.

Sezione undecima.

De' villaggi coloniali.

Si dice a torto, che sotto il sole niente è nuovo; ***nil sub sole novum:*** non v' è cosa più falsa di qnesto proverbio, massime nel secolo in cui siamo.

Io non parlerò delle innovazioni in male, ma soltanto di quelle che si son fatte in bene: e siane esempio l' istituzione dei ***villaggi coloniali de' mendicanti*** nel regno de' Paesi-Bassi.

Coloro che si occupano di economia politica sono divisi in due opinioni relativamente al modo di sostentare ed impiegare i poveri. Gli uni pensano che bisogna adunarli in vasti depositi, ove siano erette manifatture per conto dello stato: gli altri opinano essere siffatti stabilimenti di dubbia utilità, poichè il prodotto loro raro è che sia sufficiente a farne le spese, e gl' individui che vi si rinchiudono perdono sovente qnel po' di sanità e di forza che loro restava. Perchè non unirli in *villaggi coloniali*, sovra incolti terreni, i quali non mancano in verun paese? perchè non aiutarli a diventare semplici e buoni coltivatori? L' agricoltura e le altre occupazioni rusticali mantengon l' uomo poco illuminato in tale stato morale e fisico, che gl' impedisce di cadere nell' indigenza, e per lo meno guarentisce la pubblica tranquillità.

Il governo de' Paesi-Bassi avendo abbracciata quest' ultima opinione, protegge ed anima la formazione delle società di beneficenza, destinate a fondare colonie agricole per istabilirvi gl' indigenti del regno. Il principe Federico, secondogenito del re, è a capo di un simigliante stabilimento per le provincie settentrionali: il nome del villagio coloniale è *Frédérics-Ort;* esso è diggià florido, e promette di dare una vita novella alle lande della provincia di Dreuthe ond' è sitnato. Un' altra società si è formata a Brusselles col nome di *Società di beneficenza stabilita nelle provincie meridionali de' Paesi-Bassi.* Una raccolta periodica, pubblicata a Brusselles, contiene i più minuti ragguagli intorno a tale stabilimento. « Nei mesi di febbrajo e di aprile del 1822 la società acquistò 532 *bonieri* (1) di macchia, posti nel comune di Wortel: cominciando i lavori di dissodamento sulla fine di marzo, essa statuì di non destinar subito che 245 *bonieri* alla fondazione di una colonia libera. Perciò furono qnesti divisi in 70 parcelle; e tutto il resto si tenne in serbo per fino a tanto che si fosse presa una determinazione qual siasi intorno al divisamento di colonizzare i mendicanti

(1) Boniere (*bonier*) è una misura superficiale agraria delle Fiandre che contiene 4074 tese, 5 pollici, e 4 linee; equivalente a 4 $\frac{1}{2}$ arpenti, 24 tese, 5 pollici, e 4 linee: ma varia da un distretto all'altro. (*Nota del Tradutt.*)

Digitized by Google

validi. Diggià sino dal giugno, ed a malgrado la tenuità dell' incasso, i lavori avean fatto grandi progressi, mercè la generosità di S. A. il principe Federico presidente della società, al quale piacque di anticipare 10,000 fiorini. Nel mese di ottobre 25 abitazioni erano in piedi, e provvedute di mobili e d' istromenti aratorii: 30 *bonieri* erano divelti e disposti a ricevere i primi semi, e la metà della estensione loro offre in questo momento la prospettiva di un buon raccolto. »

» Erano in assetto vestimenta per oltre 200 persone, e poteronsi allora dedurre nella colonia 21 famiglia composte ciascuna di 8 persone, le quali senza essersi date giammai all' accatto aveano nulladimeno sentiti i morsi del bisogno. Tre altre furonvi messe per contratto, e tutte corrisposero alle mire beneficenti della istituzione. Egli è oggimai provato che 1600 fiorini bastano per la spesa della fondazione di un villaggio. »

» Un decreto reale del 9 di novembre 1822, avendo provvisto al modo di collocare nelle colonie delle provincie meridionali i fanciulli orfani, esposti, od abbandonati, la società ha risolto di ampliare la foudazione, e il direttore delle colonie ha avuto l' incarico di pensare ai mezzi necessari, acciò al prossimo mese di maggio 45 poderi fosser disposti a ricevere un numero di famiglie indigenti, 40 delle quali, in virtù dei contratti da

stipularsi colle amministrazioni comunitative o di beneficenza, sarebbero probabilmente ammesse. »

» A fine di procurarsi i necessari concimi, si è aumentata insino a 1000 capi la mandra de' montoni; e siccome necessitavan denari per la costruzione tanto delle nuove case, quanto degli edifizi centrali destinati per la sotto-direzione, per la scuola, per le filature, e pel magazzino, è stato aperto un negoziato di 60,000 fiorini, a cui S. M. ha degnato prender parte per $\frac{12}{m}$ nell' interesse della colonia. Le due compagnie di assicurazione, erette in Brusselles, sonosi obbligate a fornire il restante. La società va del pari ad occuparsi intorno allo stabilimento della colonia di que' mendicanti che vi potranno esser posti in virtù dei contratti da fermarsi con S. Ecc. il ministro dell' interno, giusta il regio decreto del 6 novembre ultimo (1823). Essa vorrebbe che servisse per 1000 o 1500 individui; e perciò conterebbe di acquistare da 1000 a 1500 ettari di macchia in un sol corpo nei contorni del comune di Woitel, di piantarvi nel centro un comune edifizio per alloggiamento de' mendici, di scompartire il circostante terreno in poderi di 40 a 50 *bonieri*, i quali verrebbero dati a fitto ad intelligenti castaldi, assoggettando ad essi in qualità di braccianti un certo numero di mendici, i quali col lavoro dovrebbero sufficientemente provvedere al proprio sostentamento ».

» Nel dì 28 gennaio ultimo (1823) si è soscritto dal governo e dalla società un contratto, per cui quest' ultima si obbliga di stabilire 1000 mendici validi nella colonia di repressione, per una somma annua di 35 fiorini a testa, e per anni sedici. Allo scadere di questo tempo il governo potrà collocarvi in perpetuo un ugual numero di mendici, senza pagare retribuzione di sorta, tranne 12 fiorini per l'arredamento di ciascun individuo che verrà surrogato ai primi. Codesti mendicanti dovranno rimanere per un anno almeno nello stabilimento, spirato il quale potrà il governo di proprio moto, o sovra la proposta della commissione permanente restituire alla società coloro che sembreranno meritevoli di tal favore ».

Tal sorta di fondazioni devono al certo essere modificate a norma de' costumi, e dei bisogni di ciascun paese. Un celebre filantropo inglese, Owen, ha fondato a Lanark, in Scozia, un villaggio destinato a dimostrare l'economia, ed il profitto che derivano ad una popolazione agricola dal lavorare e vivere a comune sotto una sola ed unica direzione. Il sistema del signor Owen ha provato delle obbiezioni: ma quantunque sia chiaro che molte di esse sono fondatissime, non si può negare che nello stabilimento di Lanark non sienvi cose ammirande. Molti irlandesi hanno presentate petizioni al Parlamento britannico, acciò il governo, per

mezzo di simiglianti fondazioni, procacci la civiltà della semiselvaggia popolazione d'Irlanda. I giornali inglesi annunziano che il Parlamento discuterà tale quistione prima della chiusura della sessione attuale.

Certo è che codeste intraprese non possono a gran pezza tentarsi da un comune di per sè stesso: elle suppongono un impulso superiore. Ma ci è parso, siccome al giornalista da cui abbiam desunti que' ragguagli, che questi non si sarebbero letti senza interessamento, e che potrebbero ingenerare idee consimili relativamente ai modi d' impiegare le braccia de' nostri mendicanti nel dissodamento di tanti terreni suscettivi di coltivazione, e che oggidì si rimangono deserti anche in seno ai più popolati dipartimenti, ed a poca distanza dalla dominante (1).

---

(1) Abbiamo in Italia l'esempio recente di una colonia agricola: intendo dire dell'*Isola di Pianosa,* di cui il signor ATTILIO ZUCCAGNI-ORLANDINI, benemerito della geografia e statistica italiana, ha pubblicato in Firenze nel 1836 la Topografia. E di questa possedendo io un esemplare, di cui m' è stato cortese il dotto autore, non dispiacerà forse che ne estragga i seguenti cenni.

La Pianosa (l' antica *Planasia*) sorge pianeggiante nell' Arcipelago toscano a mezzodì dall' Elba, dalla quale è discosta 9 miglia, ma pel tragitto se ne fanno 15. La sua circonferenza è forse di 15 miglia toscane, e la superficie di miglia 3. 2[1]3. Ha un porticciuolo ed una darsanetta. Il suo clima è dolcissimo e salubre. L' ossatura del suolo è tutta calcerea: la parte terrosa è tufo e marna in cui predomina la calce: il travertino forma principalmente la parte solida e petrosa; e in qualche punto al terreno calcare trovasi unita moltissima argilla. Non manca di sorgenti e

Sezione duodecima.

Bibliografia municipale.

Ho stimato che possa tornare ad utilità di coloro che amino di fare indagini più estese circa lo stato ed i diritti de' comuni e sul municipale reg-

---

di pozzi d' acqua dolce. Oltre ad una portentosa quantità di ulivi in parte inselvatichiti, vegetano nella Pianosa corbezzoli, lentischi, lecci, carrubbi, anagiridi, sabine, rosmarini, scille marittime grossissime, porri domestici e selvatici in quantità prodigiosa.

La possederono i Romani. Agrippa, nipote di Ottaviano Augusto, vi fu confinato, e vi perdè poi la vita pel ferro de' sicarii tiberiani. Non se ne conoscono le vicende del tempo dei barbari. Genova e Pisa se la contrastarono, e se la tolsero a vicenda. Nella vergognosa pace che quest' ultima segnò colla prima nel 1300 essa ebbe a patto di lasciar la Pianosa inculta e deserta per sempre. Vanne in mano degli Appiani, traditori della pisana repubblica, a' quali poi la tolse il duca Valentino; ma la ricovrarono dopo la morte di Alessandro VI. - Cosimo I. duca di Toscana, verso la metà del secolo 16.°, speranzato dall' infido Carlo V., a cui prestava denaro, assunta la difesa del littorale piombinese, anche Pianosa fortificò; non valendo a questo gl' imbelli ed impotenti Appiani: tuttavia nel 1553 fu barbaramente devastata dai turchi. Tornò bensì in mano degli Appiani; ma la lasciarono sempre deserta, anzichè cederla ai desiderosi granduchi. Nel 1803 i francesi la tolsero ai principi Buoncompagni Ludovisi, succeduti all' estinta linea degli Appiani di verso la metà del secolo 18.° Nel 1809 v' entrarono gl' inglesi, i quali minatane la torre e gli adiacenti edifizi, la lasciarono di nuovo nella solitudine.

Piacque assai a Napoleone, che due volte la visitò quand' era all' Elba. Egli vi cominciò a edificare una batteria ed una vasta caserma, avendo ideato di fortificarla, e dedurvi una colonia agricola. Venne finalmente in potere del governo toscano.

Per lo addietro contadini elbani, pagando una corresponsione all' affittuario annuale della Pianosa, vi avvicendavano la pastura del bestiame e la semina de' cereali; ricovrando essi in certe sot-

gimento, l'indicare le *principali* opere che tanto sotto l'antica, quanto sotto la moderna legislazione hanno trattato di queste materie.

Per mettere un certo qual ordine in sì fatta indicazione le ho distribuite in tre classi:

---

terrenee grotte, sparse nell' isola, giacchè non eranvi altri edifici che un abituro pel comandante del piccolo presidio, una casetta saniteria, la caserme sovraccennata, una chiesicciuola, ed un forte.

Ora le sorti di Pianosa sono mutate. Il voto opportunemente ripetuto dal bravo Zuccagni-Orlandini nel suo Atlante Toscano *(V. Tav. XX. col. 4.)* si è realizzato. Pertanto nel dì 13 febbrajo 1835 il cav. *Carlo Stichling,* console prussiano in Livorno, ebbe stipulato col granducale governo tale contratto, per cui, mediante un canone annuo di lire toscane 1500 (fr. 1260) egli è divenuto possessore perpetuo livellare dell' isole, coll' obbligo di ridurle a coltura a di fabbricarvi un proporzionato numero di case coloniche; esonerato per 10 anni da qualunque imposiziona. Ma per agevolare la grandiosa intraprese, il livellere è ricorso allo spedienta di un' accomandita. Le opere della ricoltivasione van progredendo. Almeno 20 famiglie devono essere introdotte nell' isole e ciascuna avrà un podere. Diboscate a potata la vasta ulivata, due grandi viali fiancheggiati da doppi fileri di gelsi taglieranno a croce tutta quanta la Pianosa, a nel centro delle crocera vi dev' essere una vasta piazze, intorno alla quale sorgeranno quattro gruppi di case coloniche, ingegnosamente ideate. I lunghi spazii intermedii alle file dei gelsi saranno seminati di erba medica, a di altre piante erbacee, cha unitamente ai prati artificiali forniranno un' ottima pastura agli armenti.

Gli ulivi e i gelsi daranno i prodotti più cospicui: poi il bestiame pecorino, cavallino ed asinino, le api, il lentisco (da cui si caverà la resina mastice e molt' olio aromatico), e la pesca che in quelle acque si fa ricchissima e copiosissima. Di granaglie, benchè le terre vi producano il *sedici* per *uno*, non si porrà se non qual tanto che occorrerà pel consumo de' coloni: così della vite. Se non che educherannosi in vece i più preziosi vitigni di Francia, Spagna, e Sicilia, per ottenerne squisiti vini da bottiglie. Nè sarà senza lucro la coltivazione delle primizie, come carciofi, piselli, baccelli, frutte primaticce, da portarsi, come il

1.° Opere anteriori al 1789;

2.° Opere storiche e teoriche venute in luce dopo il 1789, sino al presente;

3.° Trattati ex professo, ed altre opere classiche.

§. I.

Opere anteriori al 1789.

1.° Trattato dei diritti delle comunità, e delle cittadinanze, dell' avvocato VARSAVAUX 1759, in 12.°

2.° Trattato generale del governo dei beni, e dei negozi delle comunità d' abitanti delle città, borghi, villaggi e parrocchie; di DE LA POIX DE FRÉMINVILLE. Parigi 1760 in 4.°

Vedi ciò che detto è qui sopra a pag. 214.

3.° I veri principii dei feudi, in forma di dizionario, di DE FREMINVILLE. Parigi 1769, 2. vol. in 4.°

In quest' opera l' autore torna sopra molte opinioni troppo fevorevoli ai feudatari, che fuor di proposito egli avea sostenute nelle precedenti opere, e specialmente nella sua *Pratica de' Terrieri*. V. specialmente nell' articolo *Seigneur*, ciò ch' egli dice de' *Triagi*.

4.° Ricerche ed osservazioni intorno alle leggi feudali, alle antiche condizioni degli abitanti delle città e delle campagne, ai loro possessi, e diritti, di M. DOYEN avvocato. Parigi 1779 in 8.°

---

pesce, in Livorno, potendosi quelle avare in Pianosa due mesi prima che in terra ferme.

L' idee, se non delle colonie agricola, almeno da' livelli e delle accomandita per la bonificazione dei terrani, non dovrebbesi al certo trascurare fra noi. Chi osserverà per esampio quella vaste pianura, senza une case e presso che incolta, denominata *le Boccette*, che si estende fra i comuni di Montechiarugolo a Traversetolo; ed altri territorii del Guastallese e delle riviere del Po, potrà convincersi di quanto io dico. (*Nota del Tradutt.*).



5.° Codice municipale, o Raccolta de' priocipali editti, regolameoti, ordini del Re, interessaoti generalmeote e specialmente agli uffiziali muoicipali e di polizia delle città e comunità, co' loro privilegi e prerogative, unitamente ai decreti di registrazione e di regolameoto del Parlamento del Delfinato, relativameote ai tagli. Grenoble, 1760, 2 vol. io 12.°

6.° Codice monicipale, o Aoalisi de' regolameoti relativi agli uffiziali municipali. Parigi, 1761, in 12.°

7.° Raccolta de' regolamenti, e ricerche iutorno a' muoicipii, del Signor * * * * (di BOILEAU, avvocato di Abbéville), Parigi, 1784 e 1785, 4 vol. in 12.°

8.° Coosiderazioni iotorno al governo aotico, e presente della Francia, confrootato con quello degli altri stati; susseguito da un nuovo *piano* d' ammioistrazione; del marchese D' ARGENSON. Amsterdam 1764: 2.ª edizione corretta sui manoscritti di loi. Amsterdam, 1784, in 8.°

§. II.

Opere storiche e teoriche posteriori al 1789.

9.° Ricerche storiche intorno ai mooicipii per servire di lume sui loro diritti, la loro giorisdizione ed il loro reggimento; dimostranti:

1.° Il loro stato e quello di tutte le Gallie, prima della invasiooe de' popoli oordici:

2.° L' ammioistrazione loro appresso quell' invasiooe:

3.° La condizione loro sotto la stirpe de' Carlovingi:

4.° La posizione loro al principio della stirpe regoante:

5.° Il loro stato per dipendenza della polizia de' comuni, coo questa epigrafe:

,, *Nec aliud adversus validissimas gentes pro nobis uti-*
,, *lius, quam quod in commune non consulunt. Ra-*
,, *rus duabus, tribusve civitatibus, ad propulsandum*
,, *commune periculum, conventus; ita dum singuli*
,, *pugnant, universi vincuntur.* ,,

TACITO *in vita Agric.* Cap. 12.

10.° Cenni storici intorno a' comuni, ne' loro rapporti colla libertà ed eguaglianza politica, ecc., di G. M. BERTON. Parigi 1818, opus. in 8.° di 100 pag.

11.° Riflessioni intorno al reggimento municipale, ai consigli generali de' dipartimenti, ed ai consigli di circondario; di un membro della Camera dei Deputati, (il sig. DUVERGIER DE HAURANNE). Parigi 1818, in 8.°, pag. 114.

12.° Dello spirito d' associazione in tutti gl' interessi della comunità, *ossia* Saggio intorno al compimento del benessere e della ricchezza in Francia, in causa del compimento delle istituzioni: del sig. ALESSANDRO DE LA BORDE, membro dell' Istituto. Parigi 1818, un vol. in 8.°

Il secondo libro di quest' opera tratta del ristabilimento del governo municipale, e dell' amministrazione di dipartimento.

13.° Del reggimento municipale, e dell' amministrazione di dipartimento, senza nome di autore, e colla seguente epigrafe tratta dal d' Argenson: ,, *La démocratie bien entendue n' ôte rien à l' autorité*. Parigi, 1818 in 8.°

Vi si trova in calce un catalogo di opere intorno al reggimento municipale, ed all' amministrazione di dipartimento, il quale accenna più a libri teorici, che ad opere pratiche.

14.° Del diritto di città, e dei diritti d' elezione che ne derivano; *ossia* Ricerche e proposte intorno al regolamento locale, ai diritti civici, ed alle elezioni, e particolarmente degli uffiziali dell' ordine amministrativo, giudici di pace, guardie nazionali, e deputati; di G.* (GILLET, notaro) con questa epigrafe: ,, *Le Roi et la Charte*. ,, Parigi, 1820, in 8°.

15.° Dell' ordinamento municipale in Francia, e del progetto presentato alle Camere nel 1821, dal governo del Re, sotto l' impero della Carta, del conte LANJUINAIS pari di Francia, e di KERATRY, deputato di Finisterre. Parigi 1821, opusc. di 100 pag. in 8.°

16.° Lettere intorno all' idea di ordinamento municipale, presentata alla Camera dei Deputati, il 21 febbraio 1821, dal sig. FIÉVÉE. Parigi 1821, opus. di 58 pag. in 8.°

17.° De' comuni e dell' aristocrazia; del sig. DI BARANTE, pari di Francia. Parigi 1821 in 8.°, coll' epigrafe seguente:
„ *Non valeo negotia vestra sustinere; date ex vobis*
„ *viros sapientes et quorum conversatio sit probata*
„ *in tribubus vestris, ut ponam eos principes.* Deu-
„ terou, *cap. 1, vers. 12 e 13.*

§. III.

Opere pratiche.

18.° Elementi pratici dell' amministrazione municipale, di FECHART, impiegato nel ministero dell' interno; 2.ª ediz. Parigi, 1821, in 8.°

19.° Del potere municipale, e dei beni comunitativi, del sig. presidente HENRION DE PENSEY. Parigi, 1822, in 8.°

Vedi sopra a pag. 219 il giudizio dato di quest' opera.

20.° Della giurisdizione dei *maires* di villa, *ovvero* Trattato delle contravvenzioni di Polizia, secondo i Codici penale, e d' istruzione criminale; del sig. VICTOR LOISEAU, avvocato, e *maire* d' un comune rurale. Parigi, 1813, in 12.°

21.° Codice di semplice polizia per uso de' giudici di pace, commessari di polizia, *maires* e aggiunti; di BOUCHER D' ARGIS procuratore del Re, a Dreux. Parigi 1822 in 8.°

22.° Compendio analitico dell' amministrazione, e della *contabilità* delle entrate comunitative; del sig. DUPIN, mastro consigliere nella corte de' conti. Parigi 1820 in 8.°

23.° Trattato del vicinato, considerato nell' ordine giudiziario ed amministrativo; di FOURNEL, 3.ª ediz. Parigi 1812, 2 vol. in 8.°

24.° Le leggi rurali della Francia, disposte secondo il loro ordine naturale; del signor FOURNEL, 3.ª ediz. Parigi, 1812, 2 vol. in 8.°

Ve ne sono edizioni posteriori.

25.° Leggi amministrative e municipali della Francia, *ossia* Manuale teorico pratico de' prefetti, sotto prefetti e *maires*,

dal 1789 al 1823. Quest' opera dev' essere di 4 volumi in 8.° Il primo è in luce. Le leggi vi sono disposte per ordine alfabetico. Editore TOURNEUX, libraio, *quai des Augustins*, n.° 13.

26.° Trattato del governo delle parrocchie, di G. L. G. CARRÈ, professor di diritto a Rennes. Rennes, 1821, in 8.°

27.° Legislazione completa delle fabbriche delle chiese, che offre, in ordine alfabetico, un trattato particolare su ciascuna materia, col testo delle disposizioni legislative; preceduto dall' analisi delle leggi, decreti, ordinanze, pareri del consiglio di stato intorno al temporale delle chiese; opera corredata da module, ecc.; di LE BESNIER, capo di divisione nella prefettura della Senna inferiore, amministratore della fabbrica di S. Patrizio di Roneo, già ricevitore d' ospizi. 1. vol. in 8.° di 300 p. circa.

28.° Manuale delle carceri, e dei depositi di mendicità, *ossia* Raccolta ragionata di leggi, decreti, pareri del consiglio di stato, istruzioni e decisioni ministeriali vigenti, e relativi all' amministrazione, alla polizia, alla contabilità delle carceri; di PÉCHART impiegato nel ministero dell' interno. Parigi, 1822 in 8.°

29.° Storia dell' amministrazione de' soccorsi pubblici, *ossia* Analisi storica della legislazione de' soccorsi pubblici, ne' suoi rapporti cogli avvenimenti, il cambiamento de' costumi, i progressi e gli errori dell' umano spirito; contenente ancora i particolari sull' interno regolamento delle case di carità, degli spedali ed ospizi, tanto di Parigi che di altre città, e sugli stabilimenti filantropici d' ogni specie eretti per la vecchiezza, l' età adulta e l' infanzia; corredata di molti esempi di beneficenza; infine l' espositiva delle provvidenze per reprimere e prevenire la mendicità, e tutto ciò che è relativo al miglior modo di amministrazione civile, finanziera e personale delle diverse fondazioni create a pro de' poveri; del barone DUPIN, mastro consigliere nella corte de' conti. Parigi, 1821, 1 vol. in 8.°

30.° Saggio intorno ad un trattato dei diritti de' comuni, dei già vassalli infeudati, degli appodiarii, censuarii, ed altri sui terreni incolti in Bretagna; coll' esame delle leggi, dei

decreti, delle autorità, secondo il moderno, e l'antico diritto; di LEMERLO, avvocato. Nantes, 1822.

Opusc. di 51. facc., che può risguardarsi come il sunto di un futuro trattato.

31.° Giurisprudenza comunitativa e municipale, o Sposizione ragionata delle leggi e della giurisprudenza, risguardante i beni, i debiti, i litigi de' comuni; di A. C. GUICHARD, avvocato nel Consiglio del Re alla Corte di Cassazione. Parigi, 1820, in 8.°

32.° Repertorio dell'amministrazione municipale de' comuni; di PÉCHART, impiegato nel ministero dell'interno. Parigi, 1820, in 8.°

Questo Repertorio è in forma di dizionario. Il tomo 2.° ha per titolo: *Repertorio dell' amministrazione municipale degli stabilimenti comunitativi.*

Le materie vi sono egualmente disposte per ordine alfabetico.

33.° Quistioni di diritto amministrativo; del sig. barone DI CORMENIN. Parigi, 1822, in 8.°

34.° L'Opera del LATRUFFE sovrannunziata a pag. 216.

SEZIONE DECIMATERZA.

Comune utopico.

Mi era dapprima venuta l'idea di dare sotto questo titolo la descrizione di un comune ben ordinato ed amministrato; di un comune come sarebbe da desiderarsi che fosser tutti, quale io l'immagino senza averlo veduto mai. Ma sarebbe un romanzo; onde vi vorrebbe dell'immaginazione, dello stile, e quasi della poesia. . . . . perciò vi rinunzio. Sarò volentieri l'avvocato dei comuni, ma non posso esserne il Platone.

FINE.

Digitized by Google

26 DIC 1871

Digitized by Google

INDICE

DELLE MATERIE

SEZIONE UNDECIMA.

SEZIONE DUODECIMA.

SEZIONE DECIMATERZA.

5693070

Digitized by Google

Prezzo del presente Volume . . . L. 4.

Digitized by Google